UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE: ANALISI NORMATIVA, ESPERIENZE CONCRETE E "UMANESIMO MANAGERIALE"

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Chantal MELONI

Correlatrice: Dott.ssa Beatrice FRAGASSO

Tesi di Laurea di:

Elisabetta FICCO

Matr. 873161

Anno Accademico 2019-2020

"I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto".

Madre Teresa di Calcutta

Ai miei genitori,
per avermi insegnato
per avermi accompagnato anche in questo viaggio
e per avermi donato l'occasione di seguire i miei sogni.

INDICE SOMMARIO

Introduzione……11

CAPITOLO I

I principi e il significato della Giustizia Riparativa e Mediazione: premesse teoriche e analisi normativa

1. Restorative Justice: una "rivoluzione copernicana" ……16
   1.1 Alcune premesse teoriche……22
   1.2 L'importanza della Persona……24
      1.2.1 La nozione di Giustizia Riparativa applicata alla vittima……...26
      1.2.2 La nozione di Giustizia Riparativa applicata al reo……30

2. Le dinamiche del sistema sanzionatorio: una riflessione generale e prime criticità……..32
   2.1 Teorie della pena: dalla teoria assoluta alle teorie relative……..34
      2.1.2 Le funzioni della pena e la devianza……35
   2.2 Critiche al sistema classico di giustizia e il ruolo della Giustizia Riparativa……. 38
      2.2.1 L'ingresso della Giustizia Riparativa nel sistema penale: punti di divergenza e convergenza……. 42
   2.3 Rieducazione e riparazione: un dialogo irrinunciabile……44
   2.4 Il principio di complementarietà nel rapporto tra diritto penale e Giustizia Riparativa……...46

3. Le fonti internazionali e comunitarie……48
3.1 Le fonti internazionali: dalla Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite alle Convenzioni di Lanzarote Istanbul……..48
3.2 Le fonti europee: dalla Risoluzione del Parlamento europeo 13 marzo 1981 alla Direttiva 29/2012 UE…….53
3.2.1 Alcune pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in tema di Giustizia Riparativa……60

4. La vittima nell'ordinamento italiano…….61
4.1 I soggetti vulnerabili nel sistema italiano……61
4.1.1 Il minore persona offesa dal reato e il minore testimone……...62
4.1.2 Il minore indagato o imputato……64
4.1.3 Il minore condannato……..65
4.2 Rapporto tra fonti comunitarie e fonti interne……66
4.3 Il recepimento della Direttiva europea n. 29/2012: il D.lgs. n. 212/2015……... 67
4.3.1 Il diritto di informazione, comunicazione e relativa assistenza linguistica……. 67
4.3.2 Il diritto di partecipazione al processo: nuove modalità di escussione della vittima…….69
4.3.3 L'incidente probatorio……70
4.3.4 Considerazioni dottrinali conclusive in merito al D.lgs. 212/2015……... 70
4.4 Giustizia Riparativa e Mediazione nel diritto interno……. 71
4.4.1 Il procedimento penale minorile: articoli 9, 27 e 28 d.PR. 448/1988……... 74
4.4.2 Il procedimento dinanzi al giudice di pace: D.lgs. 274/2000……...79

4.4.3 La fase esecutiva del procedimento penale: articolo 47 c. 7 l. 354/1975…….. 82
4.5 Proposte di Riforma e *Soft Law*……. 85
4.5.1 La riforma Orlando: un tentativo di riforma rimasto incompiuto……85
4.5.2. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: un Documento di studio e proposta……...90
4.5.3 Linee guida del Dipartimento per la Giustizia minorile di comunità in materia di Giustizia Riparativa e tutela delle vittime di reato……...91
4.5.4 Una recente proposta di legge: il disegno di legge n. 2449 del 24 giugno 2020……...94

CAPITOLO II

Gli strumenti della Giustizia Riparativa e Mediazione: esperienze concrete

1. Premessa: analisi del conflitto, i bisogni e gli interessi……..98
1.1 La Giustizia Riparativa e il conflitto tra reo e vittima: nuove esigenze etico-comunicative……. 101
1.2 Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo: il gruppo è un luogo di mediazione o decisione? Una possibile risposta……..103

2. Gli strumenti della mediazione……106
2.1 La comunicazione Nonviolenta……106

2.1.1 Le componenti della comunicazione Nonviolenta: l'osservazione, i sentimenti, i bisogni e le richieste……...108
2.2 Resilienza, empatia, autocontrollo e assertività…….113
2.3 Il dialogo: il linguaggio del mediatore e del giudice, una nuova responsabilità…….. 115

3. Esperienze concrete di Giustizia Riparativa…….....117
3.1 L'esperienza in Sudafrica: la Commissione per la verità e riconciliazione…… 118
3.2 Servizi e Progetti del Comune di Milano: il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale…… 122
3.2.1 La mediazione umanistica: i principi e gli obiettivi……...124
3.2.2 (segue) Il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale del Comune di Milano: percorsi educativi verso i minori sottoposti a provvedimenti giudiziari…….. 126
3.2.3 La cultura della riparazione e attività di mediazione: alcune interviste……. 127
3.2.4 Analisi statistica e alcune riflessioni…….133
3.2.5 La mediazione nella prassi: nello specifico la posizione delle autorità giudiziarie milanesi……134
3.3 Il Progetto di Mediazione Comunitaria: *ratio,* principi e obiettivi... 137
3.3.1 Dal carcere di Hermosillo alla Casa di Reclusione di Milano-Bollate…… 139
3.3.2 La sperimentazione del Progetto presso il penitenziario di Milano-Bollate…… 141
3.3.3 Giustizia Riparativa e Mediazione: una rivoluzione contemporanea e copernicana all'interno del sistema della giustizia……...147

3.4 Un percorso di mediazione e riparazione come presupposto per la concessione della misura alternativa della semilibertà: un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia…….. 150

4. Il passaggio dallo scontro all'incontro: la memoria, la dignità e il tempo……. 154

CAPITOLO III

Criminal Justice e il Progetto di un "Umanesimo Manageriale": dalla Restorative Justice alla Restorative Practice

1. Una prospettiva criminologica e psicoanalitica alla scoperta della Giustizia Riparativa……...157

   1.1 Origine e forme del male: la necessità di una sua espulsione e i rimedi della giustizia……. 158

   1.2 Aspettative relazionali e Giustizia Riparativa: gli attributi dei procedimenti riparativi……... 162

   1.3 Diritto e violenza: alla ricerca della verità o della riparazione?..... 165

2. La criminalità e la sicurezza: l'esigenza di una "nuova punitività" ……168

   2.1 Dalla giustizia penale alla giustizia criminale: il ruolo della Criminal Justice…… 170

   2.2 La sicurezza nel contesto neoliberale: carcere e sicurezza, il ruolo della criminologia liquida…….. 171

3. Il superamento della regola intesa come punizione e il ruolo del perdono nella dimensione riparativa……..174

4. Dalla Restorative Justice alla Restorative Practice: Il Progetto di un "umanesimo manageriale" ……179
   4.1 Il metodo riparativo nelle organizzazioni sociali: la formazione…… 180
   4.2 Il Progetto di Restorative Practice*:* dalla cittadina di Hull all'Università degli Studi dell'Insubria……. 181

5. La (pre)visione di Raffaello: la Giustizia Riparativa tra filosofia, arte, poesia e teologia…….184

Conclusioni…….. 190

Bibliografia…….. 194

Ringraziamenti…….207

Introduzione

"Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con l'odio. È una cosa abbastanza strana, singolare, però l'ho conosciuto. L'ho conosciuto e credo che nella mia esperienza sia stato legato, come per la maggior parte degli esseri umani a tre sentimenti dominanti, tutti però riconducibili in qualche misura e in qualche modo all'amore.
La paura: la paura che ci vengano inferte ferite, o che vengano inferte alle persone che amiamo. Nel momento in cui si avverte questa minaccia, può scattare il meccanismo dell'odio.
Il dolore, la profondità delle ferite che ci sono e che noi vediamo venire inferte e inflitte.
Da ultimo, l'attaccamento o la costruzione dell'identità. È uno dei motivi che hanno portato noi a certe scelte, ed è una delle piaghe maggiori della società che abbiamo di fronte, il rinascere di queste identità difensive, di queste identità che nascono come luogo in cui la solitudine può ritrovare una rete di comunanza con altri esseri umani. È una rete estremamente limitata, però che ti dà la sensazione di poter fuggire la solitudine in cui gli individui sono progressivamente piombati.
Ci sono identità che hanno sempre un aspetto non soltanto integralista, ma spesso espansivo: vogliono affermarsi al di là dei propri confini.
E questo, probabilmente, è il caso della nostra esperienza"[1].

"È come avere dentro un elastico. Si va avanti, si cresce, si invecchia. Si ha una vita professionale, sociale, affettiva. Ma non si è interi. Qualcosa di importante di sé è fermo a quei fatti. L'elastico si è allungato e ci ha lasciato la possibilità di arrivare fino ad oggi, ma ogni istante un'immagine, un pensiero, un profumo, un luogo possono far scattare l'elastico e riportare istantaneamente indietro. Sono le porte girevoli del dolore e del rimorso.

[1] G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, 2015, 90.

Cosa farà quell'elastico? Continuerà a tendersi all'infinito e non potremo mai più essere liberi dall'orrore e dalla morte? Bisogna sciogliere l'elastico, delicatamente, senza perdere nulla, né di ieri, né di oggi.
Bisogna ricordare perché lo si vuole, per amore"[2].

Le citate lettere sono state scritte durante un percorso di Giustizia Riparativa, a seguito della lotta armata degli anni di piombo. Il percorso riparativo è durato oltre sette anni, e ha visto alcune vittime ed alcuni autori di reato incontrarsi per cercare di riparare la frattura sociale creatasi con la commissione di reati, che ha segnato l'Italia negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.
La prima lettera è il frutto del pensiero di un ex terrorista rimasto anonimo, la seconda invece esprime i sentimenti di Agnese Moro, figlia di Aldo Moro.
Questo percorso riparativo è stato raccontato nel "*Libro dell'incontro*" che, come spiegano i suoi autori, è andato ben oltre l'incontro. Ogni persona che vi ha partecipato, dagli autori di reato, alle vittime, ai mediatori, ha messo al centro di ogni riflessione la Persona. Che non coincide con il suo reato. Reato e persona sono differenti, è giusto che chi commetta un reato venga punito, sia soggetto ad una pena, in virtù del principio di legalità, ma troppo spesso il luogo dell'espiazione della pena detentiva diventa una pena nella pena, perché quest'ultima viene scontata in istituti degradanti, desocializzanti, con precarie condizioni igienico-sanitarie, e con serie problematiche di sovraffollamento carcerario. Tale assetto rende difficile poter attuare un trattamento rieducativo.
Ma il "*Libro dell'incontro*" va anche oltre rispetto ai problemi odierni delle carceri, esso ci consente di assaporare che anche dietro alle azioni più terribili, dopo pentimento, attività trattamentali, percorsi riparativi si possa ricostruire la Persona. Ed è proprio questo l'obiettivo del presente lavoro, dimostrare l'opportunità che ci offre la Giustizia Riparativa: essere davvero uno strumento utile per la collettività nel suo insieme, superando parte delle criticità dell'attuale sistema penale.
Nelle pagine che seguono si propone al lettore un viaggio verso la disciplina della Giustizia Riparativa e della Mediazione. Come di consueto avviene all'inizio di un

[2] Ivi, cit., 132.

percorso, raccogliamo in questa fase della trattazione delle domande, che peraltro sono le medesime che hanno spinto i ricercatori del mondo giuridico, psicologico e sociologico ad interrogarsi sulla disciplina della riparazione.

E dunque ci chiediamo, quali sono le disposizioni normative che legittimano le pratiche riparative? Come si rapporta la disciplina della riparazione rispetto alle classiche funzioni della pena? E ancora, perché la Giustizia Riparativa ha l'esigenza di porre al centro della sua analisi la vittima? Qual è la prospettiva nella prassi? È davvero possibile passare dallo scontro all'incontro?

Come in tutti i viaggi troveremo delle pietre di inciampo verso la disciplina della riparazione, pietre che sono perlopiù connesse sia con i rischi dell'assunzione di un modello vittimocentrico-riparativo, sia con l'esigenza – peraltro di difficile attuazione – di un adeguato ed efficace bilanciamento tra il sistema classico di giustizia e il modello riparativo.

Una volta inquadrato il tema, si procederà con l'analisi di alcune esperienze concrete che aiuteranno il lettore a comprendere qual è il ruolo della riparazione e della mediazione nella prassi. In quella sede saranno altresì esposti gli strumenti propri dei menzionati procedimenti.

Sarà un viaggio convenzionale nel diritto, verso il diritto ma soprattutto per il diritto, per individuare alcune proposte che la ricerca scientifica ha elaborato in chiave di un possibile tentativo per superare parte delle criticità del sistema.

Ma questo percorso sarà in parte anche un viaggio anticonvenzionale nei principi e nei metodi, che coinvolgerà il lettore verso il Progetto di "umanesimo manageriale": un Progetto che nasce dalla *Restorative Justice* ma che si pone l'obiettivo di diffondere la *Restorative Practice*, la cultura riparativa, all'interno della società, enfatizzando l'intrinseco legame tra la giustizia e la cultura umanistica.

CAPITOLO I

I principi e il significato della Giustizia Riparativa e Mediazione: premesse teoriche e analisi normativa

ABSTRACT

In questa prima parte dell'elaborato si cercherà di inquadrare il fenomeno della Giustizia Riparativa, una forma di giustizia che si propone come uno dei possibili rimedi alle problematiche attuali del diritto penale e della politica criminale. Si spiegherà perché in dottrina si è soliti inquadrare la Giustizia Riparativa come una rivoluzione copernicana. Si approfondirà in particolare la dimensione umanistica di questa forma di giustizia, che individua come principale *focus* di ricerca una possibile riparazione tra autore e vittima di reato. Si analizzerà altresì il significato del termine vittima, spiegando perché il sistema classico attribuisca ad essa poca centralità, e secondariamente quali rischi comporta l'adozione di un modello di giustizia prevalentemente vittimocentrico.

Una volta esposte le premesse teoriche della Giustizia Riparativa, si presenteranno alcune critiche verso il classico modello di giustizia penale. Si approfondirà come dalla teoria assoluta della pena si è giunti alle teorie relative, e quale rapporto sussiste tra la Giustizia Riparativa e le funzioni della pena, individuando i punti di convergenza e divergenza tra la *Restorative Justice* e il diritto penale, sempre nell'ottica del principio di complementarietà.

Nel presente capitolo sarà inoltre analizzato il quadro normativo della Giustizia Riparativa e Mediazione, preliminarmente attraverso lo studio delle fonti internazionali e comunitarie, secondariamente attraverso la normativa interna e contributi di *Soft Law*.

SOMMARIO: -1. *Restorative Justice*: una "rivoluzione copernicana". -1.1 Alcune premesse teoriche. -1.2 L'importanza della Persona. -1.2.1 La nozione di Giustizia Riparativa applicata alla vittima. -1.2.2 La nozione di Giustizia Riparativa applicata al reo. -2. Le dinamiche del sistema sanzionatorio: una riflessione generale e prime

criticità. -2.1 Teorie della pena: dalla teoria assoluta alle teorie relative. -2.1.2 Le funzioni della pena e la devianza. -2.2 Critiche al sistema classico di giustizia e il ruolo della Giustizia Riparativa. -2.2.1 L'ingresso della Giustizia Riparativa nel sistema penale: punti di divergenza e convergenza. -2.3 Rieducazione e Riparazione: un dialogo irrinunciabile. -2.4 Il principio di complementarietà nel rapporto tra diritto penale e Giustizia Riparativa. -3. Le fonti internazionali e comunitarie. -3.1 Le fonti internazionali: dalla Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite alle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul. -3.2 Le fonti europee: dalla Risoluzione del Parlamento europeo 13 marzo 1981 alla Direttiva europea n. 29/2012. -3.2.1 Alcune pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in tema di Giustizia Riparativa. -4. La vittima nell'ordinamento italiano. -4.1 I soggetti vulnerabili nel sistema italiano. -4.1.1 Il minore persona offesa dal reato e il minore testimone. -4.1.2 Il minore indagato o imputato. -4.1.3 Il minore condannato. -4.2 Rapporto tra fonti comunitarie e fonti interne. -4.3 Il recepimento della Direttiva europea n. 29/2012: il D.lgs. n. 212/2015. -4.3.1 Il diritto di informazione, comunicazione e relativa assistenza linguistica. -4.3.2 Il diritto di partecipazione al processo: nuove modalità di escussione della vittima. -4.3.3 L'incidente probatorio. -4.3.4 Considerazioni dottrinali conclusive in merito al D.lgs. 212/2015. -4.4 Giustizia Riparativa e Mediazione nel diritto interno. -4.4.1 Il procedimento penale minorile: articoli 9, 27 e 28 d.P.R. 448/1988. -4.4.2 Il procedimento dinanzi al giudice di pace: il D.lgs. 274/2000. -4.4.3 La fase esecutiva del procedimento penale: articolo 47 comma 7 l. 354/1975. -4.5 Proposte di Riforma e *Soft Law*. -4.5.1 La riforma Orlando: un tentativo di riforma rimasto incompiuto. -4.5.2 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: un Documento di studio e proposta. -4.5.3 Linee guida del Dipartimento per la Giustizia minorile di comunità in materia di Giustizia Riparativa e tutela delle vittime di reato. -4.5.4 Una recente proposta di legge: il disegno di legge n. 2449 del 24 giugno 2020.

1. *Restorative Justice*: una "rivoluzione copernicana"

La Giustizia Riparativa è un tema scientifico recente che affonda le sue radici intorno alla metà del secolo scorso; spesso viene assimilata alla tematica del perdono, dimenticando la sua "dimensione normativa, sovranazionale e filosofica"[3]. La Giustizia Riparativa è una forma di giustizia che instaura il suo fulcro attorno al desiderio di recuperare la Persona, come parte di un più ampio progetto sociale evolutivo: questo ci porta subito ad enfatizzare un legame molto importante in questa trattazione, ossia quello che sussiste tra giustizia e società ("*Ubi jus, ibi societas*").
Ma cosa ha concorso ad alimentare interesse per la Giustizia Riparativa? Sicuramente una prima risposta è data da una crisi della modernità penale, che necessita di superare le problematiche in cui versa, determinate da un alto tasso di sovraffollamento carcerario e da non irrilevanti fenomeni di recidiva, una volta espiata la pena detentiva[4]. L'attuale diritto penale e in particolare processuale penale attribuiscono uno spazio riduttivo alla vittima nella dinamica penalistica: questa rappresenta una scelta del nostro legislatore. La ragione di tale decisione, secondo una parte della dottrina, è legata alla nascita di Stati nazionali che ha determinato un forte accentramento dei poteri portando ad una pretesa esclusiva di punire in capo allo Stato[5]. Tale assetto rappresenta un profilo giuridico-funzionalistico conforme al paradigma illuministico, che depura le questioni penali dalle componenti emotive legate al crimine. Secondo una parte della dottrina noi moderni abbiamo ereditato una visione del diritto penale quasi mitica o leggendaria, che non ci consente di comprendere a pieno le necessità attuali della politica penale: il diritto penale contemporaneo andrebbe dunque sottoposto ad un processo di umanizzazione, attribuendo maggiore rilevanza al ruolo della vittima[6]. Pertanto, anche tale scelta intenzionale del nostro legislatore di non attribuire particolare rilevanza alla vittima,

---

[3] G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, 8.
[4] A. ALBANO, *Sovraffollamento carcerario, scarsità e ridondanza: un approccio controintuitivo ai diritti umani*, in *Cass. Pen*., 2020, pp. 3472-3483.
[5] A. MANNA, *La vittima del reato: "a la recerche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in E. DOLCINI, E. PALIERO, *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, vol. I, p. 597 e ss.; V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* in *Dir. pen. e proc*., 2018, pp. 397 e ss.
[6] R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen*., 2016, 1, p. 97; V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* cit., pp. 397 e ss.

determinando verso quest'ultima sentimenti di abbandono ed esponendola a fenomeni di vittimizzazione secondaria, è inquadrabile come una criticità del sistema[7].
Alla luce di questa criticità si vuole riflettere analiticamente sul motivo per cui il diritto penale preferisce porre la sua attenzione sul reo e meno sulla vittima.
Anzitutto la ragione sembra essere legata ad una dinamica storica: con il passare del tempo infatti si è sviluppata una prassi coincidente con la "necessaria estromissione della vittima" dalla dinamica penale[8]. *In primis* se così non fosse, si sancirebbe, anche indirettamente, la legittimità dell'istinto vendicativo della vittima. *In secundis* si ridurrebbero le garanzie per il reo, mettendo a rischio i suoi diritti e minacciando il giusto e imparziale processo "sul presupposto, tutt'altro che indiscusso, dell'irriducibile contrapposizione tra garantismo penale e diritti delle vittime"[9]. Infatti l'adozione di un modello vittimocentrico renderebbe difficile il bilanciamento tra le prerogative della persona offesa e il principio di proporzionalità della risposta penale. Difatti la relazione simmetrica tra crimine e pena potrebbe venire alterata "dall'aspirazione ristorativa" della persona offesa, sia con la richiesta di una punizione esemplare, sia attraverso una riparazione effettiva (materiale o morale). In questi casi l'esigenza e l'adeguatezza della riparazione sarebbe rapportata alle esigenze psicologico-emotive della vittima e all'entità del pregiudizio subito piuttosto che al fatto commesso e alla colpevolezza del suo autore[10]. Ecco spiegato il motivo per cui il sistema penale è stato concepito come una risposta "de-emozionalizzata"[11]. Tuttavia, tale assetto, per quanto possa aver voluto scindere gli istinti eventualmente vendicativi o particolarmente retributivi della vittima, ha condotto sul piano concreto a dimenticare un'attenzione verso l'assistenza e il supporto delle vittime nel superamento del trauma subito. Ne deriva che la vittima "si trova spogliata della sua originaria centralità nel meccanismo di repressione del crimine e il conflitto

[7] Ivi, pp. 98 e ss.
[8] L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2013, pp. 1761 e ss.
[9] R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, cit., pp. 98 e ss.
[10] L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto,* cit., pp. 1761 e ss.
[11] R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, cit., pp. 98 e ss.; L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto,* cit., pp. 1761 e ss.

individuale che la riguarda viene risolto attraverso il processo pubblico dello Stato di diritto"[12].

Pertanto sarebbe auspicabile rimettere al diritto penale il compito di prevenire fenomeni di vittimizzazione, superando parte delle menzionate criticità[13]. Bisognerebbe recuperare una dimensione individuale del concetto di bene giuridico, inquadrando le esigenze di protezione della vittima nell'ambito della tutela penale "che sia rispettosa dei doveri solidaristici, costituzionalmente fondati, e delle ragioni di equità sostanziale, sottese al riconoscimento di quelle esigenze, ma allo stesso tempo, conforme ai legittimi scopi di un diritto penale di Stato sociale di diritto"[14]. È necessario considerare il diritto penale come finalizzato alla tutela di beni giuridici individuali, senza trascurare le esigenze di determinatezza, infatti così come è presente nel concetto di reato la condotta illecita dell'agente, anche nell'offesa individuale dovrebbe essere inserita la vittima colpita dal reato, accanto all'offesa al bene giuridico generale[15]. Così sarà possibile considerare gli interessi della vittima e ridurre fenomeni di vittimizzazione secondaria. Inoltre, le aspettative della vittima non dovrebbero essere intese "in senso arcaico-retribuzionistico come desiderio di vendetta, ma come riparazione della situazione soggettiva dell'offeso e ripristino dell'ordine violato"[16], inserendo tali aspettative tra le funzioni della pena "nel contesto della prevenzione declinata in senso positivo e con prevalente riferimento alla variante generale"[17].

Entrando dunque nel campo di analisi della Giustizia Riparativa, si rileva che uno dei padri fondatori è sicuramente Howard Zehr che ha contribuito a fornire una definizione di Giustizia Riparativa come un paradigma che: "coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo"[18]. Dunque emerge il rapporto tra la riparazione e la

---

[12] M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in M. FIORAVANTI, *Lo Stato moderno in Europa*, Roma-Bari, 2002, pp. 163 e ss.
[13] L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto,* cit., pp. 1761 e ss.
[14] *Ibidem*.
[15] V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* in *Dir. pen. e proc*., 2018, pp. 397 e ss.; L. EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. e proc*. 2013, pp. 528.
[16] V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* cit., pp. 397 e ss.
[17] *Ibidem*. Per un ulteriore approfondimento tra Giustizia Riparativa e funzioni della pena si rinvia ai paragrafi 2 e ss. del Capitolo Primo.
[18] G. A. LODIGIANI, *Alla scoperta della Giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 22.

sicurezza collettiva, che spiega come attraverso la riconciliazione si possano analizzare nel dettaglio i motivi che si celano dietro l'azione criminale, avvicinando attraverso il dialogo e gli strumenti riparativi la vittima con il reo, anche mediante il coinvolgimento della comunità. Già in questa fase della trattazione è possibile enfatizzare il ruolo attivo che la comunità riveste nei procedimenti riparativi. Durante i percorsi riparativi è ammessa la possibilità che si creino *conferencing groups*, o *family groups* nei quali possono partecipare, oltre che il reo e la vittima, anche persone a loro vicine, come familiari ed amici, ma anche altri esponenti della comunità che li possano supportare in questo percorso di riparazione[19].

Rileva dunque come uno degli elementi più innovativi della riparazione sia certamente legato ad una nuova visione della vittima, che non appare più in secondo piano, come invece avviene durante i classici procedimenti penali[20].

La riparazione parte dall'incontro, tra autore e vittima di reato; attraverso l'incontro è possibile confrontarsi, usando gli strumenti riparativi per poter dare un nuovo futuro a coloro che sono stati legati da un fatto di reato, offrendo in particolare al reo la possibilità di autoresponsabilizzarsi e alla vittima di poter andare avanti nella propria vita, curando la ferita che le è stata arrecata dal reo, in modo che lentamente possa divenire una cicatrice, che resterà sempre sulla sua pelle, ma che verrà guardata con occhi diversi.

Possiamo intendere la Giustizia Riparativa come una "rivoluzione copernicana"[21] all'interno del sistema penalistico. La riparazione porta con sé un differente modello della giustizia, criticando il sistema classico di giustizia infatti "il controllo sociale, lo stile educativo dei genitori, la gestione della cosa pubblica, si basano su un modello comportamentale in cui le persone sono trattate come asini, con l'incentivo di una

---

[19] M. WRIGHT, *In che modo la giustizia riparativa è riparativa*, in *Rass. Penit.*, 2001, pp. 154 e ss. Nel corso della trattazione si approfondirà ulteriormente il tema relativo al coinvolgimento della comunità nei percorsi riparativi.

[20] R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, cit., 96 ss.; M. DONINI, *Per una concezione post- riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2013, 1162 ss.

[21] Giovanni Maria Pavarin (ex Consigliere di Venezia), tratto dal Docufilm "*Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della Giustizia riparativa*", con regia di Dario Tognocchi, ideato da Grazia Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, 2014. Il Docufilm menzionato è stato realizzato grazie al contributo dell'Università degli Studi dell'Insubria e del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM).

carota e la minaccia di un bastone"[22]. Attraverso la menzionata criticità ne deriva che le persone pensano maggiormente quali saranno le conseguenze per sé piuttosto che gli effetti delle proprie azioni sugli altri. Così mentre la punizione rende il colpevole passivo, l'azione riparativa chiede che il colpevole si attivi per la riparazione delle offese arrecate alla vittima.

In questo contesto la persona umana[23] non può mai perdere valore, nemmeno in ragione del peggior male compiuto, è evidente come "ogni intenzionalità negativa tradotta in atto indebolisca e deturpi la personalità dell'individuo, ma non possa giungere tuttavia a negarla, distruggerla, declassarla a un rango inferiore a quello umano"[24]. Tale passaggio è utile per approfondire la tematica in questione, ossia che dinanzi ad una azione delittuosa e quindi negativa dell'essere umano non si possa intervenire né con sentimenti di vendetta da parte dei soggetti direttamente colpiti dall'offesa, né attraverso trattamenti sanzionatori che ledano tale dignità. Con riguardo a quest'ultima affermazione è doveroso sancire che vietare trattamenti sanzionatori degradanti significa anche attuare il trattamento sanzionatorio conforme al principio rieducativo nel rispetto della dignità della persona. Spesso, la pena detentiva, essendo espiata in istituti in situazioni di sovraffollamento, non rispetta la dignità e umanità della persona. In conclusione, non è solo una questione di forma, ma bisogna tenere conto anche della sostanza, e quindi delle modalità concrete attraverso le quali vengono espiate le condanne detentive.

Così la Giustizia Riparativa cambia la concezione classica della giustizia a cui siamo abituati: è una Giustizia che cerca di attuare una riconciliazione tra chi ha commesso il fatto di reato e chi l'ha subito, con l'ausilio di professionisti imparziali quali i mediatori e facilitatori. La riparazione opera sotto un duplice aspetto: da una parte si

---

[22] Così M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, in *Mediares*, 17-18, 2011, pp. 35 e ss.

[23] Per una analisi più approfondita sul tema "persona" e personalismo" si segnalano i seguenti classici: J. ENDRES, *Personalismo-Esistenzialismo-Dialogismo*, Roma, 1972; E. MOUNIER, *Il personalismo*, Roma, 1989; J. MARITAIN, *Umanesimo integrale*, Roma, 1998. Per un approccio sistematica si vedano: P. RICOEUR, *La persona,* Brescia, 1998, V. MELCHIORRE, *Essere persona. Natura e struttura*, Novara, 2007, M. SPANO E D. VINCI (a cura di), *L'uomo e la parola. Pensiero dialogico e filosofia contemporanea*, Trapani, 2007.

[24] G. A. LODIGIANI, *Alla scoperta della Giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, in G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 19.

ripara il male arrecato alla vittima, dall'altra si ripara se stessi. Si tratta di un "riparare per ripararsi"[25].

1.1 Alcune premesse teoriche

La Giustizia Riparativa è una forma di giustizia che ha dei profili molto differenti rispetto al diritto penale. Pertanto, per comprendere chiaramente la struttura della Giustizia Riparativa è possibile utilizzare un'allegoria della giustizia che "ritorna già a partire dal tardo Medioevo e dal Rinascimento"[26]. Secondo questa tradizione, la giustizia è una donna che è rappresentata da tre simboli: la bilancia, la spada e la benda. Ma la spada si trova ai piedi della donna. Questo primo elemento ci consente di dire che la donna, ossia la giustizia, rinuncia alla spada e quindi alla violenza per risolvere un conflitto. Si profila dunque un superamento della giustizia arcaica, "si rinuncia all'esercizio della forza, del potere, della violenza per privilegiare la bilancia e la benda"[27]. È interessante notare come Grazia Mannozzi e Giovanni Lodigiani, autori del libro "Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone" ritengano che comunque questo tipo di visione della Giustizia vada superato. Per parlare davvero di Giustizia Riparativa è necessario che la "giustizia per agire nella sua peculiarità deve vedere e distinguere, deve saper valutare caso per caso, situazione per situazione"[28]. Ecco perché la giustizia deve fare a meno anche della bilancia. Quest'ultima rappresenta lo strumento tipico della giustizia tradizionale, e ha la funzione di tenere una situazione in equilibrio. Ma dato che la Giustizia Riparativa è una possibile via complementare[29] rispetto alla giustizia classica, ecco spiegato il motivo

---

[25] V.F. FALAPPA, *L'umanità compromessa. Disintegrazione e riscatto della persona nell'epoca del postliberalismo*, Milano, 2012, pp. 20 e ss.; M. MARTINELLI, *L'uomo intero. La lezione (inascoltata) di Georg Simmel*, Genova, 2014, pp. 40 e ss.

[26] U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 38-39.

[27] U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 39.

[28] U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 41.

[29] G. COLOMBO, *La giustizia riparativa può essere sistema?,* in G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 64 e ss. Il principio di complementarietà tra

dell'abbandono della bilancia. La Giustizia Riparativa non parte da un equilibrio, non parte da nessun uso della bilancia, bensì da una situazione di squilibrio tra due o più parti, e non ha come obiettivo il nuovo equilibrio tra le parti, ma una riparazione, una ricostruzione. E questa ricostruzione spesso non porta ad un equilibrio inteso così come prevede la giustizia classica. Con l'equilibrio previsto da quest'ultima forma di giustizia potremmo pensare ad un risultato imposto dalla legge, per esempio prendendo in considerazione la pretesa punitiva dello Stato che prevede l'esercizio dell'azione penale in caso di notizia di reato fino all'accertamento del fatto di reato. La Giustizia Riparativa non solo non nasce da una pretesa punitiva e obbligatoria dello Stato, nasce dal libero consenso delle parti, e soprattutto non impone nessuna soluzione autoritativa alle parti, pertanto il risultato si presenta come "aperto", senza essere legato a particolari procedimenti tipizzati o equilibrati *ex lege.*

Ed è proprio questa la differenza, i percorsi offerti dalla Giustizia Riparativa non sono procedimenti preimpostati, lasciano libere le parti di interagire, per comprendersi, pertanto delle forme tipizzate sono incompatibili con questo modello, e dunque si utilizzano forme che si adattano caso per caso, alle esigenze delle persone coinvolte. Lasciando libere le parti di trovare il loro "equilibrio" che può essere *sostanzialmente* e *formalmente* diverso da quello inteso dalla legge dello Stato.

Ai fini di Giustizia Riparativa sarebbe lecito considerare una giustizia senza spada, senza benda e senza bilancia. Per riparare il rapporto la giustizia infatti deve poter vedere le figure di vittima e reo per poter offrire la strada migliore. Solo in questo modo si potrà contare su una giustizia "insensibile alle lusinghe del denaro, degna di rispetto, di animo severo, capace di agire come vigile baluardo per la cittadinanza"[30].

Giunti a questo punto della trattazione, è evidente la ricca portata applicativa della Giustizia Riparativa, in relazione anche alla possibile rieducazione del reo e degli effetti che potrebbe avere, se si seguono i suoi principi e le sue regole, all'interno della

---

giustizia riparativa e diritto penale sarà spiegato dettagliatamente nell'ultimo capitolo di questa trattazione. Circa il principio di c. si rinvia altresì a G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto*, 2017, p. 483, F. PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *dir. pen. contemp*., 2017, p. 11.

[30] G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, in G. MORANI, M. MORANI, *Tragedie e frammenti*, Torino, 1987, vv. 704-706.

società, ma tale aspetto verrà chiarito analiticamente nel corso della presente trattazione.

1.2 L'importanza della persona

La Giustizia Riparativa, considerata come percorso di giustizia complementare rispetto al diritto penale per risolvere conflitti, individua il *focus* della sua ricerca nella ricostruzione delle relazioni tra autore e vittima di reato. Ecco dunque spiegata l'esigenza dei percorsi riparativi di enfatizzare, nelle dinamiche criminali, la dimensione umana anche di chi commette un reato. In questa trattazione è quindi essenziale procedere con un breve approfondimento circa la rilevanza degli stati psico-fisici, legati alla dimensione emozionale dell'uomo, nel dibattito criminologico[31].

Ogni persona è costituita da una identità, quest'ultima però comprende anche forme di alterità, poiché l'identità stessa non può essere presa da sola, possiamo intendere l'identità come costituita dall'*essere* e dall'*avere*. In ogni essere umano esistono differenti e contrapposte esigenze: quella di appartenere, di essere inclusi, di possedere e inglobare[32].

È necessario focalizzare l'attenzione sul rapporto con l'Altro, in particolare "il contatto con l'altro significa incorporare esperienze, modelli di relazioni oggettuali, figure e funzioni, sistemi di valori che ci permettono di costruire la nostra interiorità e il nostro modo di apparire, cioè la nostra maschera. Agglomerare esperienze, agglutinarle, paralizzarle, congelarle ed evacuarle non permette di creare e costruire l'idea di un

---

[31] Sul tema delle emozioni nei programmi di Giustizia Riparativa: M. HALSEY, A. GOLDSMITH, D. BAMFORD, *Achieving restorative justice: Assessing contrition and forgiveness in the adult conference process*, in *48 Australian and New Zeland Journal of Criminology*, 2015, n. 4, 483 ss.; H. HAYES, P. SNOW, *Oral language competence and restorative justice processes: Refining preparation and the measurement of conference outcomes*, in *Trend and Issues in Crime and Criminal Justice*, n. 463, 2013, disponibili in www.aic.gov.au; T. BRINKE, S. MACDONALD, S. PORTER E B. O'CONNOR, *Crocodile tears: Facial verbal and body language behaviours associated with genuine and fabricated remorse*, in *36 Law and Human Behaviour*, 2012, n. 1, 51 ss.

[32] R. BISI, *L'importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico*, in *Criminologia, Vittimologia e Sicurezza,* 2017, 45. Per avere una visione più limpida si consulti inoltre F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Roma-Bari, 1996, p. 57.

‘mondo proprio”[33], ed è proprio dunque il rapporto con l’altro che contribuisce a creare la nostra dimensione interiore. Tale pensiero evidenzia lo stretto legame che potenzialmente esiste tra i componenti di una medesima società. L’assetto appena delineato mette in luce la pregante portata applicativa della concezione di Howard Zehr esposta precedentemente[34], che sancendo la rilevanza nei procedimenti riparativi del legame tra vittima, reo e comunità, enfatizza la necessarietà dell’interazione prima di tutto sociale che dovrebbe esserci tra i componenti della comunità, anche dinanzi a fenomeni criminali.

Nei procedimenti riparativi è auspicabile che si instauri un particolare tipo di movimento: “non è dunque il moto circolare, ma semmai quello, per così dire, ellittico che si avvolge intorno a due fuochi: che abbraccia l’identità e la differenza ad un tempo”[35]. Ed è proprio nella simultaneità relazionale, che è insieme emotiva, cognitiva, soggettiva e collettiva che si possono rintracciare opportunità per la costruzione di contesti sociali nei quali ipotizzare e pensare un possibile presente che non sia contraddistinto dal mero incontro, ma è necessario che nell’incontro si riscoprano le alterità. Nonostante le illusioni individualistiche odierne e le correlate frustrazioni, infatti, “la relazione viene per prima”[36].

Dunque, durante i percorsi riparativi ogni soggetto coinvolto dovrebbe cercare di capire cosa sia successo alla persona che si trova davanti. Questo processo lega in modo bilaterale la vittima e il reo. In particolare, la vittima dovrebbe fare una esperienza riparatrice dei danni che le sono stati causati dalle esperienze che ha vissuto. E il reo dovrebbe ammettere le proprie colpe, comprenderle, chiedere perdono e divenire autoresponsabile. Il passato non si può cambiare, i fatti che sono accaduti in passato non si possono cancellare: ma è possibile cambiare i vissuti rispetto a quei fatti. Ed è proprio il nuovo modo di intendere il vissuto che potrebbe mutare le relazioni tra reo e vittima.

---

[33] R. BISI, *L’importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico*, in S. RESNIK, *Spazio mentale. Sette lezioni alla Sorbona*, Torino, 2003, p.104.
[34] Si rinvia pp. 12 e ss.
[35] R. BISI, *L’importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico*, cit., 46.
[36] R. BISI, *L’importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico*, a cura di G. BATESON, *Mente e natura. Unità necessaria,* Milano, 1995, pp. 23 e ss.

1.2.1 La nozione di Giustizia Riparativa applicata alla vittima

Il termine vittima ha origini incerte e lontane, ci potrebbe far pensare all'idea del sacrificio, che in base alle epoche più arcaiche può essere animale o umano, sul quale si fanno confluire le energie negative, per salvaguardare l'ordine della collettività[37].
In senso ampio la vittima è colui o colei che ha subito una qualche sofferenza che può manifestarsi in vari modi: un'ingiustizia, una calamità, una discriminazione, delle paure.
Uno degli elementi caratteristici della Giustizia Riparativa consiste nel fornire spazio di ascolto non solo al reo, ma anche alla vittima.
L'attenzione verso la vittima di reato è emersa in ambito anglosassone e statunitense verso gli anni Quaranta, e si è poi diffusa nel contesto europeo, in particolare in Italia a partire dagli anni 2000[38]. Tipicamente nel diritto penale la vittima è "il soggetto passivo del reato, individuando il titolare dell'interesse leso o messo in pericolo dalla condotta del soggetto attivo, che viola la norma penale posta […] a tutela di quell'interesse"[39]. Tuttavia una parte della dottrina[40] enfatizza come la vittima possa coincidere o meno con il soggetto passivo della condotta o con il danneggiato dal reato. Il soggetto passivo e il danneggiato dal reato non sono figure necessariamente sovrapponibili, infatti il danneggiato è colui che subisce un danno in conseguenza di un fatto criminoso "da far valere, eventualmente, con la costituzione di parte civile nel processo penale, ai fini essenzialmente risarcitori"[41].
Dal punto di vista criminologico invece la definizione di vittima è stata oggetto di mutamenti nel corso del tempo. Così infatti una parte della dottrina[42] spiega i predetti cambiamenti: in un primo momento la vittima è definita come mero soggetto debole, in un secondo momento vi è il passaggio, dal punto di vista definitorio, dalla debolezza della vittima al concetto di opportunità: secondo tale parte della dottrina "tanto più una

---

[37] S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit., 63.
[38] V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena*, cit., pp. 397 e ss.
[39] *Ibidem*.
[40] *Ibidem*.
[41] *Ibidem*.
[42] V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena*, cit., pp. 397 e ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?,* Napoli, 2015, pp. 30 e ss.; V. P. NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.,* 1973, 640.

società offre opportunità, tanto più produce criminalità opportunistica […] così la vittima […] non è più soggetto predestinato […] ma un soggetto che interagisce in un ambiente in cui non può che essere chiunque vittima di una criminalità che […] fa della vittima il soggetto occasionale, fortuito […] dove non c'è nessun elemento di predittività a suo rischio"[43]. Tale orientamento ha una visione più dinamica del concetto di vittima, tenendo conto della possibile interrelazione tra la condotta della vittima e del reo, e quindi in generale della gestione del fenomeno criminoso[44]. Pertanto, il fatto che chiunque possa essere vittima ci spinge a non auspicare una strumentalizzazione delle esigenze di protezione della vittima, in considerazione delle realizzazioni politiche di deriva securitaria[45].

Quando parliamo di vittima possiamo fare riferimento anzitutto alla vittimologia, che è definita da molti come una branca della criminologia, essa ha tuttavia una storia breve[46]. Uno dei primi studiosi ad occuparsi di vittimologia fu H. Von Henting, nell'opera *"The criminal and his victim"*. Egli, in particolare, individua il carattere duale dell'interazione criminale, reo e vittima sono due binomi inscindibili, sono una coppia di attori sociali, meritano la medesima considerazione per consentire un recupero di entrambi[47]. Con il contributo di Henting il fenomeno criminale non è più inteso come fenomeno unilaterale, bensì dinamico, come correlazione complessa tra due soggetti, conformemente all'evoluzione degli studi criminologici in relazione alla definizione della vittima[48].

---

[43] V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* cit., pp. 397 e ss.

[44] V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* cit., pp. 397 e ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?,* cit., pp. 30 e ss.; V. P. NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, cit., 1973, 640.

[45] V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* cit., pp. 397 e ss.

[46] S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit., p. 62.

[47] S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit., 63. Ulteriori contributi sull'inscindibilità del rapporto tra reo e vittima sono offerti da G. DE LEO, M. SCALI, M. GIANNINI, G.L. LEPRI, *Psicologia investigativa: una nuova sfida della psicologia giuridica*, in *Rass. it. di crim.*, 2000, 3-4, pp. 367-386. In particolare in questo saggio si legge come studiare il rapporto tra reo e vittima sia utile a livello investigativo, in determinati studi è stato rilevato che in reati violenti, le relazioni autore-vittima sono efficaci per comprendere i profili dell'aggressione, e il significato del crimine. Inoltre il manuale dell'FBI *"Crime classification manual"* rileva come dai segni psico-fisici si possa risalire alla storia, alla dinamica del reato, ed ottenere dunque elementi utili per l'investigazione.

[48] V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* cit., pp. 397 e ss.

Premettendo che ogni vittima ha i propri tempi per poter prendere coscienza di ciò che le sta capitando, secondo una parte della dottrina, perché la vittima si riconosca come tale è necessario che superi quattro momenti precisi: "la presenza di un danno, il riconoscersi come vittima, quale strada intraprendere se quella della denuncia o quella della confidenza ad una persona vicina, e il riconoscimento da parte della società, al fine di ricevere sostegno sociale e solidarietà"[49]. Con riguardo poi alle offese subite dalla vittima, queste si definiscono primarie se riguardano direttamente la vittima, come perdite economiche o lesioni psicofisiche. Il problema sorge quando si considera la vittimologia secondaria, cioè offese secondarie che subisce la vittima a causa della risposta sociale *formale* (proveniente dall'apparato giudiziario-esecutivo) e *informale* (proveniente da familiari o amici della vittima). Spesso è proprio la reazione sociale a rendere più difficoltoso il ripristino della normalità[50]. Non di rado accade che le vittime di violenza sessuale debbano subire ulteriori umiliazioni da parte di persone vicine. Altresì gli agenti istituzionali coinvolti nei procedimenti penali, spesso si lasciano condizionare da stereotipi diffusi nell'ambiente sociale dove vive la vittima, con la conseguenza che il giudizio non sarà del tutto imparziale. Ma questo porterà ad una ulteriore conseguenza, ossia ad una vittima che non nutrirà fiducia nel sistema giudiziario[51]. È auspicabile quindi una sensibilizzazione di tutto il personale che opera nella dinamica criminale, perché solo così la vittima potrà dire di sentirsi davvero ascoltata. Inoltre un altro fattore problematico è l'eccessiva durata dei processi, con la non remota conseguenza di lasciare aperta la possibilità di non riparare pienamente l'offesa alla vittima.

Venendo ad una problematizzazione del ruolo della vittima, partendo dalle criticità che sono state menzionate nella parte introduttiva è rilevante un orientamento dottrinale che mette in luce come oggi la vittima di reato non debba essere più dimenticata, così

---

[49] S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit., 67. Si veda inoltre E. VIANO, *Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica*, in A. BALLONI, E. VIANO (a cura di), *IV Congresso Mondiale di vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Bologna, 1989.

[50] S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima,* in G. GIUSTI, *Trattato di medicina legale e scienze affini*, *Vol. IV*: *Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, cit., p. 509.

[51] S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, cit., 68. Si rinvia a M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico*, Padova, 1990, pp. 50 e ss.; S. SICURELLA, *Vittime e istituzioni locali: quale dialogo?,* Bologna, 2010,, pp. 44 e ss..

che si possano realmente elevare le sue prerogative "a fattore di consolidamento della legittimità morale dell'intervento penale"[52]. Si parla in dottrina di una fase di rivalutazione del ruolo della persona offesa[53]. Così si diffonde oggi l'ideologia di una maggior valorizzazione pubblica della posizione della vittima, e di conseguenza di uno Stato che "riconosca il fallimento delle proprie politiche criminali di tutela della collettività"[54]. Un maggior riconoscimento verso la vittima obbliga i poteri pubblici ad intervenire per la protezione dei soggetti deboli, i quali non riescono a salvaguardare autonomamente i beni meritevoli di tutela: è necessario un intervento serio e concreto dello Stato per proteggere le vittime.

Bisognerebbe considerare la persona offesa non come un'entità astratta ma come una persona reale, infatti una maggior attenzione sulle componenti normativo-astratte ha condotto ad una risposta penale come "pura reazione alla violazione delle norme, del tutto svincolata dalle aspirazioni della vittima"[55].

Pertanto oggi, una parte della dottrina solleva l'esigenza di mutare sul piano interpretativo la concezione del reato: "da violazione di norme dell'ordinamento penale a lesione di vittime concrete"[56]. È un percorso di cambiamento, ancora in fase embrionale, che porta con sé alcuni aspetti critici, legati perlopiù ad una alterazione tra la simmetria del crimine e la previsione della pena, demolendo di conseguenza la logica sottesa ai principi costituzionali di personalità della responsabilità, della presunzione di innocenza e del principio di *nemo tenetur se detergere*, ove si radica il garantismo moderno[57].

Nonostante queste criticità, oggi sorge l'esigenza di accordare alle vittime "protezione, diritti di informazione, di accesso e partecipazione al procedimento e prestazioni satisfattorie"[58]. Questo è altresì l'orientamento europeo che si basa su una rinnovata sensibilità per le aspettative e le prerogative delle vittime[59].

---

[52] L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, cit., pp. 1761 e ss.; O. DI GIOVINE, *Posizione e ruolo della vittima nel diritto penale*, in E. VENAFRO, C. PIEMONTESE, *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 25 ss.
[53] *Ibidem.*
[54] L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, cit., pp. 1761 e ss.
[55] *Ibidem*.
[56] *Ibidem*.
[57] *Ibidem*.
[58] *Ibidem*.
[59] Per quanto attiene all'analisi del quadro europeo si rinvia ai paragrafi 3 e ss. del Capitolo Primo.

Una maggior attenzione verso la vittima si iscrive nella prospettiva del reo: "in particolare in quella special preventiva della risocializzazione, permettendo di apprezzare l'impegno del reo nel senso della riparazione all'offeso"[60]. La reintegrazione del reo nella comunità è legata alla ricomposizione del legame con la vittima: non nel senso che reo e vittima debbano divenire amici, quanto che la seconda accetti che il primo possa far parte di nuovo della comunità[61].
Alla luce di queste considerazioni bisognerebbe recuperare la valenza comunicativa della pena: in dottrina di parla di una *special restituzione* "nel senso dell'orientamento della risposta penale al superamento del trauma da parte del soggetto leso"[62]: ossia una risposta che consenta un soddisfacimento dell'interesse della vittima. A riguardo si è affrontato il discorso anche di una c.d. "risocializzazione della vittima", da inserire nelle finalità del diritto penale[63]. Infatti l'aver subito il reato comporta per la vittima una perdita di orientamento sociale, con il rischio che il trauma interiorizzato "diventi il primo anello di una catena di violenza" [64].

1.2.2 La nozione di Giustizia Riparativa applicata al reo

Si è detto che i percorsi riparativi cercano di riparare il danno che il reo ha arrecato alla vittima, attraverso un incontro guidato da mediatori e facilitatori, e qualora volessero possono partecipare anche alcuni esponenti della comunità sociale di appartenenza di reo e vittima.
Spesso durante i percorsi di riparazione, vittima e autore si riuniscono per analizzare cosa abbia spinto una persona a commettere un reato, e perché proprio verso quella vittima. È fondamentale nei percorsi riparativi discutere sui motivi che hanno indotto il reo a commettere il reato, e quindi sulla possibilità di riparazione dei legami mediante una comprensione delle azioni compiute e una presa di coscienza di esse.

---

[60] L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, cit., pp. 1761 e ss.; E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, Torino, 2004, pp. 16 ss.
[61] L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, cit., pp. 1761 e ss.
[62] *Ibidem*.
[63] *Ibidem*.
[64] *Ibidem*.

Nel corso dei secoli numerosi studiosi, sociologi, criminologi, giuristi si sono occupati di un quesito molto importante: *perché si delinque?* Concentrandosi su questa domanda è chiaro che sia cambiato l'oggetto di studio. Si è passati infatti dalla *scuola classica* che si concentrava essenzialmente sul fatto di reato, alla *scuola positiva* che pone al centro della sua riflessione la persona. Ed è proprio questo cambiamento circa l'oggetto degli studi legati alla criminalità e più in generale alle scienze penalistiche, che ci consente dopo secoli di parlare dell'importanza *in primis* della persona, al di là di qualsiasi fatto di reato abbia commesso.

Diversi studi hanno messo in evidenza che esiste uno stretto legame tra azioni violente e il desiderio di ricerca del rispetto: come il prestigio e l'autostima. In questa sede si analizzeranno i lavori di Hewitt e Kaplan[65], perché forniscono osservazioni utili in relazione al rapporto tra l'individuo e il contesto sociale in cui si trova. Hewitt e Kaplan hanno messo in mostra il fatto che un individuo tenda a conformarsi alle convenzioni prevalenti del vivere sociale, e che ciò sia correlato direttamente ad un soddisfacente livello di autostima. Ed è proprio quest'ultima ad essere il prodotto di un processo di socializzazione che avviene entro diverse strutture sociali. Quindi in questo contesto quando l'individuo si accorge di non avere più un concetto positivo di sé, potrà iniziare a ricercare modalità di comportamento che si trovano al di fuori degli schemi convenzionali, che gli consentano quindi di avere una nuova considerazione positiva di sé. A seconda di quanto sia grave la violazione di una norma ritenuta socialmente vincolante, esisteranno diverse condotte devianti, più o meno gravi. Ecco che quindi la devianza, secondo il presente orientamento, può essere una concreta alternativa alle norme giuridiche per consentire all'individuo la realizzazione di un compito e di un ruolo, in chiave di una autorealizzazione[66].

La Giustizia Riparativa, soprattutto dinanzi ai conflitti più controversi, come fatti criminali piuttosto gravi, ha l'obiettivo di voler passare dall'*autorealizzazione* del reo ad una *autoresponsabilizzazione* del reo. Una presa di coscienza che consenta, per quanto possibile, un cambiamento del reo.

---

[65] R. BISI, *L'importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico*, cit., 50. Si veda inoltre J. HEWITT, *Social Stratification and Deviant Behavior*, New York, 1970, pp. 35 e ss.

[66] Si sta cercando di comprendere le ragioni che possono spingere un soggetto deviante a compiere un reato.

2. Le dinamiche del sistema sanzionatorio: una riflessione generale e prime criticità

Prima di approfondire dettagliatamente le teorie della pena che regolano il diritto penale è necessario analizzare le dinamiche generali del sistema sanzionatorio penale. Anzitutto è doveroso enfatizzare l'attributo della complessità delle menzionate dinamiche: infatti, un parte della dottrina[67] sottolinea che le dinamiche sanzionatorie sono legate ad una iper-differenziazione delle risposte punitive, e che la proliferazione delle misure alternative al carcere (avviata con la l. 354/1975 e proseguita con la l. 689/1981) ha generato misure sovrapponibili dal punto di vista contenutistico (un esempio è dato dal confronto tra gli istituti della semidetenzione e semilibertà), misure tra l'altro ritenute, sempre da tale parte della dottrina, poco responsabilizzanti[68].

Ecco dunque che – alla luce della prima descrizione dell'attuale sistema classico di giustizia – è possibile introdurre una prima criticità. Se è vero che gli interventi di flessibilità della pena detentiva hanno portato a loro volta ad una reale flessibilità delle risposte statali di rieducazione – legate all'esecuzione progressiva della pena – non sono comunque riuscite a spostare il *focus* del sistema penale dalla pena detentiva: il sistema attuale è principalmente fondato su esigenze di "reinserire" il detenuto "disinserendolo" per mezzo delle carceri, con l'effetto di una prevalenza della visione carcerocentrica[69].

Nonostante la detenzione sia stata progressivamente ispirata al modello rieducativo – attraverso la crescente attenzione per i diritti umani grazie agli interventi della Corte di Strasburgo – una parte della dottrina ritiene che oggi lo status detentivo viva una "seconda giovinezza"[70]. Quest'ultima è legata principalmente alla diffusione – più incisiva rispetto al passato – del paradigma riparativo, del quale si approfondiranno i tratti salienti nel corso della trattazione.

---

[67] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Dir. pen e proc.*, 2012, p. 838; M. FOUCAULT, *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, Firenze, 2011, 263; L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, cit., pp. 1761 e ss.
[68] *Ibidem.*
[69] *Ibidem*.
[70] *Ibidem*.

In questo contesto, le complesse dinamiche sanzionatorie sono strettamente connesse con l'intensificazione della rigidità delle risposte sanzionatorie che esprimono una politica criminale neoconservatrice, con lo scopo di confinare o neutralizzare "non soltanto terroristi e nemici ideologici dell'ordinamento ma anche vecchi e nuovi 'marginali' e le inedite 'vite di scarto' prodotte dalla società postmoderna globalizzata"[71].

L'attuale sistema sanzionatorio oscilla tra istanze antitetiche: ossia tra misure improntate su un ideale rieducativo che convive con politiche di inasprimento sanzionatorio[72]. Così si avvalora l'esistenza di un diritto penale che è in bilico – peraltro da oltre due secoli – tra istanze punitive e istanze di correzione, ma dinanzi a tale scenario il sistema è riuscito a produrre solo deboli varianti alla pena carceraria dove le componenti custodiali "sono presenti *ab origine*"[73].

Si sta facendo riferimento alle misure alternative alle pene detentive.

In particolare, alle origini delle misure alternative al carcere sembra collocarsi "un'inconscia 'eterizzazione' degli scopi della pena"[74], ciò significa che si cerca di perseguire anche – attraverso le misure alternative – gli stessi obiettivi originariamente propri della pena detentiva[75]. Così le misure alternative percorrono la dialettica tra "rieducazione alla moralità e rieducazione alla legalità"[76] che informa il dibattito sulla legittimazione del ricorso alla pena.

Queste misure sono state definite deboli perché la ragione è legata principalmente al profilo della prevenzione speciale, ma ancora prima al fallimento della pena carceraria rieducativa che non ha sancito il superamento "dello sclerotizzato bipolarismo punitivo: carcere/misure alternative"[77]. Il ricorso a forme alternative a pene detentive

---

[71] *Ibidem.*

[72] Specie per quanto riguarda i reati di criminalità comune connessa all'immigrazione, tale inasprimento sanzionatorio diviene corollario del binomio "legge e ordine", basti pensare al "pacchetto sicurezza", simbolo di una politica che promuove rassicurazione ma che "rivela istanze mentitorie […] per aprire porte di consenso sociale" così G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., p. 839.

[73] Ivi, pp. 839-840.

[74] *Ibidem.*

[75] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., p. 839; C.E. PALIERO, *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1992, 511 s.

[76] *Ibidem*.

[77] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., p. 839.

non ha risolto il problema della recidiva e soprattutto non ha mutato la visione prevalentemente carcerocentrica del sistema penale, ecco dunque la possibilità che la Giustizia Riparativa possa – in una prospettiva complementare al diritto penale – offrire una possibile soluzione alle criticità affrontate dalla giustizia tradizionale, spostando il baricentro anche sulla vittima di reato. A riguardo un dato importante viene offerto dai Paesi, quali Stati Uniti e Inghilterra[78], dove è più risalente la tradizione riparativa; infatti è stato registrato che il tasso di recidiva di chi intraprende un percorso riparativo è inferiore rispetto a quello prodotto dalla giustizia classica; inoltre, le vittime che accedono a percorsi riparativi sono più soddisfatte[79].
Il dato statistico appena considerato, nonostante sia stato preso in un contesto sociale e ordinamentale differente rispetto al nostro, ci consente di ipotizzare che la Giustizia Riparativa possa produrre anche nel nostro ordinamento dei risultati efficaci – con particolare riferimento alla maggior attenzione verso la vittima di reato e alla riduzione della recidiva – comportando effetti benefici per l'intero sistema classico di giustizia[80].

2.1 Teorie della pena: dalla teoria assoluta alle teorie relative

In questa sede si vogliono analizzare le principali teorie del nostro sistema penale. Anzitutto le teorie della pena legittimano il ricorso dello Stato all'arma della pena.
Nel nostro ordinamento si è passati dalla teoria retributiva (assoluta) alle teorie (relative) di prevenzione generale e speciale[81].
La teoria retributiva concepisce la pena come una male inflitto dallo Stato per retribuire il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società. Questa teoria è disinteressata agli effetti della pena: è una teoria assoluta, slegata da un qualsiasi fine

[78] R. MUZZICA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, in *Proc. pen e Giust*., 2015, p. 160.
[79] Si veda R. MUZZICA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, cit., p. 160; G. ROBINSON-J. SHAPLAND, *Reducing recidivism. A task for restorative justice?,* in *British Journal of Criminology*, 2008, 48, p. 337 s.
[80] R. MUZZICA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, cit., p. 160.
[81] G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2015, pp. 3 e ss.

raggiungibile. Secondo la menzionata teoria, si punisce l'uomo perché è giusto, e non perché la pena possa essere utile a qualche finalità.

Le teorie relative, che plasmano tutti gli istituti penalistici del nostro ordinamento, sono invece incentrate sugli effetti della pena. In particolare la teoria general preventiva legittima la pena con il fine di orientare le scelte comportamentali dei consociati, principalmente focalizzandosi sugli effetti intimidatori del contenuto afflittivo della pena. Invece la teoria special-preventiva concepisce la pena come un vero e proprio strumento per prevenire la futura commissione di reati da parte del reo. La teoria special-preventiva vuole essere *risocializzante* per il condannato per un eventuale reinserimento nella società, una volta espiata la condanna, ma anche *intimidatoria* verso le persone per le quali la pena non può essere risocializzante, e *neutralizzante* quando il destinatario della pena sembra rifiutare il trattamento rieducativo.

Come si è detto, nonostante la rilevanza delle teorie relative nel nostro ordinamento che sono orientate alla logica risocializzante e rieducativa della pena, restano oggettivi i problemi concreti: ossia l'elevato tasso di sovraffollamento carcerario, nonché l'elevata percentuale di recidiva, e la concreta difficoltà di attuare un serio e concreto trattamento rieducativo. Si vedrà a breve che la Giustizia Riparativa non potrà tanto essere lo strumento per risolvere le criticità appena menzionate, quanto uno strumento in grado di poter fungere da ausilio – in chiave complementare – al sistema classico di Giustizia, diffondendo il suo paradigma riparativo, per poter autoresponsabilizzare il reo e supportare la vittima per recuperare il legame sociale venuto meno con la commissione del reato, compatibilmente con le previsioni penali legate all'esigenza di recupero del reo.

2.1.2 Le funzioni della pena e la devianza

Una parte della dottrina[82] sostiene che lo strumento della detenzione – elaborato per ridurre la devianza – sul piano concreto non realizzi tale funzionalità, e che pertanto per superare parte delle lacune attuali bisognerebbe intervenire sui motivi della devianza.

Prima di affrontare il discorso su come intervenire sulla devianza, cerchiamo di spiegare perché la pena detentiva non riesca a realizzare la funzione di deterrenza per la quale è stata prevista.

Si è soliti dire che la pena ha una funzione general-preventiva e special-preventiva. Quanto al primo aspetto, la previsione astratta della pena dovrebbe far sorgere un meccanismo di intimidazione per il quale quando un cittadino vede che la legge è stata violata e colui che l'ha trasgredita viene punito dovrebbe astenersi dalla commissione di reati. Per quanto riguarda invece la funzione special-preventiva, l'esecuzione della pena dovrebbe far astenere dal nuovo compimento del reato i trasgressori che hanno già violato la norma. In relazione a questa tematiche spunti rilevanti vengono offerti da un ex magistrato, Gherardo Colombo. Egli ritiene che la deterrenza e l'intimidazione siano inadeguate "a stimolare il rispetto della dignità propria e altrui, e quindi delle regole che hanno come profondo elemento giustificatore la promozione e la tutela della dignità"[83].

Anzitutto "incutere paura" mediante l'intimidazione della pena insegna certamente l'obbedienza, ma quest'ultima non ha efficacia persuasiva, con la diretta conseguenza che si tende a seguire la regola perché si ha paura di essere controllati e che una eventuale trasgressione sia quindi scoperta. Invece chi osserva la regola perché è convinto, e non perché è obbligato, è egli stesso il primo a controllare la sua condotta[84].

Per dimostrare che la deterrenza non funzioni dati concreti vengono offerti dalla realtà[85]; il killer della mafia sa bene che se dovesse uccidere rischia una pena detentiva non inferiore a ventuno anni *ex* art. 575 c.p., e sa anche che persone che avevano

---

[82] G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, cit., pp. 53 e ss.; E. FASSONE, *Fine pena: ora*, Palermo, 2015, pp. 200 e ss.; F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rass. Penit. e crimin*., 2007, pp. 8 e ss.

[83] G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, cit., pp. 61 e ss.

[84] Ivi, p. 62.

[85] Ivi, pp. 63 e ss.

intrapreso la sua stessa carriera criminale sono in carcere, ma nonostante ciò continua a scegliere di appartenere a quel contesto criminale perché "il suo ambiente è quello dei mafiosi, i suoi amici sono mafiosi, le persone che frequenta girano intorno alla mafia e se dovesse recidere i rapporti che lo legano alla mafia rimarrebbe solo"[86]. Guardiamo ora all'estremo opposto una situazione che mostra come, in certi contesti, di nuovo la deterrenza della pena non funzioni. Possiamo fare riferimento ad una vicenda citata da Gherardo Colombo nel suo libro[87], in cui una signora, stanca dell'ennesima vessazione verbale da parte del marito, lo accoltella. In questo contesto emerge come la signora non abbia sentito, prima di compiere il folle gesto, la funzione intimidatrice della pena. Così viene spiegato che la stragrande maggioranza delle trasgressioni sfugga alla previsione intimidatrice della sanzione[88]. Infatti, bisogna sempre guardare alla realtà, ossia al fatto che ogni anno giungono circa 3 milioni di notizie di reato presso gli uffici giudiziari, e che circa tre quarti sono a carico di ignoti, senza dimenticare che nonostante la previsione della pena le notizie di reato sono comunque tantissime, e che quindi il reato venga commesso nonostante la funzione intimidatrice della pena stessa.

Dinanzi agli esempi appena citati, appare evidente che abbia poca incidenza sul piano concreto la previsione astratta della pena; e rispondere all'evidenza di tali dati affermando che la soluzione al problema sarebbe incrementare l'efficienza del sistema repressivo sarebbe illusorio[89]. Il problema potrebbe essere risolto riducendo la devianza. Spunti rilevanti vengono offerti dal giurista e criminologo David Garland, che sostiene la necessità di "regolamentare la vita economica e implementare politiche di inclusione e integrazione"[90]. Quindi ciò che emerge è legato ad un maggiore coesione sociale e all'incremento quindi di progetti di solidarietà. Purtroppo, oggi gli ideali della solidarietà sono stati oscurati da imperativi come la sicurezza, l'economia e il controllo. Tale assetto giustificherebbe la funzione sociale della giustizia penale

---

[86] Ivi, p. 64.
[87] *Ibidem.*
[88] Ivi, p. 65.
[89] Ivi., p. 66.
[90] D. GARLAND, *La cultura del controllo*, in G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, cit., p. 101.

che "è oggi quella più reazionaria e quella meno ambiziosa di reimporre il controllo nei confronti di chi è uscito dal mondo della 'libertà consumistica'"[91].

Ma abbandonare la cultura della pena retributiva – sostenuta oggi dai molti – equivale ad una rivoluzione copernicana "perché consiste nel sostituire il riferimento ultimo delle relazioni umane: gratuità invece di onerosità. Solidarietà invece di individualismo, inclusione invece di esclusione"[92].

Parlare di rivoluzione copernicana ci fa sicuramente percepire che stiamo parlando di un percorso lungo, dove la revisione della sanzione dovrebbe andare di pari passo con l'evoluzione culturale, ed oggi questo è molto difficile da realizzare. Tuttavia possono essere comunque introdotti dei correttivi e dei progressivi cambiamenti nell'attuale contesto socio-culturale.

Così vengono in aiuto le parole del cardinal Carlo Maria Martini, il quale afferma che "il ricorso alla pena detentiva dovrebbe essere concepito in termini di rigorosa *extrema ratio*, da riferirsi essenzialmente ai casi in cui sussista un pericolo attuale di reiterata aggressione a beni fondamentali […] privilegiando l'utilizzazione di forme sanzionatorie diverse dal carcere, che in molti casi potrebbero assumere un significato costruttivo pur restando significativamente impegnative per chi ad esse assoggettato. Peraltro, anche privazioni di diritto meno complessive di quelle riconducibili alla pena detentiva (pene pecuniarie, interdizioni, interventi su patrimoni illecitamente costituiti) potrebbero considerarsi maggiormente accettabili, e più comprensibili da parte di chi le subisca, del ricorso generalizzato alla reclusione"[93].

2.2 Critiche al sistema classico di giustizia e il ruolo della Giustizia Riparativa

Preliminarmente è necessario ribadire come una parte della dottrina[94] ritiene che il diritto penale oggi resti comunque legato prevalentemente alle logiche punitive; la

[91] D. GARLAND, *La cultura del controllo*, in G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, cit., p. 102.
[92] G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, cit., p. 102.
[93] Ivi, p. 103.
[94] F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *Dir. pen. contemp.*, 2012, p. 2; R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, cit., pp. 97 e ss.

pena detentiva infatti resta, in virtù delle modalità in cui è espiata, per lo più una punizione, discostandosi dal principio rieducativo della pena sancito dall'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Nel corso del tempo si è alimentata una insoddisfazione per il diritto penale, legata alla "sterilizzazione emotiva e razionalizzazione istituzionale del sistema"[95]. Tale assetto ha contribuito a plasmare un ordinamento penale slegato dalla componente umana, che è invece fondamentale per comprendere altresì le ragioni legate al motivo della devianza e della criminalità. Infatti, conformemente a quanto è stato precedentemente esposto[96], con riguardo all'importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico, se non si analizzano i motivi per cui un soggetto commette un crimine, e quindi se non si approfondisce tale componente attinente alla sfera umana e morale delle persone, difficilmente potrà essere inquadrato un trattamento rieducativo efficace. È necessario quindi avvicinare l'attuale sistema penale alla dimensione umana del fatto criminale.

Prima di approfondire la portata applicativa e gli effetti che la Giustizia Riparativa potrebbe avere nell'attuale sistema classico di giustizia, è doveroso individuare le criticità che caratterizzano quest'ultimo.

Procedendo dunque con ordine le critiche sollevate verso l'attuale sistema penale sono differenti, in primo luogo vi è un serio problema legato al dato oggettivo del sovraffollamento carcerario[97]. Questa prima criticità è a sua volta legata con gli alti tassi di recidiva[98], infatti la popolazione penitenziaria è così elevata, non solo perché ci sono diverse persone che si trovano in carcere per una prima condanna, ma anche per ulteriori condanne. Il fatto stesso che ci siano diversi recidivi in Italia è legato ad un mal funzionamento del paradigma rieducativo del sistema[99]. Emerge dunque come

---

[95] *Ibidem*.

[96] Si rinvia al paragrafo 1.2 del presente Capitolo.

[97] P. BARZANÒ, *Il sovraffollamento carcerario: un problema diffuso*, in *Rass. penit. e crim*., 2015, pp. 317-324.

[98] R. SETTE, *Recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, in *Riv. di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2016, pp. 111 e ss.

[99] R. MASTROTOTARO, *Crisi del "Welfare" e ineffettività della funzione rieducativa della pena: il rilancio del lavoro penitenziario*, in *Processo penale e Giustizia*, 2019, pp. 1495-1509. Si veda inoltre S. MOCCIA, *Riflessioni sulla funzione normativa della pena. Costanti aporie tra teoria e prassi*, in *Dir. pen. contemp*., pp.145 ss., F. PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma,* cit., p. 4, R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, cit., pp. 97 e ss.

partendo dalla crisi determinata dal sovraffollamento carcerario si nascondono ulteriori criticità: ossia la recidiva, che a sua volta è sintomo di un mal funzionamento del paradigma rieducativo. Si innesta dunque un circolo vizioso, più condanne a pena detentiva aumentano il tasso di sovraffollamento, il quale rende difficile la possibilità di attuare programmi rieducativi, e ciò aumenta la possibilità che un detenuto una volta espiata la condanna non sarà stato rieducato, con la diretta conseguenza che ritornerà a delinquere. Così ci sarà una nuova condanna, e un nuovo ingresso in istituto penitenziario, e un ulteriore aumento del tasso di sovraffollamento. È importante menzionare tale critica del sistema attuale poiché porta con sé un problema legato principalmente alla difficoltà di attuare un serio ed efficace trattamento rieducativo, tuttavia dinanzi a tale problematicità la Giustizia Riparativa non si pone come strumento in grado di risolvere questo problema. In riferimento al problema del sovraffollamento carcerario, della recidiva e del mal funzionamento della funzione rieducativa della pena detentiva sono diverse le risposte della dottrina. In particolare, una parte della dottrina ritiene che sia necessario un maggior utilizzo delle misure alternative alle pene detentive[100]; altri autori ritengono invece necessario una maggior applicazione delle pene pecuniarie con riferimento ad alcune tipologie di reati, evitando in alcuni casi la pena detentiva[101].

Dinanzi a questo panorama la Giustizia Riparativa non potendo essere un sistema autonomo in grado di affrontare alcune criticità del diritto penale – come il sovraffollamento carcerario – può essere comunque uno strumento in grado di raggiungere risultati positivi per il classico sistema penale; soprattutto in riferimento alle critiche mosse da una parte della dottrina[102] che afferma la necessità di studiare il ruolo delle emozioni del dibattito criminologico. La cultura riparativa, basandosi su una nuova visione del conflitto e attribuendo uno spazio e un tempo di ascolto per il reo e la vittima, è in grado di concentrarsi sui vissuti e le dimensioni interiori dei

[100] G. BARBUTO, *Qualche riflessione sulle misure alternative alla detenzione in carcere (a margine del disegno di legge n. 3291 bis)*, in *Iust.*, 2010, pp. 281-291.
[101] E. DOLCINI, *Superare il primato del carcere: il possibile contributo della pena pecuniaria*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 2018, pp. 393-425.
[102] R. BISI, *L'importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico*, cit., 50.

soggetti coinvolti in una dinamica criminale. Secondo una parte della dottrina[103], la Giustizia Riparativa ha le potenzialità per fornire una risposta molto più credibile rispetto al diritto penale con riguardo alla domanda di sicurezza e di punizione, ed è un modello di giustizia che se è ben praticato è capace di prendere in carico tutto ciò che allarma profondamente i cittadini.

La pericolosità del reo trova la possibilità di essere rielaborata mediante percorsi che lo mettano in condizioni di realizzare coscientemente quello che è accaduto in passato, per poter riparare l'offesa e migliorarsi consapevolmente.

Questa trattazione ci porta dunque a parlare di diritto dei cittadini a una giustizia utile per la società. Che pare essere tale solo se si mantiene come caposaldo, in qualsiasi fase del sistema penale, la dignità della Persona, così infatti "una giustizia che non si fermi all'accertamento dei fatti e delle responsabilità né all'arido conteggio delle sanzioni e dei risarcimenti, e nemmeno all'esteriorità di proclamati pentimenti e perdoni (o non perdoni), ma riesca in qualche modo a riparare il tessuto personale e sociale lacerato, e a migliorare il futuro di tutti, è un ideale tanto impegnativo quanto ambizioso, a cui però non possiamo rinunciare se della giustizia vogliamo continuare ad avere, a coltivare e a promuovere un'idea degna del senso ultimo dell'essere umano"[104]. Senza dimenticare come "la vera giustizia è sempre e comunque a favore dell'uomo affinché ritrovi se stesso nella società"[105].

---

[103] Adolfo Ceretti, Criminologo, dal 2005 è Professore Straordinario di Criminologia presso l'Università di Milano Bicocca. Contributi tratti dal Docufilm "*Restorative Justice - Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa*", con regia di Dario Tognocchi, ideato da Grazia Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, 2014. Sul tema si veda G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, cit., A. CERETTI e L. NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009, pp.103, 179 e 377 ss.

[104] G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, cit., 133. Citazione di Valerio Onida.

[105] Angelo Lodigiani è docente stabile di Etica teologica presso l'Istituto Superiore Scienze Religiose (ISSR) "S. Agostino" di Crema, Cremona, Lodi, Pavia, Vigevano, e nei corsi teologici del Seminario di Pavia e Docente di Giustizia riparativa e Mediazione Penale presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Como. È cultore di materia per Biodiritto e Informatica giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia. Citazione estratta dal Docufilm "*Restorative Justice - Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa*", con regia di Dario Tognocchi, ideato da Grazia Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, 2014. Per un approfondimento si consiglia D. GROSSMAN, *Con gli occhi del nemico. Raccontare la pace in un paese di guerra*, Milano, 2007; G. MANNOZZI e A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, 52; G. MANNOZZI e A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di umanesimo manageriale,* in G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 209-224; G. MANNOZZI e A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario,* in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2014, 133 ss.

2.2.1 L'ingresso della Giustizia Riparativa nel sistema penale: punti di divergenza e convergenza

Il classico sistema penale è caratterizzato da un assetto prevalentemente "carcerocentrico", ed oscilla tra la sfida rieducativa e la deriva securitaria[106]. In questo contesto emerge la Giustizia Riparativa che promuove percorsi di incontro e dialogo tra reo e vittima, i cui esiti possono influenzare il futuro giudizio per una eventuale concessione di benefici penitenziari. Attraverso l'adozione delle modalità di intervento che rappresentano ideali propri del paradigma riparativo ossia "l'ascolto, la presa in carico della sofferenza della vittima, riparazione, riconciliazione […] si cerca di incoraggiare l'autore del reato ad uscire dall'universo solipsistico del suo relazionarsi interiore con il fatto commesso"[107]. In prima battuta, uno degli obiettivi della Giustizia Riparativa – legato al raggiungimento dell'autoresponsabilizzazione del reo, attraverso altri strumenti rispetto a quelli classici penali – è compatibile con l'articolo 27 comma 3 della Costituzione, identificabile con il recupero e con la reintegrazione sociale del reo[108]. Inoltre più di trent'anni di letteratura straniera[109] mostrano come la *Restorative Justice* possa essere messa in pratica con tecniche in grado di condizionare "non solo i meccanismi estintivi del reato pre-processuali o processuali ma anche, una volta accertata la colpevolezza del reo, la fase della commisurazione della pena, quella dell'esecuzione e persino la fase successiva al rilascio del detenuto, al fine di agevolare la reintegrazione sociale di quest'ultimo"[110].

Venendo al rapporto tra diritto penale e Giustizia Riparativa è possibile affermare che sono due galassie "apparentemente autonome e distanti ma hanno trovato punti di contatto e acquisito un'inedita consapevolezza di appartenere inscindibilmente allo stesso universo"[111].

---

[106] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, *Dir. pen. e proc*., 2012, pp. 840 e ss.
[107] *Ibidem.*
[108] *Ibidem.*
[109] G. ROBINSON-J. SHAPLAND, *Reducing recidivism. A task for restorative justice?,* in *British Journal of Criminology*, 2008, 48, p. 337 ss.
[110] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 840 e ss.
[111] Ivi, p. 841.

Con riferimento alle divergenze è possibile definirli come due sistemi strutturalmente differenti: il diritto penale legittima il ricorso all'arma della pena, muovendosi tra esigenze retributive e preventive. La Giustizia Riparativa invece è più funzionale al concetto di integrazione sociale, cercando una riconciliazione tra reo e vittima. Essa si basa su una gestione del conflitto più mite rispetto al diritto penale, riconoscendo un ruolo più attivo alla vittima, autoresponsabilizzando il reo e condividendo il conflitto nella comunità, che diviene "agenzia di controllo sociale dei conflitti"[112].

Tuttavia l'elemento differente è che la Giustizia Riparativa, rispetto al diritto penale, indirizza le componenti positive della funzione di prevenzione generale e speciale della pena verso una possibilità di risocializzazione del reo, così la Giustizia Riparativa potrebbe essere una nuova legittimazione al diritto (penale) all'interno dell'attuale assetto sociale: una società costituita da valori diversi. Di conseguenza diverse modalità di gestione del conflitto rispecchiano gli assetti valoriali profondamente diversi della società postmoderna[113].

Infine, in relazione al rapporto tra Giustizia Riparativa e funzioni della pena, è proprio nella prevenzione generale che possono trovare accoglimento "le aspettative riparatorie della vittima, nel senso che anche la persona offesa avrebbe un interesse giuridicamente rilevante al ristabilimento della norma violata sotto il profilo in cui essa garantisce il bene individuale della vittima lesa dal reato"[114]. Così la prevenzione generale positiva ricomprende finalità socio-pedagogiche, riconoscendo la cittadinanza alle esigenze di tutela della vittima "nell'ambito della funzione di prevenzione generale positiva, come componente del concetto di integrazione sociale"[115], contenendo ove possibile l'uso del diritto penale, favorendo misure preventive di carattere extrapenale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di *extrema ratio*.

---

[112] R. MUZZICA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?,* cit., p. 159.; A. NAPPI, *"Restorative Justice": "guardare oltre". L' imprescindibile ausilio dello studio comparatistico nel ripensare la risposta al delitto*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi,* 2019, pt. 3, pp. 919-961.
[113] *Ibidem.*
[114] V. MASARONE, *Tutela della vittima e funzione della pena*, cit., pp. 397 e ss.
[115] *Ibidem*.

In relazione alla tutela *ex post* delle vittime reali, "valorizzare gli scopi di pacificazione sociale collegati alla pena significa incrementare misure di tipo satisfattorio-riparatorio" attivabili nel medesimo sistema penale, attraverso la riparazione e il risarcimento del danno, ove siano obiettivamente e soggettivamente possibili, attraverso un comportamento dell'offeso che rappresenti il "presupposto di un autentico e genuino 'merito' e del reinserimento sociale del reo"[116]. Seguendo tale direzione dovrebbe essere valutata una maggiore praticabilità di modelli di Giustizia Riparativa e definizione anticipata del processo, entrambi collegati all'adempimento di obblighi riparatori in senso ampio e a procedure di mediazione[117].

2.3 Rieducazione e riparazione: un dialogo irrinunciabile

Una parte della dottrina sostiene che la Giustizia Riparativa e la fase di esecuzione penale siano in un rapporto dialettico per trovare un equilibrio tra "l'universalismo razionalistico e il particolarismo umanistico-solidaristico della pena"[118]. Tale equilibrio deve passare per l'unicità del caso concreto, agevolato dalla ricerca del dialogo e dall'incontro tra reo e vittima. La Giustizia Riparativa presuppone un'evoluzione del paradigma rieducativo: ossia che diventi un percorso assistito "alla luce di una logica di inclusione"[119].

L'inclusione a riguardo rappresenta una nuova ermeneutica della rieducazione del condannato. Per favorire tale nuova concezione è fondamentale "la promozione di una diretta presa di coscienza, da parte del reo, delle conseguenze dannose del crimine e delle sofferenze cagionate a vittime dirette o indirette"[120].

---

[116] *Ibidem*.
[117] *Ibidem*.
[118] F. PALAZZO, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, in *Università degli Studi Suor Orsola Benincasa*, 2011, p. 26; G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 845 e ss.; F. PALAZZO, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, cit., 25.
[119] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 845 e ss.; ID, *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, *in Studi in onore di M. Romano*, Milano, 2006, 1132; F. CAVALLA, F. TODESCAN, *Pena e riparazione*, Padova, 2000, 96 ss.
[120] *Ibidem.*

È interessante una dottrina inglese – *comunicative theory of punishment* – secondo la quale la pena "dovrebbe promuovere una forma di dialogo morale con l'autore di reato"[121] con l'obiettivo di condurre il reo a prendere coscienza della dimensione morale della responsabilità che si realizza con il confronto "faccia a faccia" tra reo e vittima. Questo incontro mitiga la "deprivazione di *chance* relazionali commessa all'esecuzione della pena carceraria"[122].

L'incontro è favorito dal dialogo che diviene il simbolo di un reingresso nella comunità, che trascende anche dalla concretezza di un risultato riparativo, così "il processo comunicativo tra le parti […] è più importante del risultato"[123]. Il percorso empatico basato sul dialogo promuove accoglienza, si cerca di superare "la squalificazione sociale, che al reo deriva dalla condanna penale […] dall'aver subito la vicenda processuale" per favorire la reintegrazione nella società dove possa seguire valori etici e giuridici fondamentali.

La riparazione promuove dinamiche che alimentano "il riconoscimento dell'individuo come essere relazionale"[124], superando l'effetto di solitudine della pena detentiva, tale assetto consente di sostituire "una pena compensativo- satisfattoria" con "la giustizia della pena" in un contesto relazionale, sociale e solidaristico[125] "sulla base del riconoscimento di una "*moral competence*"[126] che appartiene a ogni individuo.

Il racconto del vissuto – da parte della vittima e del reo – è fondamentale. Esso consente di prendere coscienza del fatto subito e commesso. Soprattutto per il reo è utile per non ricadere nella futura commissione del reato, così infatti nei racconti di

---

[121] A. DUFF, *Punishment, Communication and Community*, Oxford, 2001, pp. 40 e ss; R. MATTHEWS, *Reintegrative Shaming and Restorative Justice: Reconciliation or Divorce?*, in I. AERTSEN, T. DAEMS, L. ROBERT, *Institutionalizing Restorative Justice*, Cullompton, 2006, 241 ss.

[122] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* in cit., pp. 847 e ss.

[123] Così M. UMBREIT, *The Restorative Justice and Mediation Collection: Executive Summary*, in *Office for Victims of Crime Bullettin*, 2000, 6; ID, *Restorative Justice through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assessment*, in *Western Criminology Review*, 1998, 3.

[124] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 847 e ss; S. COTTA, *Soggetto umano, soggetto giuridico*, Milano, 1997, 103 ss.; G. LODIGIANI, *La relazione educativa. Le categorie incontro ed empatia fondamenti filosofico-sociologici dell'educazione*, Pavia, 2005, 78 ss.

[125] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 847 e ss.

[126] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 847 e ss; M.D. DUBBER, *The Sense of Justice. Empathy in Law and Punishment*, New York, 2006, 7 ss.

Katherine Porter "Vino di mezzogiorno" si narrano gli effetti devastanti legati alla difficoltà soggettiva di raccontare il vissuto criminale. Il bisogno di parlare – che non è stato accolto – spinge il protagonista al suicidio. Ad ucciderlo è stato "quello stesso processo che lo ha assolto, non avendo consentito nessun tipo di ascolto, perché l'ascolto non è nella legge del rito"[127].

2.4 Il principio di complementarietà nel rapporto tra diritto penale e Giustizia Riparativa

Giunti a questo punto della trattazione è necessario operare una comparazione specifica tra Giustizia Riparativa e diritto penale.

Ed è proprio la prospettiva della complementarietà che sviluppa potenziali collegamenti tra la *Restorative Justice* e il sistema penale, "per intraprendere un percorso di civiltà giuridica che promuova un nuovo umanesimo anche processuale"[128].

L'opzione della complementarietà è da condividere sulla base dei seguenti argomenti.[129]

In primo luogo ci sono indicazioni giuridiche incontestabili derivanti dalle fonti sovranazionali, infatti la direttiva europea n. 29/2012 che a breve analizzeremo, sancisce che sia necessario abbandonare la visione reo-centrica del diritto processuale penale, per una nuova visione del processo dove vengano davvero bilanciati gli interessi dei diversi attori processuali: reo e vittima.

In secondo luogo è evidente che la Giustizia Riparativa sia un metodo sviluppato in base a una radice antropologica e filosofica che valorizza la mediazione, la riparazione,

---

[127] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* in K.A. PORTER, *Vino di mezzogiorno*, Palermo, 2000, p. 75.

[128] G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto,* Milano, 2017, 483. Si veda altresì E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella Giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2014, 1789-1814.

[129] L. EUSEBI, *La svolta riparativa nel paradigma sanzionatorio. Vademecum per un'evoluzione necessaria*, e M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, entrambi in G. MANNOZZI E A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., rispettivamente 97-118 e 135-151.

riconoscendo sempre la dignità delle persone. Pertanto non avendo un *corpus* normativo autonomo vive dell'interdipendenza funzionale con il diritto penale, dal quale attinge sia la definizione del conflitto sia le garanzie individuali.

In definitiva si può sostenere che "ciascun paradigma trova nell'altro il proprio completamento"[130]. La Giustizia Riparativa offre al diritto penale una nuova modalità di gestione dei conflitti, dando importanza non solo al ruolo del reo ma altresì a quello della vittima, il diritto penale invece offre alla Giustizia Riparativa una definizione dei conflitti cristallizzata nei precetti, ma deve allontanarsi da proposte meramente sanzionatorie.

La Giustizia Riparativa ricorda al diritto penale che dopo la commissione di un reato sia necessario "riannodare i fili della dignità negata, della memoria svilita, della verità offesa e dell'umanità ferita"[131].

Dunque alla luce delle motivazioni sopra esposte, la Giustizia Riparativa non può assumere le vesti di un sistema di giustizia penale autonomo. Andiamo per gradi.

In questa trattazione verranno analizzati i principi e gli strumenti della Giustizia Riparativa. Tra i principi anticipiamo – i principi di equidistanza, equiprossimità, consensualità[132]– per quanto riguarda gli strumenti saranno menzionati la comunicazione Nonviolenta, la resilienza, l'empatia, l'assertività, l'autocontrollo e il dialogo[133]. Emerge come la disciplina della Giustizia Riparativa non contempli un assetto giuridico articolato come il diritto penale.

La Giustizia Riparativa offre la possibilità di dialogo e riparazione legati all'idea di "*aidos*" che rinvia ad una disposizione favorevole alla legge, ma che va oltre l'osservanza della regola, avendo come obiettivo un principio di organizzazione dei rapporti umani, restituendo senso giuridico ma soprattutto morale a parole e gesti[134].

---

[130] G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto,* 2017, 483. Si approfondisca mediante la lettura di D. PULITANÒ, *Sul libro dell'incontro fra vittime e responsabili della lotta armata*, in Riv. *dir. pen. contemp*., 2016, 13.

[131] G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto,* cit., 483.

[132] Si rinvia al paragrafo 4.5.3 del Capitolo 1.

[133] Si rinvia al paragrafo 2 del Capitolo 2.

[134] A. CERETTI, *La giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, in G. MANNOZZI e A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 160.

3. Le fonti internazionali e comunitarie

In questa sede si approfondirà il quadro normativo internazionale ed europeo, che sarà utile per chiarire i principi della Giustizia Riparativa. Si procederà con l'analisi della Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. In seguito si analizzeranno brevemente due Convenzioni internazionali[135], rilevanti per l'identificazione di alcune categorie di vittime vulnerabili, la cui portata applicativa sarà utile in una fase successiva della trattazione dedicata nello specifico alla vittima vulnerabile nel nostro ordinamento.
Successivamente si passerà ad un profilo europeo, ripercorrendo le tappe fondamentali che hanno condotto ad una vera e propria disciplina normativa europea in tema di Giustizia Riparativa[136].

3.1 Le fonti internazionali: dalla Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite alle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul

Procediamo dunque con l'analisi della Risoluzione.
In particolare, si ritiene opportuno partire dal Preambolo della suddetta Risoluzione, poiché sono indicati gli aspetti essenziali della *Restorative Justice*, nonché il suo possibile impatto positivo nei confronti della società, e quindi ancora una volta, conformemente alle teorie sopra esposte di Howard Zehr è possibile enfatizzare il rapporto tra Giustizia Riparativa e società/comunità.
Il Consiglio Economico e Sociale ha ritenuto che la Risoluzione oggetto di analisi rappresenti una risposta evolutiva verso la criminalità. Risposta che rispetta la dignità e l'uguaglianza di ogni persona, promuovendo armonia sociale, attraverso una guarigione. La Risoluzione parla appunto di "*healing*", quindi una guarigione che riguarda vittima, reo e comunità. Possiamo intendere dunque la guarigione come se fosse una cura, differente rispetto al diritto penale, che mira, per quanto possibile, a

[135] Si sta facendo riferimento alla Convenzione di Lanzarote e alla Convenzione di Istanbul.
[136] Si sta facendo riferimento alla direttiva n. 29/2012.

ridurre i fenomeni criminali e a riparare il legame tra vittima e reo. Senza dimenticare la dimensione sociale in cui vengono realizzate e subite le condotte criminali.

Nel Preambolo viene altresì sottolineato che la Giustizia Riparativa permette a chi è colpito dal crimine di aprire i propri sentimenti ed esperienze con l'obiettivo di soddisfare i propri bisogni ed interessi. È consapevole di offrire l'opportunità alle vittime di ottenere una riparazione, consentendo in particolar modo di farle sentire più sicure, e consentendo altresì agli offensori di guardare con profondità all'interno delle cause e degli effetti dei loro comportamenti, cercando di costruire una responsabilità consapevole. Nel Preambolo viene sancito che la Giustizia Riparativa possa essere utile anche alla comunità: consentendo ad essa di comprendere le cause nascoste del crimine[137], per promuovere un benessere nella comunità stessa e aumentare il senso di sicurezza collettivo.

Il Preambolo termina con il diritto degli Stati di perseguire comunque, al di là dei percorsi di riparazione, gli offensori nonché autori di reato, ribadendo quindi l'attributo della complementarietà dell'offerta riparativa rispetto alla giustizia penale tradizionale.

La Risoluzione si occupa nella *Parte I* dei *programmi* e dei *processi riparativi*, essi riguardano tutti i processi in cui la vittima, l'offensore e ove opportuno, altri individui o membri della comunità colpiti dal crimine, partecipano insieme attivamente alla risoluzione dei problemi nascenti dal crimine, generalmente con l'aiuto di facilitatori. Questi processi includono la mediazione, la conciliazione e gruppi di conferenze circolari[138].

Viene altresì definito il *risultato riparativo*, inteso come accordo raggiunto all'esito di un processo riparativo. Il risultato in questione include risposte e programmi come la riparazione, la restituzione e il servizio rivolto nei confronti della comunità, con lo

[137] Proprio in riferimento alle cause che spingono un soggetto a commettere un crimine, è chiaro quindi come la Giustizia Riparativa consenta di analizzare la dinamica penale con occhi diversi. In particolare ci consente di approfondire, in sede di procedimento riparativo, perché una persona delinque, scoprendo dunque anche aspetti inerenti al determinismo sociologico-ambientale che influiscono in maniera rilevante sulle probabilità di commettere un reato.

[138] Parte I, punti 1 e 2, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002. I gruppi in questione prevedono la possibilità di partecipazione attiva, oltre del reo e della vittima, anche di persone vicine ai principali protagonisti del percorso riparativo.

scopo di far incontrare gli interessi individuali e collettivi, responsabilizzando le parti e raggiungendo la reintegrazione tra vittima ed offensore[139].

La *Parte II* della Risoluzione è dedicata all' "*Uso dei programmi di Giustizia riparativa*". Premettendo che i procedimenti riparativi debbano tenere in considerazione la sicurezza delle parti coinvolte[140], viene sancito che tali programmi dovrebbero poter essere usati in ogni momento del sistema penale, nel rispetto della legge nazionale[141], affermando inoltre che essi possano essere utilizzati solo quando sia chiara ed evidente la posizione e la volontà dell'offensore, in considerazione altresì della volontà della vittima. Il consenso dovrebbe riguardare solo obblighi ragionevoli e proporzionati[142]. È altresì fondamentale ribadire che nessuno possa essere obbligato ad intraprendere percorsi riparativi, in questo senso la risoluzione parla di un divieto di coazione, ecco perché la Giustizia Riparativa è complementare al diritto penale: non si può rinunciare alla presenza di quest'ultimo[143].

Un altro elemento costitutivo dei suddetti programmi è dato dall'assenza di pubblicità delle discussioni avvenute in questi processi, le discussioni in questione dovrebbero appunto essere confidenziali senza essere divulgate, ad eccezione dei casi in cui le parti lo vogliano o sia richiesto dalla legge[144].

È possibile che i risultati positivi raggiunti in un processo riparativo siano usati giudizialmente, ma ove ciò accada è necessario che l'accordo abbia lo *status* di una tipica sentenza giudiziale e a riguardo dovrebbe impedire la prosecuzione del giudizio nei confronti degli stessi fatti che sono stati regolati dall'accordo[145].

Un eventuale fallimento dei processi riparativi, che quindi non giungono ad un accordo tra le parti che vi hanno partecipato, non preclude un ricorso futuro agli stessi programmi, e il medesimo fallimento non deve essere una giustificazione per una sentenza più severa nel procedimento penale classico che dovesse riattivarsi[146].

---

[139] Parte I, punto 3, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[140] Parte II, punto 10, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[141] Parte II, punto 6, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002
[142] Parte II, punto 7, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[143] Parte III, punto 13 lett. c), Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[144] Parte III, punto 14, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[145] Parte III, punto 15, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[146] Parte III, punto 17, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

La *Parte III* dedicata al *"Funzionamento dei programmi di Giustizia Riparativa"* si conclude con alcune informazioni aggiuntive su coloro che certamente rivestono un ruolo di guida in questi procedimenti: i facilitatori, i quali dovrebbero esercitare le loro competenze nel modo più imparziale possibile, nel rispetto della dignità delle parti. Essi dovrebbero consentire alle parti di trovare una soluzione condivisibile agendo nel rispetto reciproco[147]. Infine i facilitatori devono conoscere la cultura locale e la comunità, e prima di agire nel campo effettivamente devono fare pratica[148].

La *Parte IV* è dedicata ai "*Continui sviluppi dei processi di Giustizia riparativa*".

I membri degli Stati dovrebbero considerare la formulazione delle strategie e politiche nazionali con lo scopo di sviluppare la Giustizia Riparativa e promuovere una cultura che favorisca l'uso di questi percorsi riparativi con l'aiuto della legge, delle autorità giudiziali e sociali, ma anche con l'aiuto della comunità locale[149].

In questo contesto peraltro ci dovrebbe essere una regolare consultazione tra le autorità statali impiegate nei classici procedimenti penali, e le figure professionali impiegate nei processi riparativi per garantire uno sviluppo effettivo di questi percorsi, incrementando la possibilità di raggiungere risultati effettivi e completi, esplorando le vie in cui potrebbero essere incorporati i programmi riparativi con la giustizia penale classica[150].

La *Parte V* dedicata alla "*Clausola finale*" sancisce espressamente che le disposizioni presenti in questa Risoluzione non debbano ledere i diritti di offensore e vittima previsti dai diritti interni degli Stati membri né dalle norme internazionali[151].

Passiamo ora ad una breve analisi delle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul.

In particolare la Convenzione di Lanzarote (2010) è una fonte dalla quale emerge una particolare attenzione per una categoria di vittime vulnerabili: i minori. La Convenzione oggetto di analisi si è occupata dello sfruttamento e degli abusi sessuali contro i minori, con l'obiettivo ultimo di prevedere tutele a riguardo. Il fenomeno degli abusi contro i minori coinvolge un numero sempre crescente di soggetti, infatti l'esperienza giudiziaria e i dati Unicef mostrano come i reati di pornografia minorile

[147] Parte III, punto 18, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[148] Parte III, punto 19, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[149] Parte IV, punto 20, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[150] Parte IV, punto 21, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.
[151] Parte V, punto 23, Risoluzione ECOSOC n. 12/2002.

siano in costante aumento. Tale Convenzione si propone di tutelare i minori nel processo e dal processo, questa impostazione fa emergere la doppia finalità del testo convenzionale: ossia fornire strumenti processuali in grado di soddisfare le esigenze di verità e di giustizia che riguardano la vittima e i suoi congiunti, ma al tempo stesso coinvolgere il meno possibile il minorenne nel circuito penale[152]. La fonte in questione prevede misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e la formazione di personale che lavora con i minori, stabilendo programmi di supporto per le vittime mediante l'istituzione di centri di aiuto contattabili anche telefonicamente o mediante internet.

La Convenzione oggetto di analisi sancisce che i minori debbano essere protetti con un grado di maggior attenzione da parte dei singoli Stati, in considerazione dei bisogni del minore, e di un'esigenza legata a ridurre l'ingresso del minore nel circuito penale. Quest'ultima previsione pone le basi per un maggior ricorso, in contesti di giustizia minorile, a strumenti differenti rispetto a quelli offerti dal diritto penale[153].

Successivamente la Convenzione di Istanbul (2011), si è occupata di offrire tutele per un altro soggetto particolarmente debole e quindi vulnerabile, ossia le donne vittime di violenza, anche domestica. È stata prevista una elaborazione di specifici strumenti informativi e processuali[154]. La menzionata fonte rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, ed è altresì incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggendo le vittime e perseguendo i rei. Tale fonte qualifica ai sensi dell'articolo 3 (lettera a) la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, pertanto i Paesi conformemente all'articolo 5 della presente Convenzione dovrebbero esercitare la

---

[152] D. FERRANTI, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo d'insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2016, 1. Per ulteriori approfondimenti si veda: P. SECHI, *Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale- Parte II*, in *Cass. Pen*., 2017, 3, pp. 1236-1258;
S. PAOLETTI, *La tutela della vittima nell'ordinamento europeo: quale impatto della direttiva 2012/29/UE?,* in *Cultura giur. e dir. vivente*, 2016, 3, pp. 15 e ss; D. SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Dir. dell'Unione Europ*., 2013, 3, pp. 613-625.

[153] Si vedrà nel paragrafo 4 il tema della vittima vulnerabile nel nostro ordinamento, e in particolare si analizzerà il Documento di studio e proposta dell'Autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza, che enfatizza il ricorso a programmi di Giustizia riparativa soprattutto in contesti di giustizia minorile.

[154] D. FERRANTI, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo d'insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, cit., 2.

dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggendo le vittime e perseguendo i colpevoli.

3.2 Le fonti europee: dalla Risoluzione del Parlamento europeo 13 marzo 1981 alla Direttiva europea n. 29/2012

Prima di giungere all'analisi della direttiva europea n. 29/2012, la fonte europea più importante che tratta il tema della Giustizia Riparativa, è doveroso citare le tappe più rilevanti che hanno spinto gli organismi comunitari a occuparsi del tema in questione, ponendo l'accento sulla vittima di reato, sui soggetti più vulnerabili e in genere sull'esigenza di metodi riparativi complementari al diritto penale. I primissimi progetti embrionali riparativi sorgono attorno agli anni Ottanta del secolo scorso.
Partiamo dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1981 avente per oggetto l'indennizzo alle vittime di atti di violenza, con tale Risoluzione si è chiesto alla Commissione di intervenire e presentare proposte di direttiva proprio per tutelare maggiormente le vittime di reati violenti. Dopo questa proposta si sono susseguiti ben 18 anni in cui non ci sono stati interventi concreti da parte delle autorità europee. Solo nel 1999 la Commissione europea comunica al Parlamento e al Comitato economico e sociale di sollecitare l'adozione di misure europee entro cinque anni. Nel 2001 la Commissione presenta il libro verde riguardante il risarcimento delle vittime a livello europeo, obbligando gli Stati membri a garantire e agevolare un livello ragionevole di risarcimento mediante fondi pubblici. Pochi anni dopo interviene la direttiva 2004/80/CE contenente prescrizioni verso gli Stati membri per garantire effettivamente un indennizzo equo per le vittime di reati dolosi violenti, che non riescano ad ottenere il risarcimento del danno da parte del reo, agevolando l'accesso al risarcimento statale in casi di reati commessi in uno Stato membro, diverso dallo Stato di residenza della vittima mediante una cooperazione rafforzata tra le autorità degli Stati. Questa è stata una tappa molto importante perché ha spinto gli Stati europei a garantire collettivamente e reciprocamente una reale tutela alle vittime di reato. Infine nel 2011 è stata emessa la direttiva 99/2011 del Parlamento e del Consiglio

avente per oggetto l'ordine di protezione europeo, che serve a ottenere il riconoscimento da parte della vittima di un provvedimento cautelare emesso in altro Stato membro, diverso rispetto allo Stato membro in cui la vittima di reato vuole trasferirsi[155].

Quindi tutti questi passaggi sono utili per giungere ad una prima conclusione, ossia che nel corso di circa trent'anni il panorama europeo è mutato non solo per attuare maggiori tutele verso la vittima di reato, muovendo i primi passi attraverso la previsione di fondi pubblici per il risarcimento, ma altresì garantendo un'azione comune da parte degli Stati membri, per offrire una tutela omogenea verso la vittima. Ciò è servito per iniziare a inquadrare il tema della vulnerabilità della vittima, che è uno degli argomenti principali di cui si occupa la Giustizia Riparativa, ponendo quindi le basi per uno primo studio della materia[156].

Sarebbe auspicabile, nonostante gli interventi che hanno interessato l'Unione europea, un ampliamento dei programmi di Giustizia Riparativa. È importante però che l'Unione europea e la sua politica criminale non scadano in una impronta social difensiva del ricorso al diritto penale, tutelando preventivamente le vittime in ogni caso, senza occuparsi della necessità di raggiungere soluzioni idonee a realizzare un corretto equilibrio di istanze tra difesa sociale europea e garanzie dei diritti della persona e dei principi democratici caratterizzanti uno Stato di diritto[157]. Bisogna specificare che la valorizzazione dei diritti processuali della vittima non deve mai coincidere con una limitazione delle garanzie dell'imputato, ma è necessario un bilanciamento tra poteri e tutela dell'uno e garanzie dell'altro, mediante l'adozione di scelte legislative razionali e secondo parte della dottrina[158] mediante l'intervento

---

[155] M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2012, p. 89 e ss. Si veda inoltre E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, pp. 41 ss.; G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 1986, p. 563.

[156] È doveroso ricordare che ci sono stati anche interventi specifici da parte degli organismi comunitari per tutelare la vittima di reato dinanzi a specifiche fattispecie delittuose: si pensi alla decisione quadro 2002/475/GAI in materia di lotta contro il terrorismo, alla decisione quadro 2002/629/GAI riguardante la tratta di esseri umani, oppure alla decisione quadro 2004/68/GAI relativa allo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, aggiornata con la direttiva 2011/92/UE.

[157] L. PICOTTI, *Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, 2011, p. 231.

[158] M. G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. It*, 2005, p. 1342-43.

discrezionale del giudice, che in ogni caso dovrà, nel caso ricorrano le circostanze, bilanciare tra esigenze difensive del reo e necessità di tutela dell'offeso.

Questo ripensamento del diritto penale potrebbe far pensare alla nascita di un diritto criminale mite, caratterizzato da strumenti di definizione delle controversie generate da reato "più correttivi e meno repressivi"[159], in questo senso si potrebbe superare il paradigma di diritto penale, che alla luce dei dati oggettivi e concreti in merito al sovraffollamento carcerario e fenomeni di recidiva, mostrano un sistema prevalentemente "retributivo e ritorsivo"[160].

Passiamo ad analizzare la fonte più recente avente per oggetto disposizioni sul tema della Giustizia Riparativa: la direttiva n.29/2012 UE.

La direttiva oggetto di questa breve trattazione è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue mediante la procedura legislativa ordinaria. Nel preambolo della direttiva troviamo alcuni elementi di cui bisogna tener conto prima di procedere con l'analisi sostanziale della fonte in questione.

Anzitutto il Parlamento e il Consiglio quando hanno redatto questa fonte hanno agito considerando l'importanza del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e civile tra gli Stati membri, hanno considerato il ruolo della vittima di reato che necessita di particolari cure e attenzioni, e hanno ritenuto fondamentale la necessità di previsione di azioni intraprese a livello comunitario per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. Dunque la direttiva in questione, oltre che legittimare normativamente i programmi riparativi, ha introdotto dei mutamenti anche nel classico sistema penale, per una maggiore tutela dei diritti delle vittime, soprattutto quelle più vulnerabili, come si vedrà in una fase più avanzata della trattazione[161].

Tale direttiva ha sostituito la precedente decisione 2001/220 GAI, e disciplina espressamente i servizi di Giustizia Riparativa. La direttiva del 2012 rispetto alla decisione quadro precedente sembra assumere un atteggiamento di apertura

---

[159] C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER, *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 131.

[160] A. MANNA, *La vittima del reato «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Vol. II, Milano, 2006, p. 1015.

[161] Si rinvia ai paragrafi 4 e ss. del presente Capitolo Primo.

condizionata verso la *Restorative Justice* (d'ora in avanti RJ*)*. Infatti si amplia il campo di applicazione della riparazione poiché si estende il concetto di vittima di reato comprendendo anche la vittima indiretta (come per esempio i familiari della vittima)[162]. Ma questa non è l'unica innovazione, si estendono altresì gli strumenti della RJ: oltre alla mediazione penale si utilizza anche il dialogo esteso ai *family groups* e *conferencing gruops*[163].

La direttiva si articola in *sei capi.*

Procediamo in questa sede con l'analisi dei capi e degli articoli più rilevanti.

Al *primo capo* troviamo l'articolo 1 dove vengono definiti gli obiettivi, lo scopo della direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate, e che possano altresì partecipare ai procedimenti penali. Inoltre l'articolo prosegue sancendo che le vittime debbano essere trattate in modo rispettoso sensibile, personalizzato, professionale, senza il compimento di approcci discriminatori[164].

Passando all'articolo 2 troviamo alcune definizioni. In particolare, la direttiva definisce al comma uno *in primis* tre categorie di persone, e *in secundis* definisce la Giustizia Riparativa. La direttiva definisce la vittima come una persona fisica che ha subito un danno, quest'ultimo può essere fisico, mentale, emotivo, ma può riguardare anche perdite economiche causate dalla condotta criminale. La seconda categoria di persone definite dalla direttiva riguarda il familiare, in particolare si intende sia il coniuge della vittima che quindi è legato con quest'ultima da una relazione stabile all'interno dello stesso nucleo familiare, sia i parenti in linea retta. L'ultima categoria definita è il minore, quindi una persona avente un'età anagrafica inferiore agli anni diciotto.

---

[162] Non specificamente contemplata, invece, dalla precedente decisione quadro 2001/220/GAI, con conseguenti dubbi interpretativi (generalmente risolti comunque in senso positivo) sulla possibilità (o meno) di includere la c.d. vittima indiretta nel programma riparativo.

[163] F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 7. Come già si anticipava, è possibile, in virtù del maggior coinvolgimento della comunità nelle dinamiche penalistiche ammesso dalla RJ, che si ritrovino a partecipare nei gruppi di lavoro anche familiari di vittima e reo, nonché altri esponenti della comunità sociale dove il fatto di reato si è consumato.

[164] Inoltre, proseguendo con la lettura dell'articolo 1 viene enfatizzato che se la vittima dovesse essere un minore sia doveroso procedere con una valutazione individuale, privilegiando quindi un approccio rispettoso alle esigenze del minore stesso, tenendo conto dell'età, della maturità, delle necessità, delle opinioni e delle preoccupazioni.

Infine si definisce la Giustizia Riparativa come "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale"[165]. Ecco dunque il cuore della direttiva europea, che legittima nel panorama comunitario la possibilità che vengano instaurati procedimenti riparativi per cercare con l'aiuto di professionisti, quali i mediatori e i facilitatori, di riparare il danno che la vittima ha subito, nel rispetto del consenso dei protagonisti del conflitto, e senza dimenticare la complementarietà tra i programmi riparativi e il sistema classico di giustizia.

I successivi capi, ossia il *secondo, terzo, quarto e quinto*, nel riconoscere alcuni diritti a favore della vittima, sono in linea con le disposizioni che troviamo nel preambolo, che come abbiamo già espresso sono rivolte ad una particolare e intensa tutela nei confronti della vittima.

Tra i diritti più rilevanti troviamo:

al secondo capo, il diritto di comprendere ed essere compresi[166], di ottenere informazioni fin dal primo contatto con l'autorità competente[167], il diritto all'interpretazione e alla traduzione[168];

al terzo capo, il diritto di essere sentiti nel corso del procedimento penale[169].

I requisiti previsti dalla Direttiva per soddisfare i percorsi di RJ prevedono che la vittima abbia prestato il consenso, il quale può essere revocato in qualsiasi momento[170]; e prima di acconsentire e partecipare al procedimento di Giustizia Riparativa, la vittima riceve informazioni complete ed obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo[171]. È necessario altresì che l'autore del reato abbia riconosciuto i fatti essenziali del caso[172]; e che ogni accordo sia raggiunto volontariamente e possa essere preso in considerazione in ogni eventuale

[165] Art. 2 c. 1 lett. d) direttiva 29/2012/UE.
[166] Art. 3 direttiva n. 29/2012.
[167] Art. 4 direttiva n. 29/2012.
[168] Art. 7 direttiva n. 29/2012.
[169] Art. 10 direttiva n. 29/2012.
[170] Art. 12 c.1 lett. a) direttiva n. 29/2012.
[171] Art. 12 c.1 lett. b) direttiva n. 29/2012.
[172] Art. 12 c.1 lett. c) direttiva n. 29/2012.

procedimento penale ulteriore[173]. Un altro requisito è legato al fatto che le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di Giustizia Riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti, o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico[174].
Al quarto capo, viene affrontata la tematica circa i diritti di protezione della vittima, sia per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, sia per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o testimonianze[175]. Inoltre è previsto il diritto della vittima alla protezione durante le indagini penali[176], e il diritto alla protezione della vita privata[177].
All'esito di questa analisi della direttiva europea si possono fare delle considerazioni e delle valutazioni critiche.
In particolare si nota come il legislatore comunitario abbia voluto attribuire una nuova tutela alle vittime di reati, accordando quindi tutti i diritti ivi analizzati. Questo intervento è fondamentale per differenti ragioni. *In primis* perché è mutata la rilevanza della vittima all'interno del tipico procedimento penale, accordandole maggiori tutele. *In secundis* viene fornita per la prima volta una definizione di Giustizia Riparativa, sottolineandone i tratti essenziali, tra i quali emerge una maggiore attenzione verso la vittima.
Passiamo ora alle osservazioni critiche. Dall'analisi della direttiva si deduce quindi che i processi riparativi possano essere utilizzati solo se vi sia il consenso delle parti. Sotto quest'ultimo profilo una parte della dottrina[178] ha sottolineato come il paradigma riparativo sia spendibile solo quando il reo ammette il proprio coinvolgimento nel reato. Inoltre se il reo minimizzasse il suo coinvolgimento, la vittima dovrebbe essere informata, e se quest'ultima instaurasse un comportamento provocatorio bisognerebbe

---

[173] Art. 12 c.1 lett. d) direttiva n. 29/2012.
[174] Art. 12 c.1 lett. e) direttiva n. 29/2012.
[175] Art. 18 direttiva n. 29/2012.
[176] Art. 20 direttiva n. 29/2012.
[177] Art. 21 direttiva n. 29/2012.
[178] M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 53 e ss.; G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in G. DE FRANCESCO, E. VENAFRO, *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Torino, 2003, pp. 117-140. Si veda anche H. ZEHR, *Changing Lenses*, Scottsdale, 1990, p. 181.

escludere il ricorso alla mediazione[179]. È importante considerare che quando non fosse possibile l'incontro tra reo e vittima, il trasgressore dovrebbe comunque avere la possibilità, nei limiti della legge, di intraprendere un percorso di riparazione "per esempio sottoponendosi ad un corso di consapevolezza o facendo un lavoro per la comunità"[180].

Alla luce delle previsioni normative e delle prime considerazioni critiche cerchiamo di capire più dettagliatamente cosa significhi attuare i principi della Giustizia Riparativa e quindi che cosa valorizzi questo modello di giustizia. Una parte della dottrina[181] sottolinea che per attuare correttamente il paradigma riparativo è necessario rispettare alcune previsioni. Anzitutto è necessaria la presenza di mediatori che siano stati adeguatamente formati, evitando quindi che il colpevole sia rifiutato. Inoltre i mediatori dovrebbero essere reclutati tra tutti i gruppi sociali, ivi comprese le minoranze etniche, così da mettere in risalto le differenti culture dei soggetti confliggenti cercando quindi di comprendere i motivi del conflitto proponendo strumenti adeguati a risolverlo[182]. Per un corretto funzionamento del procedimento riparativo dovrebbero essere presenti anche adeguati servizi di supporto a sostegno delle vittime – come organizzazioni poste per la tutela delle vittime di reati specifici, per esempio in materia di stupro – e a sostegno anche dei trasgressori, come per esempio avviene in Inghilterra con la presenza del *Circles of Support and Accountability.*

In conclusione, quando si parla di procedimenti riparativi e delle corrette modalità con cui essi vengano attuati, viene sottolineato come non si possa effettuare una considerazione generale, fornendo una risposta che sia esaustiva[183]. Sia perché i Paesi attuano la Giustizia Riparativa in modo differente, sia perché non ci sono studi completi in materia, essendo la disciplina oggetto di esame relativamente recente.

Quello che tuttavia è possibile affermare è che se i Paesi che attuano il paradigma riparativo rispettano le domande a cui la Giustizia Riparativa cerca di rispondere, allora si potrà affermare che il modello riparativo sarà stato attuato correttamente.

---

[179] *Ibidem.*
[180] *Ibidem.*
[181] *Ibidem.*
[182] *Ibidem.*
[183] *Ibidem.*

3.2.1 Alcune pronunce della Corte di Giustizia europea in tema di Giustizia Riparativa

Per un quadro maggiormente chiaro circa la portata applicativa della direttiva del 2012 è doveroso un richiamo ad alcuni contributi giurisprudenziali[184].

In particolare, si fa riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia UE nei casi Gueye e Sanchez. Entrambi i casi hanno riguardato fattispecie di maltrattamenti nell'ambito di un rapporto di convivenza, cui era seguita l'applicazione della sanzione accessoria riguardante il divieto di contatto tra reo e vittima, prevista dall'art. 48 n. 2 del Codice penale spagnolo.

L'eventuale violazione della pena accessoria comporta la realizzazione di un'autonoma fattispecie di reato, *ex* art. 468 c. 2 del medesimo Codice spagnolo.

Tuttavia è emerso un elemento fondamentale: ossia che le vittime volevano riprendere il rapporto di convivenza, e quindi sottrarsi alla sanzione accessoria, a tal proposito il Tribunale di Tarragona ha voluto investire della questione la Corte di Giustizia UE. In particolare è stato sottoposto alla Corte una particolare questione, ossia se la decisione quadro del 2001 sulla tutela della vittima fosse di ostacolo alla normativa interna, che escludeva la possibilità di attribuire valore alla volontà della vittima di non applicare la sanzione accessoria, e l'ammissibilità della mediazione penale nei reati intrafamiliari (divieto previsto dall'art. 87 *ter* n. 5 della Ley Organica spagnola 6/1985, così come novellata dalla legge organica 1/2004).

La Corte decise di pronunciarsi nel senso di una conformità della normativa interna al diritto dell'UE con due argomentazioni: in particolare con riferimento alla tematica del ruolo da attribuire alla volontà della vittima di sottrarsi alla sanzione accessoria, si dovrebbe considerare come la tutela penale contro gli atti di violenza domestica sia volta in chiave di protezione non solo per la vittima, ma anche per gli interessi più generali della comunità. Invece con riguardo al divieto di mediazione nei reati intrafamiliari, la Corte sostiene che la discrezionalità degli Stati membri circa l'individuazione delle tipologie di reato mediabili può essere limitata solo dall'obbligo di applicare criteri oggettivi per determinare i tipi di reati per i quali la mediazione è

[184] Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, 15 settembre 2011, procedimenti riuniti C-483/09 e C-1/10, www.dirittopenalecontemporaneo.it .

inadeguata, e in particolare nel caso concreto l'esclusione della mediazione per le ipotesi di reati intrafamiliari non sembra fondarsi su criteri privi di oggettività, proprio per la loro particolare natura.
Attraverso il contributo della Corte di Giustizia Europea emerge un quadro molto chiaro: si raccomanda in conformità della direttiva 2012/29 un utilizzo della RJ in funzione esclusiva di tutela della vittima, ma tale assetto non esclude che non siano doverose particolari cautele richieste invece per ipotesi di vittime c.d. vulnerabili[185]. Infatti, nel caso in specie, il fatto ha riguardato reati di violenza domestica contro la donna, che ai sensi della Convenzione di Istanbul, necessita di una maggior attenzione da parte degli Stati verso la tutela di questi soggetti, particolarmente vulnerabili. Ciò significa anche escludere il ricorso a programmi riparativi nel momento in cui sia difficile realizzare una possibile riparazione, con il rischio ulteriore di esporre la vittima ad ulteriori e possibili offese, derivanti da un nuovo incontro con il reo.

4. La vittima nell'ordinamento italiano

Come è stato già anticipato all'inizio della trattazione, il nostro legislatore ha operato una scelta di principio, decidendo di non attribuire alla vittima uno spazio rilevante all'interno del sistema penale. Ponendo dunque l'accento prevalentemente sull'accertamento dei fatti di reato nel processo, e quindi sulla responsabilità del reo relativamente a quei fatti. La Giustizia Riparativa, differentemente rispetto all'attuale sistema penale, prevede invece una maggior attenzione verso la vittima di reato. In questa fase della trattazione si approfondirà nel dettaglio una particolare sfumatura della vittima nel nostro ordinamento, con le relative tutele: si sta facendo riferimento alla vittima vulnerabile.

4.1 I soggetti vulnerabili nel sistema italiano

[185] F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 8.

Compatibilmente con le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul, le principali categorie di vittime vulnerabili sono identificabili con il minore vittima di reato e le donne vittime di abusi e violenze. In questa sede si approfondirà principalmente la vulnerabilità in ambito minorile, attraverso la disciplina prevista dal nostro ordinamento. Si anticipa che ci saranno dei cenni anche a soggetti vulnerabili che non rientrano in senso stretto nella definizione di vittima di reato, ma che sono comunque in una condizione di vulnerabilità, e pertanto si ritiene degna ai fini di questa trattazione una breve analisi. Si fa riferimento al minore testimone, al minore indagato o imputato e al minore condannato.

Prima di procedere con l'analisi interna, è necessario approfondire l'etimologia e il significato del termine "vulnerabile". Esso deriva dal latino "*vulnus*" che evoca un concetto di ferita fisica o psicologica, a cui si aggiunge il suffisso "*bilis"* che rimanda alla possibilità di subire effetti dannosi sul proprio corpo o sulla propria emotività e psiche. Nel glossario tradizionale della lingua italiana l'aggettivo viene associato a sinonimi come "fragile", "molto sensibile", "che può essere ferito"[186]. Chiarito il significato del termine vulnerabile, è possibile procedere con l'analisi normativa interna.

4.1.1 Il minore persona offesa dal reato e il minore testimone

Per quanto attiene alla prima categoria di soggetti vulnerabili si consideri il minore persona offesa dal reato. Anzitutto bisogna ritenere significativa l'affermazione *"favor minoris aetatis*", secondo cui se vi è incertezza sulla minore età della persona offesa il giudice deve disporre, anche d'ufficio la perizia, e se anche dopo quest'ultima restassero dei dubbi la minore età è comunque presunta pur se soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali (art. 90, comma 2 *bis* c.p.p.). Risulta come il minore di età sia, *ratione aetatis*, da considerarsi *de jure* soggetto in condizione

[186] Si veda ad esempio N. ZINGARELLI, *loZingarelli2013. Vocabolario della lingua italiana*, Bologna, 2013, p. 2581.

di particolare vulnerabilità[187]. A riguardo il sistema processuale penale si preoccupa in vario modo di offrire strumenti e forme di tutela verso tale soggetto, ad esempio l'articolo 114 comma 6 c.p.p. prevede il perentorio divieto della pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano portare all'identificazione del minore. Inoltre, quando si procede per reati di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis c.p., l'esame del minore vittima di reato viene effettuato, su richiesta sua o del difensore attraverso l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico: così si realizza una forma di protezione della persona offesa minore, che è volta ad evitare qualsiasi contatto visivo tra vittima ed autore. Le tutele continuano poiché qualora si proceda per reati di "*Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*", *"Tratta di persone", "Violenza sessuale"*, *"Violenza sessuale di gruppo"*, *"Adescamento di minorenni",* il Procuratore della Repubblica né dà notizia al Tribunale per i minorenni, e in tali casi l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata in ogni stato e grado del procedimento, oltre che dalla presenza dei genitori anche da gruppi, fondazioni, associazioni esperti nel settore di supporto alle vittime.

Per quanto riguarda il minore testimone, il codice di rito prevede una particolare disciplina a tutela dei minori che debbano rendere dichiarazioni durante il procedimento. Infatti qualora nella fase delle investigazioni sia previsto che la polizia giudiziaria, il pubblico ministero o il difensore debbano assumere sommarie informazioni da persone minori in procedimenti aventi per oggetto alcune categorie delittuose[188] nel compimento dell'atto occorre avvalersi dell'assistenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile[189]. I menzionati esperti hanno il compito di aiutare e sostenere i minori, i quali spesso sono impauriti e disorientati all'interno dell'ambiente giudiziario, ma la funzione degli esperti è volta in secondo luogo a

---

[187] Si rinvia a T. RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in G. CANZIO, T. RAFARACI, S. RECCHIONE, in *Criminalia*, 2010, p. 259 e ss.

[188] Come *"Maltrattamenti contro familiari o conviventi"* (art. 572 c.p.), *"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"* (art. 600 c.p.), o in materia di reati riguardanti la prostituzione minorile o la pornografia minorile (artt. 600 *bis* e seguenti del c.p.).

[189] G. BELLANTONI, *Soggetti vulnerabili e processo penale. Verso nuovi scenari*, cit., pp. 18 e ss.

garantire una corretta audizione del minore in modo da renderla utilizzabile ai fini processuali[190].

4.1.2 Il minore indagato o imputato

Una seconda categoria di soggetti vulnerabili è costituita dal minore persona sottoposta alle indagini o imputato. Già all'epoca del codice Rocco nel 1934 erano stati istituiti giudici specializzati e regole procedimentali peculiari[191]. In quei tempi il regio decreto consacrava la presa di coscienza da parte del sistema penale della necessità di guardare la delinquenza minorile con occhi nuovi, affrontando il fenomeno con altrettanti strumenti peculiari, indicando all'organo specializzato giudiziario una specifica presa di coscienza. Nel corso del tempo ci si è sforzati di disegnare un procedimento penale più attento alle caratteristiche psicologiche dei minori, considerati soggetti *in re ipsa* vulnerabili: cercando da un lato di salvaguardare le sue esigenze di studio, di lavoro e da un lato la sua integrità psichica, consentendo così una sua fuoriuscita celere dal circuito penale, agevolandone l'ingresso all'interno della società. Ancora oggi dunque è fondamentale il fattore della minore età dell'indagato o imputato, per l'applicazione delle norme di rito speciale dei minori. Infatti in ogni stato e grado del procedimento (ordinario), quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni conformemente all'articolo 67 c.p.p. Inoltre l'articolo 1 del d.P.R. n. 448/1988 sancisce che le disposizioni del codice di procedura penale si applicano ai minori "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne", vige altresì il divieto (non operando dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica) di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo,

---

[190] S. CODOGNOTTO, T. MAGRO, *La testimonianza del minore, strumenti e protocolli operativi,* Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 36.
[191] M. PISANI, *Il tribunale per i minorenni in Italia (genesi e sviluppi normativi),* in *Ind. Pen*., 1972, p. 231.

di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento (art. 2 d.P.R. cit.)[192].

Inoltre per quanto riguarda i provvedimenti in materia di libertà personale si colgono delle forme di tutela caratterizzate dal fine di rendere il meno traumatico possibile l'impatto del minore con la giustizia penale: sia con riferimento ai provvedimenti precautelari che ai provvedimenti cautelari. Con riguardo ai primi all'arresto e al fermo si aggiunge "l'accompagnamento a seguito di flagranza" (art. 18 bis d.P.R. cit.), quanto ai secondi sono modellati secondo le peculiari necessità del minore (artt. 20-23 d. P.R. cit.). È prevista una particolare tutela di diritto sostanziale per l'imputato minore di anni quattordici, per il quale il giudice deve pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere (art. 26 d.P.R. cit.)[193].

4.1.3 Il minore condannato

La terza categoria di soggetti vulnerabili è rappresentata dal minore condannato. A riguardo è doveroso citare il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 in materia di esecuzione della pena detentiva verso i minori. La nuova normativa nella parte dedicata alle disposizioni generali prevede che si favoriscano percorsi di Giustizia Riparativa e mediazione con le vittime di reato, favorendone la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, preparandolo alla vita libera, in vista di una sua futura inclusione sociale. Viene altresì indicata la necessità di prevenire la commissione di ulteriori reati, anche attraverso percorsi di istruzione, formazione professionale, e di attività sociali, culturali e sportive. Con l'entrata in vigore di tale decreto legislativo di attuazione della legge di delega Orlando emerge una particolare attenzione verso i minori autori di reato, e quindi una differenza di trattamento con gli

---

[192] M. PISANI, *Il Tribunale per i minorenni in Italia (genesi e sviluppi normativi)*, in *Ind. pen.,* 1972, p. 231; circa la disciplina dell'esecuzione penale vero i minori si rinvia alla lettura di L. KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in G. BELLANTONI ed altri, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Milano, 2015, p. 516; G. SPANGHER, *Il processo penale minorile*, in O. DOMINIONI ed altri, *Procedura penale*, Torino, 2017, p. 755.

[193] G. BELLANTONI, *Soggetti vulnerabili e processo penale. Verso nuovi scenari*, cit., pp. 10-11-12.

adulti autori di reato. Infatti la pena per il minore ha meramente finalità pedagogiche e non anche retributive[194].

4.2 Rapporto tra fonti comunitarie e fonti interne

Prima di analizzare il contenuto del decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea, è necessario approfondire alcune questioni circa il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle interne.

In via preliminare attraverso l'analisi di una ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Torino risalente al 2014[195] è possibile analizzare i rapporti che intercorrono tra la direttiva 29/2012/UE e l'ordinamento interno[196]. In particolare il giudice in tale udienza ricorda che la direttiva europea genera in capo al giudice comune l'obbligo di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale in modo conforme a quelle dell'ordinamento dell'Unione espresse nella direttiva, non giungendo dunque ad una interpretazione *contra legem*. Durante la pendenza del termine concesso agli Stati per la trasposizione, il gip ricorda che secondo la Corte di Giustizia sussiste il divieto per gli Stati di emanare durante il periodo individuato per l'attuazione norme contrastanti con gli scopi indicati dall'atto europeo, sia un onere di conformazione interpretativa degli ordinamenti interni ai principi generali e diritti fondamentali dell'ordinamento comunitario. Il gip nella presente ordinanza rinvia al caso "Mangold", nel quale la Corte di giustizia ha chiarito che durante la pendenza del termine per il recepimento di una direttiva, gli Stati membri non possano adottare disposizioni potenzialmente in grado di compromettere il risultato prescritto dalla direttiva stessa[197]. Sempre nella stessa sentenza si arriva a sancire che quando nell'area del diritto devoluto alle competenze dell'Unione si rilevi un principio generale dell'ordinamento dell'Unione, il giudice debba valorizzare il principio sovranazionale,

[194] G. BELLANTONI, *Soggetti vulnerabili e processo penale. Verso un nuovi scenario*, cit., pp. 14 e ss.
[195] Si noti che l'ordinanza è stata emessa prima del recepimento della direttiva 29/2012/UE.
[196] Trib. Di Torino, Sez. Gip, ord. 28 gennaio 2014, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2014, 1.
[197] Corte di Giustizia europea, Sentenza Inter-Environnement Wallonie causa C-129\96 punto 45 in *Riv. dir. pen. contemp*., 2014, 1-2.

"disapplicando" la normativa interna in contrasto. Quindi emerge che in pendenza del termine di recepimento deve essere garantito un percorso di armonizzazione mediante la mancata introduzione di norme, che siano in contrasto con principi che regolano la materia assorbita. Sempre nell'ordinanza emerge come tra i diritti fondamentali della direttiva vi sia il diritto dell'offeso alla partecipazione al procedimento penale. Il diritto in questione informa e pervade la direttiva del 2012, trovando concreta espressione nell'individuazione del diritto all'informazione, nonché nella previsione della facoltà di essere ascoltati e di presentare prove. Tale diritto deve essere rispettato, anche in pendenza del termine di adeguamento, e genera in capo al giudice comune un obbligo di interpretazione conforme che trova l'unico limite nell'interpretazione *contra legem*.

4.3 Il recepimento della Direttiva europea n. 29/2012: il D.lgs. n. 212/2015

Il decreto legislativo n. 212/2015 è la fonte di riferimento che ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva n. 29/2012 UE, che, oltre a legittimare e definire i percorsi riparativi, a sua volta istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
Di seguito si procederà con l'analisi delle modifiche più rilevanti che hanno riguardato le menzionate categorie di vittime vulnerabili. Si pongono le basi per una attenzione sempre più crescente sulla vittimologia, cioè sullo studio delle condizioni e dei bisogni che gravano sulla vittima di reato, allontanandoci dalla visione meramente reo-centrica, tipica del classico procedimento penale.

4.3.1 Il diritto di informazione, comunicazione e relativa assistenza linguistica

Per quanto attiene al tema dell'informazione – specialmente verso la persona offesa – sono state introdotte rilevanti novità, volte all'implementazione dell'operatività di una disciplina già conosciuta. Si sta considerando in particolare l'art. 90 *bis* c.p.p. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, in conformità dell'art. 101 c.1 c.p.p., al

momento dell'acquisizione della notizia di reato devono avvisare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei suoi diritti e delle facoltà ad essa attribuite, e altresì della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Tutte le informazioni devono essere comunicate "in una lingua comprensibile"[198]. In prima applicazione l'avviso sarà tradotto in inglese, francese e tedesco, qualora non fosse comprensibile verrà successivamente tradotto in altre lingue. A tal proposito rileva l'articolo 143 *bis* comma 2 c.p.p. circa la nomina dell'interprete quando è necessario procedere all'audizione della persona offesa, che non comprende la lingua italiana o anche nei casi in cui la stessa voglia partecipare all'udienza e abbia dunque fatto richiesta per l'assistenza di un interprete.

Ma le novità introdotte nel 2015 non terminano qui, poiché è stato altresì inserito l'articolo 90 *ter* c.p.p. che in realtà integra quanto già previsto dall'articolo 299 c.p.p., arricchendo le informazioni da dare alla persona offesa a seguito delle vicende fisiologiche o patologiche che possono riguardare i provvedimenti limitativi della libertà personale adottati verso l'indagato-imputato-condannato dei delitti commessi con violenza alla persona. Nel dettaglio l'articolo 90 *ter* c.p.p. è intitolato *"Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione".* L'articolo 90 *ter* c.p.p. ha un respiro applicativo più ampio rispetto all'articolo 299 c.p.p. In particolare la comunicazione *ex* art. 90 *ter* va effettuata in tutti i casi di cessazione dei provvedimenti limitativi della libertà personale adottati verso l'autore dei delitti commessi con violenza alla persona, intendendosi per tali i delitti che in concreto si siano manifestati con atti di violenza non solo fisica ma anche psicologica e morale, in danno alla persona offesa. Il disposto normativo trova applicazione anche verso le fattispecie tentate[199]. Viene sancito che, nella nozione di *"delitti commessi con violenza alla persona",* espressione usata dal legislatore all'articolo 299 comma 2 bis c.p.p., in caso di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, devono essere ricompresi non solo i reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall'elemento della violenza (non solo fisica, ma anche psicologica o morale), ma

[198] Cfr. articolo 90 bis c.1 c.p.p.

[199] In conformità di una recente sentenza della Cassazione. Si rinvia a *Cass.*, Sez. I, 20 ottobre-15 dicembre 2015, n. 49339, Gallani, in Circolare n. 2/2016, Procura della Repubblica di Trento, dottor Giuseppe D'Amato, p. 10.

vengono considerate anche condotte delittuose rimaste nella fase di tentativo, purchè pervenute ad uno stato tale di attuazione da aver dato luogo alla concreta estrinsecazione di atti di violenza.

4.3.2 Il diritto di partecipazione al processo: nuove modalità di escussione della vittima

Gli interventi nel nostro ordinamento non terminano con l'introduzione dell'articolo 90 *ter* c.p.p., poiché viene introdotto un ulteriore articolo: il 90 *quater* c.p.p. In particolare si affronta il tema della vittima vulnerabile e della sua partecipazione al processo. Anzitutto la nozione di vittima vulnerabile comprende parametri soggettivi ed oggettivi correlati alla natura e alle circostanze del fatto incriminato. Ai sensi dell'articolo 90 *quater* la condizione di particolare vulnerabilità viene desunta, oltre che dallo stato di infermità o di deficienza psichica anche dalla tipologia di reato, dovendosi tener conto anche se il fatto di reato sia stato commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se abbia per oggetto collegamenti con la criminalità organizzata od organizzazioni terroristiche, e anche tenendo conto se la persona offesa sia dipendente dal punto di vista economico e psicologico dall'autore del reato.
In considerazione della nuova modalità di partecipazione della vittima al processo, ci sono delle novità anche in tema di escussione della vittima da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. In particolare quando la polizia giudiziaria deve escutere un minore rileva il comma 1 *ter* dell'art. 351 c.p.p., il quale prevede che se si procede per alcune tipologie delittuose, soprattutto per reati di pedopornografia, la polizia è tenuta ad avvalersi dell'ausilio di uno psicologo o psichiatra infantile, nominato dal pubblico ministero. Grazie al decreto legislativo n. 212/2015 è prevista la medesima disciplina nei casi di escussione della vittima, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, aggiungendo all'articolo 351 del c.p.p. il comma 1 *ter* e all'articolo 362 il comma 1 *bis.*

4.3.3 L'incidente probatorio

Un ulteriore ed importante intervento riguarda l'incidente probatorio. Proprio la vulnerabilità della vittima, e l'esigenza di acquisire al più presto le sue dichiarazioni nel modo più attendibile possibile, ha condotto ad estendere le ipotesi in cui è consentito l'incidente probatorio. È stato previsto all'articolo 392 comma il 1 *bis* c.p.p. che tra i casi dell'incidente probatorio non subordinati alla sussistenza delle rigorose condizioni di cui alla comma 1 del medesimo articolo[200] possa appunto rientrarvi quello della assunzione della vittima particolarmente vulnerabile, prevedendo in tali casi che il pubblico ministero possa anche su richiesta della persona offesa (o da parte della persona sottoposta alle indagini) chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza. Inoltre laddove occorra procedere all'esame di una persona offesa vulnerabile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498 comma *quater*. Quest'ultima disposizione è stata introdotta con il decreto legislativo 212 del 2015, ed è riferita all'esame dibattimentale della persona in condizione di particolare vulnerabilità, prevedendo che in questi casi se la persona offesa o il suo difensore ne facciano richiesta, il giudice dispone l'adozione di modalità protette. Tale impostazione vale soprattutto per i minorenni, in ragione della loro condizione di vulnerabilità legata all'età, indipendentemente dal reato per cui si procede.

4.3.4 Considerazioni dottrinali conclusive in merito al D.lgs. 212/2015

Una parte della dottrina ha messo in luce come l'Italia abbia parzialmente attuato mediante il decreto legislativo 212/2015 la direttiva europea 29/2012. Infatti recepire tale direttiva significa promuovere anche trasformazioni di ordine culturale e di sistema, cioè un intervento ad ampio spettro[201]. Inoltre tale parte della dottrina

---

[200] Ossia quando vi sia fondato motivo di ritenere che l'assunzione della testimonianza non potrà essere esaminata nel corso del dibattimento per infermità o altro grave impedimento, o quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia affinchè non deponga o deponga il falso.

[201] R. BRACALENTI, *Vittime, responsabilità sociale e giustizia riparativa*, cit., pp. 127 e ss. Per approfondire la critica dottrinale al decreto legislativo 212/2015 si rinvia a: R. RUSSO, *L'attuazione*

evidenzia come in realtà tutte le vittime dovrebbero essere tutelate e non solo quelle più vulnerabili, auspicando ad interventi di tutela più generali verso la categoria vittime di reato. Secondo tale parte della dottrina, il legislatore ha tutelato solo alcune vittime specifiche: ossia le vittime di terrorismo, criminalità organizzata, estorsione e usura, vittime di reati familiari, vittime di violenza sessuale, vittime di discriminazione razziale, e soprattutto le vittime minorenni a prescindere dalla tipologia di offesa subita.

Altra parte della dottrina ha specificato che l'Italia[202] purtroppo ha apportato modifiche solo in due settori contro i quattro previsti dal disegno europeo[203]. Si sta facendo riferimento al settore riguardante la condizione di vulnerabilità della vittima e alle procedure di audizione protetta, manca tuttavia un concreto intervento nel settore riguardante una formazione *ad hoc* degli operatori giudiziari, e la presenza di strutture di assistenza, cioè organizzazioni della società civile che lavorino con le vittime.

4.4 Giustizia Riparativa e Mediazione nel diritto interno

Una volta contestualizzata la disciplina della Giustizia Riparativa, è necessario inquadrare la Mediazione, che rappresenta uno degli strumenti della procedura riparativa. In questa sede sarà approfondito il quadro normativo interno della mediazione, successivamente[204] sarà analizzato il ruolo nella prassi attraverso alcune esperienze concrete.

Nel dettaglio si procederà con la disciplina della mediazione nel procedimento penale minorile, in seguito si inquadrerà la medesima disciplina dinanzi al giudice di pace, ed

---

frettolosa della direttiva 2012/29/Ue e i conseguenti profili di illegittimità, in *Riv. della coop. giuridica internaz*., 2016, 54, pp. 82-98; R. FONTI, *Novità legislative interne. Rassegna di legislazione nazionale*, in *Proc. pen. e giust*., 2016, 2, pp. 66 e ss.

[202] Convegno *"Autori e vittime di reato. Gli obblighi dello Stato alla luce del diritto internazionale"*, 7 giugno 2016, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" Università degli Studi di Milano.

[203] Il disegno europeo, così come documentato dai Posters del Convegno citato nella nota precedente, ha previsto delle innovazioni nei seguenti quattro settori: vulnerabilità della vittima, audizione protetta, formazione adeguata degli operatori giudiziari del settore, e previsione di strutture di assistenza.

[204] Nel Capitolo 2 della presente trattazione.

infine si approfondirà il ruolo della mediazione nella fase esecutiva del procedimento penale ordinario.

Attraverso la mediazione i conflitti possono essere risolti prima che diventino gravi, infatti la persona offesa e colui che ha causato il danno potrebbero volersi incontrare per discutere su come rimediare all'offesa subita e arrecata con l'aiuto dei mediatori. Oppure nel caso della mediazione in fase esecutiva – ossia quando il conflitto è già divenuto grave tanto da legittimare l'ingresso in carcere del reo – essa può essere uno strumento utile per il percorso di recupero del reo, ed una eventuale riconciliazione con la vittima.

Prima di procedere con l'analisi normativa e i relativi profili problematici, è necessario individuare gli elementi costitutivi della Giustizia Riparativa e Mediazione.

Una parte della dottrina[205] individua quattro attributi costitutivi del procedimento riparativo:

1) L'*inclusione* della vittima e del reo nei procedimenti riparativi ha condotto, oltre ad una maggior attenzione sui bisogni dei soggetti confliggenti, anche ad un miglior funzionamento del procedimento stesso. Infatti secondo una parte della dottrina, il reo e la vittima che partecipino attivamente ai percorsi riparativi tendono maggiormente ad accettare l'accordo eventualmente raggiunto all'esito della mediazione stessa[206]. La ragione è legata al fatto che in questi procedimenti vengono presi in considerazione il punto di vista sia della vittima che del reo, con la diretta conseguenza che entrambi saranno più propensi a rispettare l'esito di tale processo, improntato sul dialogo e confidenzialità.
2) L'*accoglienza emozionale* e la *riflessione* sugli effetti del reato[207] consentono di individuare l'offesa subita dalla vittima, nonché di riflettere sui sentimenti delle persone coinvolte nella fattispecie delittuosa. L'accoglienza e la riflessione si sostituiscono alla valutazione dell'offesa subita, quest'ultima ai

[205] M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 35 e ss; J. SHAPLAND, A. ATKINSON, E. COLLEDGE, J. DIGNAN, M. HOWES, J. JOHNSTONE, R. PENNANT, G. ROBINSON, A. SORSBY, *Implementig restorative justice schemes (Crime Reduction Programme). A report of the first year*, in *Home Office Online Report*, 32, 2004, pp. 39 e ss.
[206] M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 35 e ss.
[207] *Ibidem.*

sensi della giustizia classica viene espressa invece in base a periodi massimi di detenzione o somme di denaro, abbandonando qualsiasi riflessione sui sentimenti vissuti dalla vittima e dal reo.

3) Il "*Problem solving* per il futuro"[208] consente di riflettere e analizzare il modo in cui le parti potranno relazionarsi nel futuro. È stato a riguardo rilevato[209] che le vittime vorrebbero non tanto il risarcimento, quanto azioni volte ad evitare una futura commissione del reato da parte del reo. Ciò è possibile attraverso l'offerta verso quest'ultimo di corsi di gestione della rabbia o l'acquisizione di competenze professionali, sia per ridurre il numero delle vittime future, sia per migliorare la vita del reo. I procedimenti riparativi vogliono recuperare il reo concentrandosi sullo studio del "capitale umano". Quest'ultimo comprende "le risorse caratteriali nonché le competenze di ogni persona che la aiutino ad affrontare [meglio] la vita"[210].
4) La *costruzione del capitale sociale*[211] e la *partecipazione della comunità*"[212] consentono di coinvolgere persone vicine al reo e alla vittima ai procedimenti riparativi, e altresì di individuare quali servizi esistono a livello locale per far intraprendere al reo "terapie cognitivo-comportamentali […] o competenze di base quali l'alfabetizzazione e non lasciare sollevare false speranze"[213] cioè evitare che le parti stipulino un accordo per il quale le risorse, su quel territorio, siano assenti. Pertanto se le risorse dovessero mancare il servizio di mediazione

---

[208] M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 35 e ss; J. SHAPLAND, A. ATKINSON, E. COLLEDGE, J. DIGNAN, M. HOWES, J. JOHNSTONE, R. PENNANT, G. ROBINSON, A. SORSBY, *Implementig restorative justice schemes (Crime Reduction Programme). A report of the first year,* cit., pp. 48 e ss.

[209] J. SHAPLAND, A. ATKINSON, E. COLLEDGE, J. DIGNAN, M. HOWES, J. JOHNSTONE, R. PENNANT, G. ROBINSON, A. SORSBY, *Implementig restorative justice schemes (Crime Reduction Programme). A report of the first year,* cit., pp. 48 e ss.

[210] M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 40 e ss. Sempre nel saggio di Wright è stato mostrato con un esempio come migliorare il rapporto tra reo e vittima; così in Sudafrica una donna che era stata vittima di un furto con scasso aggravato ebbe modo di incontrare uno dei ladri presso il penitenziario di Leeuwkop affermando che guardando negli occhi il ladro, per la prima volta, aveva visto un giovane uomo sincero che meritava una seconda *chance*. Il ladro è poi diventato amico della famiglia e insieme hanno condotto laboratori di restauro.

[211] Per capitale sociale si intende la rete di familiari, vicini, colleghi da cui dipende la maggior parte di ognuno di noi in M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 40 e ss.

[212] M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 35 e ss.

[213] M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, cit., pp. 40 e ss.

dovrebbe attirare l'attenzione dello Stato o delle ONG che a loro volta dovrebbero intervenire per colmare questa lacuna.

4.4.1 Il procedimento penale minorile: articoli 9, 27 e 28 d.P.R. 448/1988

La disciplina in materia di processo minorile mira a salvaguardare la personalità del minore, ancora in via di formazione, attraverso la predisposizione di istituti – quali la sospensione del processo con la messa alla prova[214], la non punibilità per irrilevanza del fatto[215], il perdono giudiziale[216] – che consentono di ridurre al minimo l'impatto afflittivo del procedimento penale sull'imputato-minorenne. Il procedimento minorile è terra di elezione per l'applicazione della *Restorative Justice*.

Una parte della dottrina sottolinea come il codice del processo penale minorile – il d.P.R. n. 448/1988 – favorisca "una fuoriuscita del minore autore di reato dal circuito penale, con il precipuo obiettivo di limitare le conseguenze pregiudizievoli che l'esperienza processuale può determinare sul percorso evolutivo e di crescita"[217].

Anzitutto la giustizia minorile è un settore molto complesso per l'autorità giudiziaria, legislativa, e più in generale per tutti i professionisti che vengono coinvolti. La ragione è legata principalmente alla vulnerabilità del soggetto minore, nei cui confronti vi è l'esigenza di escludere il ricorso al diritto penale afflittivo, aprendo dunque a modelli di giustizia diversi, che siano costruttivi e responsabilizzanti.

Dal 1995 si sono sviluppate prassi riparative nei Tribunali per i minorenni: a partire da Torino sino a giungere a Milano, Bari e Roma[218].

---

[214] Art. 28 d.P.R. 448/1988.
[215] Art. 27 d.P.R. 448/1988.
[216] Art. 169 c.p.
[217] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, in *De Jure*, 2019, p. 1; G. GIOSTRA, *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/88*, IV ed., Milano, 2016, p. 393 ss.
[218] Sono stati infatti siglati dei Protocolli di Intesa tra gli Uffici di Mediazione presenti sul territorio e i Tribunali per i minorenni per dare avvio alla sperimentazione delle pratiche di mediazione. In questa trattazione si approfondirà nel Capitolo 2 il Protocollo di Intesa tra il Comune di Milano e il Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha coinvolto anche altri enti locali.

Prima di entrare nel merito dell'analisi normativa si vogliono sottolineare i punti di forza che la mediazione offre al reo e alla vittima. Per il primo essa consente di avere "la possibilità di rielaborare l'esperienza concreta del reato […] ragionare sulle conseguenze prodotte e riconoscere l'entità dell'offesa arrecata alla vittima, intesa come persona e non come avversario processuale"[219]. Per la seconda essa consente di "rivestire un ruolo attivo nell'ambito della risoluzione del conflitto, che le è, invece, precluso all'interno del processo penale minorile"[220].

Entrando nel merito della normativa, sono differenti gli articoli del codice del procedimento penale minorile in cui si analizza la disciplina della mediazione. A riguardo l'articolo 9 del d.P.R. 448/1988 prevede che quando venga valutata la personalità del minore affidato ai servizi sociali, si possa considerare il percorso di RJ e mediazione come elemento per la valutazione della sua personalità. Tale metodo di valutazione della personalità si è diffuso in molti distretti di Corte d'Appello, e rappresenta oggi la via più usata.

In secondo luogo l'articolo 28 del d.P.R. 448/1988 ammette la possibilità, per il giudice minorile, di sospendere con ordinanza il processo penale per valutare la personalità del minore all'esito della messa alla prova. In questi casi l'imputato è affidato ai servizi minorili, l'articolo 28 prevede altresì che il giudice possa impartire prescrizioni per riparare le conseguenze del reato, promuovendo una conciliazione tra minore e reo. Il menzionato articolo è una delle vie più usate per praticare la mediazione nel sistema penale minorile, e rappresenta dunque una opportunità per il minore, ma tale articolo non è una prescrizione obbligatoria della messa alla prova, con la diretta conseguenza che un eventuale fallimento del programma riparativo non influenzi la valutazione all'esito della messa alla prova.

L'articolo 28 consente l'accesso ai programmi riparativi anche per i reati gravi, l'unico limite è legato al fatto che l'accesso a tali percorsi non sia antecedente all'udienza preliminare, ciò comporta sul piano pratico il ricorso a tali programmi tipicamente dopo un lungo arco temporale dalla commissione dei fatti per cui si procede. Sorge

---

[219] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, cit., pp. 1-7; F. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile*, in G.V. PISAPIA, *Prassi e teoria della mediazione*, Padova, 2000, p. 71.

[220] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, cit., pp. 1-7; L. EUSEBI, *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1338.

dunque l'esigenza di anticipare l'accesso alle pratiche riparative. Infatti la prevalente dottrina ritiene che lo svolgimento della mediazione durante le indagini preliminari sia lo spazio più utile ed efficace per un buon esito della mediazione stessa: infatti se si intervenisse tempestivamente nell'immediatezza del reato aumenterebbe la possibilità che il minore prenda coscienza delle conseguenze derivanti dalla condotta delittuosa, e quindi intraprenda un percorso di responsabilizzazione[221].

Passiamo ora ad individuare le criticità della mediazione in ambito minorile. Nei primi anni di sperimentazione, i magistrati convolti hanno cercato di capire quali potessero essere le modalità applicative migliori per evitare di incorrere in una situazione di incompatibilità tra i procedimenti di mediazione e la normativa processuale.

A riguardo la prima criticità è la seguente: ossia che il soggetto che partecipa alla mediazione in fase pre-processuale è anche indagato nel procedimento penale, e per tale ragione "è titolare di una serie di diritti e garanzie accordategli dalla legge"[222]. Pertanto può sorgere il rischio che – essendo la mediazione un procedimento informale – possa esserci una elusione delle regole processuali poste a tutela dell'indagato nel procedimento penale, e che ciò determini una "zona franca" con riguardo al rispetto dei principi fondamentali in ambito processuale. Per evitare tale elusione "si impone la necessità che il ricorso alla mediazione non comporti un'indifferenza verso le garanzie fondamentali"[223] e che quindi l'esito della mediazione non possa condizionare il proseguo del procedimento penale.

Alla luce di questa prima criticità, la mediazione non può "prescindere da una prognosi della responsabilità del minore risultante dagli atti di indagine o dall'interrogatorio"[224]. Pertanto se il reo non riconoscesse i fatti principali o se mancasse una situazione obiettiva da cui desumere la sua responsabilità manca un requisito indispensabile per inviare eventualmente il caso all'ufficio di mediazione. Quindi le autorità giudiziarie – nello specifico il pm e il gip – non segnaleranno il caso all'Ufficio di mediazione

---

[221] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, cit., pp. 1-7; L. EUSEBI, *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, cit., p. 1338; G. GIOSTRA, *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/88*, cit., p. 393 ss.; F. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile*, in G.V. PISAPIA, *Prassi e teoria della mediazione*, cit., p. 71; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 256 ss.
[222] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, cit., 7-10.
[223] *Ibidem*.
[224] *Ibidem*.

competente, nel caso in cui l'indagato non sia stato interrogato o non abbia dichiarato la sua responsabilità[225]. Infatti se l'indagato dovesse negare la sua responsabilità sin dall'inizio "non solo l'attività mediativa sarebbe votata ad un sicuro insuccesso, ma verrebbe ad assumere le caratteristiche di un'imposizione, finendo per ledere la sua connaturale essenza"[226].

Un'ulteriore criticità[227] è rinvenibile qualora la mediazione dovesse avere il risultato negativo, poiché la posizione dell'indagato potrebbe subire un concreto pregiudizio nel proseguo del processo penale, soprattutto nel momento in cui quanto appreso dai mediatori dovesse confluire nel fascicolo del pm, avvalorando peraltro l'ipotesi accusatoria. Per ovviare a tali problematiche "è sancita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso dell'attività di mediazione, il cui ingresso nella sede giudiziaria è precluso"[228]. Così all'esito della mediazione, l'Ufficio di mediazione dovrà limitarsi a comunicare all'autorità giudiziaria una sintesi dell'avvenuta mediazione, e nel caso fosse negativa dovrà astenersi da qualsiasi considerazione relativa al merito. Infatti l'attività di mediazione non può essere soggetta ad alcuna forma di pubblicità, registrazione e verbalizzazione[229].

Un ulteriore aspetto critico riguarda l'assenza – nel procedimento riparativo a differenza di quello penale – di un difensore. Tale ragione è legata agli attributi che definiscono il processo di mediazione – l'extragiudizialità e la confidenzialità – infatti se così non fosse la presenza obbligatoria di un legale renderebbe "un istituto dal carattere riparativo sottoposto a logiche di contrapposizione, caratteristica tipica del processo, con ulteriore rischio di dispersione dei suoi connotati essenziali[230].

Dunque ritornando ai profili normativi, se la mediazione è stata svolta sulla base dell'articolo 9 le strade per far sì che l'esito positivo incida sul procedimento penale sono differenti: l'articolo 27 del menzionato d.P.R. 448/1988 prevede la possibilità di

---

[225] *Ibidem*.
[226] *Ibidem*.
[227] *Ibidem*.
[228] *Ibidem*, inoltre si rinvia all 'art. 18 della Racc. 99/19 Consiglio d'Europa.
[229] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, cit., 7-10; P. PAZÈ, *Caratteri, potenzialità e limiti della mediazione nel procedimento penale minorile*, in *Mediares*, 2005, p. 236; E. CIUFFO, *L'esperienza della mediazione penale nei servizi della Giustizia Minorile. Indagine su un anno di attività*, in A. MESTITZ (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, 2004, p. 112 ss.
[230] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, cit., 7-10.

emettere una sentenza di non procedibilità per l'irrilevanza del fatto, e l'articolo 169 del codice penale è rivolto al perdono giudiziale. Concentrando l'attenzione sull'articolo 27, una parte della dottrina ritiene che tale articolo si presenti vago ed impreciso in relazione ai presupposti della tenuità ed occasionalità del comportamento "con il rischio che si affermino orientamenti giurisprudenziali diversi e si creino ingiustificatamente situazione diseguali"[231]. In quest'ottica la relazione presentata dai mediatori al giudice – specie nella prassi milanese – e la relazione dei servizi sociali non giungono tipicamente al pm entro il termine di chiusura delle indagini penali. Con la conseguenza che il pm, anche dinanzi ad un fatto di reato di cui il minore è responsabile, potrebbe chiedere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, in assenza di una approfondita valutazione sulla dimensione personale e psicologica dell'autore. Tuttavia il percorso riparativo evita tale disfunzione consentendo al pm e al gip di entrare in possesso di un fattore predittivo, rappresentato dall'evoluzione del conflitto e da un cambiamento in positivo del reo[232].

Analizzate le criticità e le modalità attraverso le quali la RJ possa essere utilizzata nei classici procedimenti penali minorili è doveroso chiarire un'ulteriore questione. Per far sì che i due sistemi di giustizia dialoghino tra loro è necessario costruire meccanismi procedurali che favoriscano tale incontro. Per una buona riuscita dell'interazione tra i sistemi è doveroso rispettare le regole di entrambi. E quindi, una volta instaurati i percorsi riparativi, è importante che si seguano le rispettive regole (ossia una partecipazione attiva, nonché il rispetto dei principi di volontarietà, confidenzialità e la preminenza di una dimensione dialogica, e l'attenzione omogenea su reo e vittima). Quando eventualmente si ritornerà al processo penale, si abbandoneranno le regole della Giustizia Riparativa in favore di quelle del classico procedimento penale, basate principalmente sull'accertamento della responsabilità in relazione al fatto di reato, focalizzandosi dunque prevalentemente sul reo.

È stato ribadito più volte nel corso di questa trattazione come il classico processo penale non offra adeguate tutele per la vittima di reato. Tale assetto è ancora più

---

[231] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, cit., 7-10; A. MESTITZ, M. COLAMUSSI, *Processo penale minorile: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova*, Torino, 1997, p. 87.

[232] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, cit., 7-10.

problematico quando la vittima è un minore, ecco dunque come la Giustizia Riparativa possa garantire una maggiore assistenza e protezione alle persone minori offese dal reato.

4.4.2 Il procedimento dinanzi al giudice di pace: il D.lgs. 274/2000

La disciplina è regolamentata dal d.lgs. n. 274/2000.
La *ratio* che sottende l'introduzione di tale decreto è legata all'esigenza di alleggerire il carico giudiziario ordinario per i reati meno gravi, e dunque estendere una forma di giustizia diffusa sul territorio per promuovere riconciliazioni tra le parti per risolvere il conflitto. Il decreto in questione ha effettuato un richiamo espresso alla *mediazione*, prevendendo all'articolo 2 comma 2 che il giudice debba favorire la conciliazione tra le parti. Un ulteriore contributo rilevante proviene dall'articolo 29 del menzionato decreto, il quale prevede che quando il reato è perseguibile a querela, il giudice promuove la conciliazione tra le parti, potendo rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi, avvalendosi dell'attività di mediazione di centri e strutture private/pubbliche sul territorio. Per rendere effettiva tale previsione normativa, il legislatore ha previsto il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione ai fini della deliberazione, in linea con il principio di confidenzialità che caratterizza gli incontri di mediazione[233]. Un ulteriore articolo rilevante in merito all'approfondimento della mediazione davanti al giudice di pace è l'articolo 35 del d.lgs. 274/2000. Quest'ultimo prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie, consentendo al giudice di pace di dichiarare l'estinzione del reato qualora l'imputato abbia riparato l'offesa cagionata alla vittima, prima dell'udienza di comparizione. Per riparazione del danno si intendono sia il risarcimento in forma economica, sia le restituzioni[234], eliminando le conseguenze dannose e pericolose del reato commesso. Non bisogna dimenticare che per la dichiarazione di estinzione del

[233] S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano,* cit., in B. BARTOLINI, *Esistono autentiche forme di diversione nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, p. 8.
[234] Così sancisce l'articolo 35 comma 2 del d.lgs. 274/2000.

reato il giudice deve aver ritenuto adeguate le condotte riparatorie. Occorre sottolineare che le restituzioni debbano essere integrali, tuttavia sono ammesse forme parziali dinanzi all'imputato indigente. Il giudice può sospendere il processo per tre mesi, qualora l'imputato non abbia risarcito il danno, ma sia intenzionato comunque ad adempiere alle condotte restitutorie e riparatorie[235].

All'esito dell'analisi delle previsioni normative in tema di mediazione davanti al giudice di pace si possono sollevare quattro valutazioni critiche[236]. In primo luogo, vi è il rischio che il reo utilizzi la mediazione come strumento per ottenere l'estinzione del reato, e non perché creda davvero in un percorso di riconciliazione, con un possibile rischio utilitaristico dell'istituto. In secondo luogo, se si procede con l'attività di mediazione, il giudice deve valutare che l'attività di riparazione sia stata adeguata, quest'ultimo assetto potrebbe condurrebbe ad una confusione tra le figure del mediatore e del giudice. Un'ulteriore critica riguarda la necessità di valorizzare maggiormente il ruolo della vittima durante questi procedimenti, poiché l'assetto attuale non consente alla vittima una partecipazione adeguata alle sue esigenze. Infine l'ultima critica è legata al fatto che un'eventuale condotta riparatoria del reo è soggetta comunque a parametri previsti dal legislatore. Tale assetto collide con i principi e gli strumenti della mediazione, che al contrario danno ampio spazio all'incontro delle volontà delle parti, così che i mediatori possano capire quali siano gli strumenti migliori per riparare la frattura sociale causata dalla commissione del reato. Pertanto la Giustizia Riparativa ci insegna che non esistono degli elementi identificati *ex ante* circa il comportamento che il reo deve realizzare qualora volesse realmente riparare il danno arrecato alla vittima. In definitiva, il modello attuale così delineato dal d.lgs. 274/2000 è poco conforme ai principi della mediazione, comportando sul piano concreto un modello di mediazione non propriamente riparativo[237].

Altra parte della dottrina individua ulteriori criticità, mettendo in luce che "considerare la mediazione come uno degli strumenti di depenalizzazione"[238] come del resto avviene in materia di competenza del giudice di pace sia riduttivo e fuorviante.

---

[235] Art. 35 comma 3 d.lgs. 274/200.
[236] S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano,* cit., pp. 15-16.
[237] *Ibidem*.
[238] G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in G. DE FRANCESCO, E. VENAFRO, *Meritevolezza di pene e logiche deflattive*, Torino, 2002, pp. 117-140.

Anzitutto è riduttivo perché si tende a valorizzare la sola componente risarcitoria della mediazione, riducendo e deprimendo la valenza "soluzione del conflitto" ossia la ricostruzione della comunicazione sociale tipica della mediazione. Secondariamente è fuorviante perché la mediazione sarebbe considerata come una sanzione atipica "che allarga la gamma delle risposte in senso lato alternative alla detenzione"[239]. Con la conseguenza che sia facile immaginare di ricorrere alla mediazione quando non sarebbe scattata alcuna reazione del sistema penale o quando non si sarebbe giunti al dibattimento, o ancora quando al condannato non sarebbe stata applicata alcuna "prescrizione" di contenuto significativo.

Considerare la mediazione come uno strumento deflattivo significa considerarla come "risposta appartenente al controllo formale"[240]. È vero che la mediazione è uno strumento, inserito in un percorso che ha portato "al progressivo superamento della crudeltà delle pene […] all'abbandono della tortura, delle pene infamanti […] dal ripiegamento della pena detentiva orientata alla retribuzione […] alla sanzione alternativa alla pena detentiva ispirata alla rieducazione"; ma è anche vero che la mediazione è diversa dagli strumenti alternativi perché lavora unicamente attraverso la comunicazione, attingendo "ad un concetto di responsabilità non 'retroflesso'"[241].

Infatti con la mediazione si supera il concetto di responsabilità passiva – cristallizzato nel diritto penale – per passare ad una responsabilità attiva[242].

La responsabilità passiva è una responsabilità per il reo riguardante il suo passato, e in questo caso il limite massimo della pena va considerato sempre al passato. Invece nel concetto di responsabilità attiva il passato è solo il motivo dell'ascrizione della responsabilità, mentre l'orientamento futuro è lo scopo.[243] Si passerebbe pertanto da una prevenzione generale passiva – che si fonda su una responsabilità per il passato – ad una prevenzione attiva ove la sanzione e il suo contenuto sono orientate "alla

[239] *Ibidem*.
[240] *Ibidem*.
[241] *Ibidem*.
[242] *Ibidem*.
[243] *Ibidem*.

reintegrazione del reo nel tessuto sociale, o più genericamente, all'incoraggiamento di condotte riparative ad esclusivo beneficio della collettività"[244].

4.4.3 La fase esecutiva del procedimento penale: articolo 47 c. 7 l. 354/1975

Infine si analizza la rilevanza della riparazione in fase esecutiva, approfondendo anche in questo specifico caso aspetti positivi e criticità concrete.
Il carcere e la mediazione sembrano due mondi diversi, ma sorprende un dato normativo, ossia che esistano previsioni compatibili con lo schema della mediazione. Ci si riferisce in particolare all'articolo 47 comma 7 della legge 354/1975, il quale prevede che colui che viene affidato in prova al servizio sociale "si adoperi in quanto possibile in favore della vittima di reato". Tale previsione è uno spunto di riflessione per far comprendere come la riparazione vada ben oltre il mero risarcimento del danno. L'affidamento in prova è una misura alternativa alla pena detentiva, ed è concessa se la pena finale o residua non sia superiore ai quattro anni, previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza altresì della pericolosità sociale. Nel verbale di affidamento in prova sono contenute le attività che deve svolgere il condannato. Si sottolinea come introdurre la mediazione nell'ambito dell'affidamento in prova sia ordinario che speciale potrebbe consentire il raggiungimento di risultati positivi, perché tale misura alternativa potrebbe essere uno strumento utile per incentivare il percorso di rieducazione, se il reo concretamente si adoperasse verso la vittima di reato. A riguardo, altra parte della dottrina[245] sottolinea come la riparazione consapevole possa incrementare nel reo un processo di autoresponsabilizzazione per comprendere il danno arrecato alla vittima, intervenendo per la riparazione.
In questa sede rileva altresì l'articolo 27 del d.P.R. 230/2000, che in relazione al tema legato all'osservazione scientifica della personalità prevede una riflessione sulle eventuali e possibili azioni di riparazione sulle conseguenze del reato, comprendendo

---

[244] *Ibidem*. Si veda anche S. SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, pp. 25 e ss.; M. A. FODDAI, *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen*., 2016, 4 e ss.
[245] P. CIARDIELLO, *Riparazione e Mediazione nell'Ambito dell'Esecuzione Penale per Adulti*, in S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 19.

altresì il risarcimento. L'osservazione consente che l'*equipe* trattamentale insieme al reo sollevi una riflessione circa le condotte antigiuridiche realizzate, nonché sulle motivazioni e le conseguenze negative della condotta stessa, offrendo dopo un'attenta riflessione la possibilità di un trattamento di riparazione e mediazione.

È ovvio che la mediazione in fase esecutiva potrà attivarsi solo dopo una sentenza irrevocabile di condanna, dopo l'accertamento della colpevolezza del reo, in forza del principio di presunzione di innocenza dell'imputato[246].

Una volta chiarito il soggetto verso cui sia rivolta la mediazione in fase esecutiva è necessario chiarire un'altra questione. Ossia che non si può procedere con una proposta di mediazione tra reo e vittima se non è presente un grado di condivisione sui fatti principali delle vicende. La condivisione da parte dei protagonisti del conflitto, circa l'illecito penale commesso, è un punto di forza per l'attività del mediatore, così infatti si pongono delle solide basi per l'inizio dell'attività stessa di mediazione, e quindi per una possibile conciliazione.

In fase esecutiva non bisogna dimenticare che si devono comunque valorizzare le componenti attinenti alla dimensione umana dell'episodio criminoso, intendendo a riguardo il reato come vicenda personale, che ha rotto il legame socio-comunicativo con la vittima.

Una parte della dottrina[247] enfatizza le criticità della mediazione in fase esecutiva. *In primis* bisogna sottolineare come tipicamente in fase esecutiva il mediatore entra in scena tardi rispetto alla data in cui è stato commesso il fatto. A riguardo bisogna ricordare come sia possibile che dopo anni dalla commissione del fatto la vittima abbia raggiunto un proprio equilibrio, tanto da non necessitare dell'attività di mediazione. *In secundis*, il condannato potrebbe non voler la mediazione, sentendosi schiacciato dal peso della pena detentiva. Questa seconda critica è comunque connessa agli aspetti temporali della mediazione in fase esecutiva, infatti il reo, che ha passato già diversi anni in carcere, può ritenere difficile anche solo ipotizzare la possibilità di avviare procedimenti di tale calibro.

---

[246] D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico,* cit., pp. 382 e ss.

[247] D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico,* cit., pp. 386 e ss.

Come si è visto, nell'ordinamento italiano la mediazione ha avuto origine principalmente per il rito minorile, in un momento successivo anche dinanzi al giudice di pace. Il fatto che sia stata estesa anche in fase esecutiva deriva dalla logica e dalla necessità di un diritto penale più mite. Solo con la legge 67/2014 è comparsa la mediazione anche nel rito ordinario.

La mediazione in fase esecutiva è legata al principio di rieducazione, ossia favorisce il reinserimento sociale del condannato; l'obiettivo è far rivivere al soggetto in chiave critica l'illecito commesso per recuperare le regole di convivenza civile. Lo stesso articolo 27 comma 1 del d.P.R. 230/2000 sancisce che qualora vi sia il consenso del condannato vada espletata una riflessione da parte del reo circa le conseguenze negative del reato, in modo da inquadrare le possibili azioni di riparazione, ivi compreso il risarcimento economico.

Analizziamo ancora più nel dettaglio il rapporto tra l'affidamento in prova e la mediazione in fase esecutiva.

Secondo una parte della dottrina[248] non ci sono elenchi di reati o condannati da escludere a priori, rilevano invece le concrete circostanze dell'episodio criminoso, per agire con le corrette strategie comunicative. L'articolo 47 comma 7 della legge di ordinamento penitenziario fa riferimento alla possibilità che la mediazione sia praticata, qualora sia identificabile la vittima, in modo da poter attuare le terapie di comunicazione adeguate. È difficile ipotizzare ed attuare una mediazione nei casi in cui sia lesa l'intera collettività, con la diretta conseguenza che il menzionato articolo 47 riguardi conflitti interpersonali, che quindi arrecano una specifica offesa ad una specifica persona[249].

Ma quindi l'articolo 47 comma 7 della legge 354/1975 è riconducibile allo schema della mediazione? Secondo parte della dottrina[250] la risposta è negativa, in quanto manca lo schema comunicativo-relazionale tra reo e vittima. La legge penitenziaria prevede la mediazione nell'ambito della disciplina in tema di affidamento in prova; sarebbe auspicabile rendere l'attività di mediazione indipendente rispetto all'accesso

---

[248] *Ibidem.*

[249] Il concetto vale anche al plurale, senza però scadere in una moltitudine indefinita di persone, non si deve infatti trattare di una vera e propria collettività.

[250] D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico,* cit., pp. 382 e ss.

ad una misura alternativa. Resta difficile il rapporto tra mediazione e fase esecutiva: la mediazione pone l'attenzione sui bisogni di reo e vittima, il diritto penitenziario e dunque la fase esecutiva del procedimento penale individua come *focus* l'espiazione della pena a carico del reo, senza attribuire spazio particolarmente rilevante alla vittima.
In questa trattazione, nel Capitolo Secondo, saranno approfonditi due esempi reali di mediazione svolta in fase di esecuzione della pena: il Progetto di Mediazione Comunitaria e un percorso di mediazione – svolto da un ergastolano – come presupposto per l'applicazione della misura alternativa della semilibertà.

4.5 Proposte di Riforma e *Soft Law*

In questa sede si approfondiranno alcuni profili del nostro ordinamento aventi per oggetto sia alcune proposte di riforma nel sistema penale, che contributi di *soft law*, rilevanti ai fini dei principi e del significato della Giustizia Riparativa e Mediazione.

4.5.1 La riforma Orlando: un tentativo di riforma rimasto incompiuto

Il quadro in cui si trova oggi la Giustizia Riparativa nel nostro ordinamento è un panorama sicuramente lacunoso. Tale assetto è dimostrato anche dal tentativo fallimentare della riforma Orlando, di cui si analizzano i tratti salienti.
Si sta facendo riferimento alla legge di delega 103/2017, che prevedeva alla lettera f del comma 85 dell'unico articolo di cui è costituita, i programmi di Giustizia Riparativa e le relative procedure come "momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative". Tuttavia, non è stata esercitata tale delega, in seguito a parere negativo delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato: infatti il 26 giugno del 2018 ci fu la proposta di schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (Atti di Governo n.29). La Commissione Giustizia

di Senato ha espresso parere contrario l'11 settembre 2018[251]. Quella relativa alla Camera ha espresso il voto contrario il 10 settembre 2018[252].

Un primo obiettivo, che emerge dalla lettura dei criteri direttivi della proposta di riforma, riguarda l'ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche mediante la semplificazione delle procedure di accesso. Si prevede inoltre il superamento degli automatismi che precludono o limitano l'accesso alle forme *extra* murarie di esecuzione della pena detentiva a categorie di detenuti che si presumono pericolosi anche in relazione all'ergastolo ostativo. A riguardo, una parte della dottrina[253] rileva come risulti evidente che l'attuazione di tali criteri potrà consentire solo un parziale superamento degli automatismi preclusivi. In primo luogo perché la legge delega circoscrive gli interventi del legislatore delegato alle norme di ordinamento penitenziario, mentre la totale eliminazione dei menzionati automatismi imporrebbe la modifica delle norme del codice di procedura penale che hanno per oggetto presunzioni assolute di pericolosità (per esempio verso i recidivi reiterati). In secondo luogo è assicurata ancora l'operatività dell'articolo 4 *bis* o.p. per le condanne di delitti di mafia e terrorismo. Un secondo obiettivo della riforma riguarda l'esecuzione intramuraria della pena detentiva, ma con l'incremento delle opportunità di lavoro, alla valorizzazione del volontariato, al mantenimento delle relazioni con i familiari, al riordino della medicina penitenziaria, al riconoscimento del diritto all'affettività fino al rafforzamento della libertà del culto. In particolare merita attenzione la previsione di attività di Giustizia Riparativa e delle relative procedure intesi come momenti qualificanti per un vero recupero sociale sia in ambito murario che extra murario[254].

Ma come è stato già menzionato il Governo nel corso degli anni non ha attuato la legge delega, determinando una ulteriore crisi del diritto penitenziario e del sistema penale più in generale. Il quadro è stato ulteriormente aggravato dalla difficoltà concreta di attuare i principi che si trovano nella legge di ordinamento penitenziario, nel

---

[251] Per un'analisi approfondita circa le sedute che hanno preceduto la pronuncia del parare contrario si consulti il sito www.senato.it

[252] Per una analisi approfondita circa la formazione del parere contrario si consulti il sito www.camera.it

[253] A. DELLA BELLA, *Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario*, cit.

[254] A. DELLA BELLA, *Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario*, in *Riv. dir. pen. contemp.*, 2018, pp. 251-252.

regolamento di esecuzione, ma soprattutto nella estrema difficoltà di attuare il principio rieducativo della pena, così come sancito della Carta costituzionale. Nonostante la legge delega non sia stata attuata, sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune disposizioni di interesse: si sta facendo riferimento all'articolo 13 della legge di ordinamento penitenziario e all'articolo 162-ter del Codice penale. Il primo articolo riguarda la disciplina sul trattamento penitenziario, in particolare il d.lgs. 123/2018 ha introdotto una nuova disposizione al menzionato articolo 13, prevedendo che nell'ambito dell'osservazione scientifica della personalità, l'interessato possa riflettere sulle conseguenze dannose della sua condotta, sulle motivazioni e sulle azioni di riparazione. Passando all'articolo 162-ter del Codice penale, la Riforma Orlando (l. 103/2017) ha introdotto tale articolo che prevede l'estinzione del reato qualora l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato attraverso la commissione del reato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado[255]. La declaratoria di estinzione è inquadrabile come un dovere-potere del giudice, come del resto emerge dal dato testuale delle norme. Il danno può essere riparato con restituzioni o risarcimento. Tale articolo è finalizzato ad evitare lo svolgimento del processo quando quest'ultimo ha ad oggetto l'accertamento di fatti lesivi privati che siano stati annullati con condotte riparatorie da parte del reo: si parla in tal caso della funzione di c.d. deflazione processuale[256]. L'articolo in questione realizza altresì una funzione di deflazione sostanziale: ossia una non punibilità, valorizzando le condotte successive al fatto di reato, consentendo al giudice di non punire reati che siano stati riparati in modo tempestivo con una contro-condotta del reo[257]. Una parte della dottrina ritiene che l'articolo 162-ter non vada confuso con la Giustizia Riparativa. Infatti le condotte riparatorie realizzabili ai sensi dell'art. 162-ter sono legate perlopiù a logiche

---

[255] R. MUZZICA, *Sull'art. 162-ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile a fini deflattivi*, in *Archivio penale*, 2018, pp. 2 e ss.

[256] R. MUZZICA, *Sull'art. 162-ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile a fini deflattivi*, cit., pp. 2 e ss.; G. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p. Profili politicocriminali*, *presupposti applicativi e prime incertezze interpretative,* in *Studium Juris*, 11, 2017, 4.

[257] R. MUZZICA, *Sull'art. 162-ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile a fini deflattivi*, cit., pp. 2 e ss.; così M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 148 e ss.

strumentali alle collaborazioni processuali, di deflazione e di ripristino di situazioni indipendenti dall'esistenza di una vera vittima[258], invece la Giustizia Riparativa attua un profilo di riavvicinamento tra reo, vittima e ove possibile anche verso la comunità. Un orientamento dottrinale[259] analizza come si sarebbe potuto configurare il nuovo quadro normativo se la delega fosse stata interamente attuata. Viene spiegato come la "*legge svuotacarceri*" sia entrata nel lessico dei penalisti nel 2010 con riferimento alla legge che introduceva nel nostro ordinamento la misura alternativa dell'esecuzione della pena detentiva nel domicilio, si trattava di una variazione sul tema della detenzione domiciliare destinata ai condannati, senza esclusione dei recidivi reiterati, che devono scontare una pena non superiore ad un anno[260]. Così il legislatore rispondeva ad una prima condanna dell'Italia pronunciata nel 2009 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per aver violato l'articolo 3 CEDU che vieta trattamenti inumani, in quella sede l'Italia venne condannata per un tasso di sovraffollamento carcerario che nel 2010 ruotava attorno al 150%. Tale innovazione legislativa non fu sufficiente, poiché l'Italia fu condannata nel 2013 con la sentenza Torreggiani. La locuzione svuotacarceri secondo Dolcini appare eccessiva e oltretutto inelegante ma non pare carica di connotazioni negative, soprattutto se si considera la sua funzione, ossia ridurre la popolazione carceraria entro limiti fisiologici. Quest'ultimo obiettivo veniva perseguito con la rinuncia all'esecuzione di pene in carcere anche residue, di ammontare non elevato. Tale rinuncia era subordinata al parere favorevole della magistratura di sorveglianza, ma non si trattava di una rinuncia al punire quanto di una scelta di eseguire la pena in forma diversa: fuori dalle mura del carcere. Oggi, sottolinea l'autore è interessante notare come il termine svuotacarceri sia ormai una parola con un significato spregiativo, legata perlopiù allo svuotamento delle carceri, e nel far confluire nella società individui pericolosi, perdendo di vista la *ratio* dei

---

[258] R. MUZZICA, *Sull'art. 162-ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile a fini deflattivi*, cit., pp. 10 e ss. G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia, Restorative Justice. Ricostruire legami, ricostruire persone*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia Riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 232.
[259] E. DOLCINI, *A proposito di leggi svuotacarceri*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2018, pp. 225 e ss.
[260] S. TURCHETTI, *Legge svuotacarceri ed esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare? Considerazioni a margine della l. 26 novembre 2010, n. 199*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2010.

possibili interventi a favore di chi potrebbe essere il destinatario di provvedimenti che limitino la permanenza in carcere[261].

Per quanto riguarda la riforma penitenziaria Orlando, Dolcini critica duramente le sorti che hanno caratterizzato tale riforma. Sono già stati analizzati alcuni punti principali della menzionata riforma dalla professoressa Della Bella, ma con il contributo di Dolcini è possibile trovare risposte ad annose criticità. Anzitutto egli ritiene che la riforma Orlando non sia stata una riforma svuotacarceri, egli si sofferma in particolar modo sui criteri direttivi della delega Orlando che figurava la "revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alla stesse" (art. 1 co. 85 lett. c, l. 103/2017), gli interventi di riforma arricchivano i contenuti delle menzionate misure, soprattutto ispirandosi ad una logica di Giustizia Riparativa e della valorizzazione della attività di volontariato. Altri interventi miravano a dare attuazione al principio di umanità della pena, per esempio estendendo la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare alla madre o al padre di figlio gravemente disabile senza limiti di età e senza una preclusione assoluta per i condannati, *ex* art. 4 *bis* ord. penit. Chiaramente con riguardo a questa ultima affermazione era chiaro che non si prefiguravano nelle nostre vie delle città orde di delinquenti, il cui accesso alla detenzione domiciliare doveva passare per il vaglio della magistratura[262]. Emerge dunque come fosse falso ritenere la riforma Orlando come un provvedimento svuotacarceri, così come fosse falso che si trattasse di un regalo rivolto a mafiosi e terroristi sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 *bis* ord. pen. L'autore pertanto conclude la sua esposizione con un interrogativo che prefigura un bivio: è una follia prevedere un nuovo intervento del legislatore che proponesse un ridimensionamento della popolazione penitenziaria oppure la vera follia è che la tendenza in atto nella società e nella politica si consolidi per gli anni a venire? Chiaramente l'autore propende per la scelta della prima via, ossia ritenere auspicabile un intervento del legislatore per ridurre concretamente il tasso di sovraffollamento

[261] G. GIOSTRA, *Questione carceraria, insicurezza penale e populismo penale*, cit., p. 3 e ss.
[262] E. DOLCINI, *La riforma penitenziaria Orlando: cautamente, nella giusta direzione*, in *Riv. dir. pen. contemp*., p.4.

carcerario, ed evitare quindi una nuova condanna per l'Italia da parte della Corte EDU, con la diretta conseguenza di non "liquidare come ciarpame i diritti dell'uomo"[263].

4.5.2 Autorità per l'infanzia e l'adolescenza: analisi di un Documento di studio e proposta

A causa degli esiti prevalentemente negativi del tentativo di riforma Orlando, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha voluto condurre uno studio per individuare le carenze nel nostro sistema e suggerire possibili interventi. Il Garante nel 2018 ha pubblicato il Documento di studio e di proposta intitolato "*La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*"[264]. Tale proposta è legata all'esigenza di fornire a tutti gli agenti coinvolti nella dinamica penale[265] linee guida chiare ed esaustive per facilitare il ricorso ai procedimenti riparativi nel sistema interno[266]. In secondo luogo il presente Documento, oltre a voler sensibilizzare gli operatori di settore circa il tema della Giustizia Riparativa, si pone l'ulteriore obiettivo di realizzare un accrescimento delle possibilità di utilizzo di tali procedimenti nella dinamica penale minorile, ma anche in ambito adulto[267].
Entrando nel merito della questione, tali raccomandazioni[268] prevedono sollecitazioni e interventi all'interno della disciplina dell'esecuzione penale. Infatti emerge la necessità di facilitare alcuni aspetti critici e valorizzare le esperienze positive "coniugando la salvaguardia delle specificità territoriali con l'esigenza di tutela dei diritti di tutti, e specialmente delle persone di minore età coinvolte"[269]. Tra le

---

[263] E. DOLCINI, *A proposito di leggi svuotacarceri*, cit., pp. 227 e ss.
[264] www.garanteinfanzia.org
[265] Ai magistrati, agli avvocati, ai servizi sociali e in generale a tutte le figure professionali che potrebbero intervenire.
[266] Così si esprime Claudia Mazzucato con riguardo al commento alla proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *Riv. dir. pen. contemp.*, 2019.
[267] Nel nostro ordinamento in tema di Giustizia Riparativa resta traccia solo un riferimento normativo, sancito all'articolo 1 comma 2 del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (ossia Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p).
[268] www.garanteinfanzia.org
[269] Documento di studio e proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: *"La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile"*, p. 58.

raccomandazioni più rilevanti, applicabili in ambito di esecuzione penale, nello specifico con riguardo al rito minorile si rinvengono: la promozione di sinergie per rendere disponibili in ogni distretto di Corte d'Appello servizi di mediazione penale e in generale di Giustizia Riparativa, assicurando che tali servizi siano garantiti per l'intero distretto della Corte, anche se incardinati presso un'amministrazione locale. Inoltre viene sancito di affidare il servizio ai mediatori e facilitatori adeguatamente formati, di garantire l'accesso sia alle vittime che al reo. Viene sollecitata la garanzia circa la gratuità, continuità, volontarietà e consensualità dei servizi in questione. Viene enfatizzato il diritto alla difesa, in previsione del diritto di ciascuna parte di consultare il difensore prima e durante il percorso di mediazione penale o in generale di Giustizia Riparativa, nonché la partecipazione del difensore, con il consenso dell'assistito, alla fase informativa e alla fase dell'assunzione degli impegni riparativi in conclusione del percorso.

4.5.3 Linee guida del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia Riparativa e tutela delle vittime di reato

Continuando con l'analisi della materia oggetto del presente lavoro è doveroso soffermarsi su un'altra fonte, utile per avere un quadro ancora più chiaro dei principi della Giustizia Riparativa. Si sta facendo riferimento alle Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato (2019)[270]. Tali Linee non hanno la pretesa di operare una sistemazione organica circa la materia della riparazione, ma rappresentano un primo sforzo del Dipartimento di aggiornare ed integrare le migliori esperienze maturate in questo settore sia in ambito adulto che minorile.
Le Linee di indirizzo concretizzano la direttiva n. 29/2012, recependo quindi la relativa disciplina[271].

[270] www.gnewsonline.it (Quotidiano online del Ministero della Giustizia).
[271] Che è stata oggetto di analisi nel Capitolo 1 del presente lavoro.

L'obiettivo della fonte in questione è "incoraggiare i servizi di giustizia a sviluppare, incrementare, sperimentare e sostenere approcci e programmi di giustizia riparativa finalizzati alla possibile definizione del modello italiano nella cornice della normativa vigente"[272].

Quindi le Linee guida in questione, anche se sono state elaborate dal Dipartimento di Giustizia e comunità in ambito minorile, hanno una possibile portata applicativa ben più ampia. L'auspicio infatti è che le previsioni ivi contenute si attuino anche per il settore degli adulti. Tale assetto in generale è in linea con le previsioni storiche di sviluppo della Giustizia Riparativa, ossia una disciplina che fin dagli arbori ha visto radicare le proprie radici soprattutto per il settore minorile, per poi diffondersi anche in quello degli adulti. È dunque una priorità per il Dipartimento sviluppare questi percorsi di giustizia, sia per gli adulti che per i minori, con l'opportunità di offrire percorsi che siano calibrati alle esigenze dei territori, attivando le risorse della sfera pubblica, coinvolgendo altresì gli attori del settore privato, che siano in grado di collaborare con gli uffici, e che rispondano a precisi *standards* organizzativi e metodologici.

I *principi*[273] che danno forma ai processi riparativi sono molteplici.

Il primo principio è quello di *equidistanza*, ossia che i mediatori e facilitatori mantengano una posizione intermedia tra le parti in conflitto, senza schierarsi per l'una o altra parte. L'equidistanza consentirà ai professionisti di comprendere al meglio i bisogni e gli interessi delle parti, ed intervenire cercando di orientare il procedimento nel modo più prossimo alle parti. Il principio di equidistanza consentirà ai professionisti di essere realmente empatici, ossia comprendere i bisogni altrui, immedesimarsi nelle emozioni altrui, ma mantenere al tempo stesso una distanza, in modo da analizzare il caso nel modo più imparziale possibile, senza farsi travolgere da particolari coinvolgimenti emotivi. Strettamente connesso con il principio di equidistanza troviamo il principio di *equiprossimità*, ossia che il mediatore e il facilitatore debbano essere ugualmente vicini alle parti, devono intervenire in ragione

[272] Documento ufficiale Linee di indirizzo del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, pp. 1-2. Risalente al maggio 2019.

[273] Documento ufficiale Linee di indirizzo del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, pp. 6 e ss.

dei bisogni degli attori coinvolti, attribuendo lo stesso peso alle necessità della vittima e del reo. In tal senso l'equidistanza e l'equiprossimità sono due termini i quali trovano l'uno nell'altro il proprio completamento: mantenendo la distanza dal reo e dalla vittima si possono percepire realmente le loro necessità, ma al tempo stesso una volta individuate le necessità ci si può avvicinare di più ad entrambi per confortarli, mediando i relativi bisogni. L'equidistanza sarebbe fine a se stessa senza l'equiprossimità, e quest'ultima non avrebbe alcun fondamento teorico e pratico senza la prima. Legato ai principi dell'equidistanza ed equiprossimità si può annoverare un ulteriore principio: *l'assenza di prevaricazioni*. Quest'ultima deve riguardare sia la vittima che l'autore di reato, ossia che né la prima possa prevalere sul secondo e viceversa. Ma soprattutto deve riguardare nello specifico i mediatori e i facilitatori, essi infatti non sono paragonabili alla figura di un giudice che è *super partes*. Essi al contrario devono sì aiutare i partecipanti al procedimento verso una soluzione collettiva, equa e condivisibile, ma nell'esplicare le loro funzioni e la loro professionalità non devono prevalere sulle parti medesime.

Infine è rilevante il principio della *volontarietà*: è già stato analizzato nel presente lavoro come i procedimenti di Giustizia Riparativi sono volontari, in tal senso non si profila nessun procedimento obbligatorio[274].

Altro principio rilevante è quello di *imparzialità*: il mediatore e il facilitatore penale non devono avere alcun legame con i soggetti coinvolti, non devono essere coinvolti nel caso e in ossequio di tale principio devono favorire la piena partecipazione dei soggetti al percorso, affinché ciascuno di essi possa trarre il massimo beneficio.

In virtù del principio di *neutralità*, il mediatore e il facilitatore non devono prendere posizione in merito alla questione della "colpevolezza", ma essere autenticamente aperti ad accogliere l'ascolto, e i bisogni dei soggetti coinvolti, nonché le possibili soluzioni che questi ultimi ritengono di voler adottare.

Infine con riguardo al ruolo dei soggetti coinvolti[275], vi deve essere la possibilità di accedere ai presenti programmi e ai servizi riparativi senza alcun onere economico a loro carico.[276]

---

[274] Si rinvia all'analisi della direttiva n. 29/2012, pp. 39 e ss. del Capitolo 1 del presente elaborato.
[275] Ci si riferisce al reo e alla vittima.
[276] Si sta facendo riferimento al principio della gratuità.

4.5.4 Una recente proposta di legge: il disegno di legge n. 2449 del 24 giugno 2020

Per concludere con contributi più recenti in riferimento all'attuale sistema legislativo in Italia, occorre porre al centro della nostra analisi il disegno di legge n. 2449 recante "*Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione penale minorile*", che il 24 giugno del 2020 è stato proposto alle letture parlamentari, le quali non sono ancora iniziate. Tale proposta di legge[277] è il proseguo delle raccomandazioni del Garante citate precedentemente in riferimento alla disciplina della Giustizia Riparativa e Mediazione penale in ambito minorile.

La proposta riguarda *in primis* l'istituzione, con decreto del Ministero della Giustizia, di almeno un centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione penale minorile in ogni distretto di Corte d'Appello[278].

Tali centri sono abilitati a svolgere i programmi di mediazione penale minorile e sono iscritti in un apposito registro, istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Ai sensi della nuova proposta si propone[279] che i programmi di mediazione penale minorile possano essere avviati, per qualsiasi fattispecie di reato, in tutte le fasi del procedimento penale e nella fase dell'esecuzione penale, conformemente all'articolo 1 del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. Il pubblico ministero può avviare il programma anche durante le indagini preliminari. Quando il giudice avvia il programma di mediazione penale minorile dispone con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a 6 mesi, salvo che sia già stata disposta la sospensione ai sensi dell'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni di cui al d.PR n. 448/1988. Durante lo svolgimento del programma di mediazione penale minorile deve essere informata l'autorità giudiziaria circa lo stato del programma stesso. In caso di esito negativo la sospensione è revocata. Chiaramente per accedere ai menzionati programmi è necessario prestare il consenso che deve essere volontario, libero e informato, ed espresso in forma scritta, anche dall'esercente la responsabilità genitoriale ed è sempre revocabile. Nel disegno di legge si riprendono

[277] www.senato.it
[278] Art. 4 disegno di legge n. 2449/2020.
[279] Art. 5 disegno di legge n. 2449/2020.

tutti i contenuti tipici dei procedimenti riparativi, sia con riguardo alla gratuità sia in relazione alle caratteristiche e ai poteri dei mediatori che possono sospendere il procedimento quando possa compromettere la sicurezza di una delle parti.

Viene ulteriormente espresso[280] che l'autorità giudiziaria tenga conto delle modalità con le quali si è svolto e concluso il programma di mediazione ai fini della decisione giudiziaria, della valutazione della personalità del minorenne e del suo programma di reinserimento sociale. Ma viene sottolineato che un eventuale esito negativo del programma di mediazione non abbia effetti ai fini delle decisioni giudiziarie, e non preclude l'accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari.

Ci si potrebbe domandare perché nel nostro ordinamento scarseggiano gli interventi legislativi in tema di Giustizia Riparativa, e a maggior ragione perché nel momento in cui ci sono proposte (come la recente proposta che è stata appena menzionata) queste ultime non vengano discusse. Una parte della dottrina[281] ritiene che la motivazione sia legata al fatto che quando si parla di procedimenti riparativi si stanno affrontando temi poco conosciuti, e quindi di conseguenza scarsamente praticati a livello sociale. Pertanto, a parere di chi scrive per poter davvero incrementare l'intervento dello Stato o in generale degli enti pubblici – circa una maggiore applicazione dei programmi riparativi – sia doveroso in via preliminare sensibilizzare la coscienza pubblica circa l'esistenza e la relativa portata applicativa dei menzionati programmi, ma per percorrere tale via è necessario avviare un processo di cambiamento del quadro valoriale attuale della società.

---

[280] Art. 8 disegno di legge n. 2449/2020.

[281] G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 224 e ss.

Capitolo II

Gli strumenti della Giustizia Riparativa e Mediazione: esperienze concrete

ABSTRACT

In questa seconda fase della trattazione si analizzeranno gli strumenti dei procedimenti riparativi, ponendo l'accento sulle dinamiche del lavoro in gruppo, al quale partecipano i mediatori e i soggetti che vivono una situazione di conflitto, causata dalla commissione di un reato. Si procederà con l'analisi di un peculiare metodo di linguaggio e comunicazione che utilizzano i mediatori per risolvere un conflitto, in seguito si approfondiranno i concetti di empatia, resilienza, assertività, autocontrollo, che sono inseriti nella cornice del dialogo.
Questa sarà la sede per dimostrare che la Giustizia Riparativa e la Mediazione non sono solo discipline che sanciscono principi all'avanguardia. Questa sarà la sede per dimostrare che se si seguono i principi riparativi e i relativi strumenti è possibile ottenere risultati pratici: tale passaggio sarà dimostrato con alcune esperienze concrete.

SOMMARIO: -1. Premessa: analisi del conflitto, i bisogni e gli interessi. -1.1 La Giustizia Riparativa e il conflitto tra reo e vittima: nuove esigenze etico-comunicative. -1.2 Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo: il gruppo è un luogo di mediazione o decisione? Una possibile risposta. -2. Gli strumenti della mediazione. -2.1 La *Comunicazione Nonviolenta*. -2.1.1 Le componenti della *Comunicazione Nonviolenta*: l'osservazione, i sentimenti, i bisogni e le richieste. -2.2 Resilienza, empatia, autocontrollo e assertività. -2.3 Il dialogo: il linguaggio del mediatore e del giudice, una nuova responsabilità. - 3. Esperienze concrete di Giustizia Riparativa. -3.1 L'esperienza in Sudafrica: la Commissione per la verità e riconciliazione. -3.2 Servizi e Progetti del Comune di Milano: il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale. -3.2.1 La mediazione umanistica: i principi e gli obiettivi. -3.2.2

(*segue*) Il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale del Comune di Milano: percorsi educativi verso i minori sottoposti a provvedimenti giudiziari. -3.2.3 La cultura della riparazione e attività di mediazione: alcune interviste. -3.2.4 Analisi statistica e alcune riflessioni. -3.2.5 La mediazione nella prassi: nello specifico la posizione delle autorità giudiziarie milanesi. -3.3 Il Progetto di Mediazione Comunitaria: *ratio,* principi e obiettivi. -3.3.1 Dal carcere di Hermosillo alla Casa di Reclusione di Milano-Bollate. -3.3.2 La sperimentazione del Progetto presso il penitenziario di Milano-Bollate. -3.3.3 Giustizia Riparativa e Mediazione: una rivoluzione contemporanea e copernicana all'interno del sistema della giustizia. -3.4 Un percorso di mediazione e riparazione come presupposto per la concessione della misura alternativa della semilibertà: un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. -4. Il passaggio dallo scontro all'incontro: la memoria, la dignità e il tempo.

1. Premessa: analisi del conflitto, i bisogni e gli interessi

Prima di entrare nel merito degli strumenti della Giustizia Riparativa, si ritiene opportuno effettuare una breve premessa sul tema del conflitto, e quindi dei bisogni e degli interessi dei soggetti confliggenti. Quando le parti decidono di partecipare ad un procedimento di Giustizia Riparativa tipicamente c'è un conflitto, causato dalla commissione del reato da parte del reo. Il conflitto vede contrapposte due o più parti, ognuna delle quali ha i propri bisogni e interessi. Dunque essendo il procedimento volontario, si considerano attori tutti coloro che sono intenzionati ad affrontare concretamente il contrasto per la ricerca di un possibile accordo.
È opportuno distinguere il *conflitto* dal *litigio.* Sono infatti due termini con accezioni differenti[282].

[282] Facciamo riferimento ai contributi di Renzo Carli e a Rosa Maria Paniccia.
Carli è Professore ordinario di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Psicologia 1 dell'Università di Roma "Sapienza", membro della Società Psicoanalitica Italiana e dell'International Psychoanalytical Association, direttore della Rivista di Psicologia Clinica e di Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica, direttore del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica - Intervento Psicologico Clinico e Analisi della Domanda.
Paniccia invece è Professoressa associata presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di Roma "Sapienza", Editor della Rivista di Psicologia Clinica e dei Quaderni della Rivista di Psicologia

Confliggere significa*:* "Combattere su cose terze condivise, a partire da diversi modelli concettuali, da differenti opzioni teoriche, da contrastanti ideologie, da differenti posizioni di cui è interessante conservare la specificità"[283].

Litigare invece significa: "Esprimere giudizi, critiche, valutazioni problematiche nei confronti dell'altro, dell'interlocutore, entro un conflitto ove il giudizio negativo reciproco fa perdere di vista la cosa terza e dove la finalità è la convinzione, la sottomissione, l'aggressione dell'altro"[284].

Emerge[285] una chiara distinzione tra il conflitto e il litigio. In particolare analizzando le due definizioni, è possibile notare come il conflitto non abbia necessariamente una accezione negativa, infatti si confligge quando si hanno opinioni e concezioni differenti, ma anche quando colui che abbiamo davanti ci ha arrecato un'offesa o un danno. Possiamo pertanto intendere il conflitto come un confronto. Ed è *fisiologico* confliggere, poiché spesso capita di avere delle idee diverse rispetto agli altri, o che una persona ci abbia arrecato un'offesa. Tuttavia i due esperti delle scienze psicologiche ritengono sia problematica la declinazione negativa del conflitto, ossia il litigio. E in tal senso esso diventa *patologico*. Litigare porta a rabbia, a violenza, ad aggressività, non consentendo quindi ai litiganti di focalizzarsi anche sui bisogni della controparte, ma concentrandosi solo sui propri. Alla luce di quanto è stato esaminato fino ad ora, emerge come il conflitto voglia dare un senso alla situazione conflittuale, consentendo altresì di restare sul tema oggetto del conflitto, senza divagare su tematiche che esulano dal medesimo, a riguardo "il conflitto è una risorsa, entro l'interazione sociale"[286]. Il litigio invece comporta il passaggio da una situazione conflittuale ad una critica incontrollata ed offensiva rivolta verso l'altro. Il litigio non ha regole e schemi che vengono rispettati, e spesso culmina nella spettacolarizzazione. A seconda di come si affronterà una situazione conflittuale, se costruttivamente o distruttivamente, le conseguenze ricadranno sui diretti interessati; nel caso del litigio nessuno dei litiganti vedrà trionfare la propria idea, ognuno resterà fedele alle proprie

---

Clinica, membro del Comitato Scientifico Didattico del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica - Intervento Psicologico Clinico e Analisi della Domanda.

[283] R. CARLI, R. PANICCIA, *Editoriale*, in *Rivista di Psicologia clinica*, 2017, 3.

[284] R. CARLI, R. PANICCIA, *Editoriale*, cit., 3.

[285] *Ibidem.*

[286] Ivi, pp. 3-4.

convinzioni, e tutta la violenza impiegata per primeggiare sarà stata vana e fine a se stessa.

Approfondendo più nel dettaglio la questioni conflittuali, una parte della dottrina distingue i *conflitti riducibili* dai *conflitti irriducibili*[287]. I primi sono conflitti che riguardano due confliggenti aventi *interessi contrastanti*, ma che sono comunque parte di un *medesimo sistema di riferimento* – come principi etici e giuridici – condivisi da entrambi, pertanto in questi casi è possibile in sede di controversia, disponendo le parti di *una omogenea e pari disponibilità dei mezzi*, compiere un atto di giustizia ordinario per provare o confutare il danno e ridurre quindi il conflitto[288]. Per quanto attiene ai *conflitti irriducibili*, vengono distinti il *dissenso* e il *dissidio*[289]. Il primo si profila quando i confliggenti oltre ad avere *interessi contrastanti* hanno altresì *sistemi di riferimento non condivisi*, ma se la diversa dimensione degli interessi è comunque *comparabile* in tempi ragionevoli e se le parti hanno la possibilità di portare il danno a conoscenza d'altri, è possibile un giudizio di equità per affrontare il conflitto[290]. Invece il *dissidio* si caratterizza perché le parti hanno *interessi contrastanti*, *sistemi di riferimento non condivisi*, ma anche interessi *non comparabili* perché asimmetrici e potenzialmente non reversibili, quindi in sede di controversia o giudizio le parti non avranno la medesima omogeneità dei mezzi per provare i danni e neanche la possibilità che sul piano concreto si possa stabilire un nuovo equilibrio tra le parti[291].

Alla luce di questi approfondimenti sul tema del conflitto e litigio una parte degli studiosi propone[292] una possibile soluzione per la riduzione dei casi in cui si affronta il contrasto mediante litigio, piuttosto che in modo conflittuale. E la soluzione che emerge e che merita di essere menzionata in questa trattazione è sicuramente *l'evoluzione culturale sociale*; di contro è proprio l'*(in)evoluzione sociale* ad essere l'artefice di un assetto sociale più litigioso e meno conflittuale[293]. Tale proposta è condivisa anche da una parte della dottrina giuridica, infatti si ritiene necessario

---

[287] A. CERETTI, *Lotta armata, vittime, conflitti e dissidi. Un'ultima ricognizione*, in G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, cit., pp. 383 e ss.
[288] *Ibidem*.
[289] Ivi, pp. 383-384.
[290] *Ibidem*.
[291] *Ibidem*.
[292] R. CARLI, R. PANICCIA, *Editoriale*, cit., 3.
[293] R. CARLI, R. PANICCIA, *Editoriale*, cit., 3.

ripartire dalla cultura per mutare i rapporti tra le persone nella società, dando vita in una società multiculturale, multietnica, multiconfessionale "ad un pensiero scientifico che possa dare risposte alla società"[294], nel rispetto delle reciproche differenze.
Alla luce di queste considerazioni è importante altresì il comportamento assunto dei singoli individui nel rapporto con l'Altro, "a riguardo esiste un conflitto che può destrutturare il sistema e una negoziazione del conflitto che invece vuole trovare una giusta misura per mettere insieme il sistema, […], senza dimenticare come il conflitto nasca per essere risolto"[295].

1.1 La Giustizia Riparativa e il conflitto tra reo e vittima: nuove esigenze etico-comunicative

Il discorso appena formulato sul conflitto e litigio si può applicare al tema della Giustizia Riparativa. Se è vero che le parti possono manifestare il loro consenso circa la volontà di intraprendere percorsi riparativi, è però necessario che esse rispettino gli strumenti della RJ per affrontare nel modo più utile e produttivo possibile il loro contrasto, in modo che quest'ultimo da conflitto non diventi litigio[296], ponendo dunque le basi per il raggiungimento dell'obiettivo ultimo: il possibile accordo tra le parti.

---

[294] Così Prof.ssa Loredana Garlati in Webinar *"Pace e Diritti Umani",* Università degli Studi Milano-Bicocca, 10 dicembre 2020. Per approfondire il tema della multiculturalità, multietnicità si rinvia al progetto *Law and Pluralism* dell'Università Bicocca che dà vita ad un pensiero scientifico che possa dare le risposte alla società circa il tema del multiculturalismo e quindi della diversità, che non di rado è causa di conflitto all'interno della società.
[295] Così si è espresso il Prof. Gianpaolo Nuvolati in Webinar *"Pace e Diritti Umani",* Università degli Studi Milano-Bicocca, 10 dicembre 2020. Nuvolati è professore ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università Bicocca e nel suo intervento approfondisce il tema del conflitto nelle città. Egli ricorda come dal punto di vista ontologico le città non sono un luogo pacifico, per definizione le città creano un confine tra chi è dentro e chi è fuori. Nuvolati richiama le teorie del sociologo tedesco Louis Wirth e di come nel suo saggio *"L'urbanesimo come modo di vita"* ricorda come nella città ci siano tre condizioni per cui non si possa vivere senza litigi. Queste sono la dimensione, la densità e l'eterogeneità; infatti le città sono agglomerati urbani di notevoli dimensioni, che ospitano diverse persone con culture, usi e costumi differenti. Queste tre condizioni possono portare spesso a confliggere. Il Professor Nuvolati sottolinea che, nonostante il territorio in cui viviamo sia potenzialmente causa di conflitti, l'essere umano si trova in uno stato per cui da una parte tende ad essere egocentrico e pensare solo ai suoi bisogni ed interessi, dall'altro tende ad incontrare l'altro. Ecco dunque come il Professore enfatizza la caratteristica intrinseca dell'essere umano che, per sua natura, al di là del conflitto percepisce l'esigenza di ricostruire i rapporti.
[296] Conflitto e litigio vanno intesi secondo l'accezione formulata nel paragrafo precedente.

Una parte della dottrina[297] enfatizza la ricca portata applicativa della Giustizia Riparativa, che offre la possibilità di risolvere il conflitto in modo diverso rispetto alla classica procedura giudiziale. A riguardo, tale parte della dottrina enfatizza come queste dinamiche sociali "si pongono come obiettivo di responsabilizzare la società civile e di restaurare capacità e virtù di autoregolamentazione dei conflitti sociali"[298]. La riparazione agisce sia a livello microscopico che a livello macroscopico[299]. Infatti per quanto attiene alla dimensione microscopica è necessario analizzare il ruolo della riparazione con riguardo al reo e alla vittima; viene offerta la possibilità ai protagonisti del conflitto di rielaborare *inter partes* gli aspetti appartenenti alla sfera relazionale del conflitto stesso, con il fine ultimo di riparare il loro legame sociale, disintegrato dalla commissione del reato. Per quanto attiene alla dimensione macroscopica, la riparazione porta con sé degli effetti produttivi anche in considerazione del rapporto tra vittima, reo e società. Questa nuova modalità di risolvere i conflitti consente di entrare sempre più profondamente nella complessità delle relazioni conflittuali, consentendo una crescita sia individuale (per coloro che confliggono e vengono coinvolti nei processi riparativi) sia sociale, poiché offre la possibilità al gruppo sociale di conoscere e comprendere le ragioni che stanno alla base del conflitto stesso[300].
La riparazione, facendo uso del conflitto come strumento di crescita, avente funzione pedagogica, recupera dunque la validità positiva stessa del conflitto. Quest'ultimo è fonte di confronto e dialogo, "la prospettiva è quella di prendersi cura del conflitto senza doverlo curare"[301]. Così una parte della dottrina[302] ha individuato alcuni vantaggi propri del sistema riparativo, tra cui la capacità di offrire assistenza concreta alle vittime, la maggiore visibilità del crimine e del riconoscimento del danno prodotto, nonché una valenza spiccatamente rieducativa della attività di riparazione, poichè la

---

[297] G. MAGLIONE, *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, in ADIR - L'altro diritto, 2008. Sullo stesso tema si veda anche M. PAVARINI, *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in L. PICOTTI, *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998, pp. 20 e ss.
[298] G. MAGLIONE *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa,* cit.
[299] *Ibidem*.
[300] *Ibidem*.
[301] *Ibidem*.
[302] A. EGLASH, *Creative Restitution: Some Suggestion for Prison Rehabilitation Programs*, in *"AJC",* 3, 1958, pp. 20-34; G. MAGLIONE, *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, cit.; G. PISAPIA, D. ANTONUCCI, *La sfida della mediazione*, Padova, 1997, pp. 30 e ss.

condotta ripativa può "alleviare il senso di colpa o di ansia che altrimenti potrebbero condurre alla commissione di un nuovo reato"[303]. Sempre tale dottrina[304] ha menzionato altresì alcuni aspetti critici del paradigma riparativo, infatti non è sempre agevole valutare e definire il danno globale subito dalla vittima e dalle vittime secondarie. Il reato di solito non coinvolge solo l'autore e la vittima, ma anche la comunità in cui il comportamento antigiuridico ha spiegato i suoi effetti; inoltre il ricorso ad un modello puramente restitutivo attenuerebbe le differenze tra la responsabilità penale e civile. Ecco perché di nuovo è necessario ribadire l'assoluta necessità ed insostituibilità del classico paradigma rieducativo-retributivo, rispetto al quale il paradigma riparativo offerto dalla RJ si pone in termini di complementarità. Infatti utilizzare la Giustizia Riparativa non significa trascendere il sistema giuridico-processuale, ma intendere questi procedimenti come occasione per "un genuino tentativo di superamento sostanziale dell'orizzonte punitivo"[305].

Nei procedimenti riparativi il conflitto diviene "operatività di confronto sociale"[306], che spinge i soggetti e i gruppi ad attivare le proprie modalità relazionali per ripristinare condizioni di compatibilità. Il conflitto nasce all'interno della società e viene restituito ad essa.

In virtù di queste considerazioni, si pongono le basi per intendere il reato come violazione di una norma giuridica attinente alla sfera relazionale-sociale[307].

Infine la Giustizia Riparativa può essere intesa come una Giustizia sociale che risponde ad altre domande rispetto al diritto penale: non si tratta tanto di "chi deve essere punito", quanto di "come si possa recuperare il legame sociale leso". Sorgono dunque nuove esigenze etico-comunicative[308].

1.2 Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo: il gruppo è un luogo di mediazione o decisione? Una possibile risposta

[303] *Ibidem*.
[304] *Ibidem*.
[305] G. MAGLIONE, *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, cit.
[306] G. PISAPIA, D. ANTONUCCI, *La sfida della mediazione*, cit., pp. 30 e ss.
[307] G. MAGLIONE, *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, cit.
[308] *Ibidem*.

Quando viene attivato un percorso di Giustizia Riparativa viene creato un gruppo di lavoro. Quest'ultimo è costituito *in primis* dai principali protagonisti del conflitto, reo e vittima, che vengono tuttavia supportati da personale altamente qualificato come mediatori, facilitatori, criminologi, psicologi e sociologi. L'elenco non è tassativo, pertanto sono ammissibili altre figure professionali e non[309].

Una volta che si è creato il gruppo, si iniziano effettivamente gli incontri. L'oggetto degli incontri non è predeterminato. Nessun programma autoritativo è imposto dall'alto: benché gli incontri seguano alcune linee di indirizzo, le parti sono lasciate libere di interagire tra loro. Solo in questo modo si potranno individuare le fragilità dei partecipanti e quindi i possibili margini di intervento degli esperti, per sanare la frattura del legame distrutto dal compimento del fatto di reato.

Immaginando quindi un gruppo di incontro aventi le caratteristiche sopra descritte, cerchiamo di capire come possono interagire i partecipanti e soprattutto di rispondere al quesito: *il gruppo è un luogo di mediazione o di decisione?*

È possibile rispondere al quesito, enfatizzando ancora una volta le differenze tra il sistema classico di giustizia e i procedimenti riparativi. In particolare, la Giustizia tradizionale fornisce come risposta al reato "la separazione materiale, morale e giuridica del colpevole dal resto del consesso umano"[310]; il processo penale enfatizza l'alterità mediante l'applicazione della sanzione, mentre la Giustizia Riparativa si propone di far emergere la comunanza e la complementarietà del reo, non solo rispetto alla vittima ma anche rispetto alla società. Ogni individuo racconta se stesso, e la mediazione all'interno del gruppo favorisce il passaggio da una visione del fenomeno

---

[309] È importante sottolineare come spesso nei procedimenti riparativi siano presenti anche dei volontari, che decidono di partecipare non solo per interesse personale, ma anche per conoscere concretamente le dinamiche di un percorso riparativo complementare al diritto penale. Questo intervento è certamente importante, perché da una parte contribuisce a irrobustire l'organico disponibile per rendere maggiormente effettivi i suddetti procedimenti, dall'altra contribuisce alla sensibilizzazione della comunità in relazione all'approfondimento non solo delle dinamiche interne del conflitto tra reo e vittima, quanto all'analisi dei motivi della devianza e alle sensazioni provate dalla vittima.

[310] M. LAMANUZZI, F. SEREGNI, *Riflessioni sulla pena e il confronto con l'altro da sé. Un'introduzione alla mediazione penale e penitenziaria*, in C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e dritto: prospettive interdisciplinari*, in *Quaderni Dipartimento di scienze giuridiche*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, n.2/2010, p. 106.

criminale individuale, ossia incentrata sul reo, a una dimensione relazionale, "aiuta l'io a condividere le proprie dinamiche con quelle della vittima e della collettività"[311].
Passando dunque dalla concezione del reato come fenomeno unilaterale a fenomeno relazionale è possibile cercare di superare le rappresentazioni sociali nelle quali le parti sono inserite e vedono l'altro, ma vedono altresì sé stesse. Solo quando le parti creano le condizioni per rendere tollerabili le inconciliabilità che le separano, si raggiunge il risultato di una mediazione vera all'interno del gruppo. Il fine ultimo è legato alla costruzione di un legame sociale che consenta al reo e alla vittima di uscire dal solipsismo – condizione in cui tipicamente essi si trovano – per metterli in comunicazione, eliminando qualsiasi tentativo di prevaricazione sull'altro, e ponendo le basi per una possibile riparazione[312]. L'assenza di prevaricazioni e la presenza di soggetti professionali abilitati a mediare tra chi si trovi in una situazione di conflitto ci fa propendere per intendere il gruppo non come un luogo di decisione, bensì come luogo di mediazione.
Ma dunque come è concretamente possibile passare dallo scontro all'incontro e attuare la mediazione?
È necessario preliminarmente identificare il conflitto e, in seguito, comprendere quando ebbe inizio, come si è sviluppato e quali sono gli eventi più importanti legati ad esso, successivamente sarà fondamentale individuare gli attori coinvolti[313]. Bisognerà individuare i problemi associati al conflitto, per poi analizzare la tematica relativa ai bisogni e agli interessi[314].
Come si correlano bisogni e interessi differenti? È possibile rispondere attraverso il contributo[315] di Aleandro Natò, mediatore del Centro Internazionale per la democrazia e la pace sociale, che ha elaborato uno schema chiamato "piramide degli accordi". Si immagini una piramide che rappresenti gli interessi di una prima parte (Tizio), e una

---

[311] M. LAMANUZZI, F. SEREGNI, *Riflessioni sulla pena e il confronto con l'altro da sé. Un'introduzione alla mediazione penale e penitenziaria*, in A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma, in A.A.V.V., in Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III*, Milano, 2000, p. 727.
[312] A.A.V.V., *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia, cit.,* 722-723.
[313] J. P. SANTI, *Mediazione Comunitaria in ambito penitenziario. L'esperienza della II Casa di Reclusione di Milano Bollate*, Genova, 2018, pp. 20 e ss; ID, *Oltrepassare il muro. Percorsi di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria in ambito penitenziario*, Genova, 2020, pp. 40 e ss.
[314] A. NATÒ, *Mediazione comunitaria. Conflitti nello scenario sociale-urbano*, Genova, 2016, pp. 40 e ss.
[315] *Ibidem.*

seconda piramide separata e distinta dalla prima, che invece rappresenti quelli di una seconda parte (Caio). Il mediatore ritiene che se si sovrappongono le due piramidi immaginarie sarà possibile identificare una zona che prende il nome di *Zopa*: ossia zona di possibili accordi tra le parti. Il mediatore individua questa zona attraverso l'incontro tra gli interessi di due soggetti differenti; è possibile giungere a tali accordi attraverso la mediazione e il lavoro di gruppo. A tal fine, è ovviamente necessario il rispetto dell'altro e delle reciproche differenze, così da giungere alla miglior soluzione per le parti[316].

2. Gli strumenti della mediazione

In questa sede si approfondiranno gli strumenti utilizzati dalla Giustizia Riparativa durante i percorsi di riparazione e mediazione. In sintesi, verrà posto l'accento sul significato di peculiari strumenti riparativi: dall'uso della comunicazione Nonviolenta alla resilienza, empatia, assertività e autocontrollo. Infine si chiuderà questa fase della trattazione sancendo l'importanza del dialogo nei percorsi riparativi.

2.1 La Comunicazione Nonviolenta

Entrando nel vivo dell'argomento rilevano gli studi del dottor Marshall Rosenberg[317] che ha elaborato il metodo della c.d. "*Comunicazione Nonviolenta*": un metodo di linguaggio e di comunicazione che viene utilizzato spesso dai mediatori durante la

[316] Si rinvia al paragrafo 3.3. e ss. della presente trattazione: si approfondiranno le lezioni e i laboratori pratici del Progetto di Mediazione comunitaria tenuto dall'Associazione Sesta Opera di Milano e dall'Associazione di Mediazione Comunitaria di Genova presso il Carcere di Bollate.

[317] Marshall Rosenberg (1934-2015) è stato Dottore in psicologia clinica, allievo e assistente di Carl Rogers, e direttore dei Servizi Educativi del *The Center for Nonviolent Communication*, un'organizzazione internazionale che offre seminari di comunicazione in trenta Paesi, tra cui l'Italia (www.CNVC.org). L'esperienza di Rosemberg lo ha condotto ad utilizzare questo metodo in diversi contesti: sia per risolvere conflitti di Paesi in crisi, per sanare guerre tra gruppi etnici, ma anche per aiutare coppie e famiglie in conflitto, e la sua storia gli ha insegnato che sia possibile risolvere quasi tutti i conflitti per soddisfare i bisogni e gli interessi di tutte le parti.

mediazione penale. In particolare, nell'ideazione del suo metodo è stato ispirato dalle pratiche di resistenza non violenta promosse da Mahatma Gandhi[318]. L'idea è che anche le parole possono essere cause scatenanti di conflitti, essendo talvolta portatrici di dolore e ferimento. La *Comunicazione Nonviolenta* (d'ora in avanti CNV) consente di esprimere noi stessi ascoltando gli altri, riducendo al minimo le reazioni automatiche e abituali, non riflessive. In questo modo è possibile esprimersi con chiarezza e onestà, ponendosi verso il prossimo in modo rispettoso ed empatico; così sarà possibile ascoltare non solo i nostri bisogni ma anche quelli degli altri.

Approfondendo la disciplina della comunicazione è interessante uno studio del professore di psicologia O.J. Harvey dell'Università del Colorado[319]. Egli ha preso dei campioni di brani di letteratura provenienti da tutto il mondo, e ha individuato come oggetto dei suoi studi l'analisi circa l'utilizzo delle parole che giudicano le persone: è emerso un elevato grado di correlazione tra l'uso frequente delle parole che esprimono giudizi e l'incidenza della violenza. È emerso che c'è meno violenza nelle culture che pensano in termini di bisogni umanitari piuttosto che in modo giudicante[320]. Queste teorie sono confermate anche da altra parte della dottrina[321], la quale ritiene che, alla base di ogni violenza, vi sia in genere un modo di pensare che attribuisce la causa del conflitto al torto di uno degli avversari, con la diretta conseguenza che tale *forma mentis* comporta l'incapacità di pensare a se stessi e agli altri in termini di vulnerabilità. Tale assetto incide sull'incapacità di gestire il conflitto in modo consapevole, senza comprendere i bisogni e gli interessi degli altri, con molta probabilità di avere un risultato fallimentare, quindi nessuna mediazione effettiva. Sorge dunque l'esigenza di una diffusione della cultura della non violenza, anche per quanto attiene all'aspetto comunicativo.

---

[318] Gandhi in particolare utilizzando questo termine, faceva riferimento a tutte quelle situazioni in cui la violenza cedeva il posto al cuore in M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta*, cit., pp. 11 e ss.

[319] L'esperimento del professor Harvey è approfondito da M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta,* Reggio Emilia, 2020, pp. 39 e ss.

[320] *Ibidem*.

[321] A. SCHMOOKLER, *Out of Weakness*, in M.B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione non violenta*, cit. p. 42. Il professor Schmookler si occupa del Dipartimento dei Conflitti dell'Università di Harward.

Ritornando al metodo del dottor Rosenberg la *Comunicazione Nonviolenta*, nell'incentivare l'abbandono di tipici schemi di difesa o attacco dinnanzi alla critica e al giudizio, ha potenzialità applicative che vanno oltre la teoria del linguaggio, costituendo un modello per il confronto anche in sede di Giustizia Riparativa. È infatti fondamentale che il reo e la vittima – che intraprendono i menzionati percorsi riparativi – utilizzino una comunicazione che sia strumentale all'individuazione dei loro bisogni e interessi, funzionale altresì al superamento dell'offesa subita e al possibile raggiungimento di una soluzione pacificamente condivisa da reo e vittima[322].

2.1.1 Le componenti della Comunicazione Nonviolenta: l'osservazione, i sentimenti, i bisogni e le richieste

Rosenberg ha individuato le quattro componenti del suo metodo scientifico avente per oggetto la CNV: l'*osservazione*, i *sentimenti*, i *bisogni* ed infine le *richieste*[323]. Lo psicologo spiega che per risolvere un conflitto è necessario seguire cinque passi:

- esprimere i bisogni;
- cercare di capire i bisogni degli altri, prescindendo dal fatto che l'altro possa esprimere anche giudizi di valore o opinioni;
- verificare di aver riconosciuto i bisogni dell'altra persona e, in caso contrario, continuare a cercare il bisogno dietro le sue parole;
- dare empatia;
- una volta chiarito quali siano i bisogni di entrambe le parti, si possono proporre strategie per risolvere il conflitto, formulando un linguaggio d'azione positivo[324].

---

[322] Si vedrà (al paragrafo 3.3 e seguenti) come soprattutto nell'esperienza pratica di Mediazione Comunitaria, l'*equipe* competente, per istituire delle mediatrici tra le stesse detenute, abbia utilizzato i principi della CNV. Questi ultimi prima di tutto partono da una fase di osservazione e quindi individuazione dei bisogni ed interessi, per risolvere il conflitto in modo non violento.

[323] Inoltre il modello di CNV può essere scisso a sua volta in due componenti, la prima consiste nell'esprimere l'onestà tramite le quattro componenti, la seconda riguarda la possibilità di ricevere con empatia tramite le quattro componenti. Quindi tale comunicazione è una risorsa per tutte le comunità che affrontano conflitti violenti o forti tensioni di vario carattere (politico, etnico, religioso), si rinvia a M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta*, cit., pp. 24 e ss.

[324] Nella trattazione si approfondirà, attraverso le esperienze concrete analizzate ai paragrafi 3 e ss., cosa significhi attuare concretamente un linguaggio d'azione positivo.

Di seguito si procederà con un'analisi dettagliata delle singole componenti.

Partendo innanzitutto dall'analisi delle *osservazioni*[325], l'autore ritiene che una comunicazione per non essere violenta debba essere priva di giudizi moralistici; quando si giudica si utilizza un linguaggio ricco di parole che classifica e crea dicotomie tra le persone. Approfondendo maggiormente il punto, Rosenberg infatti ritiene che dinnanzi a uno nostro giudizio di valore sul prossimo si nasconda una insoddisfazione dei nostri bisogni stessi. Rosenberg fa poi un'ulteriore distinzione, distinguendo tra giudizi di valore e giudizi moralistici; i primi sono giudizi che riflettono le nostre convinzioni in relazione alle qualità che apprezziamo nella vita, i secondi invece sono giudizi sulle persone e sui comportamenti che non rispecchiano i nostri giudizi di valore[326]. Inoltre utilizzare un linguaggio caratterizzato da giudizi moralistici spesso porta con sé il rischio di offuscare la consapevolezza della responsabilità personale; infatti delle volte si negherà la responsabilità delle nostre azioni attribuendola a forze vaghe o impersonali, alla storia psicologica, alle azioni altrui, agli ordini delle autorità, alla pressione del gruppo, alle regole, ai ruoli di genere, e infine agli impulsi incontrollabili[327].

Dunque la prima componente della CNV prevede di separare l'osservazione dalla valutazione, in modo tale che l'osservazione possa essere chiara e attenta, senza che vi sia confusione tra i due piani.

Passiamo all'analisi del punto successivo del metodo in questione: i *sentimenti*[328]. Rosenberg afferma che al giorno d'oggi è complicato esprimere i propri sentimenti, specie in determinati contesti professionali, nei quali è proprio il codice di condotta professionale a scoraggiare la manifestazione di emozioni: questo avviene presso gli avvocati, gli ingegneri, gli ufficiali di polizia, i dirigenti d'azienda e i militari professionali. Per Rosenberg è fondamentale in un processo di comunicazione

---

[325] M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta*, cit., pp. 51 e ss.

[326] Per esempio dire che la violenza è cattiva è un giudizio moralistico, con riguardo al mio giudizio di valore avente per oggetto l'apprezzamento per la non-violenza. Sarebbe più opportuno sancire che si teme l'uso della violenza per risolvere i conflitti, apprezzando quindi la risoluzione del conflitto mediante altri mezzi. Si rinvia a M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta,* cit., pp. 51 e ss.

[327] M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta,* cit., p. 44 e ss.

[328] Ivi, pp. 73 e ss.

esprimere i propri sentimenti, *a fortiori ratione* durante un percorso di Giustizia Riparativa. È importante a riguardo sapere distinguere ciò che si sente da ciò che pensiamo di essere[329]. Pertanto parole come "ignorato, oppure abbandonato, attaccato, costretto, imbrogliato, intimidito, manipolato" esprimono il modo in cui interpretiamo gli altri, anziché il modo in cui ci sentiamo. Dunque è fondamentale sviluppare una comunicazione e un linguaggio che ci permettano di descrivere le nostre emozioni con chiarezza e specificità, in modo tale che ci possiamo connettere con facilità all'Altro; così è auspicabile secondo l'autore mostrarsi vulnerabili, esprimendo i propri sentimenti, in chiave di risoluzione dei conflitti, ricordando sempre in ultima battuta di scindere i pensieri dai sentimenti. In questo contesto Rosenberg enfatizza l'importanza di imparare a individuare i propri bisogni ed interessi, perché altrimenti non riusciremmo a collegare i nostri sentimenti ai nostri bisogni, interessi e necessità[330].

Passando al terzo elemento della CNV, Rosenberg enfatizza la necessità di instaurare una connessione con il nostro interlocutore, se vogliamo comprenderne i relativi bisogni[331]. Solo se si è creata una connessione è possibile individuare i bisogni e le richieste della nostra controparte, e in seguito cercare di comprenderli. Ciò avverrà quando ogni soggetto coinvolto in un percorso di riparazione ritenga che i bisogni dell'Altro siano importanti quanto i propri, e che il benessere dell'altra persona sia interdipendente con il proprio.

Rosenberg quando deve risolvere un conflitto fa sì che le parti arrivino a connettersi con rispetto e attenzione, e ritiene che questa sia la parte più importante e difficile del lavoro. Solo dopo aver ottenuto tale connessione può aiutare i soggetti coinvolti a creare strategie che permettano di raggiungere una soluzione soddisfacente per tutti. E l'autore è attento a trovare una soluzione soddisfacente e non un compromesso, che invece è legato all'idea che ognuno rinunci a qualcosa e che nessuno sia soddisfatto.

---

[329] Così l'autore fa un esempio concreto di frase che esprime sentimenti: "Mi sento frustrato", questa frase esprime dei veri sentimenti. Affermare invece: "Mi sento poco importante agli occhi delle persone" è un esempio di frase che descrive il modo in cui un individuo pensa che altre persone lo giudichino, si rinvia a M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta,* cit., pp. 61 e ss.

[330] M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta,* cit., p. 73.

[331] *Ibidem*.

Egli ritiene che il suo approccio sia diverso da quello dei classici mediatori, che studiano le questioni alla base del conflitto e poi cercano di mediare sulle questioni[332]. Secondo il metodo classico di mediazione non necessariamente le parti si trovano nella stessa stanza per la risoluzione del conflitto; per Rosenberg, invece, questo è inaccettabile, egli sostiene che durante la mediazione i confliggenti, per poter trovare un possibile accordo, devono trovarsi l'uno di fronte all'altro, così si potrà realizzare una reciproca connessione che a sua volta dovrebbe essere funzionale alla futura riappacificazione[333].

Per risolvere i conflitti è necessario chiarire il concetto di bisogno, esso è la risorsa che la vita richiede per sostenersi. Esistono bisogni fisiologici come l'aria, il cibo, l'acqua e la terra, e bisogni psicologici come quelli di comprensione, sostegno, onestà e significato. Secondo Rosenberg tutte le persone hanno gli stessi bisogni, prescindendo dalla libertà, religione, genere, reddito, e titolo di studio.

Lo psicologo ritiene che per comprendere pienamente il significato dei bisogni sia necessario chiarire la differenza tra bisogni e strategie. Il vero discrimine tra i due è il seguente: per quanto attiene ai bisogni essi non contengono alcun riferimento a specifiche persone che intraprendono specifiche azioni, per quanto riguarda invece le strategie, esse si riferiscono a specifiche azioni che possono essere realizzate da persone specifiche. Infatti se si individuano prima i bisogni, sarà poi fisiologico individuare le strategie per soddisfarli, ma se si passa direttamente alle strategie saltando la fase dei bisogni allora il risultato sarà molto probabilmente nefasto.

Per utilizzare correttamente il metodo della CNV è necessario imparare a tradurre qualsiasi messaggio nell'espressione di un bisogno, anche se il nostro interlocutore non fa altro che esprimere opinioni e giudizi di valore. In queste dinamiche è fondamentale usare un linguaggio di azione chiaro e positivo. Usare tale forma di linguaggio significa usare verbi d'azione, cioè usare verbi che esprimano le nostre intenzioni, evitando verbi che possano essere interpretati come un attacco. Ma la questione è più complessa.

---

[332] Essi usano principalmente la mediazione umanistica, che sarà approfondita attraverso le esperienze concrete dei Servizi e Progetti del Comune di Milano.

Rosenberg fa un esempio, se durante un conflitto una parte dice all'altra: "Non mi ascolti", e l'altro risponde: "Non è vero, io ti ascolto quando mi parli", è una classica situazione in cui non si usano verbi di azione, perché "ascoltare" è un qualcosa che accade nella testa di una persona, che l'altra non può vedere se sta avvenendo o meno; bisognerebbe usare verbi che esprimono una situazione che possiamo vedere o sentire, come se potesse essere registrato da una videocamera. Il linguaggio del non-azione esaspera il conflitto.

È importante durante il processo di mediazione concentrarsi sul momento presente, spesso le parti raccontano fatti del passato, alludendo a cosa vorrebbero cambiasse in futuro, ma la risoluzione del conflitto può avvenire solo nel momento presente, ed è proprio questo il momento in cui è doveroso concentrare l'attenzione[334].

Una volta espressi i propri bisogni si possono formulare le richieste[335], ed ecco dunque che in questa fase rileva l'importanza di strategie per poter soddisfare i relativi bisogni, ma come è stato spiegato precedentemente non si può parlare di un piano strategico senza che prima si siano individuati i bisogni. Altrimenti ci sarebbe un'alterazione logica del processo di comunicazione ideato da Rosenberg.

Per concludere con il metodo della *Comunicazione Nonviolenta*, si ritiene doveroso citare il pensiero di Theodore Nyilidandi che si occupa del Dipartimento per gli affari esteri del Ruanda. Egli ha espresso la sua posizione in relazione al metodo ideato da Rosenberg affermando che: "Abbiamo vissuto molte e molte volte degli eventi traumatici, dei momenti di paura e di panico, incomprensione, frustrazione, delusioni ed ingiustizie di ogni sorta, senza speranza di trovare una via d'uscita. Quelli tra noi che hanno preso parte alla formazione offerta da Marshall Rosemberg hanno un forte desiderio di usare la *Comunicazione Nonviolenta* per terminare questo infinito conflitto in Ruanda in modo pacifico"[336]; il suo commento ci mostra come la CNV potrebbe essere utile non solo per risolvere tipiche situazioni conflittuali, o conflitti

[334] Rosenberg spiega che, se il processo si dovesse interrompere per eventuali incompatibilità tra i soggetti confliggenti che dovessero bloccare il tentativo di riconciliazione, sarebbe necessario farlo ripartire, partendo dunque dal primo elemento che caratterizza il metodo della CNV, ossia le osservazioni, si rinvia a M. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta*, cit. p. 197 e ss.
[335] Ivi, p. 198.
[336] Ivi, p. 287.

nel contesto di un procedimento riparativo tra reo e vittima di reato, ma anche per risolvere questioni molto serie come la guerra civile in Ruanda.

2.2 Resilienza, empatia, autocontrollo e assertività

Tra gli strumenti utilizzati durante un percorso di riparazione, sicuramente la resilienza riveste un ruolo speciale, sia per il reo che per la vittima. Infatti la commissione di un reato rappresenta un evento sconvolgente sia per chi commette il reato, sia per chi lo subisce, pertanto imparare a superare le avversità attraverso la resilienza è sicuramente uno degli strumenti che i mediatori utilizzano durante i processi di riparazione e mediazione. La resilienza rappresenta la capacità degli individui di superare un evento traumatico, riorganizzando positivamente la propria vita e abitudini[337].

Passando invece ad un altro strumento dei processi riparativi rileva l'empatia: una comprensione rispettosa di quello che gli altri provano e sentono, essa ci chiede di liberare la nostra mente, ascoltando gli altri attraverso il nostro intero essere, evitando un approccio impulsivo, spiegando la nostra opinione o i nostri sentimenti personali. Dunque essere empatici significa dare agli altri la possibilità di esprimere completamente loro stessi, prima di presentare la soluzione o offrire semplicemente aiuto[338].

Durante un procedimento di riparazione[339] il mediatore deve agire in modo empatico. Attraverso l'empatia i mediatori e i facilitatori aiutano gli autori di reato a superare il senso di vergogna, di colpa, di rabbia, di depressione per contribuire al proprio benessere e a quello altrui. I mediatori empatici aiuteranno le parti confliggenti ad

---

[337] Per quanto attiene ad uno sviluppo più analitico dello strumento oggetto di analisi si rinvia ai paragrafi 3.3 e seguenti della presente trattazione.

[338] Tuttavia bisogna ricordare che per dare empatia bisogna ricevere empatia, pertanto quando ci si rende conto che non siamo capaci di empatizzare allora è necessario, in una procedura riparativa, "fermarsi per dare empatia a noi stessi oppure prenderci un time out", così M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta,* cit., p. 135.

[339] Soprattutto in situazioni particolari, come in ambito penitenziario, vengono proposti dall'amministrazione penitenziaria insieme alla cooperazione di associazioni private progetti di mediazione, volti ad insegnare una nuova modalità di comunicazione e risoluzione dei conflitti utili a chi si trovi già in condizioni di disagio. In questa tesi verrà analizzato il progetto di Mediazione comunitaria, che verrà approfondito ai paragrafi 3.3 e successi del presente elaborato.

individuare i relativi bisogni ed interessi, rispettando tuttavia i principi dell'equiprossimità e dell'equidistanza[340].

Una parte della dottrina[341] mette in luce come la ricerca dell'empatia sia stata praticata sin dai tempi più remoti, dove venivano sviluppati rituali per costruire legami di fratellanza. Oggi nelle culture contemporanee l'empatia viene tipicamente confinata nelle relazioni tra genitori e figli, consanguinei, parenti stretti, amici e in generale a gruppi alla pari. Altra parte della dottrina individua altresì una criticità dell'aspetto empatico, ossia che quest'ultimo – soprattutto oggi – tende a svilupparsi limitatamente ai confini geografici così "gli americani empatizzano con altri americani, i tedeschi con altri tedeschi, i giapponesi con altri giapponesi"[342], ma l'empatia in realtà può sorgere anche per una persona diversa da noi, che non appartiene alla nostra cultura o nazione; così nella parabola del Samaritano l'empatia[343] nasce verso un uomo ferito, ed è "la ferita che accomuna, che crea il simile"[344].

Sviluppare quindi l'empatia sarà utile per "comprendere lungo quale tendenza, quale biforcazione, quale asimmetria della situazione sarà possibile procedere in direzione comune"[345].

Durante i percorsi di riparazione e mediazione, è necessario che i partecipanti (dai mediatori sino alla vittima e il reo) pratichino l'autocontrollo.

Allenarsi a praticare l'autocontrollo significa partecipare ad un procedimento riparativo esprimendo il proprio pensiero secondo la *Comunicazione Nonviolenta*, concentrandosi sui bisogni e le esigenze di chi si ha davanti, andando oltre anche a possibili giudizi di valore che dovessero essere pronunciati.

È altresì necessario essere assertivi, cioè esprimere in modo chiaro i propri bisogni dinanzi all'interlocutore, senza arrecare a quest'ultimo un'offesa.

---

[340] Per l'approfondimento dei concetti di equiprossimità ed equidistanza si rinvia al paragrafo 4.5.3 del Capitolo 1 del presente lavoro.

[341] A. COPPOLA DE VANNA, *La mediazione come strumento d'intervento sociale*, in *Mediares*, 2011, pp. 105 e ss.

[342] J. RIFKIN, *La civiltà dell'empatia*, Milano, 2010, p. 415.

[343] E. BIANCHI, M. CACCIARI, *Ama il prossimo tuo*, Bologna 2011, pp. 50 e ss.

[344] *Ibidem*.

[345] A. COPPOLA DE VANNA, *La mediazione come strumento d'intervento sociale*, in *Mediares*, 2011, pp. 105 e ss.

Gli attributi dell'autocontrollo e dell'assertività rappresentano elementi essenziali di una comunicazione non violenta, che come è già stato spiegato è alla base del procedimento riparativo.

2.3 Il dialogo: il linguaggio del mediatore e del giudice, una nuova responsabilità

Durante un procedimento di mediazione è fondamentale instaurare un dialogo costruttivo che possa consentire ai confliggenti di confrontarsi e di esprimere i propri sentimenti, le proprie esigenze in uno spazio sicuro, armonizzato dalle parole.
Così i soggetti che vogliono partecipare ad un procedimento di mediazione possono ripercorrere quanto hanno vissuto in passato, in chiave di ricostruzione e riparazione, in uno spazio di ascolto protetto e guidato dai mediatori. La narrazione dei fatti in mediazione[346] è differente rispetto a quella di un classico procedimento penale. Nei procedimenti di mediazione il reo e la vittima possono raccontare in piena libertà i fatti del passato, senza forzature, senza essere obbligati a narrare i fatti in un particolare ordine logico, utile ai fini processuali per comprendere chi ha ragione e chi ha torto. Nella mediazione non c'è chi ha torto e chi ha ragione, non ci sono vinti o vincitori, bensì si instaura un rapporto alla pari, in cui i soggetti coinvolti in una vicenda di reato, cercano di ricostruire il legame sociale disintegrato dalla commissione del crimine.
La differenza del racconto dei fatti tra l'ambito processuale e l'ambito di mediazione non deve sorprendere, si sta parlando infatti di due diverse modalità di risoluzione dei conflitti, e pertanto è fisiologico che si utilizzino due linguaggi differenti[347]. A riguardo è possibile procedere con un confronto tra la figura del giudice e del mediatore. In particolare, una parte della dottrina[348] ha messo in luce la diversa funzione che hanno la parola del giudice e quella del mediatore. Il giudice usa il linguaggio di colui che

[346] Come più volte è stato spiegato in questo elaborato i procedimenti di mediazione sono consensuali, pertanto non sorge nessun obbligo in capo a vittima e reo di iniziare un percorso in tal senso. Qualora volessero, possono intraprenderlo. Durante un procedimento di mediazione pertanto si instaura un rapporto di confidenza, di fiducia tra le parti e i mediatori coinvolti, con l'obiettivo di far raggiungere una soluzione condivisa dai partecipanti.
[347] F. BRUNELLI, *La parola in mediazione*, in *Dignitas*, 2003, p. 65.
[348] E. RESTA, *Il linguaggio del mediatore e il linguaggio del giudice*, in *Mediares*, 2003, n. 1, pp. 97-107; F. BRUNELLI, *La parola in mediazione*, cit., 2003, p. 65.

deve decidere quando il conflitto non è stato ancora sanato, dando l'ultima parola, in conformità alle previsioni normative[349]. Il linguaggio del mediatore, invece, non è quello del giudizio, ma dell'accoglienza, dell'accompagnamento, della carezza, dell'ospitalità[350]. Il mediatore ha il compito di accogliere la parola dei partecipanti al procedimento, ascoltando il loro linguaggio, il loro punto di vista, i bisogni e le esigenze. Il linguaggio del mediatore è quello del "potrebbe essere diversamente"[351] che riecheggia il principio di etica minima proposta dal filosofo Josep Ramoneda; un linguaggio in cui la possibilità di comunicazione è attesa dagli attori del conflitto.

Nonostante il diverso metodo utilizzato, il mediatore può comunque riportare le parti in uno stato di comune senso di giustizia, attraverso una narrazione dialogica. Il mediatore ricerca forme di riparazione simbolica, prima che materiali, ciò rappresenta l'emblema del fatto che i bisogni siano stati correttamente individuati.

Secondo parte della dottrina[352] il diverso linguaggio, utilizzato dal giudice nel processo penale, e dal mediatore nel processo riparativo, contribuisce a plasmare una tipologia di responsabilità peculiare nei processi riparativi. Infatti "… l'espressione non ci dà la conoscenza d'altri, non parla di qualcuno ma è un invito a parlare a qualcuno, fa sì che l'altro divenga interlocutore"[353]. La responsabilità in mediazione non si riduce a responsabilità per aver arrecato un'offesa alla vittima, ma è responsabilità illimitata, nel senso che diremo tra poco.

Per delineare i tratti della responsabilità del processo di mediazione si procederà per gradi. Partiamo dal dialogo. In tribunale il giudice ascolta l'imputato nel caso in cui questi voglia raccontare la propria versione dei fatti. Ma in questi contesti, come già si affermava precedentemente, gli atti sono scanditi da scadenze temporali, ambienti formali e soprattutto da ruoli. Il reo rivestirà il ruolo di imputato. Nella mediazione invece si va ben oltre i ruoli, non vi è alcuna particolare formalità, si tratta di un procedimento umano che vede contrapposte due Persone, che stanno cercando di ritrovare l'umanità persa. La vittima vede violata la propria umanità a causa del reato

---

[349] *Ibidem*.
[350] G. PAVLICH (2002), *Towards an ethic of restorative justice*, in L. WALGRAVE (a cura di), *Restorative Justice and the Law*, UK, pp. 1-30.
[351] Ivi, p. 101.
[352] E. LEVINAS, *Dall'altro all'io*, Sesto san Giovanni, 2002, p. 76.
[353] *Ibidem*.

subito, il reo vede altresì violata la propria umanità per colpa propria, ossia attraverso il compimento dell'azione delittuosa. E dunque, attraverso il metodo dialogico, i mediatori cercano di attivare una connessione tra vittima e reo, con l'obiettivo di recuperare il legame sociale leso, attraverso una presa di coscienza e una autoresponsabilizzazione del reo. Attraverso la Giustizia Riparativa, si configura un modello di responsabilità ispirato all'ampia accezione etimologica del verbo latino "*respondeo*": la responsabilità è intesa non solo come la "capacità giuridica di rispondere (delle proprie azioni, delle proprie scelte), ma la capacità morale di rispondere a chi mi interpella, mi reclama, ha bisogno di me"[354]. Per questo motivo la responsabilità del reo può essere definita come "illimitata", nel senso che va oltre il mero fatto, abbracciando anche l'umanità della persona. In tal senso, il concetto di responsabilità nella mediazione, dal punto di vista etico, è molto più profondo di quello che si ritrova in un classico procedimento penale[355].

3. Esperienze concrete di Giustizia Riparativa

In questa sede verranno approfondite alcune esperienze concrete nelle quali, partendo da una situazione di conflitto, sono stati sperimentati i principi e gli strumenti della Giustizia Riparativa e Mediazione, raggiungendo risultati positivi.
In particolare si farà riferimento al conflitto sudafricano ai tempi di Nelson Mandela, che ha istituito la Commissione per la verità e riconciliazione.
In seguito ci si soffermerà sui Servizi e Progetti del Comune di Milano, ed in particolare sulle esperienze del Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale; con alcune interviste alle responsabili del Centro e in particolare ad una mediatrice, che spiegherà in concreto cosa significhi attuare i principi e gli strumenti riparativi.

---

[354] M. MAGATTI, *Zygmunt Bauman: interprete del nostro tempo*, in Z. BAUMAN, *Una nuova condizione umana, Vita e pensiero*, Milano, 2003, p. 12.
[355] F. BRUNELLI, *La parola in mediazione*, cit., p. 70; M. MAGATTI, *Zygmunt Bauman: interprete del nostro tempo*, in Z. BAUMAN, *Una nuova condizione umana, Vita e pensiero*, cit., pp. 12 e ss.; E. LEVINAS, *Dall'altro all'io*, cit., pp. 50 e ss.

Successivamente si porrà l'accento sul primo progetto pilota in Italia della Mediazione Comunitaria, una peculiare forma di mediazione della quale si delineeranno i tratti salienti.
Infine si approfondirà l'esito positivo di un percorso di mediazione che è stato il presupposto per la concessione della misura della semilibertà verso un condannato all'ergastolo.

3.1 L'esperienza in Sudafrica: la Commissione per la verità e riconciliazione

Per approfondire l'esperienza sudafricana è necessario partire dall'istituzione della "Commissione per la verità e la riconciliazione"[356], avvenuta grazie a Nelson Mandela. Egli istituì la Commissione con l'obiettivo di riconciliare oppressori ed oppressi, ponendo altresì le basi per un modello di giustizia fino ad allora inedito.
Prima di procedere con la *ratio* che sottende l'istituzione di questa Commissione, è doveroso esaminare i fatti storici che sono accaduti in Sudafrica verso la fine degli anni Quaranta del secolo scorso, e che si sono protratti fino agli anni Novanta. In particolare parliamo di *Apartheid,* ossia una politica di segregazione razziale che fu istituita da un governo di etnia bianca. Durante questo regime vennero commessi molti crimini razziali, milioni di neri vennero discriminati e privati di ogni diritto civile e politico. Nel 1973 una Convenzione delle Nazioni Unite[357] dichiarò l'*Apartheid* come crimine contro l'umanità.
In Sudafrica intorno agli anni Novanta del secolo scorso si sono scontrate due forze politiche antitetiche: da una parte si trovava il governo sudafricano con il suo partito di maggioranza, il *National Party* (NP), che avrebbe voluto dimenticare gli anni del

[356] Sulla Commissione sudafricana "Verità e Riconciliazione" si rinvia a: A. LAX, *The South African Truth and Reconciliation Commission: transitional justice as restorative justice: challenges for transformation*, in G. MANNOZZI, F. RUGGIERI, *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio,* Varese, 2007, 137 ss.; D. TUTU, *No future without Forgiveness*, New York, 1999, pp. 20 e ss.
[357] A. LAX, *The South African Truth and Reconciliation Commission: transitional justice as restorative justice: challenges for transformation*, in G. MANNOZZI, F. RUGGIERI, *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio,* Varese, 2007, 137 ss.

regime razziale, dall'altra si trovava l' *African National Congress* (ANC) e tutte le altre organizzazioni di liberazione che auspicavano l'incriminazione dei responsabili della politica segregazionistica mediante l'istituzione di tribunali speciali. Le trattative proseguirono dal 1990 fino al 1994, anno in cui Mandela vinse le elezioni politiche.

Si sono succeduti anni dinamici e travolgenti, ma anche contraddittori e instabili, in questo contesto i negoziati più volte vennero sospesi. Dinanzi al presente scenario si inserì la questione dell'amnistia invocata da tutte le rappresentanze politiche in quel momento: in particolare l'ANC poneva per le trattative una condizione chiara, ossia il rientro dall'estero e l'immunità degli esiliati, oltre alla liberazione dei prigionieri politici. Contestualmente iniziò a diffondersi l'idea che se la verità in ordine ai fatti del passato non fosse stata ufficialmente riconosciuta, "il nuovo stato sarebbe stato delegittimato fin dalla sua nascita. Ogni sudafricano, di conseguenza, avrebbe potuto esprimere il proprio risentimento sia individualmente che collettivamente, dando il via a una spirale di violenza, e non a una rappacificazione"[358].

Così entrambe le fazioni politiche, proprio per trovare un equilibrio tra punizione e immunità proposero di considerare l'istituzione di una Commissione. Nel giugno del 1995 venne promulgata la legge istitutiva della *Truth and Reconciliation Commission* (d'ora in avanti TRC); i lavori della Commissione si sono conclusi definitivamente nel marzo del 2003. La Commissione era articolata in tre *Committees*, il *Committee on Human Rights Violation*, l'*Amnesty Committee* e il *Reparation and Rehabilitation Committee.*

Il *Committee on Human Rights Violation* si occupava esclusivamente delle testimonianze rese dalle vittime, intendendo per vittime tutte le persone che avevano subito ferite sia fisiche che psicologiche derivanti dai crimini razziali. Ogni dato è stato inserito in un database nazionale che ha ricostruito il quadro generale delle violazioni dei diritti umani tra il 1960 e il 1998 nel territorio sudafricano. Il personale di questo comitato fu presieduto dall'arcivescovo Tutu, il quale preliminarmente aveva svolto una attività sistematica per spiegare le modalità operative della Trc: "l'istituzione di questa Commissione costituì un dato rilevante, in quanto è stato detto che il racconto

[358] G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, cit., 224-225.

e la trasmissione orale della memoria individuale hanno una funzione catartica e simbolica, e costituiscono l'occasione per venire a conoscenza delle domande indicibili e ineludibili di chi ha incontrato la violenza altrui"[359].

L'*Amnesty Committee* si occupava della concessione dell'amnistia, che era subordinata alla condizione che gli autori delle violazioni confessassero e dessero prova che i crimini commessi in quegli anni fossero stati motivati da obiettivi politici. Il Comitato ha ricevuto 7112 domande di amnistia, di cui 849 sono state accolte e 5392 rigettate.

Infine il *Reparation and Rehabilitation Committee* era incaricato di rendere effettivo il diritto alle riparazioni a chi era stato riconosciuto come vittima dell'*apartheid*. Questo Comitato ha raccolto informazioni e prove sull'identità delle vittime e dei loro familiari e ha formulato raccomandazioni al governo, con particolare riguardo alle misure riparative da attuare per la reintegrazione e la riabilitazione delle vittime. Il fatto che sia stato creato uno spazio comune ha necessitato il coinvolgimento di tutti gli attori sociali: vittime e perpetratori[360].

È possibile considerare il lavoro della Commissione come un modo inedito di affrontare il legame tra verità e giustizia; alla Commissione sono stati conferiti poteri non solo per andare alla ricerca della verità che è esplicitamente collegata all'identificazione degli autori delle violazioni, ma altresì per cercare di riconciliare le vittime con gli offensori[361].

Unendo l'operato dei tre Comitati si coglie la natura rivoluzionaria della Commissione, consistita nel rompere il silenzio rispetto ad un passato di atroci violenze collettive e di violazioni dei diritti umani, nel fare i conti con il diniego delle crudeltà e nel

---

[359] G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, in R. TEITEL, "*Transitional Justice ad Liberal Narrative",* relazione presentata al convegno *History, Truth and Justice. The 20th Century and its Crimes*, Siena, 16-18 marzo 2000.

[360] G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, in A. LOLLINI, *"Analisi degli attributi linguistico-simbolici del testis contra se davanti alla Commissione sudafricana verità e riconciliazione. Una nuova ipotesi di giustizia riparativa",* in G. MANNOZZI, *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004, pp. 160-200.

[361] Promotion of National Unity and Reconciliation Act, n. 34, 1995, in http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf.

promuovere una "cultura della responsabilità all'interno di spazi e di tempi ai quali era stata conferita la potenza di un rito"[362].

Questa prima esperienza narrata rappresenta uno dei primi percorsi di Giustizia Riparativa dell'epoca contemporanea, e ha dimostrato come i principi e gli strumenti della riparazione possano essere utili anche su scala macroscopica per superare conflitti nazionali, e quindi attuare una riconciliazione tra il popolo e il governo dopo un regime di segregazione razziale.

Nella dimensione riparativa assume particolare rilevanza il tema del perdono[363], la cui importanza verrà discussa anche in questa sede. In particolare per comprendere meglio la rilevanza di questa nuova forma di giustizia – sperimentata preliminarmente da Nelson Mandela – occorre citare un'intervista[364] di Robi Damelin, un attivista del movimento antiapartheid. Damelin emigra in Israele nel 1967, e nel 2002 suo figlio viene ucciso da un cecchino palestinese. In seguito alla morte del figlio Damelin vuole incontrare l'omicida di suo figlio. Ma non ci riesce. Così si reca in Sudafrica per conoscere le vittime della segregazione razziale che sono riuscite a incontrare i carnefici. Damelin vede con i suoi occhi che è possibile dal male giungere al perdono. Egli durante il suo viaggio impara l'arte del perdono, la stessa arte che è stata fatta propria da Nelson Mandela dopo aver espiato ventisette lunghissimi anni di carcere.

Il punto di svolta è rappresentato dal perdono e dalla resilienza, infatti nel primo caso Mandela riuscì a trasformare i vissuti negativi del suo passato in occasioni per consentire un recupero del rapporto tra il suo popolo e il governo, nel secondo caso Damelin – con il contatto diretto con vittime secondarie e con il reo[365] – è riuscito a capire cosa significhi essere resilienti e perdonare chi ha arrecato un'offesa, anche grave, ad un'altra persona.

---

[362] G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, cit., 232.

[363] Il perdono verrà approfondito dettagliatamente nel Capitolo Terzo.

[364] P. ALFIERI, "*Riconciliazione, la lezione del Sudafrica*", Avvenire, 7 aprile 2016.

[365] Durante il suo viaggio Damelin incontra la madre di una ragazza che era stata uccisa. La donna aveva perdonato l'assassino della figlia, raccontando come il perdono significasse una rinuncia alla vendetta. Damelin ha modo di conoscere anche l'assassino della ragazza che gli confessa come, grazie al perdono della donna, abbia potuto uscire dalla prigione della disumanità

La testimonianza di Damelin rappresenta un simbolo del perdono e della resilienza: ossia che è possibile trasformare i vissuti negativi di esperienze criminali in forza per poter vivere un futuro migliore, rinunciando ad istinti vendicativi.
Oggi Damelin si dedica al *Parents Circle-Families Forum* che è un'organizzazione che prende spunto dal modello africano per trovare una possibile riconciliazione e raggiungere la pace, a partire dal Medio Oriente.

3.2 Servizi e Progetti del Comune di Milano: il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale

In questa sede saranno analizzati alcuni Progetti di Giustizia Riparativa e Mediazione promossi dal Comune di Milano. In primo luogo, presso il Comune di Milano è presente un Servizio: ossia il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale[366], che promuove percorsi di prevenzione di comportamenti a rischio – potenzialmente rilevanti dal punto di vista penale – nelle scuole, progettando altresì percorsi educativi per i minori sottoposti a provvedimenti penali[367].
Il Centro è gestito da mediatori e responsabili a ciò abilitati, che accolgono coloro che vivono le conseguenze negative causate dalla commissione di un reato, offrendo uno spazio e un tempo di ascolto. È aperto a vittime, autori di reato e a tutti coloro che intendano partecipare a percorsi di gestione del conflitto attraverso il dialogo. Il Centro interviene su incarico della magistratura minorile o ordinaria; è tuttavia ammissibile la richiesta proveniente dalle parti (direttamente o tramite avvocato), o su segnalazione da parte di enti o strutture pubbliche (come per esempio i Servizi dell'amministrazione della giustizia, nonché Servizi del territorio o delle scuole)[368]. In ogni caso, la

[366] Il Centro, nonostante operi dal 1998, è stato denominato in questo modo solo nel 2016. Prima era conosciuto come Ufficio di Mediazione Penale. È regolamentato da un Protocollo di Intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia (con il Centro per la Giustizia minorile), la Regione Lombardia, l'Assessorato all'Educazione del Comune di Milano, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo, l'Asl e il Patrocinio del Tribunale per i Minorenni.
[367] Al sottoparagrafo 3.2.2 saranno specificati gli ambiti di intervento del Centro.
[368] Documento del Comune di Milano, *Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione penale*, presso Direzione Educazione, Area Servizi Scolastici ed Educativi, Unità Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione penale, p. 1.

magistratura deve valutare se le persone sottoposte a giudizio (o già condannate) siano adatte alla mediazione, tenendo conto della loro personalità e della disponibilità a riconoscere la propria responsabilità nella commissione dell'illecito. Deve inoltre tenersi conto della personalità della vittima, nonché della relazione tra le parti e del contesto comunitario in cui l'illecito ha avuto luogo.

Il Centro offre diversi servizi, tra cui incontri di mediazione autore-vittima, dialoghi allargati a gruppi familiari e alla comunità, accoglienza, sostegno e ascolto verso le vittime[369], nonché supporto agli autori di reato nell'individuazione dell'attività di riparazione[370].

La riparazione può perfezionarsi con diversi comportamenti del reo. In particolare, è possibile sia attraverso la messa alla prova – da parte del reo che ha posto in essere una condotta di riparazione verso la vittima, mediante lo svolgimento di lavoro o attività sociali a vantaggio della vittima o della comunità – sia attraverso attività di risarcimento.

Per tentare una riparazione il Centro interviene *in primis* attraverso la presa a carico degli autori di reato, per cercare di mutare il comportamento antisociale. *In secundis* vengono progettate le attività che possono dar luogo alla riparazione, individuando le risorse idonee e disponibili presenti nel territorio. Una volta individuate le attività, segue l'accompagnamento educativo, lo svolgimento dell'attività, ed infine sarà documentato l'esito. Inoltre, le azioni di intervento del Centro comprendono altresì incontri periodici di riflessione rivolti ai rei e a coloro che pongono in essere comportamenti a rischio di antisocialità, esclusione, discriminazione, che a loro volta generano conflitti o problemi di comunicazione. L'obiettivo, oltre alla riparazione, è legato altresì all'approfondimento dell'esperienza di riparazione svolta individualmente, favorendo consapevolezza e responsabilizzazione personale.

Prima di procedere con l'approfondimento di questa esperienza concreta, è doveroso analizzare i principi e gli obiettivi della mediazione umanistica, poiché il Centro agisce principalmente attraverso gli strumenti offerti da questa tipologia di mediazione.

---

[369] Ivi, pp. 1-2.

[370] Il Centro svolge altresì interventi specifici nell'ambito della mediazione penale minorile, e interventi di cultura della legalità nelle scuole, attraverso l'educazione alla legalità e la prevenzione dei comportamenti a rischio, si rinvia a riguardo al sottoparagrafo successivo per un'analisi puntuale.

3.2.1 La mediazione umanistica: i principi e gli obiettivi

La realtà di oggi mostra un Pianeta Terra in costante agitazione, il pericolo incombe e può minacciare anche i Paesi occidentali. Dunque la domanda che sorge è la seguente: come si può sviluppare la pace per ridurre i conflitti e promuovere la cultura della mediazione?[371]

Oggi la realtà è caratterizzata da una profonda oscurità. Tutto parte dalla "morte di un'illusione, di quel sogno che un giorno, nel mondo, la pace potesse essere imposta in nome dell'onnipotenza di un impero che aveva già mostrato la sua fragilità"[372]. La morte di quest'illusione secondo la Morineau è legata al crollo delle Torri Gemelle a New York nel 2001. Tale tragedia non è stata adeguatamente compresa dagli Stati Uniti, che hanno scatenato una guerra preventiva – la guerra di libertà – in Iraq. Con il passare degli anni questo ha scatenato caos, nonché l'istituzione dello Stato islamico e le conseguenti catastrofi degli iracheni e dei siriani.

Giungendo a tempi più recenti, il massacro del 13 novembre 2015 a Parigi non è altro che la "la ripetizione degli atti di barbarie che oggi si moltiplicano in tutto il mondo"[373]. Così l'attuale contesto socio-culturale ci rimanda alla drammaticità della vita, e la storia ci ricorda la successione infinita di guerre tra gli Stati che non sono mai cessate. La domanda legittima che sorge è: "vogliamo forse continuare questo ciclo infernale?"[374] e ancora "vogliamo continuare la nostra corsa sfrenata verso la produttività, il consumismo, il profitto, l'autodistruzione? O piuttosto aspirare alla

---

[371] J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, Trento, 2018, p. 9. Jacqueline Morineau rappresenta uno dei punti di riferimento principali quando si affronta la disciplina della mediazione umanistica. Dopo aver compiuto gli studi in Archeologia classica, è diventata ricercatrice Numismatica greca al British Museum di Londra. Nel 1984, su invito dell'allora Ministro della Giustizia, ha dato origine alla prima esperienza di mediazione penale in Francia e in Europa, con uno sviluppo rilevante nell'ambito giudiziario, educativo (scuola e università), ma anche sociale ed internazionale. È stata incaricata di un progetto di mediazione per la pace nei Balcani e ha collaborato altresì con l'Unesco per lo sviluppo di una cultura di pace. Quanto seguirà nella trattazione è il frutto del lavoro svolto in tutti questi anni da questa grandissima professionista, che tutt'ora è impegnata a svolgere attività di ricerca e sul campo sui principi e i metodi della mediazione umanistica, per insegnare la cultura della pace e un nuovo modo di affrontare il conflitto nella società.

[372] *Ibidem*.

[373] Ivi, p. 10.

[374] *Ibidem*.

pace, all'armonia di una vita ricca dei progressi raggiunti dalla modernità ma allo stesso tempo radicati nel passato lontano, frutto delle civiltà che si sono succedute?"[375]
Così sembra evidente la necessità di cambiare il nostro futuro che possa consentire all'uomo di riflettere per riscoprire una nuova modalità di agire per risolvere i conflitti, mutando altresì il proprio modo di vivere[376].
Dunque la proposta dell'autrice – per tentare di risolvere le criticità attuali del mondo – è proprio la mediazione, che rimanda all'umanità dell'uomo.
Lo sviluppo della mediazione negli ultimi trent'anni ha rappresentato un vero e proprio fenomeno sociale. Essa ha registrato un aumento costante a partire dagli anni Settanta del secolo scorso nei Paesi anglosassoni. Con il passare del tempo si è assistito sempre di più ad una diffusione della mediazione nella società civile, ma altresì nell'ambito della giustizia[377].
La mediazione umanistica nasce a Parigi, nel quadro della giustizia istituzionale, nel 1984, grazie a Jacqueline Morineau, mediatrice professionista e a Robert Badinter, l'allora Ministro della Giustizia. Proprio in quell'anno l'allora Ministro Badinter si è messo in contatto con Jacqueline Morineau per portare avanti il progetto di restituire alla giustizia "il senso originario della sua funzione, quello elaborato nell'antichità"[378].
In questo contesto il Ministro Badinter ha intrapreso una nuova strada. Egli ha inviato Jacques Vérin – allora direttore della ricerca presso il Ministero della Giustizia – negli Stati Uniti per approfondire dal punto di vista teorico ma soprattutto concreto i contributi effettivi della mediazione. All'esito di questa ricerca Vérin è tornato molto entusiasta in Francia, perché aveva intravisto con i suoi occhi che la mediazione potesse rappresentare una "possibile umanizzazione della legge"[379].

---

[375] Ivi, p. 12.
[376] Si rinvia alle note precedenti.
[377] Si rinvia a riguardo al Capitolo 1, paragrafi 4.4 e seguenti.
[378] *Ibidem*. Infatti in Francia la giustizia dopo la Rivoluzione francese è diventata la "bocca della legge" e si era allontanata molto dagli obiettivi primordiali: l'immagine del re Luigi IX era diventata un simbolo pio che apparteneva più alla leggenda che alla realtà.
[379] J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, cit., p. 38.

Così Badinter ha fornito l'impulso nel 1983 per creare la prima struttura di mediazione penale a sostegno delle vittima in Francia[380].

La nascita della mediazione umanistica ha segnato un punto di svolta in ambito europeo per la diffusione della mediazione. Ma vi è di più, infatti per poter diffondere i principi della mediazione umanistica è stato necessario rispondere ad un desiderio di vera giustizia, cercando di ritrovare l'autenticità perduta. Ossia una giustizia che consentisse anche di ritrovare la pace, così come prevedeva l'antica concezione greca del concetto di *Dike*[381]. L'obiettivo principale di *Dike* era restituire la felicità, attraverso quindi la possibilità di ritrovare la pace, senza dimenticare come soprattutto in contesti conflittuali che "l'armonia può nascere dai contrari, da cui scaturiscono i conflitti"[382].

3.2.2 (segue) Il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale del Comune di Milano: *percorsi educativi verso i minori sottoposti a provvedimenti giudiziari*

Il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione penale del Comune di Milano svolge principalmente attività nei confronti di minori autori di reato, ossia coloro che sono compresi in una fascia di età tra i 14 e i 18 anni[383]; tuttavia, viene svolta un'importante attività di prevenzione anche verso i minori di anni 14, *ex lege* non imputabili[384].

---

[380] Nel 1986 si è deciso di separare il sostegno delle vittime dalla mediazione. Le prime vengono tutelate dall' Istituto Nazionale di Aiuto alle Vittime e di Mediazione; per quanto riguarda la mediazione sorge il Centro di Mediazione e di Formazione alla Mediazione

[381] Ossia una giustizia che riguardava un aspetto extralegale, metafisico, avente per oggetto l'essenza stessa della vita e il suo compimento. Si rinvia a J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit. pp. 38 e ss.

[382] Così viene ripreso un antico concetto di Eraclito nel VI secolo a.C., si rinvia a J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, cit., p. 39.

[383] Sono ammissibili attività rivolte verso i giovani autori di reato fino ai 21 anni, nei casi di prosieguo di affido amministrativo.

[384] È presente un'Unità del Centro anche presso l'Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria di Milano, dove viene gestita un'attività di laboratorio per un piccolo gruppo di ristretti, progettando interventi educativi negli spazi di convivenza all'interno dei gruppi di media/lunga permanenza, nonché effettive attività di osservazione per la progettazione educativa in previsione dell'uscita del minore dal carcere.

Il Centro interviene nel settore scolastico attraverso due tipologie di interventi.
Per quanto attiene all'educazione alla legalità viene offerta alle scuole[385] la possibilità di realizzare azioni congiunte verso le vittime vulnerabili. Infatti il Centro è un punto di interlocuzione formativa e di produzione culturale sui temi di prevenzione e tutela delle vittime, ma si occupa altresì della gestione della devianza minorile per evitare l'ingresso nel circuito penale del minore. I percorsi di educazione alla legalità si svolgono attraverso l'insegnamento dei principi di legalità generale, l'etica e l'educazione digitale, la deontologia e la responsabilità del pubblico ufficiale, il riconoscimento e l'intervento sui comportamenti vessatori e sulle condotte sintomatiche di vittimizzazione, senza dimenticare la rilevanza della necessità di responsabilizzazione delle figure genitoriali.
Circa l'intervento nella prevenzione dei comportamenti a rischio su richiesta delle scuole (soprattutto quelle secondarie di primo grado) vengono organizzati interventi educativi mirati ad affrontare le criticità relazionali sul gruppo-classe, per favorire un atteggiamento critico verso esperienze che possono portare a comportamenti a rischio o illegali.

3.2.3 La cultura della riparazione e attività di mediazione: alcune interviste

In questa sede sarà approfondita la disciplina della riparazione e mediazione attraverso alcune interviste – condotte da chi scrive – ad alcune Dottoresse che lavorano per il Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale del Comune di Milano.
Entrando nel merito delle interviste[386], esse sono rivolte alla Dottoressa Roberta Dalla Cia – Responsabile del Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale – e alla Dottoressa Luana De Stasio – Coordinatrice delle attività di Mediazione penale minorile presso la Direzione Educazione del Centro del Comune di Milano. I punti di

[385] Attraverso un Protocollo di Intesa del 29 marzo 2017 tra la Procura della repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Milano, il Comune di Milano, la Prefettura di Milano.
[386] Interviste condotte da chi scrive, *"La cultura della Giustizia Riparativa e Mediazione. Interventi concreti."*, in data 30 novembre 2020 con modalità telematiche a causa della pandemia Coronavirus.

vista delle responsabili del Centro saranno confrontati con l'intervista rivolta alla Dottoressa Giulia Santinelli, mediatrice presso il Centro.

Ci rivolgiamo dunque alle responsabili del Centro, per comprendere concretamente cosa significhi diffondere, specie nel territorio milanese, la disciplina della riparazione.

Cosa vuol dire per voi promuovere la cultura della riparazione?

"La cultura della riparazione o cultura del riparare nella società attuale è stata messa un po' da parte. Pensiamo a quando si rompe un oggetto, la prima cosa a cui si pensa è la sostituzione e non la riparazione. Una volta un oggetto veniva riparato più e più volte, pensiamo anche al rammendo che ormai non è più di moda. Nelle relazioni, soprattutto nelle relazioni tra giovani, questo pensiero della sostituzione, della cancellazione o dell'esclusione è più immediato del pensiero assai più faticoso del ricucire una relazione rotta o un legame che si è sfilacciato.

Per noi promuovere la cultura della riparazione con i minori e giovani, perché di loro ci occupiamo, è aiutarli a recuperare quella sapiente arte (artigianale) del rammendo, del ricucire una relazione di fiducia strappata dal compimento di un reato.

Naturalmente dal nostro punto di vista tutto passa dal fare, dal mettersi in gioco sia a favore della comunità offesa con le attività di utilità sociale a valenza riparativa, sia a favore della vittima con la mediazione penale minorile o con gli altri programmi di giustizia riparativa.

Gli interventi diretti, dal nostro punto di vista, sono il primo reale contributo alla diffusione della cultura della riparazione dove i ragazzi possono vivere in prima persona la riparazione o essere protagonisti all'interno del percorso di giustizia riparativa".

Secondo voi come si possono sensibilizzare le famiglie e le persone più scettiche sulla tematica della riparazione e mediazione in contesti criminali?

"Il tema delle famiglie o più precisamente dei genitori è un tema fondamentale, soprattutto, il loro supporto è indispensabile quando si parla di mediazione. Per quanto riguarda le attività di utilità sociale ci si trova in un contesto bene determinato dove il minore ha già ammesso la sua responsabilità, e accettato di svolgere un progetto di messa alla prova. I genitori in questi casi sono normalmente ben disposti a sostenere il ragazzo nel percorso. Diverso è il caso della mediazione, dove spesso le segnalazioni

arrivano nella primissima fase di indagine e dove sono coinvolte anche le vittime molte volte anch'esse minorenni. Qui abbiamo trovato alcune resistenze, soprattutto, da parte dei genitori della vittima. I genitori, che ovviamente hanno solo l'intenzione legittima di proteggere i loro figli, non hanno sempre compreso l'utilità dell'incontro per chi appunto ha subito un reato. Per noi è stato utilissimo in questi casi riuscire ad avere almeno un colloquio per approfondire e ascoltare il genitore: il fatto che un ente pubblico offra uno spazio di ascolto alle vittime, gratuito, confidenziale e protetto non è affatto scontato. Ascolto e riconoscimento. Alle volte poi, soprattutto nei casi di bullismo a scuola o in altri contesti dove le dinamiche di gruppo sono complesse, anche i genitori dei rei hanno mostrato scetticismo. In questi casi è molto importante rendere visibile e apprezzabile il lavoro svolto dai ragazzi in mediazione coinvolgendo anche i genitori in un incontro a loro dedicato, normalmente al termine della mediazione in cui si restituisce anche l'esito della stessa.

È importante che il genitore in questi casi venga coinvolto, perché il conflitto inevitabilmente ha avuto i suoi riverberi anche nelle famiglie e se anche i familiari non vengono accompagnati al punto di arrivo del lavoro fatto in mediazione dai ragazzi, il rischio è che i ragazzi stessi tornando a casa possano ritornare indietro, al livello del conflitto".

Emerge dunque che il lavoro prevalentemente svolto dal Centro milanese riguarda i minori autori di reato, a riguardo ci si domanda come si possa affrontare proprio coloro che, nonostante la loro giovane età, sono indagati o imputati in procedimenti penali. Così ci rivolgiamo alla mediatrice Giulia Santinelli.

Entrando nel vivo del suo lavoro, qual è l'atteggiamento da assumere dinanzi ad un minore che commette un reato? Come si affronta la ribellione o l'aggressività del minore?

"In 5 anni di esperienza non mi è mai capitato di trovarmi con un minore che ponesse in atto davanti ai mediatori un comportamento aggressivo. Le tecniche di mediazione permettono di condurre l'interlocutore ad esprimere con altre parole il comportamento aggressivo e ribelle, facendo emergere emozioni e vissuti all'interno di un contesto non giudicante dal quale non si ha quindi tendenzialmente la necessità di difendersi".

Cerchiamo quindi di analizzare più dettagliatamente il rapporto tra i minori – autori o vittime di reato – con la criminalità e la giustizia. Ci rivolgiamo quindi nuovamente alle responsabili del Centro.

Parlando dei progetti che il vostro Centro offre per le scuole, potreste dirmi come i ragazzi di oggi affrontano il tema della criminalità? Qual è la prima impressione che hanno davanti ad un soggetto che commette un reato? Il primo istinto è vendicativo?

"I ragazzi delle scuole ci stupiscono sempre, mostrano innanzitutto grande interesse per il tema della giustizia più che della criminalità e dobbiamo ammettere che il primo istinto che noi raccogliamo è quello dell'accoglienza e dell'ascolto e non quello vendicativo.

Certamente ciò non è una scelta superficiale, i ragazzi chiedono molto. Chiedono innanzitutto spiegazioni e il perché, poi chiedono responsabilità e cambiamento.

Nell'ambito del progetto Mediando, anni 2014/2016-17, precedente all'attuale progettazione Rime abbiamo realizzato un'interessantissima esperienza di giustizia riparativa. È stato organizzato un *group conference* presso l'istituto penale minorile Beccaria coinvolgendo ragazzi ristretti, agenti, operatori e studenti di un istituto superiore di Milano.

Il gruppo dei ragazzi detenuti ha lavorato parallelamente al gruppo degli studenti e al gruppo degli agenti/operatori sui temi della giustizia e della riparazione con il supporto e l'aiuto di mediatori della cooperativa Dike, e al termine dei percorsi paralleli sono stati realizzati alcuni incontri in plenaria, che hanno prodotto riflessioni uniche e uno scambio arricchente per tutte le parti implicate. Gli studenti sono stati entusiasti dell'esperienza fatta".

E ancora domandiamo alla mediatrice Santinelli cosa significhi svolgere in prima persona programmi di mediazione e riparazione, specie nel caso in cui i minori si dimostrano avversi.

Prendiamo un caso specifico, un giudice propone al minore un percorso di riparazione, quest'ultimo accetta ma in fase di colloqui individuali cambia atteggiamento e diventa ostile, come vi ponete in queste situazioni?

"È importante comprendere le motivazioni che conducono il minore ad adottare, su quel tema un atteggiamento aggressivo, quali dimensioni sono state toccate e quali nodi sottostanno a questo tipo di reazione".

Potrebbe farmi un esempio di percorso tipico di mediazione con gli step che seguite fino a giungere alla fase conclusiva del procedimento?

"Si procede con l'invio dei casi da parte dell'autorità all'ufficio di mediazione, in seguito si reperisce la comunicazione e si completa la documentazione relativa al caso, si prende contatto con i soggetti coinvolti telefonicamente o via lettera. Dunque si svolgono colloqui preliminari con le parti, si svolge la mediazione e infine si restituisce l'esito".

Una volta compreso quali siano le reazioni dei minori quando si parla di giustizia e di criminalità ci si domanda invece quale sia la reazione degli adulti, specie in relazione al tema della riparazione. Pertanto ci rivolgiamo nuovamente alle responsabili del Centro.

Nei Convegni in cui avete partecipato, mi sapreste dire come gli adulti oggi affrontano il tema della riparazione? Notate delle differenze rispetto a come invece i ragazzi affrontano queste tematiche?

"Dalla nostra esperienza gli adulti che abbiamo incontrato nei convegni sono sempre ben disposti e aperti al tema, infatti vengono sempre volentieri a questi convegni, è inutile nascondersi dietro ad un dito: spesso sono anche addetti ai lavori. Ci manca in effetti un po' il confronto con il cittadino che affronta tutti i giorni lo spaccio nel quartiere, le inciviltà o che abbiano subito un danno diretto o indiretto dei reati perpetrati nella propria comunità. Abbiamo realizzato un paio di anni fa un *group conference* con alcuni rappresentanti dei commercianti di una zona di Milano, particolarmente colpita da fenomeni di spaccio e dagli effetti collaterali della movida, e un gruppo di ragazzi in messa alla prova proprio per reato di spaccio.

Anche in questo caso i mediatori esperti hanno condotto l'attività e i risultati sono stati ottimi. L'approccio dell'adulto rispetto a quello dei ragazzi, ma questo vale in moltissimi ambiti, è normalmente più diffidente, ci vuole un po' di più a raccogliere le adesioni, però una volta che si ha la disponibilità possiamo dire che anche gli adulti

si mettono e sanno benissimo mettersi in gioco e affiancare al paradigma di giustizia retributiva quello di giustizia riparativa".

Giunti al termine delle interviste, cerchiamo di fare un bilancio dell'attività svolta nell'arco degli anni dal Centro, concentrandoci anche sulle possibili prospettive della cultura riparativa: ancora una volta vengono in aiuto le responsabili del Centro.

Che cosa vi hanno lasciato questi anni di esperienza a servizio presso il Centro per la riparazione e mediazione?

"È un lavoro appassionante e di molte soddisfazioni, anche se la costruzione di relazioni fertili e sistemiche, necessarie per la diffusione del modello riparativo, è un impegno gravoso e comporta sempre molto impegno e dedizione. Questo impegno è il segno che il Comune di Milano investe molto nel sistema riparativo, ha sempre guardato avanti e ha fatto e fa della Giustizia Riparativa un tema importante traducendolo in interventi nelle scuole, interventi per i ragazzi e con i ragazzi, in interventi nelle Comunità di accoglienza, interventi nelle carceri. Crediamo che Milano sia una delle poche realtà nazionali, se non l'unica, ad annoverare tra la propria dotazione organica un Servizio come il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale incardinato nel proprio assetto organizzativo".

Infine, in virtù di quanto è stato fino ad ora analizzato, specie in relazione ai principi e agli strumenti della Giustizia Riparativa, ci chiediamo quali sono le possibili evoluzioni del rapporto tra reo e vittima, dopo aver intrapreso percorsi riparativi. Per l'occasione ci rivolgiamo alla mediatrice Santinelli.

Premettendo che ogni percorso di riparazione è unico, sapreste comunque descrivere come cambia o come può cambiare il rapporto tra reo e vittima prima e dopo l'utilizzo degli strumenti riparativi?

"È molto difficile generalizzare, porto l'esempio dell'ultima mediazione che ho svolto: la vittima aveva sostituito al volto del suo reo l'immagine del reato. Attraverso la mediazione è riuscita a restituire un viso al suo interlocutore e a riconoscere l'altro restituendogli la sua umanità.

Il rapporto tra reo e vittima può puoi svilupparsi in modi molto diversi, possono tornare a frequentarsi, può succedere che il rapporto si rafforzi, talvolta accade che la

mediazione sia strumento per definire delle regole di relazione in termini di distanza e vicinanza".

3.2.4 Analisi statistica e alcune riflessioni

Dopo aver esaminato i Progetti e i Servizi offerti dal Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione Penale del Comune di Milano, è doveroso analizzare i risultati concreti raggiunti dal Centro nel corso degli anni[387].

Nel biennio 2016-2017 sono state segnalate più di 200 richieste, di cui 161 dalle autorità[388]. Anzitutto i casi presentati al Centro hanno riguardato alcune tipologie delittuose[389] come lesioni personali (in 87 casi) *ex* art. 582 c.p.; minacce (in 62 casi) *ex* art. 612 c.p.; percosse (in 35 casi) *ex* art. 581 c.p.; rapina (in 24 casi) *ex* art. 628 c.p., e nel 47,7% dei casi figurava l'ipotesi del concorso di persone. È stato preso come riferimento un campione di 235 mediazioni[390]. Si è riscontrato che 93 casi hanno avuto esito positivo: ossia il 39,6%. In 95 casi, che rappresentano il 40,4 %, il risultato non è stato efficace non perché il procedimento non abbia avuto un esito positivo, quanto perché non è stato possibile iniziarlo a causa del mancato consenso delle parti. In 28 casi (l'11, 9%) invece l'esito non è stato efficace per impossibilità e solo in 10 casi (il 4,3%) il risultato positivo è mancato per valutazione. In 5 casi (2,1%) l'esito è stato incerto e in 4 casi (1,7%) non è stato possibile giungere ad un risultato poiché la mediazione non si era ancora conclusa.

---

[387] In particolare si approfondiranno gli Atti del Convegno del maggio 2016, *La giustizia riparativa nelle politiche educative del Comune di Milano*, a cura di Adolfo Ceretti. Il Convegno è stato organizzato nell'ambito del progetto Mediando – Percorsi di mediazione e riparazione – vittime e rei nella ricostruzione di patti di cittadinanza (VI Piano Infanzia e Adolescenza Città di Milano ex l. 285/1997).

[388] In particolare di queste 161, 110 sono state presentate dai pubblici ministeri, 21 dalle scuole, 14 dal giudice di dibattimento, 11 dal Gup, 2 dal Gip, 1 dal magistrato di sorveglianza, e 1 dall'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni. I dati sono contenuti in *Atti del Convegno, La giustizia riparativa nelle politiche educative del Comune di Milano*, a cura di Adolfo Ceretti, maggio 2016.

[389] Nelle tipologie delittuose più diffuse è stata individuata una comune radice attinente alla sfera relazione tra reo e vittima.

[390] I dati che seguono sono consultabili a p. 55 Atti del Convegno, *La giustizia riparativa nelle politiche educative del Comune di Milano*, a cura di Adolfo Ceretti, maggio 2016.

Alla luce dei dati che sono stati riportati emerge la ricca portata applicativa della Giustizia Riparativa e Mediazione. Infatti in considerazione del biennio 2016-2017, quasi il 40% dei casi ha avuto esito positivo, e il restante 60% è costituito a sua volta da un 20% di casi caratterizzati da un esito impossibile o negativo, ma altresì da un ulteriore 40% in cui non si può dire propriamente che il risultato sia negativo, ma che il procedimento non sia nemmeno iniziato per mancanza di consenso. Ed è proprio tale dato che potrebbe far sperare in un aumento dei casi il cui esito della mediazione sia positivo. Per intervenire sul consenso e quindi incentivare il reo e la vittima a svolgere la mediazione è auspicabile una maggior sensibilizzazione e promozione della cultura della riparazione che può incidere altresì sulla prevenzione generale, soprattutto verso una peculiare categoria di soggetti vulnerabili: i minori autori e vittime di reato.

3.2.5 La mediazione nella prassi: nello specifico la posizione delle autorità giudiziarie milanesi

Dopo i contributi offerti dalle interviste appena citate, è necessario procedere con alcune riflessioni circa il ruolo della mediazione nella prassi, specie nella realtà milanese, cercando di comprendere dunque se la mediazione sia una risorsa o un rischio.

Maria Luisa Lo Gatto, magistrato presso il Tribunale di Como, ritiene che la magistratura – soprattutto nel contesto di crisi dell'attuale sistema penale, dove la prassi è in parte distonica dai principi costituzionali – debba partire dal valore costituzionale della pena[391]. In questo contesto il giudice figura come garante dei diritti sanciti in Costituzione. Le riflessioni del magistrato Lo Gatto sono utili per effettuare alcune considerazioni su cosa significhi "fare giustizia". La Lo Gatto ha un'idea ben precisa a riguardo, ossia che in primo luogo il giudice debba comprendere la situazione socio-familiare di reo e vittima, in secondo luogo guardare al rapporto tra il territorio e la realtà istituzionale per vedere quali siano i percorsi possibili per il reo, e infine

[391] M. L. LO GATTO, *La giustizia riparativa nella visione della magistratura: risorsa o rischio?* In G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 180-182.

osservare con occhio critico la territorializzazione dell'esecuzione penale per favorire il reingresso del reo nel territorio di appartenenza. In questo contesto il giudice deve lavorare, secondo la Lo Gatto, in un'ottica di responsabilità sociale collettiva, raccordando le politiche giudiziarie e sociali[392]. Emerge dunque come questo primo contributo sollecita un incremento dei percorsi responsabilizzanti e risocializzanti – differenti dal carcere – per il reo, favorendo i rapporti con gli uffici di esecuzione penale esterna e le misure alternative, anche in un'ottica di riavvicinamento sociale tra reo e vittima.

Un altro spunto di riflessione viene offerto da Pier Camillo Davigo – Presidente della II Sezione Penale presso la Suprema Corte di Cassazione – che ha invece una visione più critica della Giustizia Riparativa e della Mediazione[393]. Anzitutto, prima di esporre le sue considerazioni in relazione al tema della Giustizia Riparativa, egli problematizza la questione della politica penale/criminale prendendo in considerazione tre questioni. La prima riguarda il rapporto tra diritto penale e diritto internazionale, affermando che in virtù della transnazionalità sempre più diffusa della criminalità, è necessario che l'entità delle pene debba essere ben precisa. In secondo luogo Davigo ricorda come il legislatore nazionale non sia libero di scegliere come e quando punire, difatti egli ricorda che un aumento della repressione porterebbe ad una esportazione della criminalità in altri Paesi[394]. Il terzo punto affrontato dal magistrato ci conduce direttamente ad una riflessione sulla Giustizia Riparativa e Mediazione: Davigo si domanda dunque che cosa ci aspettiamo dal sistema penale, e in relazione al tema della riparazione sostiene che i procedimenti riparativi, nell'ottica della politica penale, siano utili ed efficaci solo per i reati caratterizzati da una pericolosità sociale piuttosto bassa. Davigo pertanto esclude di ricorrere a questi procedimenti dinanzi a rei

---

[392] M. L. LO GATTO, *La giustizia riparativa nella visione della magistratura: risorsa o rischio?* In G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 180-182.

[393] P. C. DAVIGO, *La giustizia riparativa nella visione della magistratura: risorsa o rischio?* In G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 183-189.

[394] Così infatti Davigo riporta al lettore un esempio concreto: un giorno durante la sua carriera da magistrato durante un interrogatorio incontra un borseggiatore cileno, con il quale ha modo di confrontarsi. Dall'incontro il borseggiatore racconta al magistrato quanto l'Italia fosse un Paese in grado di incentivare la sua attività illecita, a differenza del Canada (Paese dove il borseggiatore era stato già condannato e che a differenza dell'Italia non gli aveva consentito di fuoriuscire così velocemente dal circuito penale).

condannati per reati di criminalità organizzata, la sua posizione critica viene in parte sfumata dalla possibilità di ammettere tali programmi anche per rei condannati per reati piuttosto gravi solo dopo un reale pentimento, che nel caso della criminalità organizzata si perfeziona vero i collaboratori di giustizia.

Contrariamente alla posizione di Davigo, le autorità giudiziarie milanesi ritengono invece che la mediazione possa essere utile anche dinanzi a reati gravi, ritenendo che dinanzi alle offese più dolorose "la giustizia riparativa costituisce l'occasione per una concreta ricomposizione della ferita aperta"[395], e che in questi casi il pm debba procedere speditamente. Tuttavia sempre in relazione all'uso della mediazione dinanzi a reati gravi, altra parte delle autorità giudiziarie milanesi sostiene che questi procedimenti a fronte di alcune categorie delittuose – come per esempio la rapina, l'estorsione e la violenza sessuale – non possano invece essere utilizzate nell'immediatezza del fatto, poiché la vittima non sarebbe ancora pronta ad affrontare psicologicamente un confronto con il reo[396]. Ecco perché dinanzi a questi reati è meglio attivare la mediazione non durante le indagini preliminari ma nel corso del processo. In questi casi la sede naturale della mediazione diventa l'udienza preliminare, soprattutto lo spazio della messa alla prova, ove i servizi sociali che hanno preso in carico il ragazzo possono valutare il momento migliore e più opportuno per attivarla.

Emerge invece un orientamento piuttosto condiviso, da parte delle autorità giudiziarie milanesi, in relazione al ricorso alla mediazione nei casi in cui esista una relazione preesistente tra reo e vittima, quando essi siano membri della stessa famiglia, oppure membri della stessa comunità scolastica, sportiva, condominiale o urbana, coinvolti in specifiche tipologie di reato: dalle lesioni lievi, alle diffamazioni via internet, alle percosse. Si sta parlando di reati non gravissimi ma che sono comunque in grado di incidere in modo non irrilevante sulla vittima[397].

Alla luce delle varie posizioni sostenute dalle autorità giudiziarie rileva che non ci sono, ad oggi, delle linee guida chiare in relazione a quali tipologie delittuose intraprendere percorsi riparativi, "con la conseguenza che sarebbe probabilmente

---

[395] G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi,* cit., pp.
[396] *Ibidem*.
[397] *Ibidem*.

controproducente cristallizzare l'attività di giustizia riparativa entro regole generali e astratte che rischierebbero di fossilizzare una pratica per sua natura fluida e mutevole"[398].

Nonostante ciò sarebbe auspicabile una maggior legittimazione di pratiche di RJ e la predisposizione di regole inerenti alla formazione di professionisti che svolgono tali attività[399].

3.3 Il Progetto di Mediazione Comunitaria: *ratio,* principi e obiettivi

Il Progetto di Mediazione Comunitaria sviluppato nel carcere di Hermosillo, in Messico, rappresenta il Progetto pilota in tema di mediazione tra pari[400]. La mediazione tra pari è una pratica innovativa, avente l'obiettivo di formare dei veri e propri mediatori all'interno della popolazione penitenziaria. Dunque non stiamo parlando propriamente di Giustizia Riparativa, poiché l'obiettivo di questi percorsi non è volto ad una riparazione tra reo e vittima quanto ad una formazione di veri e propri mediatori – tra pari, ossia tra gli stessi detenuti – all'interno del carcere.

Il Progetto di Mediazione Comunitaria però può andare ben oltre la realtà penitenziaria[401]. Infatti, come sarà approfondito nelle pagine che seguono, praticare la Mediazione Comunitaria significa insegnare la gestione pacifica del conflitto tramite i principi della mediazione all'interno di una comunità. Quest'ultima è un concetto ampio: si può intendere la comunità in un carcere, oppure in una scuola, in un'azienda, in una famiglia. In generale il concetto di comunità riguarda un gruppo di persone che

---

[398] *Ibidem*.

[399] *Ibidem*.

[400] In questa parte dell'elaborato si approfondirà un particolare progetto che è attualmente in corso di sperimentazione presso la Casa di reclusione di Milano-Bollate, al quale chi scrive ha partecipato e continua a partecipare in qualità di socia dell'Associazione Sesta Opera San Fedele (Milano). I contributi che verranno forniti per presentare il progetto con i relativi dati raccolti, saranno principalmente costituiti da Seminari, Convegni, Report che hanno documentato e documentano lo sviluppo del progetto presso la sezione femminile, nonché interviste e workshop realizzati sempre nell'ambito delle attività dell'Associazione Sesta Opera.

[401] Infatti nell'intervista condotta da Juan Pablo Santi a Javier Vidargas durante il Convegno *"La mediazione comunitaria: un'esperienza possibile"*, 23/24 maggio 2011, Palazzo Tursi, Genova, il mediatore afferma che esistono tre tipologie di mediazione comunitaria: una mediazione familiare, una mediazione relazionale, ed infine una mediazione restaurativa. Javier Vidargas è il principale ideatore di questo Progetto.

vivono insieme per un tempo più o meno lungo, in un determinato contesto sociale, e che inevitabilmente entrano in contatto tra loro reciprocamente.

Passiamo ora ai principi sottesi al Progetto di Mediazione Comunitaria[402]. Secondo l'ideatore di questo Progetto ci sono due variabili fondamentali che condizionano la consolidazione umana. Queste due variabili sono l'Io[403] e il Tu[404].

Per poter attuare la Mediazione Comunitaria è fondamentale avere chiara la visione del rapporto tra le menzionate variabili, imparando quindi come trattare gli altri, come avvicinarsi, come comunicare, quali sono i vincoli di rispetto. Il mediatore Vidargas spiega come l'Io sia costituito da diversi elementi, ossia l'intenzionalità e le diverse modalità con cui è possibile agire per soddisfare le proprie intenzionalità. Con la diretta conseguenza che, se non si sa cosa si vuole, non è possibile agire, prendendo decisioni. Una persona che non sa ciò che vuole si perderà[405]. Ecco dunque che in un percorso di mediazione è fondamentale imparare ad individuare i propri bisogni e necessità[406].

---

[402] I contributi sono riferiti alla seconda parte del Workshop *"Mediazione Comunitaria"*, 22-23 settembre, Piazza San Fedele Milano, www.sestaopera.it .

[403] Si rinvia a Workshop *"Mediazione Comunitaria"*, 22-23 settembre, Piazza San Fedele Milano, www.sestaopera.it . Durante il Workshop Javier Vidargas approfondisce il rapporto tra queste due variabili. Partendo dall'Io, si diventa davvero coscienti quando ci si realizza e viceversa. Il mediatore afferma che la nostra coscienza è sempre indirizzata verso fuori, non possiamo infatti avere coscienza su ciò che non conosciamo. La coscienza consente di mettere a fuoco se stessi, e spesso accade che non abbiamo coscienza di noi stessi, con la diretta conseguenza di non avere conoscenza di noi stessi. Per avere coscienza, secondo Vidargas, è necessario lavorare sull' Io, che non dipende dal Tu. L'Io e il Tu si arricchiscono, non sono in una relazione di dipendenza patologica.

[404] Sempre Workshop *"Mediazione Comunitaria"*, 22-23 settembre, Piazza San Fedele Milano, www.sestaopera.it . Ecco dunque che rileva l'Altro rispetto a noi, che è un'occasione di arricchimento personale. L'essere umano infatti si costruisce a partire dal riflesso con l'altro. Secondo l'autore Io sono quello che ho vissuto a partire dall'interazione con l'altro: ciò denota una connessione tra l'Io e il Tu. Quest'ultima connessione costituisce il vincolo profondo del Noi. Secondo Vidargas uno degli errori peggiori dell'essere umano è far entrare qualsiasi persona nella propria dimensione interiore, per esempio persone che influenzano male, e che potrebbero condurre a commettere errori, e nei casi peggiori addirittura reati. Il mediatore Vidargas sollecita tutti ad imparare a chiudere la porta davanti a situazioni in cui l'altro sia fonte di negatività nella nostra vita. Chiudere la porta a coloro che ci arrecano una cattiva influenza, non significa disprezzarli o odiarli. L'autore infatti spiega come sia fondamentale distinguere l'intimità da un vissuto superficiale, ma armonico.

[405] Vidargas utilizza una metafora per spiegare al meglio il concetto, immaginiamo di essere una nave nell'oceano e che il capitano tenga il timone, ma che ad un certo punto un passeggero chieda al capitano dove si è diretti e quest'ultimo risponde che non lo sa. L'autore spiega che tale assetto comporta confusione, assenza di stabilità, con la diretta conseguenza che non si raggiungerà alcun obiettivo. Se quando si iniziano percorsi riparativi non vengono fissati obiettivi e se non si utilizzano i principi e gli strumenti della mediazione, allora il risultato sarà nefasto. Si rinvia a Workshop *"Mediazione Comunitaria"*, 22-23 settembre, Piazza San Fedele Milano, www.sestaopera.it .

[406] Così com'è stato affermato da Marshall Rosenberg, si rinvia al paragrafo 2.1 del presente Capitolo 2.

Con riguardo al rapporto tra l'Io e il Tu, Vidargas ritiene fondamentale sviluppare abilità pro-sociali. Esse sono abilità che ci consentono di metterci in relazione con l'Altro. Per sviluppare al meglio le abilità pro-sociali è importante maturare una buona capacità di osservazione.

Un peculiare strumento direttamente connesso con tali abilità è la comunicazione. Quest'ultima all'interno del tema oggetto di ricerca riveste un ruolo essenziale. Secondo il mediatore messicano esistono tre stili comunicativi: *passivo*, *assertivo* ed *aggressivo*. Viene spiegato che soltanto lo stile assertivo è espressione di un equilibrio tra le parti, infatti sia in quello passivo che aggressivo è presente uno squilibrio tra i confliggenti (se Tizio sta bene, Caio sta male e viceversa, invece nel modello assertivo se Tizio sta bene, Caio sta altrettanto bene). Per sviluppare uno stile assertivo è necessario che si descrivano fatti concreti, esprimendo i propri pensieri con tranquillità e chiarezza, chiedendo in maniera concreta i nostri bisogni e necessità[407].

3.3.1 Dal carcere di Hermosillo alla Casa di Reclusione di Milano-Bollate

Come si è anticipato, il Progetto di Mediazione comunitaria è nato nel carcere di Hermosillo. L'ideatore del Progetto – Javier Vidargas – si è interessato della situazione presso il carcere messicano, caratterizzata da diverse criticità.

---

[407] Quanto segue è parte del Workshop *"Mediazione Comunitaria"*, 22-23 settembre, Piazza San Fedele Milano, www.sestaopera.it . Vediamo con un esempio concreto i tre stili:
Si ipotizzi un possibile situazione: Tizio prepara la cena, e Caio arriva in ritardo di due ore rispetto all'orario concordato, senza avvertire.
Comportamento passivo: in questo caso Tizio saluta Caio come se nulla fosse invitandolo a sedersi e mangiare. Questa situazione dimostra come non vi è una situazione di equilibrio tra le parti. Tizio facendo finta di nulla non esprime i suoi sentimenti di malessere legati al ritardo dell'amico Caio, così se Tizio sta male, Caio sta bene.
Comportamento aggressivo: Tizio accoglie Caio con aggressività, affermando che è l'ultima volta che Caio sarà invitato a cena. Emerge una relazione di squilibrio tra le parti.
Comportamento assertivo: Come si è anticipato questo atteggiamento realizza un piano di parità tra le parti. Tizio in questo caso dice a Caio che ha passato ben due ore ad aspettarlo (enunciando quindi fatti oggettivi), per poi passare all'analisi dei suoi sentimenti (affermando come si sia innervosito e arrabbiato), invitando l'amico che sarebbe stato meglio avvisarlo (comportamento giusto), in modo tale che il tempo di attesa sarebbe stato impiegato meglio (conseguenza positiva).

Hermosillo[408] è un carcere che si trova nel deserto e le temperature nelle celle arrivano d'estate sino a 47° all'ombra. Nel 2004 l'istituto penitenziario si trovava in condizioni estreme: in quell'anno venne ucciso il direttore, 14 poliziotti e 20 detenuti. L'ambiente era altresì ostile, con un alto tasso di sovraffollamento carcerario, le celle erano piccole, dove si dovevano trovare 3 persone, ve ne erano ben 12. La situazione era insopportabile: fogne aperte e colonie di topi. I detenuti per reati gravi erano insieme a quelli per reati minori, vi erano detenuti con malattie infettive. Tale assetto rendeva praticamente impossibile ogni progetto.

Nel 2005 in media si registravano 1 suicidio e 3 feriti gravi ogni settimana[409]. Così le istituzioni messicane accettarono l'ambiziosa sfida di Vidargas di sperimentare un nuovo modello di mediazione per cercare di risolvere o quantomeno ridurre le violenze presso il carcere di Hermosillo.

Dopo soli due anni di sperimentazione non vi erano più morti a causa di liti, il carcere è diventato un ambiente migliore, anche grazie alle istituzioni che si sono impegnate a migliorare le condizioni di vita dei detenuti, senza dimenticare l'intervento di enti ed imprese che hanno promosso attività di formazione e lavoro[410]. Molti mediatori, che si sono formati presso il carcere messicano, imparando a risolvere e gestire i conflitti senza l'uso della violenza, hanno continuato la loro attività anche nella società[411].

Vidargas individua come punto di partenza per la sperimentazione del Progetto l'individuazione dell'incidenza dei conflitti, con particolare riferimento a quelli più frequenti tra i detenuti.

Come è stato anticipato, il programma è iniziato nel 2005 e prevedeva 12 moduli aventi per oggetto 150 ore di lezioni frontali, e un laboratorio di formazione pratica per

---

[408] I dati che seguono sono stati ottenuti attraverso l'intervista di Javier Vidargas condotta da Juan Pablo Santi, in Convegno *"La mediazione comunitaria: un'esperienza possibile"*, 23/24 maggio 2011, Palazzo Tursi, Genova nell'ambito del progetto *"Mediazione comunitaria e territorio: ricerca, formazione e intervento"*.

[409] www.sestaopera.it, sezione Mediazione.

[410] *Ibidem*.

[411] Il progetto messicano ha portato anche altre innovazioni, tra cui la possibilità di trattamenti speciali per detenuti di delitti gravi, il conseguimento di 15 lauree da parte di detenuti, nonché l'introduzione di programmi di sviluppo umano ma anche artistici, culturali, di letteratura e sportivi. In generale dunque è stato possibile offrire all'interno dell'istituto un trattamento rieducativo che fosse davvero tale, anche dal punto di vista concreto.

verificare e risolvere effettivamente i conflitti attraverso i principi di mediazione. Da questo Progetto si sono formati nel carcere di Hermosillo ben 40 mediatori.

Prima dell'inizio del Progetto si sono susseguite alcune fasi:

a) *Fase di selezione*. Sono stati selezionati i detenuti da inserire nel progetto, nonché gli operatori competenti ad insegnare i principi della mediazione comunitaria.
b) *Fase di formazione*. Sono stati insegnati dal punto di vista teorico i principi della mediazione tra pari.
c) *Fase di supervisione*. Ha previsto la verifica circa i metodi e principi insegnati, attraverso laboratori pratici.
d) *Fase di diffusione della cultura della pace*. Questa fase è stata molto importante, in quanto è legata alla tematica della sensibilizzazione circa il tema della mediazione nella società. Ossia spiegare alla società che esiste una possibilità di vivere la vita in modo armonioso, con minore aggressività attraverso la risoluzione dei conflitti in modo non violento.

In base al progetto sviluppato da Vidargas, essere mediatori tra pari significa portare a termine due compiti: un primo compito è legato alla promozione della pacificazione delle risse interne agli istituti penitenziari, attraverso un processo di mediazione. Il secondo compito ha riguardato la diffusione del Progetto in altri istituti penitenziari, così è avvenuto nelle carceri limitrofe a Hermosillo.

Infine l'istituto penitenziario di Hermosillo si è trasformato dall'essere un centro degradante e poco accogliente ad essere un centro di maggior decoro con condizioni più gradevoli. Questo cambiamento ha portato altresì un mutamento nell'atteggiamento dei detenuti, in chiave di una maggior realizzazione futura e di una crescita personale, in modo che si potessero approcciare alla società come persone produttive e rispettose della legalità del Paese.

Il Progetto di Mediazione Comunitaria si è diffuso in Bolivia, in Cile, in Argentina, Israele fino ad arrivare in Italia (Progetto di Milano-Bollate).

3.3.2 La sperimentazione del Progetto presso il penitenziario di Milano-Bollate

Il Progetto di Mediazione Comunitaria inizia la sua sperimentazione presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate nel 2015. Esso è stato finanziato attraverso il finanziamento Vismara.

In particolare, il Progetto svolto ha riguardato lo sviluppo di una peculiare declinazione di mediazione – la Mediazione Comunitaria – svolta in fase esecutiva del procedimento penale[412].

Il Progetto è stato gestito e organizzato dall'Associazione Sesta Opera San Fedele di Milano, ed altresì dall'Associazione di Mediazione Comunitaria di Genova, previa autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria della Casa di Reclusione Milano-Bollate.

Nella sezione femminile di Bollate il Progetto è stato seguito principalmente dai supervisori Juan Pablo Santi[413] e Chiara Santini[414]. I supervisori sono stati coadiuvati nel loro operato da un gruppo di soci e volontari delle rispettive associazioni di Genova e Milano. A riguardo è stato creato un gruppo *ad hoc* per la sperimentazione del Progetto[415].

Anzitutto occorre sottolineare una prima criticità riscontrata dai professionisti nella sezione femminile, in particolare il Presidente dell'Associazione Sesta Opera[416] ha

---

[412] Infatti tale mediazione è stata sperimentata direttamente nella sezione femminile del penitenziario di Bollate.

[413] Principale referente dell'Associazione di Mediazione Comunitaria di Genova.

[414] Counselor professionale e principale referente circa il progetto di Mediazione Comunitaria dell'Associazione Sesta Opera san Fedele, Milano.

[415] I soci e volontari che hanno fanno parte del team operativo di Mediazione Comunitaria hanno svolto preliminarmente un corso di formazione presso l'Associazione Sesta Opera volto alla formazione di volontari presso gli istituti penitenziari, seguito da un corso intensivo in Mediazione Comunitaria. Il corso di formazione generale è stato svolto nel periodo compreso tra ottobre e dicembre dell'anno 2018, il successivo corso di mediazione nel febbraio del 2019. Durante i menzionati corsi, che si sono tenuti presso la sede dell'Associazione Sesta Opera, sono state svolte attività di sensibilizzazione verso i partecipanti circa un'attenta riflessione del significato della pena detentiva, della rieducazione, delle misure alternative alle pene detentive, della libertà religiosa in carcere, delle problematiche che si riscontrano nella convivenza presso gli istituti penitenziari, e soprattutto delle problematiche legate alla detenzione femminile. I corsi sono stati tenuti da personale altamente specializzato, tra cui la Presidentessa del Tribunale di Sorveglianza di Milano (la Dottoressa Giovanna Di Rosa), nonché Direttori penitenziari di alcuni carceri milanesi tra cui Silvio Di Gregorio (Direttore del Carcere di Milano-Opera) la Direttrice Cosima Buccoliero (Direttrice di Milano-Bollate e dell'Istituto penale minorile Beccaria), Teresa Mazzotta (Vice-direttrice del carcere di San Vittore-Milano), e personale appartenente alle forze dell'ordine come Irene Nastasia, ispettrice del reparto femminile del carcere di Busto-Arstizio.

[416] Workshop *"Mediazione Comunitaria"*, 22-23 settembre, Piazza San Fedele Milano, www.sestaopera.it . Si veda anche J. P. SANTI, *Mediazione Comunitaria in ambito penitenziario. L'esperienza della II Casa di Reclusione di Milano Bollate*, Genova, 2018, pp. 20 e ss; ID, *Oltrepassare*

spiegato le ragioni sottese alla necessità di inserimento del Progetto proprio nella sezione femminile[417]: la ragione è legata al fatto che in questa sezione gli educatori penitenziari hanno avuto scarsi risultati, durante gli svariati percorsi trattamentali che sono stati offerti alle detenute. Tale affermazione è confermata proprio dall'educatrice della sezione femminile presso il carcere di Bollate che enfatizza come "il tempo della carcerazione per le donne è spesso un tempo "sospeso", in cui è più funzionale accantonare il "qui e ora" e concentrarsi su ciò che è rimasto "fuori" (famiglia, figli, lavoro). Diventa pertanto complesso riportare l'attenzione e l'investimento del proprio tempo e delle proprie risorse su quanto proposto (da qui la difficoltà del loro coinvolgimento in ogni tipo di attività registrata negli anni), a maggior ragione se ciò riguarda la "comunità" della quale si fa comunque parte, ma che allo stesso tempo, si fatica a riconoscere come tale"[418].

Entrando nel merito del Progetto le lezioni teoriche sono state dieci[419].

Approfondendo il contenuto delle lezioni, è stato spiegato il concetto di mediazione intesa come risorsa umana e strumento civico per consentire ai membri di una società una gestione del conflitto pacifica, partecipando al contempo nella costruzione della società che integrano[420]. L'oggetto della prima lezione ha riguardato principalmente i *propositi e principi della mediazione*. Con riguardo ai primi si individuano: l'incremento dei dialoghi costruttivi, la costituzione di campi di interlocuzione, la ricostruzione di legami sociali, creando spazi inclusivi, sempre rispettando le differenze. Solo così infatti è possibile tessere reti e costruire ponti. In seguito sono

---

il muro. Percorsi di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria in ambito penitenziario, Genova, 2020, pp. 40 e ss.

[417] *Ibidem*.

[418] Così Catia Bianchi nella sua relazione "*Progetto di Mediazione Comunitaria tra pari-Associazione di Mediazione Comunitaria di Genova e Associazione Sesta Opera di Milano",* documento datato al 9 dicembre 2020, Casa di Reclusione Milano-Bollate.

[419] Per ragioni di spazio saranno approfondite solo alcune lezioni. Di seguito brevemente il contenuto delle 10 lezioni. Prima lezione: "La Mediazione Comunitaria", seconda lezione: "Analisi del conflitto", terza lezione: "Resilienza", quarta lezione: "Abilità socio-cognitive nella vita di tutti i giorni-Empatia", quinta lezione: "Abilità socio-cognitive nella vita di tutti i giorni-Assertività", sesta e lezione: "Ascolto attivo e domande", settima e ottava lezione "Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo", nona e decima lezione "Giustizia Riparativa". Si rinvia a J. P. SANTI, *Mediazione Comunitaria in ambito penitenziario. L'esperienza della II Casa di Reclusione di Milano Bollate*, cit., pp. 20 e ss; ID, *Oltrepassare il muro. Percorsi di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria in ambito penitenziario*, cit., pp. 40 e ss.

[420] A. NATÒ, G. RODRIGUEZ QUEREJAZU, L. CARABAJAL in Lezione N° 1 *"Mediazione Comunitaria",* Associazione Sesta Opera San Fedele, Reparto femminile-Carcere di Milano Bollate.

stati spiegati i principi della mediazione: il principio di imparzialità del mediatore, l'importanza della cooperazione all'interno del gruppo, dell'assoluta volontarietà dei menzionati procedimenti e dell'informalità.

In seguito è stata affrontata *l'analisi del conflitto*[421], spiegando alle detenute quali sono le possibili cause che fanno emergere i conflitti. Queste ultime sono legate all'incompatibilità di interessi, allo scarso interesse reciproco, alla esigua capacità di riconoscere le differenze, nonché all'allontanamento dalle leggi o normative, e da altrettanti aspetti legati al potere. In una seconda fase della lezione si è posto l'accento sulla differenza tra il conflitto in negativo e in positivo. Il primo polarizza le persone creando opposizioni, contribuendo ad accrescere emozioni non sempre facili da controllare, generando comportamenti inadeguati che possono portare alla violenza. Il conflitto positivo invece è un modo di affrontare le diversità in modo costruttivo: chiarisce gli obiettivi in modo da affrontare i problemi esistenti, genera energia creativa e promuove l'apprendimento e soprattutto la coesione del gruppo, che porta ad una vera e propria cooperazione utile per la risoluzione del conflitto.

La terza lezione ha riguardato l'analisi del concetto di *resilienza*[422]. Quest'ultima è la capacità dell'essere umano di far fronte alle avversità della vita, superandole ed avviando un processo di trasformazione interiore grazie ad essa. Successivamente ci si è concentrati sulle componenti della resilienza ossia: l'*ottimismo* che è la capacità di cogliere il lato positivo delle situazioni, questa attitudine serve a promuovere il benessere individuale e dunque a sviluppare il *pensiero apprezzativo*. Strettamente legata all'ottimismo vi è l'*autostima*, che ha per oggetto una buona considerazione di sé. Un ulteriore elemento costitutivo della resilienza è rappresentato dalla *robustezza psicologica*, che incrementa in ogni persona il controllo, l'impegno e la sfida.

L'ottava lezione ha riguardato il tema dell'*ascolto attivo*[423] che è una tecnica di comunicazione assertiva, che serve a esprimere in modo efficace le proprie emozioni

---

[421] Si rinvia alla Lezione N° 2: *"Analisi del conflitto",* Associazione Sesta Opera San Fedele, Reparto femminile-Carcere di Milano Bollate.

[422] Si rinvia a Lezione N° 3: *"Resilienza"*, Associazione Sesta Opera San Fedele, Reparto femminile-Carcere di Milano Bollate.

[423] Rinvio a Lezione N° 8: *"Ascolto attivo e domande"* Associazione Sesta Opera San Fedele, Reparto femminile-Carcere di Milano Bollate.

o argomentazioni, ma anche a sapere ascoltare e percepire i bisogni e sentimenti degli altri.

Una volta chiarito il contenuto delle lezioni teoriche, si procede con un breve riassunto dei laboratori pratici.

Quanto segue è il contenuto dei report elaborati da chi scrive, all'esito di due laboratori pratici, che si sono tenuti nei mesi di marzo e aprile del 2018[424].

Il primo laboratorio oggetto di analisi si è tenuto sabato 2 marzo del 2018.

L'obiettivo dell'incontro era volto – all'esito del film – ad approfondire il rapporto tra l'uomo e le proprie emozioni[425].

Al termine della visione del film si è aperta dunque la discussione sulle emozioni. Ciò che emergeva, peraltro in modo piuttosto dominante, era una dimensione malinconica delle detenute, le quali percepivano molto la mancanza dai propri figli, e che il sistema carcerario in cui si trovavano inaspriva ancora di più questa distanza.

Ecco dunque, come era già stato anticipato con la testimonianza dell'educatrice della sezione femminile, che la detenzione vissuta dalle donne è differente rispetto a quella maschile. Le detenute infatti sentono molto la distanza dai propri affetti personali, specie nel momento in cui hanno figli, e coloro che si trovano in carcere spesso sono state coinvolte in affari illeciti dai propri mariti o compagni, o addirittura dai loro padri[426].

Il secondo laboratorio si è tenuto sabato 13 aprile 2018. Durante quest'ultimo incontro si è sperimentato un laboratorio sulla resilienza, in sostanza le detenute avrebbero dovuto individuare i propri talenti, anche nel momento in cui credevano di non averne. L'esito dell'incontro è stato positivo, perché tutte le detenute che vi hanno preso parte – F., C., e K. – hanno saputo praticare il pensiero apprezzativo e focalizzarsi sulle qualità positive che possedevano, nonostante i reati commessi e il male arrecato ad altre persone.

---

[424] I report sono reperibili presso i documenti del progetto di Mediazione Comunitaria, detenuti dall'Associazione Sesta Opera, Milano.

[425] Il film sottoposto alla visione è stato "*Inside Out*", un film di animazione che affronta il tema delle emozioni. Hanno partecipato al laboratorio quattro detenute, di cui una molto giovane. Durante la visione del film ci sono state più interruzioni da parte della Dott.ssa Santini per spiegare il ruolo delle singole emozioni alle detenute: la rabbia, la tristezza, la gioia, il disgusto e la paura.

[426] Così ha raccontato la detenuta K.

Alla luce degli approfondimenti teorici e pratici, veniamo ad una prima analisi dei risultati.

In un periodo compreso tra l'aprile 2015 e il febbraio 2017 il coinvolgimento di tutti coloro – mediatori, agenti, volontari, e soprattutto le detenute – che hanno preso parte al Progetto ha condotto a risultati positivi. In particolare un gruppo di detenute ha seguito assiduamente il percorso formativo di Mediazione Comunitaria, infatti dopo due anni di partecipazione sono stati conferiti loro degli attestati circa la partecipazione al *Corso di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria*[427]. Il conferimento degli attestati dimostra che anche nella sezione femminile del carcere di Bollate è stato possibile sperimentare il Progetto di Javier Vidargas creando delle mediatrici tra pari; ma è altresì l'emblema dell'impegno messo in campo dalle detenute per migliorare i rapporti con le compagne della sezione, implementando dialoghi costruttivi, l'empatia, la resilienza, l'autocontrollo e soprattutto una forma di comunicazione non violenta e rispettosa del prossimo. Il corso ha consentito di diffondere i principi e gli strumenti della Mediazione Comunitaria, giungendo a dei risultati concreti, e questa è la manifestazione reale della "possibilità di attivare nuove risorse e strumenti per migliorare la convivenza, con la consapevolezza che comunque c'è ancora tanto lavoro da fare"[428]. I risultati pressochè positivi dell'esperienza di Mediazione Comunitaria vengono confermati anche dall'educatrice della sezione femminile che afferma come "si possa rilevare il percorso di crescita di ciascuna di loro, evidente nelle modalità relazionali, che nel tempo si sono indubbiamente evolute, […] e come il coinvolgimento del personale nell'azione della mediazione possa rappresentare un'interessante strumento funzionale quando si rivela capace di rispondere a bisogni concreti dell'operare quotidiano. Senza dimenticare che, l'obiettivo di creare un punto di riferimento per la mediazione dei conflitti nel contesto detentivo appare oggi un obiettivo estremamente ambizioso […] ma che possa rappresentare una possibile

[427] In particolare sabato 28 gennaio 2017 è stato un giorno speciale. Sono stati conferiti gli attestati di partecipazione a M.A., A.S., P.B., D.C., A.G., R.G., Z.H., M.L., e M.R. (i nomi non sono stati inseriti integralmente per mantenere un profilo di privacy) per aver partecipato al Corso di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria, raggiungendo notevoli traguardi. Si rinvia ai dati offerti dall'Associazione Sesta Opera www.sestaopera.it

[428] Così Juan Pablo Santi nella rubrica dell'Associazione Sesta Opera, *Traguardo raggiunto, nuovi orizzonti si aprono*, 21 febbraio 2017, Reparto femminile del Carcere di Milano-Bollate.

strategia per ridurre le tensioni del contesto, nella piena consapevolezza dell'esistenza di elementi costitutivi "a prescindere" (ruoli, leadership), che in qualche modo esercitano un'azione, più o meno propria di mediazione"[429].

Attraverso questo Progetto si è cercato di creare un "mondo condiviso" all'interno della comunità femminile penitenziaria, attraverso lo sviluppo di capacità e attitudini che hanno insegnato a comprendere l'Altro, rendendolo più prossimo a noi.

Una parte della dottrina sottolinea come la prossimità verso l'Altro implichi la costruzione di un mondo comune, senza che sia distrutto il mondo proprio di ciascuno[430]. Così questa tipologia di mediazione può essere utile – anche ad ampio spettro – alla società intera. A riguardo sempre tale dottrina sottolinea come la mediazione sia anche democratica infatti "una delle sue caratteristiche fondamentali è quella di proporre all'individuo un nuovo posto e un nuovo ruolo nella società […] così la mediazione permette di superare lo spirito individualista"[431] e assumere una dimensione comunitaria, quale essa sia: se penitenziaria, o aziendale, scolastica o familiare. Sotto quest'ultimo aspetto non bisogna dimenticare che il cambiamento nelle relazioni sociali è possibile, noi costruiamo noi stessi quotidianamente, e la mediazione richiede soprattutto disponibilità al cambiamento "se questa disponibilità è fittizia allora il dialogo diventa persuasione"[432], serve al contrario crederci e seguire correttamente i principi e gli strumenti della mediazione.

3.3.3 Giustizia Riparativa e Mediazione: una rivoluzione contemporanea e copernicana all'interno del sistema della giustizia

Alla luce del Progetto appena esaminato, è stato possibile realizzare concretamente un

---

[429] Così Catia Bianchi nella sua relazione *"Progetto di Mediazione Comunitaria tra pari-Associazione di Mediazione Comunitaria di Genova e Associazione Sesta Opera di Milano"*, 9 dicembre 2020, Casa di Reclusione Milano-Bollate.

[430] A. COPPOLA DE VANNA, *La mediazione come strumenti d'intervento sociale*, in *Mediares*, 2011, pp. 105 e ss; J. P. SANTI, *Mediazione Comunitaria in ambito penitenziario. L'esperienza della II Casa di Reclusione di Milano Bollate*, Genova, 2018, pp. 30 e ss; ID, *Oltrepassare il muro. Percorsi di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria in ambito penitenziario*, Genova, 2020, pp. 50 e ss.

[431] A. COPPOLA DE VANNA, *La mediazione come strumenti d'intervento sociale*, in *Mediares*, 2011, pp. 105 e ss.

[432] *Ibidem.*

processo – peraltro ancora in divenire – in grado di poter supportare le detenute durante il percorso di rieducazione. Nello specifico, il Progetto di Mediazione Comunitaria potrebbe essere esteso altresì nella sezione maschile della medesima Casa di Reclusione di Milano-Bollate[433].

Tuttavia nonostante la ricca portata applicativa del Progetto, cerchiamo di analizzare più nel dettaglio la situazione nella prassi milanese in relazione ai programmi di Giustizia Riparativa e Mediazione. Così Federica Brunelli[434], mediatrice presso l'Ufficio di Mediazione penale minorile di Milano sostiene che la sperimentazione dei menzionati programmi sia piuttosto frammentata e non omogenea, non solo nel territorio milanese ma più in generale anche all'interno del territorio nazionale. Tuttavia, nonostante emerga la necessità di una maggiore omogeneità di questi programmi, è possibile coglierne concretamente l'efficacia.

Infatti, in considerazione dei Progetti[435] che si sono svolti presso il penitenziario di Milano-Bollate (2010-2012) e presso la Casa circondariale Torre del Gallo a Pavia (2013-2014), è stato possibile avviare prospettive di riflessione sulla riparazione, nell'ottica di un trattamento rieducativo che sia davvero risocializzante per i detenuti. Nello specifico sono stati realizzati dei veri e propri laboratori c.d. "officine di riflessione" in cui è stato possibile per i detenuti riflettere sul gesto deviante, in seguito ci sono stati degli incontri tra i detenuti e vittime dirette, vittime a-specifiche e *conferencing groups*.

Nel merito, soprattutto nel caso dei *conferencing groups* è stato possibile far partecipare ai procedimenti di riparazione anche membri della comunità, per comprendere anche i loro vissuti e le loro reazioni in riferimento al danno indiretto che hanno subito. Ed è stato proprio il coinvolgimento altresì della comunità – al di là del reo e delle vittime specifiche o a-specifiche – che ha consentito di perfezionare dal punto di vista concreto il ponte di scambio che la riparazione realizza tra il carcere e

---

[433] Così Guido Chiaretti in Workshop *"Mediazione Comunitaria"*, 22-23 settembre, Piazza San Fedele Milano, www.sestaopera.it

[434] F. BRUNELLI, *La Giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 189-191.

[435] *Ibidem*.

la comunità[436].

La mediazione – come del resto è avvenuto nella realtà di Bollate – rappresenta un tentativo di sfuggire dalla rinuncia alla possibilità del cambiamento comportamentale, cercando un vissuto comune da cui partire, ma soprattutto da costruire e condividere.

Sono stati compiuti passi in avanti da parte della comunità scientifica sulla mediazione: se infatti prima i concetti di empatia, resilienza, intelligenza emotiva venivano guardati con una certa "ilarità", oggi "hanno diritto di piena cittadinanza nella saggistica divulgativa e nelle pagine culturali dei giornali"[437]. L'assetto attuale ha spinto parte della dottrina a parlare di rivoluzione contemporanea che ha condotto "le emozioni all'interno del discorso pubblico a tutti i livelli"[438]. Così del resto questa parte della dottrina che pone la basi per parlare di "rivoluzione contemporanea" è compatibile con altra parte della dottrina che inquadra il fenomeno della Giustizia Riparativa come "rivoluzione copernicana" all'interno del sistema della giustizia[439].

Si parla di rivoluzione contemporanea e copernicana perché la disciplina della riparazione consente di unire profili giuridici ed umanistici, inserendo nel discorso giuridico concetti nuovi, come empatia, resilienza, compassione, comunicazione non violenta, che ci spingono a non pensare in termini puramente razionali, anche e soprattutto quando si affronta la complessa dinamica del sistema penale. Ed è proprio una maggior attenzione verso questi elementi umanistici, secondo parte della dottrina, che ci aiuterà a comprendere meglio la vulnerabilità della condizione umana, con l'obiettivo di recuperare il senso del vivere insieme[440].

In conclusione la mediazione, specie quella comunitaria, è un modo per seguire la strada della giustizia, ed è uno strumento improntato sulla mitezza per ricostruire gli accadimenti della vita. La mitezza è quella virtù sociale che consente all'uomo di

---

[436] *Ibidem*.

[437] A. COPPOLA DE VANNA, *La mediazione come strumenti d'intervento sociale*, in *Mediares*, 2011, pp. 105 e ss.

[438] *Ibidem*. In particolare De Vanna prende spunto dagli interventi del politologo Ivan Krastev, che sostiene l'imprescindibilità oggi delle emozioni nel dibattito pubblico.

[439] Giovanni Maria Pavarin (ex Consigliere di Venezia), tratto dal Docufilm "*Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della Giustizia riparativa*", con regia di Dario Tognocchi, ideato da Grazia Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, 2014. Il Docufilm menzionato è stato realizzato grazie al contributo dell'Università degli Studi dell'Insubria e del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM).

[440] A. COPPOLA DE VANNA, *La mediazione come strumenti d'intervento sociale*, in *Mediares*, 2011, pp. 105 e ss.

affrontare la tempesta dei sentimenti senza turbarsi[441].

3.4 Un percorso di mediazione e riparazione come presupposto per la concessione della misura alternativa della semilibertà: un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 7 gennaio 2012[442], ha attribuito specifico rilievo al percorso di mediazione effettuato da un detenuto ai fini della concessione della misura alternativa della semilibertà. Questa ordinanza rappresenta una "significativa tappa evolutiva nell'ermeneutica dell'idea costituzionalmente fondata di rieducazione, tale da includere strumenti e metodi della giustizia riparativa in grado di sviluppare un percorso di autoresponsabilizzazione ed una graduale ma effettiva reintegrazione sociale del condannato, e realizzare […] una prognosi favorevole di non recidiva"[443].

Il detenuto era stato condannato all'ergastolo per reati gravi contro la persona e contro il patrimonio, inseriti nel contesto di un'associazione per delinquere molto efferata, e aveva seguito un percorso di mediazione aspecifica con vittime c.d. "surrogate" cioè non direttamente offese dal reato commesso dal detenuto.

È stata proprio la dinamica "riparativo-mediatoria" a costituire uno dei parametri più rilevanti per valutare – da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia – il superamento dei fattori criminogeni da parte del condannato, in grado di incidere sulla sua pericolosità sociale.

---

[441] *Ibidem*.

[442] Trib. Sorv. Ven., Ord. 7 gen. 2012, n. 5 in G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 833 e ss.

[443] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 838 e ss.; ID, *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in *Studi in onore di M. Romano*, Milano, 2006, 1132. Per un approfondimento sul rapporto tra carcere-educazione-riparazione si rinvia a G. LODIGIANI, *La relazione educativa. Le categorie incontro ed empatia fondamenti filosofico-sociologici dell'educazione*, Pavia, 2005, 78 ss.; M. FOUCAULT, *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, Firenze, 2011, 263; Z. BAUMANN, *Vite di scarto, Laterza*, Roma-Bari, 2005; F. CAVALLA, *La pena come riparazione*, in F. CAVALLA, F. TODESCAN, *Pena e riparazione*, Padova, 2000, 96 ss.

Ripercorriamo le tappe salienti che hanno condotto alla concessione di questa misura alternativa.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia nel caso in specie ha valutato come presupposto generale per la concessione della misura "i progressi compiuti nel corso del trattamento" (*ex*. Art. 50 c. 4 o.p.). Sono state considerate le relazioni di sintesi aventi ad oggetto "l'osservazione della personalità del condannato" a loro volta acquisite negli anni 2001, 2005, 2007, 2009 che riferiscono un genuino percorso di recupero del detenuto dimostrato *in primis* con l'ammissione della propria responsabilità[444].

L'ammissione non è avvenuta durante il processo ma durante il periodo detentivo presso la Casa di Reclusione di Padova, caratterizzato "da un progressivo riavvicinamento del detenuto alle vittime di reati"[445].

Nel 2007 è stato avviato un percorso di mediazione penale che "costituirebbe il primo esperimento di mediazione aspecifica rispetto a reati di elevata gravità oggettiva e soggettiva promosso in Italia"[446].

La successiva relazione di sintesi del 2009 attesta "la maturazione del percorso di revisione critica effettuata dal condannato"[447], attraverso la partecipazione alle attività trattamentali che gli hanno consentito di ammettere la propria responsabilità dei reati di cui è stato partecipe, e accettare di conseguenza la privazione della libertà come "giusta conseguenza di quanto commesso e chiedere perdono secondo le sue capacità"[448].

La mediazione avvenuta è stata con una vittima surrogata, ossia con il figlio di un maresciallo ucciso a Milano dalle Brigate Rosse nel 1976. Al termine della mediazione, gli operatori hanno proposto di riattivare alcune relazioni che salvaguardavano la vita quotidiana del condannato, attraverso un progetto riparativo verso la comunità di appartenenza con incontri guidati dal corpo della polizia di Stato,

---

[444] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* cit., pp. 845 e ss.
[445] *Ibidem*.
[446] Ivi, pp. 847 e ss.
[447] *Ibidem*.
[448] *Ibidem*.

"al quale il condannato apparteneva al tempo della commissione dei reati"[449]. Durante questi incontri, il Tribunale di Sorveglianza ha osservato come il condannato abbia riconosciuto l'immoralità dei reati commessi, senza giustificare il suo operato. Ciò è potuto avvenire all'esito di un percorso di riflessione – anche con il confronto di altri prossimi congiunti vittime di reati gravissimi – che ha attivato verso il condannato una meditazione sul proprio vissuto criminale.

Nella motivazione il Tribunale di Sorveglianza ha valorizzato che dopo la riflessione il condannato abbia utilizzato il quinto del suo stipendio per il risarcimento delle vittime dei reati per cui è stato condannato, e ha offerto la volontà di presentare "scuse formali non solo ai presenti all'udienza di concessione della misura alternativa, ma a tutti i cittadini italiani per i reati commessi che hanno ferito sia persone fisiche sia la società italiana"[450].

Così sono state controbilanciate anche le preoccupazioni del Sostituto Procuratore Generale che riteneva la misura della semilibertà "intempestiva e inopportuna" motivando che la società civile non sarebbe stata ancora pronta ad accettare tale misura alternativa[451].

Questa ordinanza individua il ruolo cardine della mediazione: un percorso etico e giuridico, legato alla dimensione di recupero e accoglienza, che dovrebbe, secondo una parte della dottrina, essere incentivato[452]. Oggi infatti vi è una criticità nel rapporto tra mediazione e comunicazione, in particolare la mediazione "nella sua dimensione autentica di recupero e accoglienza" è rivolta ad una collettività "ormai asuefatta ad una rappresentazione mediatica del crimine iperselettiva e a base sensazionalistica, atta a radicare falsi convincimenti circa l'utilità di meri inasprimenti sanzionatori"[453].

L'orientamento del Tribunale di Sorveglianza di Padova, che come presupposto per la concessione della semilibertà ha consentito anche ad un ergastolano di intraprendere percorsi di mediazione, è compatibile, a parere di chi scrive, con le riflessioni di un magistrato che vengono maturate all'esito di una relazione epistolare trentennale con

---

[449] *Ibidem*.
[450] *Ibidem*.
[451] *Ibidem*.
[452] *Ibidem*.
[453] *Ibidem*.

un condannato all'ergastolo, che peraltro egli stesso ha condannato[454]. Il Tribunale di Sorveglianza di Padova ha creduto nella possibilità di recupero dell'ergastolano, valorizzando il suo percorso di riabilitazione, così come il giudice Fassone ha interiorizzato le criticità del sistema fino ad affermare l'estrema necessità di bilanciare "l'esigenza di risposta a crimini gravissimi e il bisogno di attenzione al percorso umano di qualsiasi condannato", soprattutto verso chi è condannato all'ergastolo, senza scadere in una perfetta identificazione, peraltro perpetua, tra il fatto di reato e il suo autore. Così secondo il giudice Fassone, l'offerta di cambiamento dovrebbe trasformarsi in una vera e propria battaglia politica, perché quest'ultima ha più possibilità di vittoria se ci si fa carico anche delle ragioni contrarie a quelle ideali "e in certo qual modo le si metabolizza e neutralizza"[455].

Ritornando al caso concreto di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Padova, si ritiene che il percorso compiuto dall'ergastolano mostra come "nulla più di un agente di reato il quale abbia saputo prendere le distanze, anche attraverso adeguati impegni riparativi, dalla sua pregressa esperienza criminosa può consolidare la credibilità delle norme violate, in quanto il suo percorso attesta con efficacia tutta particolare la capacità di persuasione del sistema giuridico circa la ragionevolezza delle sue prescrizioni"[456]. Ancora una volta emerge la ricca portata applicativa della mediazione, ma soprattutto del principio di complementarietà tra Giustizia Riparativa e il diritto penale. Infatti aumenterà la probabilità di un futuro e maggiore rispetto delle norme giuridiche da parte del reo, se quest'ultimo avrà l'occasione di svolgere effettivamente un percorso di recupero sociale, che può essere l'esito di un percorso caratterizzato da un periodo di detenzione in carcere, al quale può seguire – una volta ridotta la pericolosità sociale – anche la mediazione. Ecco dunque spiegato il nesso di complementarietà: la riparazione integra il sistema classico, senza sostituirsi ad esso.

---

[454] E. FASSONE, *Fine pena: ora*, Palermo, 2020, pp. 200 e ss.
[455] Ivi, p. 184.
[456] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* in L. EUSEBI, *Appunti minimi in tema di riforma del sistema sanzionatorio penale*, in P. PISA, *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, Torino, 2008, 283.

4. Il passaggio dello scontro all'incontro: la memoria, la dignità e il tempo

Giunti a questa fase della trattazione emerge una questione: è davvero possibile davanti a reati gravissimi, anche quando il reo e la vittima vogliono partecipare a programmi riparativi passare dallo scontro all'incontro?

Quando si discute di riparazione, l'analisi verte principalmente su tre dimensioni della vita umana: la *dignità*, la *memoria* e il *tempo*[457].

Riparare la vittima significa restituire alla vittima la *dignità* che ha perso nel momento in cui è stata lesa attraverso la commissione del reato. Fare giustizia non significa solamente punire il reo per il male arrecato alla vittima. Significa altresì accompagnare la vittima a superare il trauma subito.

Per quanto attiene invece all'analisi della *memoria*, quest'ultima spesso conduce la vittima a ripensare ai trascorsi devastanti della sua esperienza innescando il meccanismo del risentimento, che invece la riparazione cerca di arginare[458]. Dinanzi a questa criticità il *tempo* è in grado di aiutare la vittima nel superamento del trauma subito, a riguardo la dottrina fa riferimento "all'oblio attivo ovvero la capacità di lasciare alle spalle il proprio passato senza ri-sentirne le conseguenze dannose"[459].

Infine la Giustizia Riparativa va oltre. Oltre l'offesa, oltre il carcere, oltre i pregiudizi, oltre le convinzioni personali, oltre il popolo, oltre i *mass media*. Ed è proprio questa la sua bellezza. Si può finalmente gettare lo sguardo nel futuro e ripensare la risposta al reato "fondata su valori universali capaci di contribuire allo sviluppo di una società più giusta ed equa"[460].

---

[457] M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, cit., 75.

[458] J. AMERY, *Intellettuale a Auschwitz*, Torino, 2008, pp. 30 e ss.

[459] P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, Bologna, 2004, pp. 20 e ss.

[460] M. LAMANUZZI, F. SEREGNI, *Riflessioni sulla pena e il confronto con l'altro da sé. Un'introduzione alla mediazione penale e penitenziaria*, cit. Circa la tematica del conflitto nel tessuto sociale si rinvia a L. GALLINO, *Dizionario di sociologia*, Milano, 1993, voce "conflitto", p. 151. Inoltre nel panorama penalistico italiano sostengono la crisi del diritto penale moderno e delle sue forme retributive, impegnandosi nella ricerca di soluzioni alternative al delitto: cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale,* Bologna, 2007, pp. 329-331; F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale,* in G. MANNOZZI, F. RUGGERI (a cura di), *Pena, riparazione, riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio,* Atti del Convegno di Como, 13-14 maggio 2005; G. FIANDACA, C. VISCONTI, *Punire, mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali,* Torino, 2009, pp. 30 e ss.; F. PALAZZO, R. BARTOLI, *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011,

pp. 23 e ss.; oltre a I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, *La pena "in castigo". Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006, pp. 50 e ss. e pp. 70 e ss.

CAPITOLO III

Criminal Justice e il Progetto di un "Umanesimo Manageriale": dalla Restorative Justice alla Restorative Practice

ABSTRACT

Giunti al termine di questa ricerca si vogliono effettuare alcune riflessioni psicologiche, sociologiche e criminologiche in relazione al tema del male, della devianza e della criminalità. Si introduce quindi il concetto di "nuova punitività" che – comprendendo anche la Giustizia Riparativa e la Mediazione – si basa su una nuova offerta delle politiche criminali, valorizzando il ruolo della criminologia e della *Criminal Justice* per garantire una maggiore sicurezza urbana, intervenendo sul motivo della devianza e cercando di ridurre al minimo la criminalità futura.
Esaurite le ultime analisi sulla disciplina della Giustizia Riparativa si passerà ad un'altra fase della trattazione, in cui si inquadrerà il Progetto di un "umanesimo manageriale". È questa la fase in cui ci si muoverà dalla *Restorative Justice* alla *Restorative Practice*, esportando il modello riparativo nella società.
Quindi sarà analizzato il Progetto di un "umanesimo manageriale", che porta con sé gli attributi fin qui approfonditi dei programmi riparativi, per mostrare alcuni casi pratici in cui la cultura riparativa è andata oltre il contesto (dell'esecuzione) penale.
Infine la cultura riparativa è il simbolo di una Giustizia che già Raffaello premoniva: una Giustizia che tiene conto della dimensione umana, dei rapporti personali, una Giustizia quindi intrinsecamente legata all'arte, alla poesia, alla filosofia e alla teologia.

SOMMARIO: -1. Una prospettiva criminologica e psicoanalitica alla scoperta della Giustizia Riparativa. -1.1 Origine e forme del male: la necessità di una sua espulsione e i rimedi della giustizia. -1.2 Aspettative relazionali e Giustizia Riparativa: gli attributi dei procedimenti riparativi. -1.3 Diritto e violenza: alla ricerca della verità o della riparazione? -2. La criminalità e la sicurezza: l'esigenza di una "nuova punitività". -

2.1 Dalla giustizia penale alla giustizia criminale: il ruolo della *Criminal Justice*. -2.2 La sicurezza nel contesto neoliberale: carcere e sicurezza, il ruolo della criminologia liquida. -3. Il superamento della regola intesa come punizione e il ruolo del perdono nella dimensione riparativa. -4. Dalla *Restorative Justice* alla *Restorative Practice*: il Progetto di un "umanesimo manageriale". -4.1 Il metodo riparativo nelle organizzazioni sociali: la formazione. -4.2 Il Progetto di *Restorative Practice*: dalla cittadina di Hull all'Università degli Studi dell'Insubria. -5. La (pre)visione di Raffaello: la Giustizia Riparativa tra filosofia, arte, poesia e teologia.

1. Una prospettiva criminologica e psicoanalitica alla scoperta della Giustizia Riparativa

In questa sede si approfondirà la disciplina della Giustizia Riparativa attraverso una prospettiva criminologica e psicoanalitica.

Preliminarmente, quando si parla di Giustizia Riparativa non bisogna soffermare l'attenzione solo sulla diade reo-vittima, ma è necessario analizzare nello specifico il tema della violenza e quindi del male sotteso ad essa; infatti "il delitto, quello efferato contro la persona, è uno dei comportamenti umani che, in modo più clamoroso, massimizza il male"[461].

Il male infatti riveste un ruolo fondamentale nell'analisi della dimensione riparativa, diviene il cuore di ogni riflessione nell' incontro tra reo e vittima.

È necessario contestualizzare il male in una vicenda di reato. Il male prende il sopravvento sul reo nel momento in cui quest'ultimo commette il reato, consentendo alla parte "malvagia" – che esiste in ogni persona – il predominio rispetto alla parte buona[462].

---

[461] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 158 e ss. Si veda anche A. FRANCIA, *La testa nel barattolo*, Genova, 1984, p. 194.

[462] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit. pp. 158 e ss. Si approfondisca con G. L. PONTI, U. FORNARI, *Il fascino del male. Crimini e responsabilità nelle storie di vita di tre serial killer*, Milano, 1995, p. 169.

1.1 Origine e forme del male: la necessità di una sua espulsione e i rimedi della giustizia

Parte della dottrina individua l'origine del male nell'episodio biblico dell'omicidio di Abele compiuto dal fratello Caino, considerato il primo atto di violenza della storia. Abele è stato invitato da Dio al dialogo, ma Caino ha deciso di non ascoltarlo. Così Caino coltiva sentimenti di rancore e odio verso il fratello, e tale atteggiamento gli ha consentito di compiere un gesto folle che si è perfezionato con la morte del fratello Abele[463].

Alla luce dell'omicidio di Abele, ci si può domandare più in generale quali siano le origini del sentimento di odio provato da Caino. A riguardo sono diverse le risposte degli studiosi. Sigmund Freud è uno dei primi ad attribuire un nome al "luogo" in cui nascono tali sentimenti di odio e negatività: *Es*[464]. Così anche Carl Gustav Jung parla della presenza di un "lato oscuro della vita"[465], ma anche Brueggeman afferma che "nel mondo di Caino c'è una smania animalesca di distruzione che distruggerà sia vittima che assassino"[466]. Emerge dunque come all'interno della medesima persona esistano un lato buono e un lato oscuro, che a seconda della loro interazione possono condurre alla vita o alla morte[467]. Ed è proprio quest'ultima considerazione che ci consente di effettuare una riflessione più profonda, ossia che proprio perché ognuno di noi è costituito da *Eros* (amore e vita) e *Thanatos* (odio e morte) è possibile

[463] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit. pp. 158 e ss. Si veda anche Genesi (4, 6-8).

[464] Sigmund Freud è uno dei padri fondatori della psicanalisi, egli è uno dei primi studiosi ad introdurre il concetto di inconscio e ad affermare che nella stessa persona si possono trovare contemporaneamente sentimenti di amore e odio, si rinvia a S. FREUD, *Al di là del principio di piacere*, Milano, 2007, pp. 25 e ss. Si rinvia altresì ad un altro autore che ha approfondito gli studi sull' *Es*, in particolare in relazione al simbolismo del corpo attraverso l'approccio psicoanalitico G. GRODDECK, *Il libro dell'Es*, 1996, Milano, pp. 3 e ss.

[465] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit. pp. 158 e ss.

[466] W. BRUEGGEMAN, *Genesi*, Torino, 2002, p. 81.

[467] Così infatti Sigmund Freud affermava che l'uomo fosse costituito da *Eros* e *Thanatos*, il primo amore e il secondo odio, entrambe due pulsioni che sono all'origine del conflitto psichico, si rinvia a S. FREUD, *Al di là del principio di piacere,* cit., pp. 30 e ss.

immaginare una possibilità di cambiamento, anche da parte di chi ha posto in essere un comportamento aggressivo, che ha origine proprio dalla pulsione distruttrice *Thanatos*. La questione critica è cercare di capire come sia possibile mutare il comportamento di colui che ha sempre fatto prevalere *Thanatos* su *Eros*.

Ritornando all'origine del male e quindi alla vicenda di Caino, quest'ultimo riceverà protezione, "la colpa riceve una condanna. Ma il colpevole riceve una grazia sorprendente e immotivata"[468]. Caino, nonostante il suo folle gesto, viene benedetto attraverso il dono della vita e della discendenza, ed è proprio da quest'ultima che nasceranno le arti e le città. Il destino di Caino rappresenta un punto essenziale in questa tesi, l'episodio biblico è una dimostrazione di come Caino – nonostante il gesto omicida – non subisce un pregiudizio perpetuo per il proprio il futuro: gli viene offerta la possibilità di cambiamento, di mostrare il suo *Eros* che condurrà alla nascita di popoli e generazioni.

Così in questo contesto gli spunti psiconalitici sono efficaci per spiegare il collegamento tra il male e la Giustizia Riparativa: quest'ultima offre la possibilità a chi ha commesso del male di cambiare radicalmente la propria vita, dimostrando che un cambiamento sia possibile, anche da parte di chi ha sempre mostrato la parte più aggressiva del proprio essere. Così infatti le teorie dei maggiori esponenti della psicanalisi – come Freud, Jung, Brueggeman – possono avere risvolti anche in ottica riparativa, perché se è vero che in ogni persona esistono male e bene, *Thanatos* ed *Eros*, è quindi possibile, seguendo i principi e gli strumenti della Giustizia Riparativa, condurre il reo a mostrare anche il suo lato buono, il suo *Eros*, per evitare di commettere un nuovo reato in futuro, ma altresì per aiutare la vittima a superare l'offesa subita.

L'episodio biblico che spiega l'origine del male serve a focalizzare l'attenzione su un aspetto in particolare: ossia che dietro ogni violenza c'è una storia molto profonda, e che la violenza finale è il simbolo di un mancato dialogo e quindi di una relazione che è diventata impossibile, ecco perché in questo senso "il male assume una dimensione

---

[468] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit. pp. 158 e ss.

relazionale"[469]. In questo contesto facendo un passo indietro nel tempo, e ritornando all'Antico Testamento, nella Genesi[470], è di nuovo inquadrabile la vicenda di Caino che presenta una prospettiva suggestiva utilizzabile nella nostra discussione. Nel mito viene raccontato come Caino ripaga il *"malum actionis"* non con una sofferenza ma con la riparazione ossia il *"bonum actionis",* infatti egli sarà capostipite di una lunga serie di generazioni: il male non viene raddoppiato ma eliso. L'etica superiore "passa attraverso un profondo riconoscimento della propria colpa e attraverso un ravvedimento attivo ed assiduo (la costruzione della città): solo allora viene rimosso il bisogno di reazione punitiva, e solo allora la vendetta fa posto alla comprensione e al perdono collettivo"[471].

La morale della storia di Caino è attualissima, infatti il "*bonum actionis*" assume le vesti di una riconciliazione tra Caino e il suo popolo, così la riconciliazione rappresenta uno sforzo per superare da parte di tutti coloro che hanno subito l'offesa "il fine pena: mai", andando oltre la sofferenza e il dolore. Oggi lo sforzo di riconciliazione si può incrementare con fondi di solidarietà verso le persone offese in gravi condizioni economiche, alla promozione di forme di volontariato che prestino assistenza verso donne maltrattate, minori abusati, anziani derubati. Se questi meccanismi si incrementassero sarebbe probabile che sia anche accolta l'invocazione di chi, dal carcere, chiede di divenire "costruttore di città" come Caino.

In relazione al rapporto tra il male e la giustizia, spunti rilevanti provengono dai Libri Sapienziali[472]. In questo contesto fare giustizia significava consentire al bene di prevalere sul male, sconfiggendo la violenza. Si parlava a riguardo di una giustizia sociale che proponeva "un'etica esistenziale per tutti"[473] che definendo i valori necessari per il buon funzionamento della giustizia, potesse essere un modello da

---

[469] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni,* in A. CERETTI, L. NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009, p. 381.

[470] Genesi (4, 10-17) in E. FASSONE, *Fine pena: ora*, cit., p. 207.

[471] Ivi, p. 209.

[472] Si rinvia a P. BOVATI, *Vie della giustizia secondo la Bibbia. Sistema giudiziario e procedure per la riconciliazione,* Bologna, 2014, pp. 33 e ss. I Libri Sapienziali si trovano nell' Antico Testamento della Bibbia e raccolgono libri didattici e di etica morale per insegnare la Sapienza. Sullo stesso tema si rinvia a J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, cit., p. 40; G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, cit., p. 467.

[473] J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, cit., pp. 40 e ss.

seguire per la società intera. Per raggiungere questi obiettivi, era necessario rispettare la dignità dell'uomo e della vita umana; la sanzione era principalmente "articolata in maniera "giusta"[474] e orientata al perdono. L'azione giudiziaria era intimamente legata alla garanzia del valore morale dei giudici. Doveva realizzare simbolicamente e concretamente la giustizia su questa Terra[475]. Così tutti cercavano di rendere giustizia con imparzialità ed integrità. La giustizia era affidata a dei saggi, ed esistevano tre forme di giurisdizione[476]: quella degli Anziani che rappresentavano un tribunale locale che si riuniva alle porte della città, quella dei Sacerdoti, riuniti nel santuario, che si occupavano di questioni di ordine sacro, e quella del Re che costituiva una specie di corte d'appello dell'epoca.

È interessante notare come, già a quei tempi, parallelamente a quelle forme di giustizia esisteva il *rîb*, ossia una riunione informale per affrontare la lite. Il *rîb* cercava quindi una via alternativa più efficace per rendere giustizia. Gli incontri avvenivano nelle case dei confliggenti, ossia i luoghi che rappresentavano il simbolo delle relazioni interpersonali. Durante queste procedure il reo e la vittima si parlavano direttamente, l'obiettivo era volto a creare uno scambio, nell'ottica dell'individuazione dei bisogni di reo e vittima, per raggiungere una verità reciproca che consentisse al reo di riconoscere i propri errori e alla vittima di ottenere delle scuse formali. Nella dimensione riparativa, già nell'epoca arcaica il perdono era fondamentale per mutare la situazione conflittuale, per ritornare all'alleanza originaria, e la punizione nonostante venisse spesso invocata non coincideva con la legge del taglione[477]. La punizione era legata alla compassione, consentendo l'emersione di una nuova coscienza del colpevole. E l'eventuale riconciliazione era frutto del perdono, di una guarigione reciproca, esito di un lungo percorso con se stessi sia per l'offeso che per l'offensore.

---

[474] *Ibidem.*
[475] *Ibidem*.
[476] *Ibidem*.
[477] In questo contesto esisteva la legge del taglione, ma si cercava di attuarla con moderazione, proprio per rispettare la giusta relazione rispetto all'atto commesso. La giustizia di quel tempo era collocata all'interno di una dinamica globale come se fosse un vero e proprio esercizio di saggezza collettiva con l'intento di articolare la punizione e il perdono nel modo più equo possibile. Si rinvia a J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, cit., p. 42.

1.2 Aspettative relazionali e Giustizia Riparativa: gli attributi dei procedimenti riparativi

Dinanzi al problema del male la Giustizia Riparativa diviene una modalità democratica di gestione del conflitto, che viene definito da una parte della dottrina come un "diritto fraterno": ossia un vero e proprio patto convenzionale con particolare attenzione sul futuro che viene giurato insieme dai componenti di una medesima società[478]. Ed è proprio l'attenzione sul futuro – in rapporto alle prospettive relazionali tra reo e vittima – ad essere uno dei punti di studio della Giustizia Riparativa.

Infatti quest'ultima si focalizza sull'osservazione delle norme giuridiche senza soffermarsi troppo sulla loro funzione coattiva, preferendo al contrario una visione che consenta di mettere in comunicazione gli uomini per soddisfare le reciproche aspettative. Ogni uomo ha delle aspettative, "la relazione umana è una relazione tra aspettative, che sono e saranno sempre indeterminate"[479]. Pertanto emerge, in relazione alle aspettative di ciascuna persona, come queste non possano essere determinate ma sono al contrario soggette ad un continuo mutamento, legato ai sentimenti, bisogni ed interessi di ogni soggetto coinvolto in un procedimento di riparazione. Così infatti focalizzare l'attenzione sul c.d. nuovo "diritto fraterno" significa attribuire una nuova visione dei dispositivi normativi, che vengono intesi, nella prospettiva della Giustizia Riparativa come dispositivi relazionali.

In relazione alle prospettive relazionali dei soggetti confliggenti vengono in aiuto gli attributi della riparazione, che enfatizzano una concreta possibilità di cambiamento delle relazioni sociali tra reo e vittima, ove possibile.

Un primo attributo della riparazione è legato al termine *"metanoia"*[480]. Quest'ultima rappresenta un mutamento nel modo di pensare. Infatti quando si instaura un procedimento riparativo, i mediatori professionisti partono dalla speranza che si possano modificare i vissuti dei confliggenti, che non significa dimenticare i fatti del

---

[478] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni,* in E. RESTA, *Il diritto fraterno,* Roma-Bari, 2005, p. 132.

[479] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni, in* G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 163.

[480] *Ibidem*.

passato, quanto attribuire un nuovo vissuto ai fatti accaduti, con l'obiettivo ultimo di ricostruire il rapporto tra reo e vittima. Pertanto la speranza di poter coltivare un nuovo vissuto rispetto ai fatti del passato rappresenta una premessa per progettare, da parte dei mediatori, azioni concrete di riparazione. Reo, vittima e mediatori ragionano insieme sulla possibilità di una *metanoia* per ricontestualizzare insieme una esperienza di ingiustizia, e di rappresentarsi come individui in grado di poter ridefinire il proprio futuro come persone degne, nonostante l'offesa arrecata o subita.

Il secondo attributo è connesso alle *"esistenze sensibili"*[481]. Per comprendere tale attributo è doveroso partire da una criticità. Tipicamente per il reo la vittima è scarsamente presa in considerazione, infatti "alla vittima noi non pensiamo"[482], "ci dimentichiamo cos'è"[483], "la vittima è un mondo che non mi tocca"[484]. La vittima spesso diviene un fantasma senza storia. Ecco dunque la proposta, in virtù di questa grave criticità, di partecipare alla costruzione di un'esperienza narrativa, dove il proprio "dire" conduce a riscoprire se stessi e l'altro: si apre così un dialogo in cui ogni parte può raccontare se stessa, il dialogo è uno strumento in grado di aprire alla comprensione di quanto è accaduto.

Nei procedimenti riparativi si parte dai ruoli che il diritto attribuisce ai protagonisti attivi e passivi del conflitto – reo e vittima – per poi passare ad un'altra dimensione. Una dimensione caratterizzata da un racconto e un confronto peculiari, approfondendo le dinamiche interne e personali di reo e vittima.

Il terzo attributo riguarda *"l'angoscia della riparazione"*[485]. Così l'angoscia nasce quando ci si rende conto di aver assunto la responsabilità della condotta antigiuridica realizzata. Pertanto sorge una nuova domanda: cosa può essere fatto per riparare alla condotta offensiva posta in essere? Nel Docufilm già menzionato ci sono testimonianze di detenuti che mostrano le difficoltà della riparazione. Un detenuto che

---

[481] Ivi, p. 200.

[482] Si rinvia al Docufilm "*Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della Giustizia riparativa*", con regia di Dario Tognocchi, ideato da Grazia Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, 2014. Il Docufilm menzionato è stato realizzato grazie al contributo dell'Università degli Studi dell'Insubria e del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM).

[483] *Ibidem*.

[484] *Ibidem*.

[485] F. BRUNELLI, *La Giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 200.

sta affrontando un percorso riparativo, ad esempio, afferma: "nulla posso fare per cambiare l'immagine e l'idea che gli altri hanno di me, sarò sempre e solo il gesto che ho commesso agli occhi di chi mi guarda"[486]. Questa affermazione ci mostra come, nel momento in cui il reo assume la consapevolezza del fatto di reato commesso, uno dei primi sentimenti che sorge è l'angoscia di essere visti agli occhi della società sempre e solo come il reo che ha commesso il reato, giungendo quasi ad una identificazione perfetta tra Persona e Reato. Dinanzi a questo scenario la Giustizia Riparativa attiva un percorso di riflessione per cui il reo possa essere Qualcuno di diverso rispetto al gesto compiuto.

L'ultimo attributo della riparazione è legato alla *"fragilità"*[487]. Le pratiche riparative si muovono in uno spazio sicuro, gestito da professionisti esperti – i mediatori – che guidano le parti verso la possibilità di una riparazione. Spunti rilevanti in materia di fragilità provengono da uno psichiatria, il quale spiega che "fragile è una cosa che si rompe, un equilibrio psichico che facilmente si frantuma, ma fragile è anche una cosa che non può essere se non fragile: questo essendo il suo destino"[488]. Gli spunti di Borgna costituiscono una premessa per poter approfondire nel dettaglio l'attributo della fragilità.

Secondo una parte della dottrina[489], il procedimento di mediazione è un'esperienza fragile, così come sono fragili le parole della riparazione pronunciate da reo, vittime e mediatori. È altresì fragile la promessa di pace per il futuro, perché non è certo in modo assoluto che dopo un procedimento di riparazione non ci siano ricadute, sia per il reo – per quanto riguarda una eventuale recidiva – sia per la vittima – per quanto attiene ad una possibile caduta psicologica – ma paradossalmente tale aspetto di fragilità può divenire il punto di tenuta del percorso riparativo.

---

[486] Si rinvia al Docufilm "*Restorative Justice*. *Viaggio alla scoperta della Giustizia riparativa*", con regia di Dario Tognocchi, ideato da Grazia Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, 2014. Il Docufilm menzionato è stato realizzato grazie al contributo dell'Università degli Studi dell'Insubria e del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM).

[487] F. BRUNELLI, *La Giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 200.

[488] E. BORGNA, *La fragilità che è in noi*, Torino, 2014, pp. 5 e ss.

[489] Si rinvia sempre a F. BRUNELLI, *La Giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 200 e ss.

Così si arriva al cuore della riparazione, i procedimenti riparativi non vorrebbero tanto costruire un'idea idilliaca di bene e armonia, quanto una riflessione tra reo e vittima, coinvolgendo ove possibile anche la comunità per "edificare una società del rispetto che contempli la vulnerabilità, costruendo percorsi che restituiscano dignità alle persone"[490].

L'aver svolto un percorso riparativo fortifica gli individui, pur permanendo uno spazio di possibile e futura vulnerabilità, così "la speranza si frantuma facilmente dinanzi agli avvenimenti dolorosi della vita, ed è necessario riconoscerla e cercare di salvaguardarla, perché essa nella sua trascendenza ci rimette in continua relazione col mondo delle persone e delle cose"[491].

Questa breve analisi circa il rapporto tra la giustizia e il male ci conduce a riflettere sul tema della criminalità. Quest'ultima può essere intesa come una rottura delle relazioni sociali, anche laddove il reo non conosceva la vittima. Reo e vittima sono entrambi cittadini, uniti da regole di comportamento sociale; ecco perché la criminalità è da intendere solo in seconda battuta come offesa allo Stato e alle sue leggi[492].

1.3 Diritto e violenza: alla ricerca della verità o della riparazione?

In virtù di quanto è stato finora approfondito in questa tesi, è necessario affrontare una digressione circa l'origine della violenza, cercando di comprendere quando ebbe inizio e quali siano le cause scatenanti alla base della sua diffusione. Ma prima di addentrarci in questa dinamica si procederà con l'analisi di una distinzione[493] tra quella che è definita "violenza fondamentale" e ciò che è invece chiamata "aggressività". A riguardo vengono in aiuto le parole di una parte della dottrina che per spiegare questa

[490] Si rinvia sempre a F. BRUNELLI, *La Giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 203.
[491] *Ibidem*.
[492] A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni,* in J. BURNSIDE, N. BAKER, *Relational Justice. Reparing the Breach*, Winchester, 1994, p. 53.
[493] Così A. BALESTRIERI, R. BRACALENTI, *La sapienza di Eros. Un contributo psicoanalitico alla scoperta della Giustizia riparativa*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 163.

distinzione utilizza un'immagine particolarmente evocativa, ossia "la rondine che con gesto affettuoso porta nel nido il nutrimento per i propri piccoli"[494]. Dinanzi a questa condotta tipicamente non si è soliti condannare il gesto della rondine, che viene definito come un gesto d'amore, ma dietro questa azione vi è la morte di un altro animale ossia il verme, che viene spesso dimenticato. Così, conformemente alle teorie di Sigmund Freud[495], l'immagine della rondine ci consente di affermare che in un medesimo essere, in questo caso un animale, sono presenti *Eros* e *Thanatos*, amore e odio, che spingono la rondine a compiere un gesto d'amore per i propri piccoli, che allo stesso tempo significa morte di un altro essere animale.

L'immagine della rondine che nello stesso momento è *Eros* e *Thanatos* realizza secondo la psicanalisi una "violenza fondamentale"[496]: ossia una violenza come istinto di vita o sopravvivenza, senza connotazioni di odio, legata ad un dinamismo primario. La "violenza fondamentale" è diversa dall'aggressività che invece viene definita "come reazione secondaria alla frustrazione del desiderio per l'altro[497].

Una volta distinta la violenza fondamentale e l'aggressività ritorniamo alla questione che è sorta all'inizio del presente paragrafo, ossia cercare di comprendere quando la violenza ebbe inizio e perché è sorta. A riguardo sorge una domanda in particolare: "la violenza è intrinseca nell'uomo?"[498]

Una possibile risposta ci viene offerta dalla storica Marylène Patou-Mathis che ha dedicato la sua vita a studiare un particolare periodo storico: la Preistoria. La storica ha ripercorso le tappe più risalenti della storia, ossia un periodo ricorrente a circa 2 milioni di anni fa. Nella sua opera[499] spiega come nel Paleolitico difficilmente si trovano resti che mostrino tracce di violenza tra gli uomini. In quei tempi la vita degli uomini – che erano prevalentemente cacciatori – si estendeva su vasti spazi,

---

[494] Così A. BALESTRIERI, R. BRACALENTI, *La sapienza di Eros. Un contributo psicoanalitico alla scoperta della Giustizia riparativa*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 163.
[495] S. FREUD, *Al di là del principio di piacere*, cit., pp. 25 e ss.
[496] Così A. BALESTRIERI, R. BRACALENTI, *La sapienza di Eros. Un contributo psicoanalitico alla scoperta della Giustizia riparativa,* in J. BERGERET, *La violenza e la vita*, Roma, 1998, p. 69.
[497] Sempre J. BERGERET, *La violenza e la vita*, cit., p. 69.
[498] Ivi, p. 49.
[499] M. PATOU-MATHIAS, *Prèhistorie de la violence et de la guerre*, Parigi, 2013, pp. 10 e ss.

privilegiando anche in relazione alle attività che si svolgevano – principalmente la caccia – il rapporto con la natura.
Successivamente l'era del Neolitico, determinata dal passaggio dal nomadismo alla sedentarizzazione, ha mutato i modi di vivere. Ciò ha portato ad un aumento della popolazione e alla diffusione di alcune attività come l'agricoltura e l'allevamento.
La struttura sociale è mutata radicalmente attorno al 3500 a.C. con la diffusione delle prime attività commerciali, così anche Jacqueline Morineau ci ricorda come in quell'epoca "le divinità madri sono state spodestate da divinità maschili, spesso armate di pugnali, […] le pitture rupestri rappresentano scene di conflitto, il confronto faccia a faccia tra arcieri"[500]. Così il mutamento avvenuto all'interno della società ha condotto ai concetti di proprietà, di bisogno, con l'esigenza di proteggere tali condizioni soggettive, generando la possibilità di potenziali violenze tra gli individui, così "l'apparire della guerra, tra 12.000 e 16.000 anni fa, non è che un episodio recente nella lunga storia dell'umanità, […] quanto alla guerra istituzionalizzata non sarebbe cominciata che 3.000 anni fa, durante l'età del bronzo"[501].
Lo sviluppo della violenza ha diffuso forme di ingiustizia e guerre.
Ecco che in questo contesto caratterizzato da conflitti, guerre e violenze la mediazione può essere uno degli strumenti in grado di arginare questi problemi, infatti già la giustizia ha riconosciuto che la mediazione è in grado di collocarsi nel cuore della crisi, per offrire uno spazio di accoglienza della sofferenza.
Così dinanzi alla violenza, il diritto nasce per gestire la violenza stessa, tuttavia il diritto non può garantire la scomparsa della violenza perché questa è ineludibile. In questo contesto la Giustizia Riparativa aiuta il reo e la vittima a uscire dai ruoli imposti dal diritto, supportando il reo ad impegnarsi in un percorso riparativo, invece di subire unicamente le conseguenze della pena, in tal senso il reo non è più solo "il reo". E aiuta altresì la vittima a rielaborare la propria dignità e a superare l'offesa subita, in tal senso la vittima non è più solo "la vittima".
Il punto di forza della Giustizia Riparativa è legato al suo desiderio di non pronunciare, a differenza di un classico processo penale, una parola definitoria "che risulterebbe

[500] J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, cit., p. 50.
[501] *Ibidem*.

disperante se venisse a confermare l'ineludibilità di un ruolo e di un destino"[502]. I principi e gli strumenti della Giustizia Riparativa mirano ad aprire spazi di libertà e agibilità, che consentano al reo e alla vittima di argomentare con il proprio destino, senza esserne schiacciati. Il lavoro sul passato e sul futuro, nei percorsi riparativi, è utile per modificare il presente e riformulare le ipotesi sul proprio destino[503].
L'obiettivo della Giustizia Riparativa è quindi recuperare il benessere degli uomini, lasciando in secondo piano la ricerca di verità, così la riparazione "riconosce un'intrinseca impossibilità alla giustizia, quale affermazione di un principio di responsabilità e causalità"[504]. Secondo tale orientamento infatti, non sempre è possibile che in un processo si arrivi alla verità dei fatti, e quindi ad una identificazione perfetta tra chi ha commesso il fatto di reato e il fatto stesso, con la diretta conseguenza di non fornire una risposta, e quindi un responsabile, ai principi di responsabilità e causalità che regolano le dinamiche processuali.

2. La criminalità e la sicurezza: l'esigenza di una "nuova punitività"

La criminalità oggi – in Italia come in altri Paesi occidentali – è paragonabile alla tela del pittore fiammingo Hieronymus Bosch: ossia una variegata umanità condannata all'inferno[505]: all'interno della tela i criminali sono "giovani rumeni ubriachi, ragazzoni dalla faccia attonita e persone responsabili di efferati omicidi, immigrati […] prostitute, spacciatori, pedofili, inquietanti volti di terroristi islamici"[506]. Stiamo parlando di soggetti travolti nella spirale del male. Invece, dall'altra parte del quadro "ci siamo 'noi'"[507]: coloro che sono stanchi di pensare che le varianti sociologiche possano essere causa di giustificazione della criminalità. Ma allo stesso tempo siamo

[502] A. BALESTRIERI, R. BRACALENTI, *La sapienza di Eros. Un contributo psicoanalitico alla scoperta della Giustizia riparativa,* in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 168.
[503] *Ibidem*.
[504] Ivi, p. 179.
[505] S. CIAPPI, *Sicurezza urbana tra repressione, partecipazione e nuova punitività*, in *Mediares*, 17-18, pp. 283 e ss.
[506] *Ibidem.*
[507] *Ibidem.*

ancora "noi" quando restiamo spiazzati dalle notizie di cronaca che vedono – proprio uno come "noi" – commettere un crimine.

La realtà fa alterare le nostre ideologie, quando ci si rende conto che non esiste un "noi" e un "loro", con la diretta conseguenza che cade in una profonda crisi "il nostro sistema di pensare il male, i reati, la pena, la società nel suo complesso"[508].

Una parte della dottrina ritiene che abbiamo cambiato il modo di intendere il crimine e il modo di affrontarlo, coniando addirittura un nuovo termine per lo studio di questo cambiamento: si parla di "nuova punitività"[509] o "new punitiveness"[510]. Si tratta di un modo più veloce di rispondere alla domanda di sicurezza e dare un giusto compenso agli individui che minacciano la nostra esistenza "senza porsi troppe domande, forse perché le domande non esistono più"[511].

Gli strumenti della "nuova punitività" sono costituiti da diverse strategie di controllo sociale per finalità e natura: "da strumenti di predizione attuariale della delinquenza a strumenti di giustizia riparativa, prassi che […] finiscono col convivere all'interno delle varie infrastrutture penali e processuali"[512]. Questi strumenti cercano di aderire ad un parametro comune: l'efficacia. A riguardo, la parola chiave per interpretare la penalità di inizio millennio è "efficienza e gestione del rischio".

Le politiche di riduzione della criminalità sono interdipendenti con programmi di gestione, di recupero e trattamento della delinquenza e sono spesso disomogenei tra loro. Poco conta la disomogeneità, ciò che rileva è che il sistema funzioni.

Il paradigma della "nuova punitività" è chiaro: "la nuova ideologia della pena non conosce ideologia, solo strumenti"[513] e ha come obiettivo quello di elaborare politiche che riducano la criminalità, senza cambiare l'orizzonte del senso della giustizia penale, e quindi della società che intende regolare. La "nuova punitività" è sapere strumentale "irriducibile ad ogni sintesi teorica, sapere pragmatico che prescinde da premesse

---

[508] *Ibidem.*
[509] *Ibidem.*
[510] J. PRATT, D. BROWN, M. BROWN, S. HALLSWORTH, W. MORRISON, *The New Punitiveness. Trends, theories, perspectives*, Segrate, 2005, pp. 40 e ss.
[511] S. CIAPPI, *Sicurezza urbana tra repressione, partecipazione e nuova punitività*, in *Mediares*, 17-18, pp. 283 e ss.
[512] *Ibidem.*
[513] *Ibidem*.

generali"[514]. All'interno di questa "nuova punitività" è presente anche la Giustizia Riparativa che è un modello che riesce a convivere con altre strategie punitive, sia per il valore che attribuisce alla vittima, sia per la nuova visione comunitaria e informale della giustizia.

2.1 Dalla giustizia penale alla giustizia criminale: il ruolo della *Criminal Justice*

Una parte della dottrina solleva una critica in relazione al sistema garantista, e cioè che si ha la sensazione che dietro le formule garantiste, di tolleranza "si nasconde il vecchio vizio delle politiche criminali del nostro Paese, […] ossia essere visioni senza strategia, navigazioni in mare aperto in balia delle onde del risentimento pubblico e di campagne emergenziali contingenti […] finalizzate a soddisfare l'allarme provocato dal delitto"[515]. Così tale parte della dottrina sottolinea come l'attuale politica penale si concentri eccessivamente sulle previsioni normative astratte, e poco sull'efficacia concreta delle previsioni medesime. Senza dimenticare come tale assetto si pone come rimedio per ridurre la percezione di insicurezza della popolazione, ma sul piano concreto non fa che incrementare l'insicurezza sociale, che a sua volta è causa di una esigenza popolare di inasprimento sanzionatorio.

Nei Paesi anglosassoni sono diversi gli strumenti di prevenzione della criminalità, si parla in particolare di *Criminal Justice*, che indica tutti gli strumenti e le strategie per prevenire e reprimere il conflitto e la criminalità. Il termine giustizia criminale è più ampio di quello di giustizia penale, perché oltre che studiare le norme e le politiche di intervento, valuta l'efficacia di queste. La giustizia criminale riguarda un settore di intervento multidisciplinare "a carattere empirico-sociale finalizzato a dare una risposta ai molti problemi che […] non si è mai in grado di risolvere nell'esclusiva prospettiva del diritto penale, della sociologia criminale o della psicologia forense"[516]. Così la criminologia e la giustizia criminale diventano saperi interpretativi del vivere politico che cercano di rispondere a domande di ordine sociale.

---

[514] *Ibidem*.
[515] *Ibidem*.
[516] Ivi, pp. 287 e ss; ID, *Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale*, Roma, pp. 161 e ss.

La critica[517] sollevata verso la giustizia italiana riguarda il fatto che quest'ultima sia perlopiù una giustizia che si occupa di diritto e poco di *policies*, ossia più di norme e meno della loro applicazione concreta. Ciò ha portato a trascurare le incapacità di alcune misure legislative: infatti l'efficienza delle singole misure adottate – come per esempio misure volte a irrigidire l'espiazione della pena per i reati più gravi, si pensi ai delitti ostativi di prima fascia – dipende comunque dall'efficienza dell'intero sistema.

Pertanto, la nuova frontiera riguarda l'uso di metodi di analisi affinati e sottoponibili a mezzi di controllo nazionali, da considerare insieme all'approccio funzionalistico e valutare il *come* e il *perché* di ogni singola azione criminale.

Un ulteriore aspetto problematico è legato all'esotismo, ossia che davanti alla criminalità e al criminale, ci si occupa prevalentemente dello studio che rende i criminali diversi, dimenticando ciò che hanno in comune a "noi": "la lotta per la sopravvivenza economica, l'attaccamento alla famiglia, la volontà di riuscita sociale"[518]. Ma quando ci si avvicina e si conosce in prima persona il "ghetto penitenziario" ciò che prima sembrava una disorganizzazione, una patologia, una follia criminale si rivela essere "un altro modo di organizzare la vita in funzione delle costrizioni proprie di determinati ambienti sociali"[519], con la diretta conseguenza che i criminali perseguono gli stessi obiettivi dell'italiano medio ma con mezzi diversi "vista la scarsa portata di risorse e mezzi istituzionali"[520].

2.2 La sicurezza nel contesto neoliberale: carcere e sicurezza, il ruolo della criminologia liquida

Giunti a questo punto della trattazione è inevitabile una riflessione sul carcere, soprattutto in relazione al rapporto alle legittime esigenze di sicurezza della società, e

[517] Si rinvia a S. CIAPPI, *Sicurezza urbana tra repressione, partecipazione e nuova punitività*, cit. pp. 287 e ss; ID, *Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale*, cit., pp. 161 e ss; ID, *La nuova punitività. Gestione dei conflitti e governo dell'insicurezza*, Soveria Mannelli, 2008, pp. 30 e ss.
[518] S. CIAPPI, *Sicurezza urbana tra repressione, partecipazione e nuova punitività*, cit. pp. 287 e ss.
[519] *Ibidem.*
[520] *Ibidem.*

quindi è necessario capire come i nuovi strumenti offerti dalla Giustizia Riparativa possano rispondere agli interrogativi di sicurezza della collettività, ricollegandoci quindi con la ricca portata applicativa della *Criminal Justice*.

Il carcere è un'invenzione relativamente recente, sviluppatasi a partire dal XVIII secolo, in concomitanza con l'instaurarsi della società europea dell'economia borghese [521]. In questo contesto il carcere è percepito come strumento di difesa sociale. In particolare ai tempi di Bentham, il *Panopticon* era una struttura carceraria intesa come "casa di lavoro disciplinato allorchè la mancanza di manodopera disposta a lavorare veniva considerata come ostacolo all'inserimento di potenziali operai in fabbrica"[522]. Il carcere così concepito serviva a costruire "corpi docili" che imparassero i ritmi del lavoro salariato. Sempre nel XVIII secolo nasce il concetto di disciplina come "nuovo modo di organizzare l'attività umana […] e rendere docili e utili gli individui"[523] con l'obiettivo di trasformare il sottoproletariato marxiano in classe operaia, per trasformarli in "esercito industriale di riserva funzionale alle regole del capitale"[524]. Dunque a quei tempi il carcere aveva la duplice funzione di tutelare la sicurezza pubblica – isolando i rei dalla società – ma aveva altresì la funzione di formare dal punto di vista umano e lavorativo coloro che vedevano ristretta la propria libertà, compatibilmente con il nuovo concetto di disciplina.

Con il passare dei secoli mutano le percezioni sociali e le ideologie.

Durante il Novecento il carcere diventa una vera e propria fabbrica: il luogo dove vengono contenuti e controllati i soggetti devianti, questi ultimi definiti come "sottosviluppo del sistema capitalistico"[525], il carcere in questo contesto gestisce la devianza e la insubordinazione attraverso la subordinazione disciplinata dei detenuti ristretti.

Le tappe storiche che abbiamo appena descritto conducono all'assetto attuale, oggi il carcere riveste prevalentemente la funzione di separare gli individui pericolosi dalla società, discostandosi parzialmente dai modelli del 1800. Infatti nella realtà attuale è difficile realizzare attività rieducative che portino con sé effetti soddisfacenti all'esito

---

[521] Ivi, p. 293 e ss.
[522] *Ibidem*.
[523] *Ibidem*; M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino, 2014, pp. 30 e ss.
[524] S. CIAPPI, *Sicurezza urbana tra repressione, partecipazione e nuova punitività*, cit., pp. 293 e ss.
[525] *Ibidem*.

dell'espiazione della pena[526]: in generale infatti in Italia si è mediamente lontani dal modello penitenziario illuminato della realtà di Milano-Bollate.

Così parte della dottrina[527] ritiene che il carcere sia oggi un distruttore delle relazioni sociali, tale ragione è legata perlopiù ad un malfunzionamento del paradigma rieducativo, di cui si è già discusso analiticamente nel corso di questa trattazione[528], ciò rende più comprensibile ma meno accettabile l'assetto sociale attuale che richiede più punizioni, concentrandosi meno sulla correzione dell'offesa e soprattutto del colpevole. Al contrario, se prevalesse la volontà di conoscere chi arreca ad altri un'offesa, ci si occuperebbe maggiormente della mediazione del danno rispetto alla richiesta di punizione del colpevole, tuttavia siamo lontani da questo assetto: "ecco che il carcere diviene la risposta necessaria al più generale sentimento di non 'familiarità'"[529]. Pertanto le critiche sollevate da una parte della dottrina penalistica sono compatibili con le considerazioni psicologico-sociologiche di altri studiosi[530], che valorizzano, soprattutto nella realtà odierna, l'estrema importanza di una modalità non violenta di risolvere il conflitto, sia per prevenire che quest'ultimo sfoci in un fatto penalmente rilevante, sia per autoresponsabilizzare il reo nel caso in cui il conflitto abbia condotto ad un fatto di reato[531].

Così in questo contesto è possibile fare delle riflessioni.

La Giustizia Riparativa e la Mediazione hanno la funzione di restituire il "conflitto ai legittimi proprietari […] coinvolgendo la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione"[532]. I procedimenti

---

[526] F. PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Dir. pen. contemp*., 2018., pp. 4 e ss.

[527] G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, cit., 838; M. FOUCAULT, *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, cit., 263; L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, cit., pp. 1761 e ss.

[528] Si rinvia ai paragrafi 2 e ss. del Capitolo Primo.

[529] *Ibidem*.

[530] J. MORINEAU, *La mediazione umanistica*, cit., pp. 60 e ss.; circa l'importanza di un metodo non conflittuale di risolvere i conflitti si rinvia a M.B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione non violenta*, cit., pp. 39 e ss.

[531] Ovviamente le considerazioni degli studiosi, provenienti dal campo sociologico e psicologico, per valorizzare l'uso della mediazione, non eliminano la necessità dell'esistenza delle carceri per isolare coloro che sono socialmente pericolosi. Anche in questo caso si vuole enfatizzare il principio di complementarietà tra la Giustizia Riparativa e il diritto penale, al quale si rinvia: paragrafo 2 e ss. del Primo Capitolo.

[532] G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 22.

riparativi hanno altresì lo scopo di aumentare "il senso di sicurezza collettivo"[533]. Infatti il coinvolgimento di tutti gli attori sociali – reo, vittima e comunità – nella dinamica criminale rappresenta un'occasione per conoscere la devianza, la criminalità e comprendere che anche dietro le azioni più terribili vi è sempre una Persona, alla quale non può essere negata *ex ante* la possibilità di reinserirsi nella società, di chiedere perdono e di raccontare il proprio vissuto criminale.
Un'ulteriore riflessione riguarda il pessimismo sul tema della riabilitazione, ossia che la "prigionizzazione diviene l'ostacolo maggiore alla riabilitazione e al reinserimento del delinquente"[534]. Bisognerebbe investire di più sul capitale umano, incrementando – soprattutto nel nostro Paese – politiche e strumenti più efficaci in materia di giustizia criminale. Oggi il carcere riveste un ruolo importante per le politiche di sicurezza, tanto da far prevalere la spettacolarizzazione della punizione, rispetto alla sua effettiva efficacia nell'impatto con la realtà.

3. Il superamento della regola intesa come punizione e il ruolo del perdono nella dimensione riparativa

In questa sede si affronterà la rilevanza del perdono nella dimensione della Giustizia Riparativa, e quindi verrà posto l'accento, ancora una volta, sugli attributi differenti che costituiscono tale forma di giustizia rispetto al classico sistema penale.
Il perdono non è un concetto giuridico, nei nostri codici infatti non è presente, in relazione all'approccio dello Stato ad un fatto di reato, il significato di perdono. Dinanzi l'offesa subita, la Costituzione e i codici rispondono con la previsione astratta della pena[535]. Al contrario, il perdono assume fin dall'inizio un ruolo fondamentale

[533] *Ibidem*.
[534] *Ibidem*.
[535] Tuttavia si può ricordare come dinanzi ai reati commessi da minorenni il giudice possa astenersi dal rinvio a giudizio *ex* art. 169 del c.p., per reati punibili con un pena detentiva non superiore nel massimo a 2 anni o con una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, anche congiunta a detta pena. Si rinvia alla lettura del menzionato articolo. È doveroso ribadire dunque che in senso stretto il perdono, nel classico sistema di giustizia, non abbia la stessa rilevanza che assume nei procedimenti riparativi, come si vedrà nel corso della lettura di questa trattazione.

nell'ambito di un processo di riparazione. In questa sede si cercherà di capire se il perdono possa avere una rilevanza pubblica, attinente alla sfera del vivere insieme[536]. In merito al rapporto tra la regola e la punizione, spunti rilevanti vengono proposti da un ex magistrato, Gherardo Colombo nel suo libro "Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla"[537]. Egli ritiene che spesso la regola venga confusa con la punizione, ossia con il castigo applicato alla sua violazione. Ma secondo Colombo la regola è un'indicazione, indotta "dalla reale o presunta costanza dei fenomeni"[538]. E dunque, la trasgressione può avere come conseguenza una punizione, ma tale assetto è eventuale, perché solitamente la violazione della regola comporta sul piano pratico il mancato conseguimento dello scopo[539]. Attraverso il menzionato contributo si inizia ad inquadrare il problema che verrà analizzato più nel dettaglio: ossia un problema sociale, che porta l'uomo a reagire con istinti retributivi e prevalentemente punitivi dinanzi all'offesa subita.

Per comprendere l'attuale assetto tra perdono e contesto culturale, si ritiene doveroso procedere dal confronto tra due immagini evocative e specularmente opposte, così come proposte da Gherardo Colombo[540].

"Sono preoccupata per quello che dovranno affrontare nelle prossime settimane il ragazzo e la sua famiglia. Non proverò mai odio per nessuno e spero tanto che anche gli amici di Lorenzo facciano altrettanto… Sicuramente quel ragazzo non voleva uccidere mio figlio. Non si è reso conto di quello che stava facendo..."[541].

"Questa vicenda ci ha insegnato che noi ragazzi non dobbiamo sentirci più grandi di quello che siamo. Spero che per una volta la legge italiana riesca a fare giustizia. Quell'individuo deve crepare in carcere"[542].

Ci troviamo dinanzi a due reazioni diverse, di persone differenti, dinanzi al medesimo fatto di reato. Fatto che ha riguardato l'omicidio di Lorenzo Cenzato, un ragazzo di

---

[536] G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Ponte alle Grazie, 2018, p. 8.
[537] *Ibidem.*
[538] *Ibidem.*
[539] Ivi, p. 9.
[540] Ivi, cit. p. 11.
[541] *Ibidem*.
[542] *Ibidem*.

diciotto anni ucciso il 10 agosto 2011 in Brianza, da un suo amico a seguito di una discussione violenta.

Prendendo spunto da queste due diverse reazioni, è possibile qualificarle come espressioni di due culture diverse. La prima reazione è emblema di una cultura della comprensione dell'altro, della condivisione dei suoi problemi. La seconda invece è legata alla negazione, all'esclusione e all'allontanamento.

Davanti a questo scenario, la regola diventa lo strumento che "consente di creare affidamento nelle relazioni tra persone, perché propone quel che si può, o che si deve fare in una situazione determinata, ogniqualvolta questa si ripresenti"[543]. Così la cultura, e in generale il modo di pensare influenzano le regole collettive. Queste ultime sono elaborate dall'uomo, da suoi pensieri e concezioni. Le regole sono quindi influenzate dalla cultura del momento, che determina ciò che è giusto o ingiusto, ciò che è lecito o illecito.

Si è detto che le due reazioni appena analizzate sono espressione di due culture diverse; tuttavia si può dire che la società abbia scelto in prevalenza di regolare le relazioni tra le persone propendendo per la cultura dell'esclusione e della separazione, rispondendo con ostilità al conflitto[544]. Tale concezione dominante è presente sin dall'antichità: l'educazione, infatti, è sempre stata insegnata attraverso un sistema di premi e punizioni. Platone nel Teeteto "fa dire a Protagora che 'chi manca di virtù umana deve esserne fornito a forza di castighi così da farlo diventare migliore'", in tal senso anche Aristotele riteneva che i giovani potessero essere istruiti solo con la sofferenza[545].

Attraverso l'evoluzione storico-giuridica si è giunti alla previsione di principi attinenti al rispetto della dignità dell'uomo. Basti pensare alla Costituzione italiana e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Costituzione, all'articolo 27 comma 3 sancisce che le pene non possano consistere in trattamenti disumani e che debbano altresì tendere alla rieducazione del condannato, senza dimenticare, al comma 4 del medesimo articolo, l'inammissibilità della pena di morte[546]. La Dichiarazione sancisce

---

[543] Ivi, p. 12.
[544] Ivi p. 22.
[545] I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, *La pena in "castigo". Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006, pp. 42 e ss.
[546] Articolo 27 Cost.

all'articolo 3 che "ogni individuo abbia diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona"[547].

Tuttavia, nonostante le previsioni normative riconoscano il rispetto dei diritti fondamentali, sul piano concreto restano alcune criticità[548]. Una parte della dottrina ritiene che l'articolo 27 della Costituzione rappresenti il simbolo del ridimensionamento della concezione che "al male si risponda con altro male"[549]. Resta dunque nel modo di pensare della società il problema più rilevante, infatti emerge come "una resistenza nei confronti di un sistema non retributivo della sanzione"[550] sia tutt'ora elevata, l'opinione pubblica è orientata sempre di più verso una maggior severità delle pene[551]. Quest'ultimo orientamento riduce nella prassi la possibilità di instaurare procedimenti riparativi, in questo contesto emerge dunque l'importanza del perdono nella dimensione riparativa.

Il perdono pertanto può essere inteso come dono: come atto gratuito che una vittima perfeziona liberamente senza obblighi, un atto di restituzione con il quale si restituisce reciprocità, interrompendo il sistema vizioso del male[552].

Dinanzi a questo scenario come è possibile trovare un equilibrio tra un'eterogeneità di valori, di cultura e di linguaggi? Una parte della dottrina[553] propone a riguardo di percorrere la strada del perdono inteso come virtù di compromesso, ossia come strumento che consenta ad ogni confliggente di incontrarsi, ove possibile, con l'aiuto di un mediatore per provare a costruire una linea immaginaria sottile per superare il momento di conflitto presente, cercando di percorrere il cammino "che consiste nella ricerca dell'umanità dell'altro"[554]. Questa via può essere possibile mediante la ricerca

---

[547] Art. 3.
[548] G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, cit., p. 33.
[549] *Ibidem*.
[550] *Ibidem*.
[551] Tale modo di pensare collettivo ha condotto a interventi legislativi in ritardo e contraddittori per adeguare il sistema normativo alla Costituzione, infatti il codice di procedura penale degli anni Trenta è stato sostituito solo nel 1988, e l'attuale codice penale è ancora quello degli anni Trenta, l'ordinamento penitenziario è stato aggiornato solo nel 1975. Questo assetto denota il sopravvento delle convinzioni collettive rispetto agli spunti offerti dalla Costituzione, che spesso sono stati e sono trascurati. Si rinvia a G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla,* cit., pp. 36-37.
[552] A. CERETTI, *Quale perdono è possibile donare?,* in *Dignitas*, 2004, pp. 40 e ss.
[553] A. CERETTI, *Lotta armata, vittime, confronti e dissidi. Un'ultima ricognizione*, in G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, cit., p. 397.
[554] *Ibidem*.

di un accordo tra i confliggenti che tenga conto del disaccordo, senza l'esigenza di dover dare l'ultima parola, nel tentativo di costruire una narrazione ampia, plausibile, a più voci. Dunque ancora una volta emerge, nel discorso riparativo, una maggior attenzione verso la vittima per consentirle di superare la paura attraversando il trauma subito, oltrepassando le emozioni tristi – come l'angoscia, la frustrazione, il rancore e l'odio – per dare loro un significato diverso e trasformarle in resilienza, empatia, autocontrollo ed assertività. Così la vittima può guardare con più lucidità la storia del reo, non per giustificare le sue azioni quanto per attribuire un nuovo vissuto a quei fatti, senza dimenticare l'offesa subita, ma andando oltre, cercando di dare un senso al dolore[555].

Così il perdono è inquadrabile come uno strumento che consente al reo e alla vittima di superare le loro visioni separate, e unirli per raggiungere una saggezza pratica, nell'ottica di una riconciliazione[556]. Tale concezione consente di legare lo strumento del perdono ai procedimenti di mediazione; così infatti la fondatrice della mediazione umanistica Jacqueline Morineau sostiene che la mediazione "miri a ristabilire un'unità"[557], questo processo consente di ricominciare a rinascere con il mondo, imparando a conoscere meglio la propria identità e quella del prossimo, così il perdono nell'ottica riparativa aiuta ad affrontare la crisi, causata dalla commissione del reato, rinviando al cuore stesso della mediazione[558].

Altra parte della dottrina[559] ritiene che dinanzi ad un reato – specie se gravissimo – sia difficile chiedere alla comunità un senso immediato di indulgenza, non si può chiedere subito perdono quando il trauma è troppo grave. Quello che si vuole dire è che la comunità non deve subito perdonare, ma ciò non legittima la richiesta di una vendetta, al contrario necessita di una risposta adeguata – da parte dello Stato – davanti al crimine commesso. Tuttavia dopo qualche tempo dalla commissione del crimine è possibile muoversi dal piano oggettivo a quello soggettivo chiedendo umanità e pietà, perché si auspica un cambiamento del comportamento del reo che non dovrebbe più essere analogo a quello posto in essere durante la commissione del crimine. Questo è

---

[555] *Ibidem*.
[556] *Ibidem*.
[557] J. MORINEAU, *La mediazione umanistica*, cit., pp. 90 e ss.
[558] *Ibidem*.
[559] E. FASSONE, *Fine Pena: ora*, cit., pp. 2020 e ss.

l'assetto del nostro ordinamento, ossia comminare una pena severa in relazione all'immediatezza del crimine, e ove possibile prevedere misure alternative nel corso dell'esecuzione, per consentire il recupero del condannato: così è stato in particolare a partire dalla legge Gozzini del 1986.
In questo contesto la Giustizia Riparativa e in particolare il perdono inteso come atto gratuito sono la dimostrazione che "la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia"[560], e che il carcere tende oggi non solo a condannare legittimamente certi gesti ma a punire immoralmente "parti che la persona forse non sapeva di avere, parti innocenti che magari si scoprono solo quando vengono ammutolite a forza, e recise"[561].

4. Dalla *Restorative Justice* alla *Restorative Practice*: il Progetto di un "Umanesimo Manageriale"

Alla luce di quanto è stato fino ad ora detto circa la disciplina della Giustizia Riparativa, e quindi soprattutto in relazione ai suoi principi e in particolar modo ai suoi strumenti – basati sul dialogo, l'ascolto attivo, l'empatia – emerge una sua duttilità in settori aventi una dimensione non reattiva bensì proattiva, in un'ottica di prevenzione del conflitto stesso[562]. Si parla quindi in dottrina[563] dell'esigenza di esportare il modello della Giustizia Riparativa, con i relativi principi, strumenti e metodi, nelle organizzazioni sociali, esulando dunque dalla prospettiva penalistica in cui la *Restorative Justice* accompagna la classica giustizia penale: si parla dunque di *Restorative Practice*.
Nello specifico, la sfida della *Restorative Practice* è legata ad una sua diffusione nelle scuole, nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni, e più in generale in tutte le

[560] Ivi, p. 210.
[561] *Ibidem*.
[562] G. MANNOZZI, *La Giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di un "umanesimo manageriale"*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 214. Così si parla di estendere il metodo riparativo all'interno di realtà familiari, o in contesti caratterizzati da un potenziale conflitto derivante da questione etnico-religiose.
[563] G. MANNOZZI, *La Giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di un "umanesimo manageriale",* in J. WACHTEL, T. WACHTEL, *Building Campus Community*, Bethlehem, 2012, cap. 2 e-book,.

organizzazioni sociali, attraverso l'attivazione in questi contesti di "modalità di prevenzione e di intervento sulle situazioni di disagio o di conflitto che utilizzano come ingredienti essenziali, in una progressione gradualistica crescente l'ascolto, il dialogo, la corresponsabilizzazione e la cooperazione"[564].

4.1 Il metodo riparativo nelle organizzazioni sociali: la formazione

Per diffondere la *Restorative Practice* nelle organizzazioni è fondamentale promuovere la cultura della riparazione e degli strumenti sottesi ai suoi principi. È importante *in primis* intendere le persone come vere e proprie risorse da gestire nell'ottica dell'amministrazione degli obiettivi dell'organizzazione in cui vivono[565].
Sulla medesima lunghezza d'onda dell'orientamento appena citato si trova un ulteriore pensiero di un'altra parte della dottrina, la quale ritiene che sia importante valorizzare la singola persona, ponendo l'accento su tutte le sue competenze e caratteristiche per attivare una vera e propria cooperazione all'interno del gruppo; così la cooperazione può essere propulsiva (se efficiente) o limitante (se inefficiente)[566].
Dunque se si promuovono capacità di interazione attraverso l'ascolto empatico, il dialogo e la riparazione sarà più possibile la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione in cui gli individui sono inseriti.
In questo contesto, i linguaggi come – colpa, torto, ragione, giusto, ingiusto – creano rigidità e chiusura.
La realtà di oggi mostra una società che tende a rifugiarsi dietro i concetti, "uno di questi, per esempio, è il concetto di "comunicazione" che viene esternato in modo

[564] G. MANNOZZI, *La Giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di un "umanesimo manageriale"*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 214.
[565] Così R. CAFFERATA, *Cooperare in impresa. Studi sul pensiero di Chester Bernard*, Torino, 2004, pp. 54 e ss. C. Bernard sottolinea l'importanza della studio della cooperazione tra gli individui e il ruolo degli obiettivi da raggiungere nell'organizzazione in cui si trovano, ivi compresa quella aziendale. Più ci sarà cooperazione, maggiore sarà la possibilità che vengano raggiunti gli obiettivi nell'organizzazione in cui si trovano.
[566] G. A. LODIGIANI, *La Giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di un "umanesimo manageriale"*, in V. C. J. BAKNARD, *Le funzioni del dirigente*, Torino, 1948, p. 23.

generico, ma che non è mai stato così svuotato di senso, a tal punto che la maggior parte delle volte conduce soltanto all'illusione di una forma di relazione"[567].

4.2 Il Progetto di *Restorative Practice*: dalla cittadina di Hull all'Università degli Studi dell'Insubria

Una volta spiegato il significato della necessità del passaggio tra *Restorative Justice* e *Restorative Practice*, si vogliono approfondire due esperienze concrete in cui la cultura riparativa è stata esportata nella società civile.

Partiamo dalla prima esperienza. La cittadina di Hull è costituita all'incirca da 260.000 cittadini, nel Regno Unito. Dopo la crisi dell'industria del pesce, la situazione economica all'interno della città è peggiorata in modo rilevante; ciò ha influito altresì sull'impoverimento generale della popolazione, che è stata la causa anche dell'abbassamento del grado di istruzione.

Tuttavia Hull è riuscita a cambiare grazie ad un Progetto che le attribuisce il titolo di prima *Restorative Justice City* del mondo[568]. Questo è potuto avvenire con un particolare esperimento: esso ha previsto l'esportazione dei metodi e dei principi riparativi nelle scuole, nell'amministrazione comunale e nelle associazioni di servizi non profit.

Il Progetto è nato nel 2004, quando la dirigente della scuola primaria di Collingwood – Estelle McDonald – dopo aver ricevuto una relazione sfavorevole da parte dell'ispettorato scolastico decide di sperimentare un nuovo modello educativo nelle scuole di Hull. Così la dirigente si reca presso *l'International Institute for Restorative Practice* in Pennsylvania, per informarsi e diffondere dunque il modello riparativo nella sua cittadina.

---

[567] J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Milano, 2003, p. 18.

[568] I dati del Progetto di Hull sono disponibili in C. LAMBERT, G. JOHNSTONE, S. GREEN, R. SHIPLEY, *Building Restorative Relationships for the Workplace. Goodwin Development Trust's Journey with Restorative Approches. A Research Report with Recommendations for Organisations Seeking to Implement*, 2011.

Il Progetto di Hull è denominato *Goodwin Development Trust* (GDT)[569]. Il Progetto ha coinvolto 14 scuole, e si è articolato in quattro fasi specifiche.

La prima fase ha riguardato l'insegnamento di un linguaggio basato sui valori comuni tra gli insegnanti. La seconda ha avuto per oggetto *best practices*. La terza ha riguardato percorsi volti alla gestione riparativa dei conflitti. La quarta ha analizzato i comportamenti indesiderati, in chiave preventiva.

Dopo quattro anni di sperimentazione (nel 2008) arrivano alcuni risultati: si menzionano una riduzione del 45% dei comportamenti indesiderati (come per esempio le ingiurie), una riduzione dell'80% delle sospensioni, una riduzione del 70% delle espulsioni, ed infine una riduzione del 69% delle assenze al lavoro da parte degli insegnanti[570]. È possibile fare una riflessione sull'analisi di questi dati, in particolare emerge che aver coltivato il metodo riparativo ha condotto a risultati molto positivi: sia in chiave preventiva su comportamenti illeciti degli studenti, sia su un maggior coinvolgimento degli insegnanti nel luogo di lavoro, con una diretta riduzione dei giorni di assenza dal lavoro. Inoltre si riscontra come nel 2008 il 25% delle scuole di Hull abbia adottato il metodo riparativo[571].

Inoltre, visti i risultati positivi della *Restorative Practice* nella scuole di Hull, il Progetto è stato esteso anche alla realtà municipale, ampliando quindi il metodo ai professionisti e ai contesti familiari.

Il Progetto presso la cittadina di Hull ha avuto un ruolo positivo anche per quanto riguarda la spesa pubblica. La riduzione del conflitto, e quindi la promozione di una cultura riparativa – improntata all'ascolto e al dialogo – ha consentito di mutare altresì il linguaggio e il modo di comunicare tra gli individui della società. Con la conseguenza che la riduzione dei conflitti e degli illeciti ha portato anche ad un risparmio della spesa pubblica, sia per quanto attiene al settore della giustizia sia per quanto riguarda quello del controllo della sicurezza pubblica, avvallando peraltro gli

---

[569] *Ibidem*.
[570] *Ibidem*.
[571] G. MANNOZZI, *La Giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di un "umanesimo manageriale"*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 214.

studi del Professore di psicologia O.J. Harvey dell'Università del Colorado[572]. Quest'ultimo aveva compreso quanto la scelta delle parole durante un processo di comunicazione fosse in grado di incidere sui conflitti, spiegando come parole giudicanti ed offensive aumentino i conflitti, con la diretta conseguenza di una possibile diffusione della violenza stessa.

L'esempio di Hull è il simbolo che la *Restorative Justice*, e quindi successivamente la *Restorative Practice* abbiano sfidato prassi inveterate "ancorate a modalità di intervento che privilegiano l'approccio sanzionatorio/disciplinare (fondato su censura, espulsione o punizione) per elaborare risposte costruttive e inclusive rispetto a comportamenti illeciti indesiderati oppure a eventi distruttivi o semplicemente avversi"[573].

Il Progetto di sviluppare un "umanesimo manageriale", consentendo quindi la diffusione della *Restorative Practice* più in generale nelle organizzazioni sociali, è avvenuto anche presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

Il Progetto è stato avviato nel 2014 e sperimentato per tutto l'anno 2015. La *ratio* sottesa al Progetto è "promuovere il profilo alto della persona e l'importanza di un tessuto relazionale positivo tra colleghi, indipendentemente dagli incarichi e dalle gerarchie funzionali"[574].

Con tale Progetto si creano possibilità di interazione e maggiore integrazione tra i colleghi, conoscendo anche una parte dell'extra lavoro di ogni professionista che lavora presso l'Università.

Entrando nel merito del Progetto, quest'ultimo è nato per il *management* dell'Università dell'Insubria – dirigenti, capi servizio, manager didattici, segretari amministrativi, professori, personale con incarico organizzativo specifico – con la possibilità di esportarlo anche in organizzazioni pubbliche e private.

Il management dell'Università degli studi dell'Insubria è invitato a partecipare periodicamente (una volta al mese) a momenti formativi di carattere umanistico, come

---

[572] L'esperimento del professor Harvey è approfondito da M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta,* Reggio Emilia, 2020, pp. 39 e ss.

[573] Ivi, p. 215.

[574] G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *La Giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di un "umanesimo manageriale"*, in ID, *Giustizia Riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 222 e ss. Per le caratteristiche del Progetto che seguiranno si rinvia al saggio appena menzionato.

letture di poesie, mostre d'arte, ascolto di musica, cultura di gastronomia. Tali eventi sono affiancati da una formazione tecnica che incrementa le competenze dei singoli, evitando la mortificazione dell'individuo. Contestualmente a tali eventi si propongono conoscenze teoriche del metodo riparativo.

È da sottolineare una nota rilevante, ossia come durante gli eventi formativi si lavori altresì sulla gestione delle emozioni, sul tema del conflitto, sulla capacità di chiedere scusa, e sull'importanza del dialogo riparativo. È fondamentale porre l'accento sull'importanza della persona "non si deve dimenticare infatti che la specializzazione sempre più necessaria nelle organizzazioni complesse portata all'eccesso e disgiunta dall'attenzione alla persona porta a forme di relativismo quali ideologie eretiche"[575]. Lo scopo della specializzazione è migliorare la relazione tra competenze, ma prima di tutto tra persone, membri della stessa società.

5. La (pre)visione di Raffaello: la Giustizia Riparativa tra filosofia, arte, poesia e teologia

Come si è visto nel corso dell'intera trattazione, la Giustizia Riparativa è definita da costanti simboliche: la bilancia, la spada, la benda[576]. La giustizia infatti "vive di simboli, di miti e di immagini"[577].

La Giustizia Riparativa è una modalità particolarmente innovativa di pensare alla giustizia, focalizzandosi su esperienze concrete che perfezionano il passaggio dall'astrattezza normativa alla specificità del caso concreto[578]. Proprio la maggior attenzione al caso concreto consente di approfondire dettagliatamente le dinamiche conflittuali tra reo e vittima, in un'ottica di riparazione.

---

[575] *Ibidem*.

[576] Si rinvia al paragrafo 1 del Capitolo Primo.

[577] G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 227 e ss.; si veda altresì A. PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana*, Torino, 2013, p. 353.

[578] G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 226.

Per conoscere questa nuova forma di giustizia è stato necessario ripercorrere le teorie e la disciplina sanzionatoria del diritto penale[579], per poi individuare le criticità del sistema classico di giustizia, e approfondire dunque in questo contesto il ruolo della Giustizia Riparativa e le sue prospettive future, approdando nel territorio della prassi[580].

Approfondendo la disciplina della riparazione è emerso un approccio multidisciplinare: la Giustizia Riparativa presenta collegamenti con il diritto penale, processuale penale, la criminologia, la psicologia e la sociologia. Ma l'aspetto multidisciplinare non è limitato alle scienze appena menzionate. La Giustizia Riparativa è strettamente connessa con la cultura umanistica, con la poesia, la letteratura, la storia dell'arte, ma altresì con la teologia[581].

L'attributo umanistico della Giustizia Riparativa ci consente di fare delle riflessioni sulle sue origini religiose, culturali ed antropologiche. La riparazione cerca di mutare il cammino stesso della giustizia, non per raggiungere una giustizia perfetta quanto per illuminare la civiltà giuridica per "dissipare le 'tenebre' della vendetta, intesa quale pura e semplice ritorsione del male, sempre incombenti sul diritto penale"[582].

La Giustizia Riparativa è alla ricerca di una risposta al reato non distruttiva, bensì costruttiva, rispondendo al male con il bene, attraverso la proposta di un cammino condiviso tra reo e vittima per tentare, ove possibile, una riconciliazione.

Per enfatizzare le origini umanistiche della giustizia e in particolare per dimostrare che la mediazione contiene in sé l'azione tragica, può essere utile fare qualche cenno alla letteratura greca e alla storia dell'arte del XV secolo[583].

I Greci, a partire dal VI secolo a.C., hanno sviluppato un nuovo genere letterario, la tragedia[584], caratterizzato da una struttura trifasica (*theoria*, *crisis* e *catarsis*). Un percorso di questo tipo è stato portato avanti in un secondo momento, nel XVII secolo,

---

[579] Si rinvia ai paragrafi 2 e ss. del Capitolo Primo.
[580] Si rinvia ai paragrafi 3 e ss. del Capitolo Secondo.
[581] G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 227 e ss.
[582] *Ibidem.*
[583] Ivi, p. 239.
[584] J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit. pp. 62-72.

in Francia, dove diversi autori usavano inserire i principi della mediazione all'interno della struttura della tragedia greca.

Cerchiamo quindi di scoprire la struttura della mediazione attraverso quella della tragedia.

Nello specifico, alla *theoria* corrisponde *l'unità di azione,* cioè la possibilità di offrire ai confliggenti di focalizzarsi sull'oggetto del conflitto e individuare il problema reale, che altro non è che la narrazione che ognuno fa del proprio vissuto. Alla *crisis* corrisponde *l'unità di tempo*, ossia la condivisione del vissuto passato in un altro tempo rispetto al reale vissuto storico: questa fase serve per riscoprire una nuova durata che diventa un'occasione per ricostruire il futuro. Nella stessa tragedia greca la *crisis* viene vissuta pienamente, peraltro senza limiti di tempo, per conoscere meglio la natura del conflitto. L'epilogo della tragedia greca è la *catarsis*, che corrisponde *all'unità di luogo* nella mediazione, ossia una trasformazione che rende possibile il ricongiungimento di coloro che prima confliggevano e che ora hanno raggiunto un accordo[585].

Così questa digressione sulla tragedia mette in luce come la violenza, e in particolare il conflitto accompagnano da sempre la storia dell'uomo, e come la giustizia si confronti con la violenza senza dare spazio al suo grido. Così "i greci sono stati protagonisti di condotte violente alla stregua di tanti altri popoli, ma allo stesso tempo, hanno concepito e costruito un modello di difesa per proteggere i valori universali degli uomini"[586], infatti la loro cultura è caratterizzata da una ricerca appassionata e allo stesso tempo accurata di tutto ciò che sia in grado di porre fine alla violenza stessa. Il legame intrinseco tra la mediazione umanistica e la tragedia testimonia una medesima origine: "l'urgenza di offrire una risposta alla sofferenza dell'uomo"[587].

Passando invece all'esempio offerto dalla storia dell'arte, in Vaticano, nella stanza della Segnatura, Raffaello Sanzio ha affrescato la volta con quattro figure: "compaiono le personificazioni di giustizia, filosofia, poesia e teologia"[588]. Questi affreschi, secondo una parte della dottrina, sembrano una profezia dell'evoluzione della

---

[585] Ivi, pp. 96 e ss.
[586] J. DE ROMILY, *La Grecia antica contro la violenza*, Genova, 2007, pp. 20 e ss.
[587] J. MORINEAU, *La mediazione umanistica*, cit., pp. 96 e ss.
[588] *Ibidem*.

giustizia, "una virtù insuscettibile di restare in un aureo isolamento"[589]. Infatti la giustizia, alla luce dei collegamenti intrinseci che presenta con le scienze umanistiche non può essere limitata ad una mera analisi all'interno di categorie premiali e meccanismi ostativo-preclusivi. La giustizia andrebbe analizzata inserendola all'interno di un quadro costituito da profili di diversa natura: sociologica, psicologica, teologica, letteraria e artistica. Così infatti si potrebbe cogliere l'essenza della multidisciplinarietà della giustizia stessa, fuoriuscendo dal sistema prevalentemente ritorsivo in cui è inserita, ponendosi invece come bene relazionale, partecipando al raccordo essenziale "tra le espressioni più nobili dell'intelletto umano: filosofia, teologia e poesia"[590]. Questo non significa ritornare all'equivalenza tra reato e peccato, tra diritto e morale, significa riconoscere la secolarizzazione del diritto ma non dimenticare gli intrinseci legami che il diritto presenta con la dimensione umanistica. Così in particolare la filosofia e la teologia insegnano a distinguere "la segreta discordanza tra la logica della sovrabbondanza e la logica dell'equivalenza"[591], e nello specifico la filosofia può anche affermare che solo con il giudizio morale "questo equilibrio instabile può essere instaurato e favorito"[592]. La poesia invece ricorda che esiste anche un linguaggio non giuridico, altrimenti valido, all'interno della mediazione, che può divenire "atto linguistico che ripara lavorando sull'ingiustizia"[593]. In relazione al ruolo della poesia un'altra parte della dottrina sostiene, attraverso l'analisi di una poesia di Biagio Merin, come le parole possano essere utili per affrontare la realtà, specie quella più conflittuale, per attribuire un volto a chi non ne ha mai avuto uno, per passare dal silenzio al dialogo e dall'incontro far nascere "il fiordaliso"[594].

---

[589] *Ibidem*.
[590] Ivi, 239-240.
[591] *Ibidem*.
[592] P. RICOEUR, *Amore e giustizia*, Brescia, 2000, p. 44.
[593] M. C. NUSSBAUM, *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, Sesto San Giovanni, 2012, pp. 40 e ss.
[594] F. BRUNELLI, *La parola in mediazione*, in *Dignitas*, 2003, pp. 63 e ss.

Dunque la filosofia e la poesia creano insieme una nuova tela per enfatizzare gli attributi umanistici di una vicenda delittuosa, aiutando i confliggenti ad affrontare il male arrecato e subito, a superare *Thanatos* e a far emergere *Eros*[595].

Così la Giustizia Riparativa ci fa tornare indietro nel tempo, e ci ricorda che la giustizia "è un elemento fondante l'esperienza umana, una sorta di 'archetipo' legato alle categorie dell'etica del mistico, dell'ordine e dell'ideale"[596], con cui gli esseri umani distinguono il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, il buono dal cattivo.

Giunti al termine di questa tesi emerge che in virtù dei molteplici legami che la giustizia presenta con le scienze umanistiche, possiamo intuire quanto sia vasto il campo di analisi della giustizia stessa; ma soprattutto quanto la Giustizia Riparativa sia in grado di colorare questi stessi attributi umanistici, che il sistema classico di giustizia, così com'è attualmente concepito, tende invece a sbiadire.

---

[595] G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 240; V. MANES, V. ZAGREBELSKY, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale*, Milano, 2011, pp. 306 e ss.

[596] G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 240.

Conclusioni

"Una donna annaffia i fiori nel suo giardino. Che fiori sono? Ogni fiore è stato piantato in una delle bombe che sono state lanciate negli ultimi anni contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza. Sobhya vive con la sua famiglia in una villaggio vicino a Ramallah. Di queste bombe, due hanno ucciso suo figlio e sua figlia, uno nel 2009 e l'altra nel 2011. Ne ha raccolte altre, molte altre, forse quelle che hanno ucciso i vicini. Ne ha raccolte tante, tante quante le tombe che ha scavato nella terra… non per ricostruire un campo di battaglia ma per ridare la vita. È uno spazio privato dove lei coltiva la speranza. Poiché ogni fiore, ben piantato dentro la sua culla di morte, potrà far riesplodere la vita.

La violenza ha spezzato la sua vita e quella della sua famiglia, ma la sua lotta per la resistenza pacifica continua e continuerà. Questa donna ha scelto di coltivare l'amore davanti alla violenza e all'odio, di coltivare la speranza contro ogni disperazione. Confrontata con la tragedia e l'assurdo, non aveva che due scelte: lasciarsi morire lentamente o vivere, e per fare questo era necessario rinascere. Ha scelto la seconda strada.

Rinascere ha implicato iniziare dal corpo, dalle sue radici, dalla terra. Solo dal profondo è potuto scaturire uno slancio di vita. Questa nuova vita è andata oltre, non è più solo sua, è quella di tutta l'umanità ferita, mutilata ma non annientata.

Ogni fiore che nascerà sarà un segno di resilienza, di speranza, un grido d'amore per la vita".[597]

Chi scrive ritiene che l'immagine offerta dalla mediatrice Jacqueline Morineau sia una vera e propria metafora della Giustizia Riparativa.

All'inizio di questa trattazione ci eravamo posti delle domande, chiedendoci in particolare quali fossero le radici giuridiche della cultura riparativa, ma il viaggio in cui è stato coinvolto il lettore si è rivelato essere anche anticonvenzionale sia nei principi che nei metodi, tanto da condurci ad approfondire la disciplina riparativa con

[597] J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, Trento, 2018, pp. 17-18.

contributi umanistici. Seguendo l'ibrido cammino giuridico-umanistico si arriva al cuore della Giustizia Riparativa, una disciplina che cerca di trovare un suo spazio all'interno degli ordinamenti giuridici, compatibilmente con la funzione rieducativa della pena, ma che non può limitarsi ad una mera analisi giuridica. La Giustizia Riparativa rinvia fisiologicamente all'umanità intrinseca di ogni Persona.

Infatti ritornando alla metafora, la donna descritta dalla mediatrice è la personificazione di tutti i principi e gli strumenti propri della cultura riparativa.

Una donna che rappresenta l'autocontrollo perché è in grado di non reagire con violenza all'immensa e irreparabile offesa subita.

Una donna che rappresenta l'assertività perché coltiva ogni giorno il pensiero positivo, piantando i fiori in ciò che resta delle bombe che hanno ucciso i suoi figli e i suoi amici.

Una donna che rappresenta altresì l'empatia perché cerca di comprendere, senza tuttavia giustificare, la gravità dei crimini che ripetutamente avvengono nei territori della Striscia di Gaza.

Ma Sobhya rappresenta soprattutto la metafora della resilienza. Perché nonostante il male incassato, è in grado di dimostrare che il bene è possibile. Nonostante la guerra vissuta, cerca la pace. Nonostante l'odio patito, diffonde l'amore.

Così siamo giunti alla fine di questo viaggio, che ci ha insegnato che è possibile inquadrare la Giustizia Riparativa all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, realizzando ciò che il sistema giuridico di *Common law* aveva sperimentato già diversi decenni fa. È stato necessario spiegare che la Giustizia Riparativa non possa assurgere come un modello di giustizia autonomo, non avendo un codice normativo in grado di bilanciare i propri principi con le esigenze proprie del classico sistema penale: basti pensare per esempio all'assenza nel paradigma riparativo di misure restrittive che intervengano nel caso di pericolosità sociale del reo, oppure al principio di consensualità e volontarietà della riparazione che trova comunque il limite nel principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Tuttavia, nonostante le criticità di questo nuovo modello di giustizia, esso rappresenta uno strumento innovativo ed efficace, un'occasione per imparare a conoscere più nel dettaglio la criminalità, la devianza, scoprendo il velo dietro il crimine, guardando

quindi anche il criminale, approfondendo non tanto la dinamica fattuale quanto quella personale, valorizzando alcune intuizioni riconducibili già ad alcuni esponenti della Scuola Positiva. Ed è proprio sotto questa nuova luce che la vittima può sentirsi nuovamente ascoltata, recuperando parte della centralità nella dinamica penale: così si enfatizza la concezione del reato inteso come fenomeno bilaterale.

Infine, questo viaggio ci ha condotti verso una nuova penisola, quella della Giustizia Riparativa, che in quanto tale non può essere più disgiunta dalla terra ferma costituita dal diritto penale. La Giustizia Riparativa non può più essere un'isola irraggiungibile, incomprensibile, irragionevole, inarrivabile.

La Giustizia Riparativa è una parte dell'attuale sistema giuridico, in grado di offrire un supporto rilevante alle molteplici lacune del diritto penale, e per quanto essa non possa essere un sistema autonomo, che peraltro necessita ancora di numerosi approfondimenti, ricerche e studi, esiste e può essere alla nostra portata, più di quanto si immagini.

Bibliografia

MONOGRAFIE

AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, pp. 41 ss.
G. BATESON, *Mente e natura. Unità necessaria,* Milano, 1995.
G. BELLANTONI ed altri, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Milano, 2015, p. 516.
G. BELLANTONI, *Soggetti vulnerabili e processo penale. Verso nuovi scenari*, Torino, pp. 10-11-12.
F. CAVALLA, F. TODESCAN, *Pena e riparazione*, Padova, 2000, 96 ss.
S. CODOGNOTTO, T. MAGRO, *La testimonianza del minore, strumenti e protocolli operativi,* Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 36.
G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Ponte alle Grazie, p. 102.
M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico*, Padova, 1990.
P. CORSO, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, cit., pp. 89-90.
S. COTTA, *Soggetto umano, soggetto giuridico*, Milano, 1997, 103 ss.
S. CURTI, *Criminologia e sociologia della devianza*, Milano, 2019.
M.D. DUBBER, *The Sense of Justice. Empathy in Law and Punishment*, New York, 2006, 7 ss.
A. DUFF, *Punishment, Communication and Community*, Oxford, 2001, pp. 40 e ss.
C. ELIACHEFF, D. SOULEZ LARIVIÈRE, *Il tempo delle vittime*, Milano, 2008.
J. ENDRES, *Personalismo-Esistenzialismo-Dialogismo*, Roma, 1972.
V.F. FALAPPA, *L'umanità compromessa. Disintegrazione e riscatto della persona nell'epoca del postliberalismo*, Milano, 2012.
E. FASSONE, *Fine pena: ora*, Palermo, 2015, pp. 200 e ss.
M. FOUCAULT, *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, Firenze, 2011, 263.
G. GIOSTRA, *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/88*, IV ed., Milano, 2016, p. 393 ss.
D. GROSSMAN, *Con gli occhi del nemico. Raccontare la pace in un paese di guerra*, Milano, 2007.
G. GULOTTA, *La vittima*, Milano, 1976;
J. HEWITT, *Social Stratification and Deviant Behavior*, New York, 1970.
G. LODIGIANI, *La relazione educativa. Le categorie incontro ed empatia fondamenti filosofico-sociologici dell'educazione*, Pavia, 2005, 78 ss.
G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 256 ss.
G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015.
G. MANNOZZI e A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017.
J. MARITAIN, *Umanesimo integrale*, Roma, 1998.

G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2015, pp. 3 e ss.
M. MARTINELLI, *L'uomo intero. La lezione (inascoltata) di Georg Simmel*, Genova, 2014.
V. MELCHIORRE, *Essere persona. Natura e struttura*, Novara, 2007.
A. MESTITZ, M. COLAMUSSI, *Processo penale minorile: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova*, Torino, 1997, p. 87.
E. MOUNIER, *Il personalismo*, Roma, 1989;
L. PICOTTI, *Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, 2011.
L. PICOTTI, G. SPANGHER, *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 131.
F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Roma-Bari, 1996, p. 57.
S. RESNIK, *Spazio mentale. Sette lezioni alla Sorbona*, Torino, 2003, p.104
P. RICOEUR, *La persona,* Brescia, 1998.
S. SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, pp. 25 e ss.
S. SICURELLA, *Vittime e istituzioni locali: quale dialogo?,* Bologna, 2010
M. SPANO E D. VINCI, *L'uomo e la parola. Pensiero dialogico e filosofia contemporanea*, Trapani, 2007.
E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, Torino, 2004, pp. 16 ss.
M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?,* Napoli, 2015, p. 30.
P. WILLIAMS FRANCK, D. MCSHANE MARYLIN, *Devianza e criminalità*, Bologna, 2002.
H. ZEHR, *Changing Lenses*, Scottsdale, 1990, p. 181.
A.A.V.V., *in Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 727.
F. ADLER, *Sisters in Crime: The Rise of the New Female Criminal*, New York, 1975.
J. AMERY, *Intellettuale a Auschwitz*, Torino, 2008.
A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, 1982.
Z. BAUMANN, *Vite di scarto, Laterza*, Roma-Bari, 2005.
E. BIANCHI, M. CACCIARI, *Ama il prossimo tuo*, Bologna 2011, pp. 50 e ss.
A. CERETTI, L. NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009.
G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale,* Bologna, 2007, pp. 329-331.
G. FIANDACA, C. VISCONTI, *Punire, mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali,* Torino, 2009, pp. 30 e ss.
E. FASSONE, *Fine pena: ora*, Palermo, 2020, pp. 200 e ss.
G. FIANDACA, C. VISCONTI, *Punire, mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali,* Torino, 2009.
M. FOUCAULT, *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, Firenze, 2011, 263.
J. HAGAN, *Crime and Disrepute*, Thousand Oaks, 1994.
E. LEVINAS, *Dall'altro all'io*, Sesto san Giovanni, 2002, p. 76.
G. LODIGIANI, *La relazione educativa. Le categorie incontro ed empatia fondamenti filosofico-sociologici dell'educazione*, Pavia, 2005, 78 ss.
G. MANNOZZI, F. RUGGIERI, *Pena, Riparazione e Riconciliazione*, Varese, 2007.

I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, *La pena in "castigo". Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006.
G. H. MEAD, *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist,* trad. it., *Mente, sé e società: dal punto di vista di uno psicologo comportamentista*, Firenze, 1966.
J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, Trento, 2018, p. 9.
A. NATÒ, *Mediazione comunitaria. Conflitti nello scenario sociale-urbano*, Genova, 2016.
F. PALAZZO, R. BARTOLI, *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011.
G. PISAPIA, D. ANTONUCCI, *La sfida della mediazione*, Padova, 1997.
P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, Bologna 2004.
J. RIFKIN, *La civiltà dell'empatia*, Milano, 2010, p. 415.
M. B. ROSENBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta*, Reggio Emilia, 2020.
J. P. SANTI, *Mediazione Comunitaria in ambito penitenziario. L'esperienza della II Casa di Reclusione di Milano Bollate*, Genova, 2018, pp. 20 e ss; ID, *Oltrepassare il muro. Percorsi di sensibilizzazione alla mediazione comunitaria in ambito penitenziario*, Genova, 2020, pp. 40 e ss.
E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Torino, 1998, p. 194 ss.
D. TUTU, *No future without Forgiveness*, New York, 1999.
E. BORGNA, *La fragilità che è in noi*, Torino, 2014, pp. 5 e ss.
P. BOVATI, *Vie della giustizia secondo la Bibbia. Sistema giudiziario e procedure per la riconciliazione,* Bologna, 2014, pp. 33 e ss.
W. BRUEGGEMAN, *Genesi*, Torino, 2002, p. 81.
R. CAFFERATA, *Cooperare in impresa. Studi sul pensiero di Chester Bernard*, Torino, 2004, pp. 54 e ss.
S. CIAPPI, *Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale*, Roma, pp. 161 e ss. ID, *La nuova punitività. Gestione dei conflitti e governo dell'insicurezza*, Soveria Mannelli, 2008, pp. 30 e ss.
J. DE ROMILY, *La Grecia antica contro la violenza*, Genova, 2007, pp. 20 e ss.
M. FOUCAULT, *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*, Firenze, 2010, p. 263.
M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino, 2014, pp. 30 e ss.
A. FRANCIA, *La testa nel barattolo*, Genova, 1984, p. 194.
S. FREUD, *Al di là del principio di piacere*, Milano, 2007, pp. 25 e ss.
G. GRODDECK, *Il libro dell'Es*, 1996, Milano, pp. 3 e ss.
V. MANES, V. ZAGREBELSKY, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale*, Milano, 2011, pp. 306 e ss.
J. MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, cit., p. 40;
G. L. PONTI, U. FORNARI, *Il fascino del male. Crimini e responsabilità nelle storie di vita di tre serial killer*, Milano, 1995, p. 169.
M. PATOU-MATHIAS, *Prèhistorie de la violence et de la guerre*, Parigi, 2013, pp. 10 e ss.

J. PRATT, D. BROWN, M. BROWN, S. HALLSWORTH, W. MORRISON, *The New Punitiveness. Trends, theories, perspectives*, Segrate, 2005, pp. 40 e ss.
A. PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana*, Torino, 2013, p. 353.
P. RICOEUR, *Amore e giustizia*, Brescia, 2000, p. 44.

SAGGI IN MONOGRAFIE

P. CIARDIELLO, *Riparazione e Mediazione nell'Ambito dell'Esecuzione Penale per Adulti*, in S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 19.
E. CIUFFO, *L'esperienza della mediazione penale nei servizi della Giustizia Minorile. Indagine su un anno di attività*, in A. MESTITZ (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, 2004, p. 112 ss.
G. COLOMBO, *La giustizia riparativa può essere sistema?,* in G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, pp. 64 e ss.
U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, pp. 38-39.
M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio,* in G. MANNOZZI E A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, pp. 135-151.
L. EUSEBI, *La svolta riparativa nel paradigma sanzionatorio. Vademecum per un'evoluzione necessaria,* in G. MANNOZZI E A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, 97-118.
D. GARLAND, *La cultura del controllo*, in G. COLOMBO, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, cit., p. 101.
G. A. LODIGIANI, *Alla scoperta della Giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, 22.
G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in G. DE FRANCESCO, E. VENAFRO, *Meritevolezza di pene e logiche deflattive*, Torino, 2002, pp. 117-140.
G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia,* in K.A. PORTER, *Vino di mezzogiorno*, Palermo, 2000, p. 75.
G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia, Restorative Justice. Ricostruire legami, ricostruire persone*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia Riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 232.
G. MANNOZZI e A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di umanesimo manageriale,* in G. MANNOZZI, A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 209-224.
R. MATTHEWS, *Reintegrative Shaming and Restorative Justice: Reconciliation or Divorce?*, in I. AERTSEN, T. DAEMS, L. ROBERT, *Institutionalizing Restorative Justice*, Cullompton, 2006, 241 ss.

F. BRUNELLI, *La Giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 189-191.
F. CAVALLA, *La pena come riparazione*, in F. CAVALLA, F. TODESCAN, *Pena e riparazione*, Padova, 2000, 96 ss.
A. CERETTI, *Lotta armata, vittime, conflitti e dissidi. Un'ultima ricognizione*, in G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*, cit., pp. 383 e ss.
P. C. DAVIGO, *La giustizia riparativa nella visione della magistratura: risorsa o rischio?* In G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 183-189.
L. EUSEBI, *Appunti minimi in tema di riforma del sistema sanzionatorio penale*, in P. PISA, *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, Torino, 2008, 283.
M. LAMANUZZI, F. SEREGNI, *Riflessioni sulla pena e il confronto con l'altro da sé. Un'introduzione alla mediazione penale e penitenziaria*, in A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma, in A.A.V.V., in Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 727.
A. LAX, *The South African Truth and Reconciliation Commission: transitional justice as restorative justice: challenges for transformation*, in G. MANNOZZI, F. RUGGIERI, *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio,* Varese, 2007, 137 ss.
A. LOLLINI, *"Analisi degli attributi linguistico-simbolici del testis contra se davanti alla Commissione sudafricana verità e riconciliazione. Una nuova ipotesi di giustizia riparativa",* in G. MANNOZZI, *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004, pp. 160-200.
M. L. LO GATTO, *La giustizia riparativa nella visione della magistratura: risorsa o rischio?* In G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 180-182.
M. MAGATTI, *Zygmunt Bauman: interprete del nostro tempo*, in Z. BAUMAN, *Una nuova condizione umana, Vita e pensiero*, Milano, 2003, p. 12.
M. PAVARINI, *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in L. PICOTTI, *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998.
A. SCHMOOKLER, *Out of Weakness*, in M.B. ROSEMBERG, *Le parole sono finestre oppure muri. Introduzione alla comunicazione nonviolenta*, cit. p. 42.
A. BALESTRIERI, R. BRACALENTI, *La sapienza di Eros. Un contributo psicoanalitico alla scoperta della Giustizia riparativa,* in J. BERGERET, *La violenza e la vita*, Roma, 1998, p. 69.
A. BALESTRIERI, R. BRACALENTI, *La sapienza di Eros. Un contributo psicoanalitico alla scoperta della Giustizia riparativa*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 163.
F. BRUNELLI, *La Giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. MANNOZZI, A. CERETTI, *Lotta armata, vittime, confronti e dissidi. Un'ultima ricognizione*, in G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Il libro dell'incontro*. *Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, cit., p. 397.
A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni,* in J. BURNSIDE, N. BAKER, *Relational Justice. Reparing the Breach*, Winchester, 1994, p. 53.

A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni,* in A. CERETTI, L. NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009, p. 381.
A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 158 e ss.
A. CERETTI, *La Giustizia riparativa di fronte al problema del male. Brevi riflessioni,* in E. RESTA, *Il diritto fraterno,* Roma-Bari, 2005, p. 132.
G. A. LODIGIANI, *La Giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di un "umanesimo manageriale"*, in V. C. J. BAKNARD, *Le funzioni del dirigente*, Torino, 1948, p. 23
G. MANNOZZI, *La Giustizia riparativa "al lavoro": il progetto di un "umanesimo manageriale",* in J. WACHTEL, T. WACHTEL, *Building Campus Community*, Bethlehem, 2012, cap. 2 e-book,.
G. MANNOZZI, *La "visione" di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., p. 227 e ss.
M. C. NUSSBAUM, *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, Sesto San Giovanni, 2012, pp. 40 e ss.

SAGGI IN RIVISTE

M. G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. It*, 2005, p. 1342-43.
G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, in *De Jure*, 2019.
A. ALBANO, *Sovraffollamento carcerario, scarsità e ridondanza: un approccio controintuitivo ai diritti umani*, in *Cass. Pen*., 2020, pp. 3472-3483.
G. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p. Profili politicocriminali*, *presupposti applicativi e prime incertezze interpretative,* in *Studium Juris*, 11, 2017, 4.
R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen*., 2016, 1, p. 97.
B. BARTOLINI, *Esistono autentiche forme di diversione nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, p. 8.
G. BARBUTO, *Qualche riflessione sulle misure alternative alla detenzione in carcere (a margine del disegno di legge n. 3291 bis)*, in *Iust.*, 2010, pp. 281-291.
P. BARZANÒ, *Il sovraffollamento carcerario: un problema diffuso*, in *Rass. penit. e crim*., 2015, pp. 317-324.
R. BISI, *L'importanza dello studio delle emozioni nel dibattito criminologico*, in *Criminologia, Vittimologia e Sicurezza,* 2017, 45.
R. BRACALENTI, *Vittime, responsabilità sociale e giustizia riparativa*, cit., pp. 127 e ss.
T. BRINKE, S. MACDONALD, S. PORTER E B. O'CONNOR, *Crocodile tears: Facial verbal and body language behaviours associated with genuine and fabricated remorse*, in *36 Law and Human Behaviour*, 2012, n. 1, 51 ss.

S. CAGLI, *Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria generale*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.,* 2000, 3, pp. 1148 e ss.
G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 1986, p. 563.
E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella Giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2014, 1789-1814.
L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2013, pp. 1761 e ss.
G. DE LEO, M. SCALI, M. GIANNINI, G.L. LEPRI, *Psicologia investigativa: una nuova sfida della psicologia giuridica*, in *Rass. it. di crim*., 2000, 3-4, pp. 367-386.
A. DELLA BELLA, *Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2018, pp. 251-252.
E. DOLCINI, *A proposito di leggi svuotacarceri*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2018, pp. 225 e ss.
E. DOLCINI, *La riforma penitenziaria Orlando: cautamente, nella giusta direzione*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2018, p.4.
E. DOLCINI, *Superare il primato del carcere: il possibile contributo della pena pecuniaria*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen*., 2018, pp. 393-425.
M. DONINI, *Per una concezione post- riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2013, 1162 ss.
L. EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. e proc*. 2013, pp. 528.
L. EUSEBI, *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, in *Dir. pen. proc*., 2015, p. 1338.
D. FERRANTI, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo d'insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2016, 1.
M. A. FODDAI, *Responsabilità e giustizia riparativa*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen*., 2016, 4 e ss.
R. FONTI, *Novità legislative interne. Rassegna di legislazione nazionale*, in *Proc. pen. e giust*., 2016, 2, pp. 66 e ss.
M. HALSEY, A. GOLDSMITH, D. BAMFORD, *Achieving restorative justice: Assessing contrition and forgiveness in the adult conference process*, in *48 Australian and New Zeland Journal of Criminology*, 2015, n. 4, 483 ss.
H. HAYES, P. SNOW, *Oral language competence and restorative justice processes: Refining preparation and the measurement of conference outcomes*, in *Trend and Issues in Crime and Criminal Justice*, n. 463, 2013.
F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rass. Penit. e crimin*., 2007, pp. 8 e ss.
G. MANNOZZI e A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario,* in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2014, 133 ss.
G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto*, 2017, p. 483.
G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Dir. pen e proc.*, 2012, p. 838.
V. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediale*, in *Dir. pen. contemp*., 2017, 3, pp. 114 e ss.

V. MASARONE, *La tutela della vittima e funzione della pena,* in *Dir. pen. e proc*., 2018, pp. 397 e ss.
R. MASTROTOTARO, *Crisi del "Welfare" e ineffettività della funzione rieducativa della pena: il rilancio del lavoro penitenziario*, in *Processo penale e Giustizia*, 2019, pp. 1495-1509.
S. MOCCIA, *Riflessioni sulla funzione normativa della pena. Costanti aporie tra teoria e prassi*, in *Dir. pen. contemp*., pp.145 ss.
R. MUZZICA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, in *Proc. pen e Giust*., 2015, p. 160.
R. MUZZICA, *Sull'art. 162-ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile a fini deflattivi*, in *Archivio penale*, 2018, pp. 2 e ss.
A. NAPPI, *"Restorative Justice": "guardare oltre". L' imprescindibile ausilio dello studio comparatistico nel ripensare la risposta al delitto*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi,* 2019, pt. 3, pp. 919-961.
V. P. NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.,* 1973, 640.
F. PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *dir. pen. contemp*., 2017, p. 11.
F. PALAZZO, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, in *Università degli Studi Suor Orsola Benincasa*, 2011, p. 26.
C.E. PALIERO, *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1992, 511 ss.
S. PAOLETTI, *La tutela della vittima nell'ordinamento europeo: quale impatto della direttiva 2012/29/UE?,* in *Cultura giur. e dir. vivente*, 2016, 3, pp. 15 e ss.
F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *Dir. pen. contemp.*, 2012.
P. PAZÈ, *Caratteri, potenzialità e limiti della mediazione nel procedimento penale minorile*, in *Mediares*, 2005, p. 236.
M. PISANI, *Il tribunale per i minorenni in Italia (genesi e sviluppi normativi),* in *Ind. Pen*., 1972, p. 231.
M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia (voce),* in *Dig. Disc. Pen.*, 1999, p. 341 ss.
D. PULITANÒ, *Sul libro dell'incontro fra vittime e responsabili della lotta armata*, in Riv. *dir. pen. contemp*., 2016, 13.
T. RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in G. CANZIO, T. RAFARACI, S. RECCHIONE, in *Criminalia*, 2010, p. 259 e ss.
G. ROBINSON-J. SHAPLAND, *Reducing recidivism. A task for restorative justice?,* in *British Journal of Criminology*, 2008, 48, p. 337 ss.
R. RUSSO, *L'attuazione frettolosa della direttiva 2012/29/Ue e i conseguenti profili di illegittimità*, in *Riv. della coop. giuridica internaz*., 2016, 54, pp. 82-98.
D. SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Dir. dell'Unione Europ*., 2013, 3, pp. 613-625.
P. SECHI, *Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale- Parte II*, in *Cass. Pen*., 2017, 3, pp. 1236-1258.
S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, in *Giurispr. pen*., p. 19.
R. SETTE, *Recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, in *Riv. di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2016, pp. 111 e ss.

J. SHAPLAND, A. ATKINSON, E. COLLEDGE, J. DIGNAN, M. HOWES, J. JOHNSTONE, R. PENNANT, G. ROBINSON, A. SORSBY, *Implementig restorative justice schemes (Crime Reduction Programme). A report of the first year*, in *Home Office Online Report*, 32, 2004, pp. 39 e ss.
S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, in *Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2012, 62.
S. TURCHETTI, *Legge svuotacarceri ed esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare? Considerazioni a margine della l. 26 novembre 2010, n. 199*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2010.
M. UMBREIT, *The Restorative Justice and Mediation Collection: Executive Summary*, in *Office for Victims of Crime Bullettin*, 2000, 6.
M. UMBREIT*, Restorative Justice through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assessment*, in *Western Criminology Review*, 1998, 3.
M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Riv. dir. pen. contemp*., 2012, p. 89 e ss.
D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cass. Pen*., 2015, pp. 382-392.
M. WRIGHT, *Giustizia riparativa: una nuova risposta al crimine e al conflitto*, in *Mediares*, 17-18, 2011, pp. 35 e ss.
M. WRIGHT, *In che modo la giustizia riparativa è riparativa*, in *Rass. Penit.*, 2001, pp. 154 e ss.
G. ALBANESE, *La mediazione nel processo penale minorile tra normativa e prassi*, in *De Jure*, 2019.
R. BARNETT, *Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice*, in G. Maglione, *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, in *ADIR - L'altro diritto*, 2008.
F. BRUNELLI, *La parola in mediazione*, in *Dignitas*, 2003, p. 65.
R. CARLI, R. PANICCIA, *Editoriale*, in *Rivista di Psicologia clinica*, 2017, 3.
M. COLAMUSSI, *La tutela delle detenute prima e dopo la riforma penitenziaria*, in *Processo penale e giustizia*, 2020, pp. 503 e ss.
A. COPPOLA DE VANNA, *La mediazione come strumento d'intervento sociale*, in *Mediares*, 2011, pp. 105 e ss.
A. EGLASH, *Creative Restitution: Some Suggestion for Prison Rehabilitation Programs*, in *"AJC",* 3, 1958, pp. 20-34.
A. EGLASH, *The Psychology of Punitive Justice*, in *American Journal of Sociology*, 1917, pp. 577-602.
P. GONNELLA, *Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, 2.
B. HAMBER, *Do Sleeping Dogs Lie? The Psychological Implications of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa*, Occasional Paper, Johannesburg, 1995.
M. LAMANUZZI, F. SEREGNI, *Riflessioni sulla pena e il confronto con l'altro da sé. Un'introduzione alla mediazione penale e penitenziaria*, in C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e dritto: prospettive interdisciplinari*, in *Quaderni Dipartimento di scienze giuridiche*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, n.2/2010, p. 106.
G. MAGLIONE *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, *in ADIR - L'altro diritto*, 2008.

G. PAVLICH (2002), *Towards an ethic of restorative justice*, in L. WALGRAVE (a cura di), *Restorative Justice and the Law*, UK, pp. 1-30.
E. RESTA, *Il linguaggio del mediatore e il linguaggio del giudice*, in *Mediares*, 2003, n. 1, pp. 97-107.
S. ROSSETTI, *La detenzione femminile tra uguaglianza e differenza*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, 3.
A. CERETTI, *Quale perdono è possibile donare?,* in *Dignitas*, 2004, pp. 40 e ss.
S. CIAPPI, *Sicurezza urbana tra repressione, partecipazione e nuova punitività*, in *Mediares*, 17-18, pp. 283 e ss. *Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale*, Roma, pp. 161 e ss.
L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale. Estratto*, in *Rivista it. di dir e proc. pen*, 2013, pp. 1761 e ss.
G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto*, 2017, p. 467.
G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Diritto penale e processo*, 2012, pp. 833 e ss.
F. PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Dir. pen. contemp*., 2018., pp. 4 e ss.

SAGGI IN VOLUME E ATTI DI CONVEGNI

E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in AA.VV., *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, Milano, 1975, pp. 41 ss.
F. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile*, in G.V. PISAPIA, *Prassi e teoria della mediazione*, Padova, 2000, p. 71.
O. DI GIOVINE, *Posizione e ruolo della vittima nel diritto penale*, in E. VENAFRO, C. PIEMONTESE, *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 25 ss.
G. GIUSTI, *Trattato di medicina legale e scienze affini*, *Vol. IV*: *Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Padova, p. 509.
A. MANNA, *La vittima del reato: "a la recerche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in E. DOLCINI, E. PALIERO, *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, vol. I, p. 597 e ss.
G. MANNOZZI, G. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, in G. MORANI, M. MORANI, *Tragedie e frammenti*, Torino, 1987, vv. 704-706.
G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in G. DE FRANCESCO, E. VENAFRO, *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Torino, 2003, pp. 117-140.
C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER, *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 131.
C. E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media),* in *Scritti per Federico Stella*, vol. I, Milano, 2007, 289 ss.
Posters del Convegno *"Autori e vittime di reato. Gli obblighi dello Stato alla luce del diritto internazionale"*, 7 giugno 2016, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" Università degli Studi di Milano.

M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in M. FIORAVANTI, *Lo Stato moderno in Europa*, Roma-Bari, 2002, pp. 163 e ss.
G. SPANGHER, *Il processo penale minorile*, in O. DOMINIONI ed altri, *Procedura penale*, Torino, 2017, p. 755.
E. VIANO, *Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica*, in A. BALLONI, E. VIANO (a cura di), *IV Congresso Mondiale di vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Bologna, 1989.
A. CERETTI, *La giustizia riparativa nelle politiche educative del Comune di Milano*, Atti del Convegno di Milano, maggio 2016.
F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale,* in G. MANNOZZI, F. RUGGERI (a cura di), *Pena, riparazione, riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio,* Atti del Convegno di Como, 13-14 maggio 2005.
M. LAMANUZZI, F. SEREGNI, *Riflessioni sulla pena e il confronto con l'altro da sé. Un'introduzione alla mediazione penale e penitenziaria*, in A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma, in A.A.V.V., in Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III*, Milano, 2000, p. 727.
G. MANNOZZI, *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in *Studi in onore di M. Romano*, Milano, 2006, 1132.
G. MANNOZZI, F. RUGGERI (a cura di), *Pena, riparazione, riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio,* Atti del Convegno di Como, 13-14 maggio 2005.
R. TEITEL, "*Transitional Justice ad Liberal Narrative",* relazione presentata al Convegno *History, Truth and Justice. The 20th Century and its Crimes*, Siena, 16-18 marzo 2000.

VOCI E CONTRIBUTI

Giovanni Maria Pavarin (ex Consigliere di Venezia), tratto dal Docufilm "*Restorative Justice*. *Viaggio alla scoperta della Giustizia riparativa*", con regia di Dario Tognocchi, ideato da Grazia Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, 2014. Il Docufilm menzionato è stato realizzato grazie al contributo dell'Università degli Studi dell'Insubria e del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM).
N. ZINGARELLI, *loZingarelli2013. Vocabolario della lingua italiana*, Bologna, 2013, p. 2581.
P. ALFIERI, "*Riconciliazione, la lezione del Sudafrica*", Avvenire, 7 aprile 2016.
C. BIANCHI, "*Progetto di Mediazione Comunitaria tra pari-Associazione di Mediazione Comunitaria di Genova e Associazione Sesta Opera di Milano",* documento datato al 9 dicembre 2020, Milano.
Documento del Comune di Milano, *Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione penale*, presso Direzione Educazione, Area Servizi Scolastici ed Educativi, Unità Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione penale, p. 1.
E. FICCO, *"La cultura della Giustizia Riparativa e Mediazione. Interventi concreti."*, 30 novembre 2020.
L. GALLINO, *Dizionario di sociologia*, Milano, 1993, voce "conflitto", p. 151.

L. GARLATI in Webinar *"Pace e Diritti Umani",* Università degli Studi Milano-Bicocca, 10 dicembre 2020.
M. LAMANUZZI, F. SEREGNI, *Riflessioni sulla pena e il confronto con l'altro da sé. Un'introduzione alla mediazione penale e penitenziaria*, in C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e dritto: prospettive interdisciplinari*, in Quaderni Dipartimento di scienze giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, n.2/2010, p. 106.
Lezioni teoriche di Mediazione Comunitaria presso casa di Reclusione di Milano-Bollate (Settembre 2015 – Dicembre 2015). Prima lezione: "La Mediazione Comunitaria", seconda lezione: "Analisi del conflitto", terza lezione: "Resilienza", quarta lezione: "Abilità socio-cognitive nella vita di tutti i giorni-Empatia", quinta lezione: "Abilità socio-cognitive nella vita di tutti i giorni-Assertività", sesta e lezione: "Ascolto attivo e domande", settima e ottava lezione "Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo", nona e decima lezione "Giustizia Riparativa".
G. NUVOLATI in Webinar *"Pace e Diritti Umani",* Università degli Studi Milano-Bicocca, 10 dicembre 2020.
Promotion of National Unity and Reconciliation Act, n. 34, 1995, in http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf
E. FICCO, *Report del Progetto di Mediazione Comunitaria*, 2 Marzo 2018/3 aprile 2018, Associazione Sesta Opera, Milano.
J. P. SANTI nella rubrica dell'Associazione Sesta Opera, *Traguardo raggiunto, nuovi orizzonti si aprono*, 21 febbraio 2017, Reparto femminile del Carcere di Milano-Bollate.
J. P. SANTI, *"La mediazione comunitaria: un'esperienza possibile"*, 23/24 maggio 2011, Palazzo Tursi, Genova.
Workshop *"Mediazione Comunitaria"*, Milano, 22-23 settembre, www.sestaopera.it .
Genesi (4, 6-8).
C. LAMBERT, G. JOHNSTONE, S. GREEN, R. SHIPLEY, *Building Restorative Relationships for the Workplace. Goodwin Development Trust's Journey with Restorative Approches. A Research Report with Recommendations for Organisations Seeking to Implement*, 2011.

Ringraziamenti

Alla fine di questi cinque lunghi anni vorrei fare dei ringraziamenti.

Ringrazio la mia famiglia per avermi donato la possibilità di studiare serenamente, di coltivare le mie passioni, ma soprattutto per aver condiviso insieme a me ogni piccolo traguardo raggiunto, esame dopo esame, anno dopo anno.

Ringrazio Marco, per l'amore, per essere stato un fedele compagno di corso, di Erasmus, con cui ho vissuto le emozioni più belle, ma anche quelle più brutte di questo percorso universitario che si è rivelato essere allo stesso tempo tortuoso e coinvolgente.

Ringrazio i miei zii, in particolare Giorgio e Lella per aver condiviso con me ogni felicità, da sempre.

Ringrazio mia cugina Sara, per il suo sostegno e per aver creduto nelle mie capacità, fin da quando ero piccola.

Ringrazio la mia seconda famiglia, Massimo e Meri. Ringrazio Massimo, per tutti i consigli, per la sua saggezza che è sempre stata utile davanti alle situazioni più critiche, ma soprattutto lo ringrazio per avermi fatto credere di più in me stessa. Ringrazio Meri per essermi stata accanto tutte le sere prima degli esami, per la sua allegria e per avermi insegnato a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.

Ringrazio i miei amici Mehdi e Cella per aver alleggerito intesi pomeriggi di studio con pause pranzo che porterò sempre nel cuore, e per aver contribuito a farmi conoscere la loro città, che ora è anche la mia.

Ringrazio i miei compagni di corso. In particolare ringrazio Matteo per tutte le volte che ci siamo supportati e sopportati a ripetere manuali, codici e appunti. Ringrazio Filippo per avermi ascoltata quando ne avevo bisogno e motivata durante l'elaborazione della tesi. Ringrazio Andrea per tutte le feste e i momenti di spensieratezza vissuti insieme.

Ringrazio tutti gli amici conosciuti in Erasmus, in particolare Benedetta, per le nostre pause studio al teatro di Coimbra e gli scambi culturali che sono stati la culla della nostra amicizia.

Ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio, gli amici persi ma soprattutto gli amici nuovi.

Ed infine, ringrazio chi ha reso possibile questa ricerca. Ringrazio l'Associazione Sesta Opera per aver reso la mia formazione universitaria estremamente concreta, e per avermi coinvolta nei meravigliosi progetti che da anni diffondono luce all'interno dei penitenziari milanesi, ascoltando le storie e soprattutto le persone che hanno commesso un reato.

Ringrazio il Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Milano, in particolare la Dottoressa Luana De Stasio per la disponibilità, l'attenzione e per tutti i suoi suggerimenti che hanno contribuito ad attribuire un *quid pluris* a questo Progetto di ricerca.

Ringrazio la Professoressa Chantal Meloni senza la quale non sarebbe stato possibile questo Progetto; ma soprattutto ringrazio la Dottoressa Beatrice Fragasso per avermi aiutata a trovare le parole migliori per raccontare con delicatezza e rigore questo incredibile viaggio.